

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 48

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 15 dicembre 2004

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. 376. Sentenza 29 novembre - 6 dicembre 2004.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Regione siciliana - Assemblea regionale siciliana - Elezione dei deputati - Cause di ineleggibilità e di incompatibilità - Legge di interpretazione autentica - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana - Asserita incidenza su contenzioso pendente in danno di una delle parti - Lamentata lesione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza, del diritto di accesso alla carica elettiva, e di buon andamento e imparzialità - Non fondatezza della questione.
- Disegno di legge n. 702, approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 13 novembre 2003.
 - Costituzione, artt. 3, 51 e 97 Pag. 15
- N. 377. Ordinanza 29 novembre - 6 dicembre 2004.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Notaio - Procedimento disciplinare - Sanzioni pecuniarie - Ammenda e oblazione di importo, rispettivamente, da lire 40 fino a lire 400 e di euro 0,51 - Denunciata esiguità delle sanzioni con disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di professionisti - Manifesta infondatezza della questione.
- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 137, integrato dall'art. 24, primo comma, del d.lgs. 9 aprile 1948, n. 528.
 - Costituzione, art. 3 » 20
- N. 378. Sentenza 29 novembre - 6 dicembre 2004.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Regione Umbria - Statuto - Ricorso proposto da un consigliere regionale di minoranza - Denunciata violazione della procedura di approvazione determinata nella Costituzione, richiedente l'adozione di due delibere successive tra loro identiche, e censura nel merito della previsione di protezione delle convivenze di fatto, nonché della disciplina sulla incompatibilità e sullo status dei consiglieri regionali - Carezza di legittimazione del ricorrente a sollevare questione di legittimità costituzionale - Inammissibilità del ricorso.
- Statuto Regione Umbria, nella sua interezza, nonché artt. 9 e 66.
 - Costituzione, artt. 3, 29, 30, 31, 67, 117, secondo comma, lettera l), 121, 122 e 123.
- Regione Umbria - Statuto - Giudizio promosso dal Governo - Intervento proposto da un consigliere regionale di minoranza - Carezza di legittimazione del soggetto interveniente - Inammissibilità.**
- Regione Umbria - Statuto - Proposizioni in materia di tutela della convivenza fuori del vincolo matrimoniale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dell'esclusivo potere statale nella materia dell'«ordinamento civile», disciplina eccedente dalla potestà statutaria regionale, violazione dei valori costituzionali fondanti, ingiustificata disparità di trattamento dei singoli, lesione del principio di unitarietà della Repubblica - Enunciazioni prive di efficacia giuridica - Inammissibilità della questione.**
- Statuto Regione Umbria, art. 9, comma 2.
 - Costituzione, artt. 2, 5, 29, 117, secondo comma, lettera l), e 123.

Regione Umbria - Statuto - Regolamenti di delegificazione - Prevista adozione da parte della Giunta regionale previa autorizzazione con legge regionale - Ricorso del Governo - Denunciato eccesso dalle potestà attribuite al Consiglio regionale, lesione del principio di separazione dei poteri tra organo legislativo ed organo esecutivo della Regione, incongruità della fonte regolamentare rispetto alle materie legislative di tipo concorrente - Non fondatezza della questione.

- Statuto Regione Umbria, art. 39, comma 2.

Regione Umbria - Statuto - Testo unico di disposizioni legislative - Prevista presentazione da parte della Giunta regionale al Consiglio regionale di un progetto, previa legge regionale di autorizzazione - Ricorso del Governo - Denunciata lesione delle potestà degli organi regionali come configurate nella Costituzione, escludente deleghe e rinunce del potere legislativo, violazione del principio di separazione dei poteri tra organo legislativo ed organo esecutivo - Non fondatezza della questione.

- Statuto Regione Umbria, art. 40.
- Costituzione, art. 121.

Regione Umbria - Statuto - Incompatibilità della carica di componente della Giunta con quella di consigliere regionale - Ricorso del Governo - Lesione della riserva di legge regionale, nei limiti dei principi sanciti dalla legge statale, in materia di sistema di elezione, e di ineleggibilità e incompatibilità - Illegittimità costituzionale.

- Statuto Regione Umbria, art. 66, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 122, primo comma.

Regione Umbria - Statuto - Incompatibilità della carica di componente della Giunta con quella di consigliere regionale - Ricorso del Governo - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Estensione - Illegittimità costituzionale in via consequenziale (ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87).

- Statuto Regione Umbria, art. 66, comma 3.
- Costituzione, art. 122.

Regione Umbria - Statuto - Prevista attribuzione alla Commissione di garanzia della funzione di esprimere pareri sulla conformità allo statuto delle leggi e dei regolamenti regionali - Ricorso del Governo - Denunciato conferimento del potere di sindacato successivo su leggi e regolamenti ad un organo amministrativo, con violazione della forma di governo regionale e delle norme in tema di garanzie previste nella Costituzione - Non fondatezza della questione.

- Statuto Regione Umbria, art. 82.
- Costituzione, artt. 121 e 134.....

Pag. 22

N. 379. Sentenza 29 novembre - 6 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Emilia-Romagna - Statuto - Proposizioni in materia di diritto di voto degli immigrati residenti - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi in tema di cittadinanza e del relativo *status*, dell'esclusivo potere statale nella materia delle leggi elettorali e della legislazione elettorale di Comuni, Province e Città metropolitane, disciplina eccedente dalla potestà statutaria regionale con riguardo alla definizione del corpo elettorale e alla non vincolabilità del potere di iniziativa politica della Regione - Enunciazioni prive di efficacia giuridica - Inammissibilità della questione.

- Statuto Regione Emilia-Romagna, art. 2, comma 1, lettera *f*).
- Costituzione, artt. 1, 48, 117, secondo comma, lettere *f*) e *p*), 122, primo comma, e 121, secondo comma.

Regione Emilia-Romagna - Statuto - Esecuzione, nelle materie di competenza regionale, degli accordi internazionali stipulati dallo Stato - Asserita carenza della condizione della previa ratifica ed entrata in vigore dell'accordo e del necessario adeguamento alle norme procedurali stabilite dalla legge statale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di politica estera e rapporti internazionali - Non fondatezza della questione.

- Statuto Regione Emilia-Romagna, art. 13, comma 1), lettera a).
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera a), e quinto comma.

Regione Emilia-Romagna - Statuto - Proposizioni in materia di diritto di partecipazione degli immigrati residenti ai referendum e alle altre forme di consultazione popolare - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi in tema di cittadinanza e del relativo status, dell'esclusivo potere statale nella materia delle leggi elettorali e della legislazione elettorale di Comuni, Province e Città metropolitane, disciplina eccedente dalla potestà statutaria regionale con riguardo alla definizione del corpo elettorale e alla non vincolabilità del potere di iniziativa politica della Regione - Non fondatezza della questione.

- Statuto Regione Emilia-Romagna, art. 15, comma 1.
- Costituzione, artt. 1, 48, 117, secondo comma, lettere f) e p), 122, primo comma, e 121, secondo comma.

Regione Emilia-Romagna - Statuto - Procedimento per la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale - Istruttoria in forma di contraddittorio pubblico con obbligo di motivazione sulle relative risultanze - Ricorso del Governo - Denunciata lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione.

- Statuto Regione Emilia-Romagna, art. 17.
- Costituzione, art. 97.

Regione Emilia-Romagna - Statuto - Procedimento legislativo - Diritto di partecipazione riconosciuto a tutte le associazioni richiedenti - Ricorso del Governo - Denunciata lesione del principio di autonomia del Consiglio regionale, del principio di coerenza rispetto ad altre norme dello stesso Statuto, alterazione del sistema di democrazia rappresentativa e del ruolo dei partiti - Non fondatezza della questione.

- Statuto Regione Emilia-Romagna, art. 19.
- Costituzione, artt. 1, secondo comma, 3, 49 e 121.

Regione Emilia-Romagna - Statuto - Affidamento temporaneo di funzioni amministrative agli enti locali - Disciplina delle modalità - Ricorso del Governo - Denunciata lesione dell'autonomia degli enti locali, qualificati come titolari delle funzioni medesime - Non fondatezza della questione.

- Statuto Regione Emilia-Romagna, art. 24, comma 4.
- Costituzione, artt. 114 e 118.

Regione Emilia-Romagna - Statuto - Città metropolitana dell'area di Bologna - Definizione delle funzioni con legge regionale - Ricorso del Governo - Asserita lesione della potestà legislativa statale nella materia delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane - Non fondatezza della questione.

- Statuto Regione Emilia-Romagna, art. 26, comma 3.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera p).

Regione Emilia-Romagna - Statuto - Programma di governo - Predisposizione da parte del Presidente della Regione e approvazione da parte dell'Assemblea - Ricorso del Governo - Asserita lesione del canone di armonia con la Costituzione - Non fondatezza della questione.

- Statuto Regione Emilia-Romagna, art. 28, comma 2.
- Costituzione, art. 123.

Regione Emilia-Romagna - Statuto - Incompatibilità della carica di assessore con quella di consigliere regionale - Ricorso del Governo - Eccesso dalla potestà statutaria con violazione della previsione costituzionale - Illegittimità costituzionale.

- Statuto Regione Emilia-Romagna, art. 45, comma 2, terzo periodo.
- Costituzione, art. 122.

Regione Emilia-Romagna - Statuto - Disciplina per l'esecuzione dei regolamenti comunitari - Ricorso del Governo - Asserita omissione del riferimento alle norme di procedura stabilite dalle leggi statali - Denunciata lesione della potestà statale nella materia dei rapporti internazionali - Non fondatezza della questione.

- Statuto Regione Emilia-Romagna, art. 49, comma 2.
- Costituzione, art. 117, quinto comma.

Regione Emilia-Romagna - Statuto - Personale regionale - Disciplina del rapporto di lavoro - Ricorso del Governo - Asserita lesione della competenza esclusiva statale nella materia «ordinamento civile» - Non fondatezza della questione.

- Statuto Regione Emilia-Romagna, art. 62, comma 3.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l)

Pag. 35

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 109. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 22 novembre 2004 (della Provincia autonoma di Trento).

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale nel rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria - Procedimento di autorizzazione per le reti di trasporto di energia - Costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete di trasporto nazionale dell'energia elettrica - Procedimento unico soggetto ad autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente previa intesa con le regioni interessate - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata illegittima previsione dell'uso del potere sostitutivo in caso di mancato raggiungimento dell'intesa - Previsione di una «nuova ipotesi» di potere sostitutivo collegata al semplice decorso di un termine - Denunciato declassamento dell'intesa da «forte» a «debole» - Denunciata applicazione della nuova disciplina ai procedimenti autorizzatori in corso - Denunciata lesione della potestà legislativa concorrente della Provincia autonoma di Trento - Contrasto con il riparto costituzionale di funzioni amministrative - Violazione della competenza provinciale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e di governo del territorio - Violazione del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

- Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modifiche nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, art. 1-*sexies*, comma 4-*bis*, così come sostituito dal comma 26 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 120, in correlazione con l'art. 10, legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1, 5, 6, 17, 19 e 22; 16 e relative norme di attuazione.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale nel rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria - Procedimento di autorizzazione per le reti di trasporto di energia - Costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete di trasporto nazionale dell'energia elettrica - Procedimento unico soggetto ad autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente previa intesa con le regioni interessate - Applicazione della normativa ai procedimenti in corso alla data di emanazione della legge - Esclusione dall'applicazione per i procedimenti per i quali sia stata completata la procedura di VIA (valutazione d'impatto ambientale) o il procedimento risulti in fase di conclusione - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata alterazione delle regole sulla successione delle leggi nel tempo in relazione al procedimento amministrativo - Denunciata illegittima comparazione tra il completamento, o la vicina conclusione, della procedura di VIA (valutazione d'impatto ambientale) e le valutazioni proprie della regione o provincia autonoma - Violazione della posizione costituzionale spettante a regioni o province autonome - Violazione della competenza provinciale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e di governo del territorio - Violazione del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

- Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modifiche nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, art. 1-*sexies*, comma 4-*ter*, così come sostituito dal comma 26 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, 118, in correlazione con l'art. 10, legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1, 5, 6, 17, 19 e 22; 16 e relative norme di attuazione.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale nel rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria - Attribuzione al Ministro delle attività produttive della emanazione degli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e della verifica della conformità dei piani di sviluppo predisposti annualmente dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi (sostituisce art. 1-*ter*, comma secondo, d.l. n. 239/2003) - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata trasformazione dei piani di sviluppo in verifica di conformità agli indirizzi ministeriali - Denunciata esclusione delle regioni e province autonome dalla programmazione delle reti energetiche di interesse nazionale e dalla loro articolazione territoriale - Denunciata lesione della potestà legislativa concorrente della Provincia autonoma di Trento - Mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-regioni ovvero con la Conferenza unificata - Violazione delle competenze regionali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Violazione delle competenze regionali in materia di governo del territorio - Denunciata violazione del principio di sussidiarietà e di proporzionalità - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modifiche nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, art. 1-*ter*, comma 2, così come sostituito dal comma 24 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, 118, in correlazione con l'art. 10, legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1, 5, 6, 17, 19 e 22; 16 e relative norme di attuazione

- n. 931. Ordinanza del Tribunale di Trento del 23 luglio 2004.
Sanità pubblica - Epatite cronica HCV conseguente a trasfusione - Indennizzo - Spettanza al coniuge contagiato dal soggetto emotrasfuso - Conseguente esclusione del convivente *more uxorio* - Illogicità e contraddittorietà rispetto alla finalità di tutela dei soggetti abitualmente conviventi - Incidenza su diritto fondamentale della persona.
 - Legge 25 luglio 1997, n. 238, art. 1, comma 6.
 - Costituzione, artt. 2 e 3 Pag. 54
- n. 932. Ordinanza del Giudice di pace di Milano del 3 giugno 2004.
Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Violazione del principio di eguaglianza - Disparità di trattamento tra proprietari (a seconda che siano persone fisiche o giuridiche, e che siano muniti o meno di patente) - Lesione del diritto di difesa, nonché della «parità delle armi» e del «giusto processo» - Violazione della presunzione di innocenza e del principio della responsabilità personale (applicabili agli illeciti depenalizzati soggetti a sanzioni non meramente pecuniarie) - Compressione della tutela giurisdizionale contro gli atti della P.A.
 - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, paragrafo [*recte*: comma] 2, introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9.
 - Costituzione, artt. 3, 24, 27 e 113 » 58
- n. 933. Ordinanza del Giudice di pace di Sant'Angelo del 9 giugno 2004.
Sanzioni amministrative - Ordinanza ingiunzione - Procedimento di emanazione - Possibilità per gli interessati di far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione - Esercizio mediante consegna al servizio postale nel termine suddetto - Mancata previsione - Ingiustificato ostacolo alla tutela giurisdizionale dei diritti - Lesione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza n. 447/2002 della Corte costituzionale.
 - Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 18.
 - Costituzione, artt. 3 e 24 » 62
- n. 934. Ordinanza del G.u.p. del Tribunale di Venezia del 6 maggio 2004.
Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Condizioni per l'ammissione - Esclusione dal beneficio per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa.
 - D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 91, comma 1, lett. a).
 - Costituzione, artt. 3 e 24 » 63
- n. 935. Ordinanza del Tribunale di Firenze (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 ottobre 2004) del 9 aprile 2004.
Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole disparità di trattamento rispetto agli altri reati contravvenzionali anche di maggiore gravità - Carezza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.
 - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quiquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
 - Costituzione, artt. 3 e 13 » 64

N. 936. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 22 giugno 2004.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Rito direttissimo - Impossibilità per il giudice di emettere una pronuncia di merito (in conseguenza dell'obbligo del rilascio del nulla osta all'espulsione, per l'inapplicabilità della misura della custodia cautelare in carcere) - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo e della tutela della condizione giuridica dello straniero, regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali (in particolare artt. 5 e 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) - Violazione del diritto di accesso ad un giusto processo e del diritto di difesa - Restrizione della libertà personale - Violazione del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge.

- Cod. proc. pen. art. 558, in combinato disposto con il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13 e 14, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3, 10, 24, 101 e 111

Pag. 65

N. 937. Ordinanza del Giudice di pace di Vignola del 10 giugno 2004.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per due mesi - Mancata abrogazione da parte del d.lgs. n. 9/2002 - Contrasto con la legge delega n. 85/2001 (i cui principi e criteri direttivi imponevano al legislatore delegato di sopprimere la sanzione del fermo).

- D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, nella parte in cui non abroga il secondo e terzo periodo dell'art. 126, comma 7, del codice della strada (introdotto dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507).
- Costituzione, artt. 76 e 77, in relazione all'art. 2, comma 1, lett. *mm*), della legge 22 marzo 2001, n. 85.....

» 68

N. 938. Ordinanza del Tribunale di Torino (pervenuto alla Corte costituzionale il 22 ottobre 2004) del 23 marzo 2004.

Imposte e tasse - Tasse sulle concessioni regionali - Tassa annuale relativa alle aziende faunistico-venatorie - Previsione tariffaria, per ogni cento lire di tassa, di una soprattassa di pari importo da versarsi contestualmente - Sostanziale raddoppio (da lire 6.065 a lire 12.130 per ettaro) dell'ammontare del tributo - Eccesso di delega, in relazione all'art. 3 legge n. 281/1970.

- Decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, nota alla voce 16 della tariffa allegata.
- Costituzione, art. 76.

Imposte e tasse - Tasse sulle concessioni regionali - Tassa annuale relativa alle aziende faunistico-venatorie - Estensione alle aziende agri-turistico venatorie - Esorbitanza dai limiti dell'autonomia finanziaria regionale.

- Legge della Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70, art. 54, voci 16 e 17 della Tabella A.
- Costituzione, art. 119

» 70

N. 939. Ordinanza del Tribunale di Siracusa del 14 luglio 2004.

Ordinamento giudiziario - Spese di giustizia - Compenso agli ausiliari del magistrato - Opposizione al decreto di pagamento - Competenza del Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale - Eccesso di delega - Irragionevolezza, incidenza sul diritto di difesa e sul principio del giudice naturale.

- D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 170, trasfuso nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 76.....

» 72

NN. **da 940 a 942.** Ordinanze del Tribunale di Siracusa — di contenuto sostanzialmente identico — del 19 luglio 2004.

Ordinamento giudiziario - Spese di giustizia - Compenso agli ausiliari del magistrato - Opposizione al decreto di pagamento - Competenza del Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale - Eccesso di delega - Irragionevolezza, incidenza sul diritto di difesa e sul principio del giudice naturale.

- D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 170, trasfuso nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 76.....

Pag. 73

N. **943.** Ordinanza della Corte di appello di Brescia del 7 maggio 2004.

Reati e pene - Intermediazione finanziaria - Reato di abuso di informazioni privilegiate - Trattamento sanzionatorio - Previsione di una pena notevolmente superiore a quella prevista dall'analoga disposizione vigente in precedenza, contenuta nell'art. 2 della legge n. 157/1991 - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 180, comma 1.
- Costituzione, art. 76

» 75

NN. **da 944 a 946.** Ordinanze del Tribunale di Lecce — di contenuto sostanzialmente identico — del 6 settembre 2004.

Imposte e tasse - Regione Puglia - Consorzi di bonifica - Contributi consortili relativi agli anni 2000, 2001 e 2002 - Previsione dell'annullamento, a causa di eventi calamitosi, delle iscrizioni a ruolo operate dai Consorzi di bonifica per le predette annualità e riportate in cartelle esattoriali ancora non pagate - Ingiustificato trattamento di privilegio dei contribuenti morosi rispetto a quelli che hanno regolarmente versato i contributi (ai quali non è stato riconosciuto il diritto al rimborso dei contribuenti stessi).

- Legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, art. 16, comma 4.
- Costituzione, art. 3

» 78

NN. **947 e 948.** Ordinanze del Consiglio di Stato — di contenuto sostanzialmente identico — del 22 settembre 2004.

Lavori pubblici - Compensi davanti a professionisti tecnici per l'espletamento di incarichi professionali relativi a lavori pubblici - Determinazione mediante rinvio a decreto ministeriale già oggetto di annullamento giurisdizionale - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto di azione e sul principio di tutela giurisdizionale - Indebita interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 17, comma 12-ter, aggiunto dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 7, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 101, 102, 103 e 113

» 79

N. **949.** Ordinanza del Tribunale di Foggia (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 ottobre 2004) del 28 giugno 2003.

Straniero - Espulsione amministrativa - Mancata possibilità di previa definizione del procedimento penale in corso - Lesione del diritto di difesa.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
- Costituzione, artt. 24 e 111

» 82

- NN. **da 950 a 952.** Ordinanze del Tribunale di Foggia — di contenuto sostanzialmente identico — (pervenue alla Corte costituzionale il 25 ottobre 2004) del 22 gennaio 2004 e del 1° ottobre 2003.
- Straniero - Espulsione amministrativa - Questione di legittimità costituzionale.**
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter.
 - Costituzione, artt. 24, 27, 104 e 111..... Pag. 83
- N. **953.** Ordinanza del Tribunale di Foggia (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 ottobre 2004) del 1° ottobre 2003.
- Straniero - Espulsione amministrativa - Questione di legittimità costituzionale.**
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13.
 - Costituzione, artt. 24, 27, 104 e 111..... » 83
- N. **954.** Ordinanza del Tribunale di Venezia (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 ottobre 2004) del 23 aprile 2004.
- Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle misure sanzionatorie - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.**
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinq*ues, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
 - Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo..... » 84
- N. **955.** Ordinanza del Tribunale di Milano (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 ottobre 2004) del 19 aprile 2004.
- Straniero - Espulsione amministrativa - Trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Permanenza nel territorio dello Stato dello straniero già espulso, perché in violazione dell'ordine di allontanamento - Previsione per tali reati dell'arresto obbligatorio in flagranza - Insussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale misura - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi.**
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinq*ues, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
 - Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo..... » 86
- NN. **da 956 a 958.** Ordinanze del Tribunale di Roma — di contenuto sostanzialmente identico — del 1° luglio, 1° luglio e 3 luglio 2004.
- Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Mancata considerazione dei presupposti previsti dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. per l'applicabilità di tale misura restrittiva - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.**
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinq*ues, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
 - Costituzione, artt. 2, 3 e 10, comma secondo, quest'ultimo in relazione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Rito direttissimo - Obbligo per il giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere (a fronte dell'espulsione dello straniero) - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-*quater*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; cod. proc. pen., art. 558.
- Costituzione, artt. 24 e 111

Pag. 87

- n. 959. Ordinanza della Corte dei conti (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 ottobre 2004) del 17 settembre 1998.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni di reversibilità a carico della Cassa Pensioni Sanitari (C.P.S.) - Soggetti beneficiari - Orfani maggiorenni iscritti all'Università o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età - Mancata previsione - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto agli orfani maggiorenni, a parità di condizioni, degli iscritti alla C.P.D.E.L., amministrata, al pari della C.P.S., dalla D.G. degli Istituti di Previdenza.

- Legge 6 luglio 1939, n. 1035, artt. 30 e 31.
- Costituzione, art. 3

» 89

- n. 960. Ordinanza del Tribunale di Ravenna del 13 agosto 2004.

Reati e pene - Violenza sessuale di gruppo - Applicabilità dell'attenuante dei «casi di minore gravità» - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito dall'art. 609-*bis* cod. pen. per il reato di violenza sessuale - Irragionevolezza - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 609-*octies*.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo.....

» 91

- n. 961. Ordinanza del Tribunale di L'Aquila del 9 agosto 2004.

Notificazioni e comunicazioni (in materia civile) - Notificazione di atti giudiziari a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti - Adempimenti dell'ufficiale giudiziario - Deposito di copia dell'atto presso la casa comunale - Necessità che sia effettuato in busta chiusa e sigillata - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie di notificazione (le cui modalità sono state adeguate all'esigenza di protezione dei dati personali) - Lesione del diritto alla riservatezza.

- Cod. proc. civ., art. 143, comma primo.
- Costituzione, art. 3 (in relazione agli artt. 137, 139, comma quarto, e 140 cod. proc. civ., come rispettivamente modificati dai commi 1, 3 e 4 dell'art. 174, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed all'art. 14, comma quarto, della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Notificazioni e comunicazioni (in materia civile) - Notificazione di atti giudiziari a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti - Adempimenti dell'ufficiale giudiziario - Affissione di altra copia dell'atto nell'albo dell'ufficio giudiziario innanzi al quale si procede - Soppressione pura e semplice di tale obbligo da parte della normativa sulla protezione dei dati personali - Violazione del diritto di difesa (non sussistendo possibilità per il destinatario di venire a conoscenza dell'atto notificato).

- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 174, comma 6 (nella parte in cui ha eliminato l'ultimo inciso del comma primo dell'art. 143 cod. proc. civ.).
- Costituzione, art. 24, comma secondo.....

» 95

N. 962. Ordinanza del Giudice di pace di Arcidosso del 2 luglio 2004.

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati dell'effettivo trasgressore - Inutilità e irragionevolezza di tale previsione - Lesione del diritto alla riservatezza - Disparità di trattamento fra proprietari (a seconda che siano titolari o meno di patente e che si tratti di persone fisiche o giuridiche).

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2.
- Costituzione, artt. 2 e 3 Pag. 102

N. 963. Ordinanza del Giudice di pace di Arcidosso del 2 luglio 2004.

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Contrasto con il principio di personalità della sanzione penale e con i principi in materia di sanzioni amministrative - Disparità di trattamento - Violazione del diritto di difesa.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27 » 103

N. 964. Ordinanza del Giudice di pace di Cesena del 7 giugno 2004.

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Irrogazione di sanzione pecuniaria nel caso di veicolo di proprietà di persona giuridica che ometta tale comunicazione - Lesione del diritto di difesa e del diritto al silenzio - Disparità di trattamento fra proprietari (a seconda che siano titolari o meno di patente, e che si tratti di persone fisiche e giuridiche) - Violazione del principio di uguaglianza - Contrasto con il principio della responsabilità personale (estensibile agli illeciti amministrativi).

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis* [comma 2], aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo » 106

N. 965. Ordinanza del Giudice di pace di Cesena del 28 giugno 2004.

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati dell'effettivo trasgressore per non subire egli stesso la decurtazione - Irragionevolezza in rapporto alle diverse conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione (a seconda che il proprietario sia titolare o meno di patente e che sia persona fisica o giuridica) - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione del diritto di difesa e del diritto al silenzio - Configurazione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva estranea al sistema sanzionatorio penale ed amministrativo - Violazione del principio della responsabilità personale (estensibile agli illeciti amministrativi).

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27 » 108

- N. 966. Ordinanza del Giudice di pace di Pisa (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 ottobre 2004) del 29 aprile 2004.

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Denunciata introduzione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva estranea al sistema sanzionatorio penale e amministrativo - Contrasto con il principio della responsabilità personale in materia penale (estensibile alle sanzioni amministrative) - Lesione del diritto di difesa e del diritto al silenzio - Irragionevole disparità di trattamento fra proprietari (a seconda che siano titolari o meno di patente, e che si tratti di persone fisiche o giuridiche).

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 27, primo comma

Pag. 113

- N. 967. Ordinanza del Giudice di pace di Sorso del 23 luglio 2004.

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Limitazione del diritto di difesa e del diritto al silenzio - Violazione del principio della responsabilità personale in materia penale, estensibile alle sanzioni amministrative che colpiscono la persona - Contrasto con la finalità di rieducazione del trasgressore.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 [*rectius*: introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 24 e 27, commi primo e terzo

» 115

- N. 968. Ordinanza del Giudice di pace di Codogno del 14 maggio 2004.

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Denunciata introduzione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva in contrasto con il principio di personalità della sanzione amministrativa e enunciato dall'art. 3 della legge n. 689/1981 e con il sistema sanzionatorio del codice della strada - Irragionevolezza sotto più profili - Disparità di trattamento fra titolari di patente (a seconda che siano o meno intestatari di veicoli) e fra proprietari di veicoli (a seconda che siano titolari o meno di patente) - Indeterminatezza della sanzione applicabile alla mancata comunicazione (variabile in rapporto all'infrazione commessa dal trasgressore) - Contrasto con le regole *nemo tenetur se detegere* e *neminem laedere*.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2.
- Costituzione, art. 3

» 117

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 376

Sentenza 29 novembre - 6 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione siciliana - Assemblea regionale siciliana - Elezione dei deputati - Cause di ineleggibilità e di incompatibilità - Legge di interpretazione autentica - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana - Asserita incidenza su contenzioso pendente in danno di una delle parti - Lamentata lesione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza, del diritto di accesso alla carica elettiva, e di buon andamento e imparzialità - Non fondatezza della questione.

- Disegno di legge n. 702, approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 13 novembre 2003.
- Costituzione, artt. 3, 51 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del disegno di legge n. 702, dal titolo «Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19» — approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 13 novembre 2003 —, promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 21 novembre 2003, depositato in cancelleria il 1° dicembre 2003 ed iscritto al n. 86 del registro ricorsi 2003.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 2004 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Uditi l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giovanni Carapezza Figlia per la Regione siciliana.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 21 novembre 2003, depositato il 1° dicembre 2003 e iscritto al n. 86 del registro ricorsi del 2003, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato il disegno di legge n. 702, dal titolo «Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19», approvato dall'Assemblea regionale siciliana con delibera del 13 novembre 2003, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

1.1. — Il ricorrente rileva che l'atto normativo impugnato — nello stabilire, all'art. 1, che «il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, va interpretato, fin dal giorno della sua entrata in vigore, nel senso che le condizioni di ineleggibilità dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana sono regolate, sia per

ciò che concerne l'individuazione delle singole cause di ineleggibilità e di incompatibilità, sia per quanto riguarda la disciplina degli aspetti procedurali, dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154» — intende adeguare il regime delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali alla normativa statale di cui alla richiamata legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale), con efficacia retroattiva. Così disponendo, però, il legislatore regionale innoverebbe la disciplina, determinando retroattivamente la eliminazione delle situazioni peculiari previste dalla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana), sicché il suo intervento non sarebbe qualificabile come legge di interpretazione autentica e, dunque, del tutto impropria sarebbe la definizione contenuta nel titolo del provvedimento legislativo in questione.

1.2. — Osserva, infatti, il ricorrente che sull'art. 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 (Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22. Funzionamento della Commissione paritetica — articolo 43 dello Statuto siciliano —. Prima applicazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Disposizioni in materia di indennità e permessi negli enti locali. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29), si è formato un costante orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione (sentenza n. 9831 del 2002), confermato dalla Corte costituzionale.

Quest'ultima, nella sentenza n. 306 del 2003, ha chiarito che con la citata norma — la quale, al primo comma, detta che «le condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo 8, con esclusione del n. 4, dall'articolo 9 e dall'articolo 10 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, rimangono regolate dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154» — il legislatore siciliano ha inteso disporre che le condizioni di ineleggibilità previste dall'ordinamento regionale restano ferme, ma sono regolate secondo la legge statale. «Ciò in particolare significa, ove vi sia coincidenza fra le fattispecie della legge regionale e quella della legge statale relativa a situazioni di incompatibilità, la trasformazione di cause di ineleggibilità previste dalla legge regionale n. 29 del 1951 (e successive modificazioni) in cause di incompatibilità, ma anche la permanente vigenza delle residue cause di ineleggibilità previste dalla legge regionale, come, tra le altre, quella prevista dall'art. 8, secondo comma, n. 7, della stessa legge» (sentenza citata).

Ricorda il ricorrente che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la circostanza che le norme oggetto di interpretazione autentica fossero in precedenza pianamente intese non comporta l'illegittimità costituzionale della legge interpretativa per violazione del principio di uguaglianza, alla condizione che tale legge non sia stata emanata per intenti discriminatori (sentenza n. 77 del 1964).

Ma, a suo avviso, nel caso di specie, la tempestiva approvazione del disegno di legge censurato, all'esito di un iter deliberativo particolarmente e inusitatamente celere (meno di un mese), e subito dopo il deposito della menzionata sentenza n. 306 del 2003, che ha deciso una questione di costituzionalità sollevata nel corso di un giudizio elettorale, appare intenzionalmente finalizzata a incidere sul contenzioso pendente, venendo indirettamente a limitare, a danno di una delle parti, il diritto di accesso alla carica elettiva, garantito dall'art. 51 Cost.

1.3. — Osserva ancora il ricorrente che la Corte costituzionale ha affermato che in uno Stato di diritto qualsiasi bene giuridico deve trovare tutela secondo le regole obiettive poste dalla normativa costituzionale, e in particolare nel rispetto della disciplina delle fonti legislative, la quale deve essere rigorosamente osservata a garanzia dell'intera comunità nazionale e per la credibilità stessa dell'ordinamento democratico statale. Pertanto, non è consentito al legislatore distorcere la tipica funzione dell'interpretazione autentica, con il connaturato effetto retroattivo, attribuendo carattere interpretativo a disposizioni che hanno, invece, portata innovativa (sentenza n. 155 del 1990).

Orbene, l'atto normativo impugnato, anziché chiarire il significato dell'art. 13 della legge regionale n. 19 del 1997, palesemente ne modifica il contenuto precettivo (come risulta, fra l'altro, dalla menzione delle cause di incompatibilità e dalla conseguente applicazione dell'art. 4 della legge n. 154 del 1981), venendo, così, a superare l'intrinseco limite della ragionevolezza.

2. — La Regione siciliana, in persona del suo Presidente *pro tempore*, si è costituita in giudizio per resistere al ricorso del Commissario dello Stato, deducendone l'inammissibilità e l'infondatezza.

2.1. — La resistente premette che, con l'art. 13 della legge regionale n. 19 del 1997, modificativa della legge regionale n. 29 del 1951, si era inteso introdurre nell'ordinamento regionale le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 154 del 1981, facendo salva la sola causa di ineleggibilità prevista dall'art. 8, numero 4, della stessa legge regionale n. 29 del 1951.

La Corte di cassazione ha, però, interpretato il citato art. 13 nel senso che il rinvio alla legge statale è limitato alla sola regolazione delle cause di ineleggibilità, rimanendo queste individuate dagli artt. 8, 9 e 10 della legge regionale n. 29 del 1951 (sentenza n. 9831 del 2002).

Sulla scia di tale interpretazione, la medesima Corte ha, poi, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, numero 7, della predetta legge n. 29 del 1951, nella parte in cui prevede l'ineleggibilità alla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana dei «capi servizio degli uffici centrali e periferici dipendenti o vigilati dalla Regione, nonché degli uffici statali che svolgono attività nella Regione».

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 306 del 2003, ha dichiarato non fondata la questione, escludendo, in particolare, l'ipotizzato contrasto con l'art. 51 Cost.

Il legislatore siciliano, preso atto che la poco felice formulazione dell'art. 13 della legge regionale n. 19 del 1997 ha condotto ad una interpretazione giurisprudenziale difforme dall'intendimento che con detta norma si proponeva di perseguire, ha voluto, con la delibera legislativa impugnata, chiarire autenticamente il significato della stessa norma, rendendo esplicita l'abrogazione degli artt. 8 (eccettuato il numero 4 del primo comma), 9 e 10 della legge regionale n. 29 del 1951.

2.2. — Ciò premesso, la resistente osserva che il ricorso del Commissario dello Stato si basa su due erronei presupposti: a) che la legge regionale impugnata tenda a eludere un «costante orientamento giurisprudenziale»; b) che la stessa miri a «incidere sul contenzioso pendente».

Il primo presupposto è infondato, in quanto un'unica sentenza della Corte di cassazione (n. 9831 del 2002), ancorché ripresa dalla successiva ordinanza di rimessione della questione di costituzionalità (ordinanza del 6 marzo 2003), non è sufficiente a costituire un orientamento consolidato.

Peraltro, la Corte costituzionale — correttamente esercitando la sua funzione di controllo di conformità alla Costituzione della norma di legge come interpretata dal giudice rimettente — non ha avallato, nella sentenza n. 306 del 2003, l'interpretazione accolta dalla Corte di cassazione, ma l'ha ritenuta «non implausibile», senza con ciò escludere che sia plausibile anche un'interpretazione diversa.

Il secondo presupposto è anch'esso infondato, in quanto è arbitrario ritenere che il legislatore siciliano sia intervenuto allo scopo di favorire una delle parti del giudizio elettorale, nel corso del quale è insorto l'incidente di costituzionalità.

In realtà, il legislatore regionale ha inteso porre rimedio a una difficoltà interpretativa della norma, confermando la propria volontà di allineare il regime delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati siciliani alla disciplina prevista dalla legislazione nazionale.

2.3. — Al riguardo, la resistente obietta come non possa disconoscersi all'Assemblea regionale siciliana — come, in generale, ad ogni organo legislativo — il diritto e il dovere di farsi carico dell'interpretazione delle proprie leggi, laddove queste vengano interpretate in senso difforme dalla volontà dello stesso legislatore.

La pendenza di controversie, in cui venga in discussione l'interpretazione di una norma, non può impedire l'esercizio del potere del legislatore di vincolare l'interprete ad assumere una delle possibili letture ermeneutiche, atteso che l'adozione di norme di interpretazione autentica non rappresenta, di per sé sola, una illegittima interferenza nella sfera del potere giudiziario (Corte cost., sentenza n. 167 del 1986).

2.4. — Obietta ancora la resistente che il carattere interpretativo e non già innovativo dell'atto legislativo impugnato risulta suffragato dal riconoscimento della imprecisa formulazione dell'art. 13 della legge regionale n. 19 del 1997, contenuto nella stessa ordinanza della Corte di cassazione del 6 marzo 2003, in cui testualmente si dà «atto della imperfetta tecnica normativa seguita dal legislatore regionale».

2.5. — Infine, la resistente, per confutare i rilievi del ricorrente circa la retroattività della legge censurata, richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 123 del 1988, secondo la quale «il legislatore può conferire efficacia retroattiva alle sue disposizioni, salvo che non superi i limiti derivanti dal divieto posto dall'art. 25 Cost. per la materia penale o da altri specifici disposti costituzionali, quali, per esempio, quello dell'art. 3 Cost. Di conseguenza, ove (...) tali limiti siano rispettati, è indifferente che il legislatore disponga l'operatività di una legge anche per il passato, anziché mediante un'apposita norma, mediante un diverso strumento, qual è, come nella specie, l'autodefinizione di interpretazione autentica» (sentenza n. 36 del 1985). La legge di interpretazione autentica infatti non si distingue dalla legge innovativa con efficacia retroattiva, essendo anch'essa innovativa (v. sentenza n. 118 del 1957) e naturalmente retroattiva, e non interferisce, di per sé, con la sfera riservata al potere giudiziario.

Peraltro, la medesima sentenza afferma che «l'esistenza di interpretazioni giudiziali discordanti, costituendo un dato estrinseco alla legge interpretativa e al suo contenuto, non può considerarsi un presupposto indispensabile di legittimità dell'intervento del legislatore che, in base a scelte politico-discrezionali, decida di imporre *erga omnes* un certo significato normativo di precedenti disposizioni».

2.6. — Alla luce di tale indirizzo giurisprudenziale, la resistente deduce l'inconsistenza delle censure per asserita violazione degli artt. 3 e 51 Cost.

2.7. — Quanto alla censura mossa con riferimento all'art. 97 Cost., la resistente rileva come essa sia del tutto immotivata e apodittica e, comunque, priva di contenuto, poiché l'atto legislativo impugnato tende a garantire la certezza dei rapporti giuridici in relazione alla disciplina delle condizioni per l'esercizio del diritto di elettorato passivo e, quindi, risulta conforme ai principi di buon andamento e imparzialità.

Considerato in diritto

1. — Il ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana è infondato.

1.1. — Va premesso che il ricorso non investe la questione del se alle Regioni sia consentito emanare leggi aventi efficacia retroattiva, anche se non qualificabili come di interpretazione autentica: questione che, espressamente affrontata dalla ordinanza n. 713 del 1988 e dalla sentenza n. 19 del 1989, è stata da questa Corte risolta nel senso che «l'art. 11 disp. prel. cod. civ. non può assumere per il legislatore regionale altro e diverso significato da quello che esso assume per quello statale, con la possibilità per l'uno e per l'altro di emanare fuori della materia penale norme legislative alle quali possa essere attribuita efficacia retroattiva».

In ragione di ciò non sono condivisibili le considerazioni del ricorrente volte a sottolineare, a fronte della (pretesa) univocità della norma oggetto di interpretazione autentica, che «non è consentito al legislatore distorcere la tipica funzione dell'interpretazione autentica, con il connaturato effetto retroattivo, attribuendo carattere interpretativo a disposizioni che hanno, invece, portata innovativa», chiaro essendo che ben può il legislatore (anche regionale) conferire — con i limiti più volte precisati da questa Corte, e di seguito ribaditi — efficacia retroattiva ad una legge anche se essa non si autoqualifichi, né sia, di interpretazione autentica.

Coerentemente con questa premessa, la giurisprudenza di questa Corte è da tempo univoca nel ritenere che quello della ragionevolezza e del non contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti costituisce il limite della potestà del legislatore di conferire efficacia retroattiva alla legge, quale che sia lo strumento («una apposita norma ... o l'autodefinizione di interpretazione autentica»: sentenze n. 36 del 1985 e n. 123 del 1988) a tal fine utilizzato; con la conseguenza che «non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva. Infatti, il divieto di retroattività della legge — pur costituendo valore di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore deve in linea di principio attenersi — non è stato tuttavia elevato a dignità costituzionale, salva per la materia penale la previsione dell'art. 25 Cost. Quindi il legislatore, nel rispetto di tale previsione, può emanare norme con efficacia retroattiva — interpretative o innovative che esse siano — purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti» (sentenza n. 374 del 2002; in senso conforme: sentenze n. 229 del 1999 e n. 419 del 2000; ordinanza n. 263 del 2002).

1.2. — Discende da ciò che l'asserita «distorsione della funzione della legge di interpretazione autentica ... per mascherare norme effettivamente innovative dotate di efficacia retroattiva» (*cf.* sentenze n. 155 del 1990 e n. 397 del 1994) non determina, di per sé, l'illegittimità costituzionale della legge (sentenza n. 23 del 1967), ma può, al più, costituirne un indice, dal momento che occorre pur sempre verificare se siano stati valicati i limiti sopra indicati al potere del legislatore di conferire efficacia retroattiva alla legge; così come, per converso, anche ove la legge sia qualificabile come di interpretazione autentica, occorre verificare se, esercitando il potere di chiarire la portata della precedente norma, il legislatore abbia rispettato «i principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza, quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico e quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario» (sentenze n. 525 del 2000 e n. 26 del 2003).

2. — È evidente che, nel caso in esame, la «distorsione» della funzione della legge di interpretazione autentica — con il conseguente indizio di illegittimità costituzionale — non può desumersi dagli elementi posti a fondamento del ricorso, ed in particolare dalla asserita esistenza di un «diritto vivente» che avrebbe recepito l'inequivoco significato dell'art. 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 (Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22. Funzionamento della Commissione paritetica — articolo 43 dello Statuto siciliano —. Prima applicazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Disposizioni in materia di indennità e permessi negli enti locali. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29).

Non può non condividersi, in proposito, quanto osserva la Regione resistente, e cioè non solo che una isolata decisione della Corte di cassazione non costituisce certamente «diritto vivente», ma anche che la stessa Corte di cassazione non ha mancato di sottolineare «l'imperfetta tecnica normativa seguita dal legislatore regionale» e che questa Corte, nella sentenza n. 306 del 2003, si è limitata a definire «non implausibile» l'interpretazione che di quella «imperfetta» norma offriva la Corte di cassazione nel sollevare la questione di costituzionalità *olim* decisa.

Peraltro, non può certamente dirsi che la formulazione del citato art. 13 — oggetto di critica, per la sua equivocità, già in sede di approvazione: *cf.* seduta dell'Assemblea regionale dell'11 giugno 1997 — fosse tale da non giustificare dubbio di sorta sul suo contenuto precettivo, così come non può dirsi che il significato alla norma attribuito con la legge di interpretazione autentica sia incompatibile con la lettera della norma originaria e non sia «ascrivibile ad una tra le possibili varianti di senso del testo originario» (sentenza n. 26 del 2003).

2.1. — Condotto lo scrutinio di legittimità costituzionale — come si deve per le considerazioni che precedono — in base ai criteri che riguardano le leggi di interpretazione autentica, deve osservarsi che il ricorso non fornisce elementi di sorta a sostegno della invocata illegittimità costituzionale: non quanto al profilo della irragionevolezza, né quanto all'intento di incidere illegittimamente su un contenzioso pendente.

Rilevato, a tale ultimo proposito, che l'incidenza sui rapporti pendenti è un effetto insito nel fenomeno dell'interpretazione autentica (sentenza n. 26 del 2003), va osservato che non viene dedotta dal ricorrente la violazione degli artt. 101 e seguenti Cost., ma esclusivamente la indiretta limitazione — che dalla norma «nuova» discenderebbe — del diritto di accesso alla carica elettiva, in danno di una delle parti del giudizio in corso, e pertanto la violazione dell'art. 51 Cost.

Ma, così prospettata, la censura è evidentemente infondata: da un lato, non è dato vedere come la eliminazione di talune cause di ineleggibilità possa limitare il diritto di accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza; dall'altro lato, il carattere retroattivo di tale eliminazione non contrasta con il principio di ragionevolezza — da scrutinarsi con particolare rigore nella materia elettorale —, giacché, nel caso in esame, la legge di interpretazione autentica mira a realizzare un allineamento pressoché totale della legislazione siciliana a quella nazionale, e pertanto una riduzione delle ipotesi di restrizione all'accesso alle cariche elettive in linea con il precetto di cui all'art. 51 Cost., a norma del quale «l'eleggibilità è la regola, l'ineleggibilità l'eccezione» (sentenza n. 46 del 1965; conformi, *ex plurimis*: sentenze n. 166 del 1972; n. 5 del 1978; n. 344 del 1993; n. 141 del 1996; n. 306 del 2003), ed in linea, va rilevato ancora, con la esigenza di una tendenziale uniformità, sul piano nazionale, della disciplina dell'elettorato passivo (sentenze n. 438 del 1994; n. 162 del 1995; n. 276 del 1997; n. 306 del 2003). E ciò è sufficiente per escludere la violazione dell'art. 3 Cost.

2.2. — La censura fondata sulla violazione dell'art. 97 Cost. è meramente enunciata, ma è, nel ricorso, sfornita di qualsiasi supporto argomentativo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del disegno di legge n. 702, dal titolo «Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19», approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 13 novembre 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato presso la Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 377

Ordinanza 29 novembre - 6 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Notaio - Procedimento disciplinare - Sanzioni pecuniarie - Ammenda e oblazione di importo, rispettivamente, da lire 40 fino a lire 400 e di euro 0,51 - Denunciata esiguità delle sanzioni con disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di professionisti - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 137, integrato dall'art. 24, primo comma, del d.lgs. 9 aprile 1948, n. 528.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Carlo MEZZANOTTE;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), integrato dall'art. 24, primo comma, del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528 (Modificazione alla tariffa degli onorari e dei diritti accessori spettanti ai notai e altre disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili), promosso con ordinanza del 28 gennaio 2004 dal Tribunale di Trani nel procedimento disciplinare nei confronti di Palumbo Davida, iscritta al n. 271 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Trani, con ordinanza emessa il 28 gennaio 2004, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), integrato dall'art. 24, primo comma, del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528 (Modificazione alla tariffa degli onorari e dei diritti accessori spettanti ai notai e altre disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili), per l'esiguità della sanzione ivi prevista;

che il rimettente, dopo aver premesso di essere investito della decisione di un procedimento disciplinare a carico di un notaio, il quale ha chiesto di potersi avvalere dell'oblazione prevista dall'art. 151 della legge notarile, osserva che le contravvenzioni per le quali si procede sono punite dall'art. 137 della medesima legge, che prevede la sanzione dell'ammenda da lire 40 a lire 400, e che l'importo della somma dovuta per l'oblazione è di euro 0,51;

che, nella predetta esiguità della previsione sanzionatoria, il giudice *a quo* ravvisa una violazione del principio di eguaglianza, per la evidente e ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di professionisti o di esercenti arti o mestieri, per le quali il legislatore ha provveduto ad aumentare periodicamente le ammende e le sanzioni pecuniarie, anche per gli illeciti disciplinari, lasciando invariata soltanto la misura delle sanzioni pecuniarie a carico dei notai;

che il rimettente, pur consapevole dell'orientamento espresso al riguardo da questa Corte con la pronuncia n. 44 del 1995, ritiene di riproporre ugualmente la questione, in considerazione sia del tempo trascorso dalla decisione che della evidenza della prospettata disparità di trattamento;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità della questione ovvero per la manifesta infondatezza della medesima;

che la difesa erariale osserva come analoga questione sia stata già più volte esaminata dalla Corte, la quale, pur riconoscendo l'inadeguatezza delle sanzioni, ha tuttavia sostenuto che la misura di esse non può essere sindacata, trattandosi di materia riservata alla discrezionalità del legislatore.

Considerato che il giudice *a quo* si duole della esiguità e della mancanza di afflittività delle sanzioni disciplinari pecuniarie a carico dei notai, sussistendo una evidente disparità di trattamento rispetto alle previsioni sanzionatorie stabilite per altre categorie di professionisti;

che analoga questione è stata decisa da questa Corte non solo con l'ordinanza n. 44 del 1995, di cui il rimettente invoca il superamento in considerazione del tempo trascorso, ma anche con le ordinanze n. 274 e n. 279 del 2002 e n. 18 del 2003;

che in tutte queste pronunce, constatata la inadeguatezza della misura delle sanzioni disciplinari, si è sottolineata la necessità di un intervento ad opera del legislatore, cui peraltro soltanto spetta la scelta discrezionale relativa alla determinazione dei precetti, del tipo e della entità delle rispettive sanzioni;

che, non essendo stati dedotti nuovi e diversi argomenti, la questione deve dichiararsi ancora una volta manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), integrato dall'art. 24, primo comma, del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528 (Modificazione alla tariffa degli onorari e dei diritti accessori spettanti ai notai e altre disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Trani con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2004.

Il Presidente: MEZZANOTTE

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 378

Sentenza 29 novembre - 6 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Umbria - Statuto - Ricorso proposto da un consigliere regionale di minoranza - Denunciata violazione della procedura di approvazione determinata nella Costituzione, richiedente l'adozione di due delibere successive tra loro identiche, e censura nel merito della previsione di protezione delle convivenze di fatto, nonché della disciplina sulla incompatibilità e sullo status dei consiglieri regionali - Carenza di legittimazione del ricorrente a sollevare questione di legittimità costituzionale - Inammissibilità del ricorso.

- Statuto Regione Umbria, nella sua interezza, nonché artt. 9 e 66.
- Costituzione, artt. 3, 29, 30, 31, 67, 117, secondo comma, lettera l), 121, 122 e 123.

Regione Umbria - Statuto - Giudizio promosso dal Governo - Intervento proposto da un consigliere regionale di minoranza - Carenza di legittimazione del soggetto interveniente - Inammissibilità.

Regione Umbria - Statuto - Proposizioni in materia di tutela della convivenza fuori del vincolo matrimoniale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dell'esclusivo potere statale nella materia dell'«ordinamento civile», disciplina eccedente dalla potestà statutaria regionale, violazione dei valori costituzionali fondanti, ingiustificata disparità di trattamento dei singoli, lesione del principio di unitarietà della Repubblica - Enunciazioni prive di efficacia giuridica - Inammissibilità della questione.

- Statuto Regione Umbria, art. 9, comma 2.

Regione Umbria - Statuto - Regolamenti di delegificazione - Prevista adozione da parte della Giunta regionale previa autorizzazione con legge regionale - Ricorso del Governo - Denunciato eccesso dalle potestà attribuite al Consiglio regionale, lesione del principio di separazione dei poteri tra organo legislativo ed organo esecutivo della Regione, incongruità della fonte regolamentare rispetto alle materie legislative di tipo concorrente - Non fondatezza della questione.

- Statuto Regione Umbria, art. 39, comma 2.
- Costituzione, artt. 117 e 121, secondo comma.

Regione Umbria - Statuto - Testo unico di disposizioni legislative - Prevista presentazione da parte della Giunta regionale al Consiglio regionale di un progetto, previa legge regionale di autorizzazione - Ricorso del Governo - Denunciata lesione delle potestà degli organi regionali come configurate nella Costituzione, escludente deleghe e rinunce del potere legislativo, violazione del principio di separazione dei poteri tra organo legislativo ed organo esecutivo - Non fondatezza della questione.

- Statuto Regione Umbria, art. 40.
- Costituzione, art. 121.

Regione Umbria - Statuto - Incompatibilità della carica di componente della Giunta con quella di consigliere regionale - Ricorso del Governo - Lesione della riserva di legge regionale, nei limiti dei principi sanciti dalla legge statale, in materia di sistema di elezione, e di ineleggibilità e incompatibilità - Illegittimità costituzionale.

- Statuto Regione Umbria, art. 66, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 122, primo comma.

Regione Umbria - Statuto - Incompatibilità della carica di componente della Giunta con quella di consigliere regionale - Ricorso del Governo - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Estensione - Illegittimità costituzionale in via consequenziale (ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87).

- Statuto Regione Umbria, art. 66, comma 3.
- Costituzione, art. 122.

Regione Umbria - Statuto - Prevista attribuzione alla Commissione di garanzia della funzione di esprimere pareri sulla conformità allo statuto delle leggi e dei regolamenti regionali - Ricorso del Governo - Denunciato conferimento del potere di sindacato successivo su leggi e regolamenti ad un organo amministrativo, con violazione della forma di governo regionale e delle norme in tema di garanzie previste nella Costituzione - Non fondatezza della questione.

- Statuto Regione Umbria, art. 82.
- Costituzione, artt. 121 e 134.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 9, comma 2; 39, comma 2; 40; 66, comma 1 e 2 e 82 della deliberazione statutaria della Regione Umbria e dell'intera deliberazione statutaria approvata in prima deliberazione il 2 aprile 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004, e pubblicata nel B.U.R. n. 33 dell'11 agosto 2004, promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri e di Carlo Ripa di Meana, consigliere regionale di minoranza della Regione Umbria, notificati il 9 e l'11 settembre 2004, depositati in cancelleria il 15 e il 20 successivi ed iscritti ai nn. 88 e 90 del registro ricorsi 2004.

Visti gli atti di costituzione della Regione Umbria nonché l'atto di intervento, relativamente al ricorso n. 88 del 2004, di Carlo Ripa di Meana consigliere regionale di minoranza della Regione Umbria;

Udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 2004 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon per la Regione Umbria e Urbano Barelli per il consigliere regionale Carlo Ripa di Meana.

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 9 settembre 2004, depositato in data 15 settembre 2004 e iscritto al n. 88 nel registro ricorsi del 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 123, secondo comma della Costituzione nei confronti della delibera statutaria della Regione Umbria approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile del 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004. In particolare, di detta delibera statutaria vengono censurati: l'art. 9, comma 2; l'art. 39, comma 2; l'art. 40; l'art. 66 commi 1 e 2; l'art. 82.

Premette la difesa erariale che la potestà statutaria delle Regioni, configurata dalle riforme costituzionali del 1999 e del 2001 come una speciale fonte normativa regionale collocata in una posizione privilegiata nella gerarchia delle fonti, è stata al tempo stesso però delimitata rigorosamente, al fine di assicurare il rispetto del principio di legalità costituzionale. La Regione Umbria avrebbe «ecceduto dalla propria potestà statutaria in violazione della normativa costituzionale».

2. — In primo luogo l'Avvocatura censura l'art. 9, comma 2, della delibera statutaria il quale, nel disporre che la Regione tutela «forme di convivenza» ulteriori rispetto a quella costituita dalla famiglia, detterebbe una disciplina ambigua e di indiscriminata estensione. Essa nella misura in cui consente l'adozione di «eventuali future previsioni normative regionali» concernenti i rapporti patrimoniali e personali tra conviventi, nonché il loro *status*, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Ove poi la norma intendesse esprimere qualcosa di diverso rispetto al rilievo sociale e alla dignità giuridica, nei limiti previsti dalla legge dello Stato, della convivenza familiare, ovvero intendesse «affermare siffatti valori» anche per le unioni libere e le relazioni tra soggetti dello stesso sesso, violando i principi sanciti dagli artt. 29 e 2 della Costituzione, essa contrasterebbe con l'art. 123 della Costituzione. Come affermato anche dalla giurisprudenza costituzionale, lo statuto regionale, infatti, non solo dovrebbe essere conforme alle singole previsioni della Costituzione, ma non dovrebbe neppure eluderne lo spirito. Il generico e indiscriminato riferimento alle forme di convivenza, specie se letto in relazione all'art. 5 dello statuto, che afferma che la Regione concorre a rimuovere le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, comporterebbe «una incongrua e inammissibile dilatazione dell'area delimitata dai valori fondanti dell'art. 2 Cost.».

A monte, la norma impugnata contrasterebbe con l'art. 123 della Costituzione anche perché sarebbe estranea ai contenuti necessari ed eccederebbe i limiti in cui altri contenuti sarebbero ammissibili, in quanto non esprimerebbe alcun interesse proprio della comunità regionale, e comunque non potrebbe affermare valori e principi diversi da quelli già espressi nella prima parte della Costituzione, contrastando altrimenti con l'art. 5 della Costituzione e il principio di unitarietà della Repubblica ivi affermato, creando altresì un'ingiustificata disparità di trattamento dei singoli.

3. — La difesa erariale censura poi l'art. 39, comma 2, e l'art. 40 della delibera statutaria, per violazione degli artt. 121, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione.

Le suddette norme — che prevedono rispettivamente la possibilità per la Giunta regionale, previa autorizzazione con legge regionale, di adottare regolamenti di delegificazione e di presentare al Consiglio progetti di testo unico di disposizioni di legge — contrasterebbero con il principio della separazione dei poteri tra organo legislativo ed organo esecutivo. In mancanza di norme costituzionali derogatorie, non sarebbero infatti ammissibili regolamenti di delegificazione, né deleghe legislative, e neppure sarebbe possibile un'estensione analogica delle deroghe previste per la legislazione statale.

Nel ricorso si osserva anche che la possibilità riconosciuta dalla Corte con la sentenza n. 2 del 2004 di conferire al Consiglio regionale la potestà regolamentare, non autorizzerebbe pure la previsione inversa del conferimento alla Giunta della potestà legislativa.

Inoltre, la fonte regolamentare sarebbe «incongruente» con le materie di competenza concorrente, dal momento che inciderebbe sui principi stabiliti dalle leggi statali, *ex art.* 117, terzo comma, della Costituzione.

L'art. 40 della delibera statutaria violerebbe il principio della separazione tra organo legislativo e organo esecutivo anche in considerazione della circostanza che consentirebbe alla Giunta di disciplinare materie di competenza legislativa senza che tale vizio possa ritenersi sanato dalla previsione della approvazione finale del testo unico da parte del Consiglio, trattandosi di approvazione meramente formale, senza potere di modifica del testo.

4. — Ancora, l'Avvocatura censura l'art. 66, commi 1 e 2, della delibera statutaria nella parte in cui stabiliscono l'incompatibilità della carica di componente della Giunta con quella di consigliere regionale. La norma, secondo il ricorrente, contrasterebbe con l'art. 122, primo comma, della Costituzione, che — ed al riguardo viene invocata la sentenza n. 2 del 2004 di questa Corte — riserverebbe alla legge regionale, nei limiti dei principi sanciti dalla legge statale, la individuazione dei casi di incompatibilità.

5. — Infine, la difesa erariale impugna l'art. 82, il quale attribuisce alla Commissione di garanzia la funzione di esprimere pareri sulla conformità allo statuto delle leggi e dei regolamenti regionali.

Ove la norma, il cui tenore letterale — si osserva nel ricorso — non sarebbe chiaro, dovesse intendersi nel senso che tale parere segua il compimento dell'attività normativa, conferirebbe ad un organo amministrativo un inammissibile potere di sindacare le leggi e i regolamenti già adottati dai competenti organi regionali, in violazione degli artt. 121 e 134 della Costituzione.

6. — Si è costituita in giudizio la Regione Umbria, la quale ha chiesto che il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri sia dichiarato inammissibile e infondato, riservandosi di illustrare in una successiva memoria le argomentazioni a sostegno delle proprie difese.

7. — Il consigliere regionale della Regione Umbria, Carlo Ripa di Meana, ha spiegato atto di intervento nel giudizio chiedendo che, ove «preliminarmente si accerti l'esistenza giuridica dello statuto», ne sia dichiarata l'illegittimità costituzionale.

In ordine alla legittimazione ad intervenire, si afferma che essa sarebbe implicita nel sistema costituzionale, dovendosi considerare il consigliere regionale dissenziente un soggetto costituzionalmente qualificato a tal fine, in quanto dotato di una diversa ed autonoma posizione derivante dall'eccezionale carattere preventivo della impugnazione dello statuto rispetto alla sua promulgazione, e dal fatto che, dovendo la decisione della Corte essere recepita dal Consiglio regionale, essa condizionerebbe la promulgazione stessa dello statuto. Fintanto che lo statuto non sia promulgato, la fattispecie non potrebbe dirsi «perfetta» e lo statuto non sarebbe imputabile alla Regione, ma solo alla maggioranza consiliare. Proprio questo elemento evidenzerebbe la differente posizione del consigliere regionale di minoranza e giustificerebbe la sua legittimazione ad intervenire nel giudizio avanti alla Corte costituzionale.

Inoltre, poiché per il principio maggioritario la volontà della maggioranza è imputata all'intero collegio, il componente dissenziente avrebbe un interesse particolare al rispetto delle norme procedurali che conducono a tale imputazione e che nel caso della approvazione dello statuto consisterebbero in primo luogo nella necessaria conformità delle due deliberazioni. La legittimazione del consigliere interveniente, nel caso di specie, deriverebbe anche dalla circostanza secondo la quale con tale intervento si intende far valere proprio una presunta violazione di questa regola.

Tale violazione, peraltro, sarebbe comunque rilevabile d'ufficio dalla stessa Corte, in quanto impedirebbe il perfezionamento della fattispecie procedimentale di cui all'art. 123 della Costituzione e dunque l'imputazione dello statuto al Consiglio regionale e alla Regione.

Infine, il mancato riconoscimento della legittimazione del consigliere di minoranza significherebbe rimettere soltanto al Governo e al Presidente della Giunta regionale, ed alle loro valutazioni di opportunità politica, la tutela «dell'interesse al rispetto della legalità costituzionale». Inoltre, l'esclusione dal contraddittorio del consigliere dissenziente, «titolato all'intervento proprio dal principio rappresentativo» costituirebbe un'inammissibile lesione della doverosa armonia con la Costituzione di cui all'art. 123 della Costituzione.

8. — Nel merito il consigliere interveniente sostiene che nell'adozione dello statuto della Regione Umbria sarebbe stato violato il procedimento di cui all'art. 123, secondo comma, della Costituzione, dal momento che la seconda deliberazione con la quale è stato approvato lo statuto in data 29 luglio 2004, non sarebbe eguale a quella precedente del 2 aprile 2004.

La diversità riguarderebbe l'art. 9 della delibera statutaria di cui sarebbe stata sostituita la rubrica (da «Comunità familiare» a «Famiglia. Forme di convivenza»), modificato il testo ed inoltre scomposto l'originario unico comma in due commi. Il risultato di tali modificazioni — introdotte come «correzioni formali» — avrebbe avuto effetti sostanziali, comportando la separazione della tutela delle forme di convivenza, previste nel secondo comma della norma, dal riconoscimento dei diritti della famiglia, oggetto del primo comma, e la «attribuzione di carattere aggiuntivo alla tutela della convivenza», espressa mediante l'avverbio «altresì», introdotto nel comma 2. In tal modo, come risulterebbe dal dibattito svoltosi in Consiglio regionale, si sarebbe voluto venire incontro alle proteste di quanti affermavano esservi una equiparazione della convivenza alla famiglia legittima in violazione dell'art. 29 Cost. Inoltre, attraverso la soppressione del rife-

rimento alla «varietà» delle forme di convivenza prevista nel testo approvato in prima deliberazione, si sarebbe tenuto conto delle «proteste di quanti ravvisavano nella previsione una tutela anche delle convivenze omosessuali». Poiché dunque le correzioni avrebbero modificato la sostanza della previsione originaria, con la seconda deliberazione vi sarebbe stato «un diverso volere legislativo» e non si sarebbe realizzato l'atto complesso previsto dall'art. 123 della Costituzione, con conseguente e diretta violazione della norma costituzionale, di talché mancherebbe l'oggetto del processo, e la Corte non potrebbe giudicare della legittimità di un atto che non esiste.

Peraltro, osserva ancora l'interveniente, ove tale nodo non venisse sciolto adesso, esso si ripresenterebbe al momento della promulgazione dello statuto, non potendo questa avvenire in mancanza del riscontro di regolarità del procedimento e dell'esistenza della legge che, nel caso in esame, non sussisterebbe.

9. — In via subordinata, l'interveniente afferma di condividere i rilievi di costituzionalità sollevati nel ricorso del Governo, dei quali si ribadisce ampiamente la fondatezza.

10. — In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Umbria ha depositato una memoria nella quale contesta le censure formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la delibera statutaria impugnata.

Infondati sarebbero innanzitutto i rilievi mossi nei confronti dell'art. 9, comma 2, concernente la tutela di forme di convivenza. Tale norma avrebbe infatti natura meramente programmatica e legittimamente potrebbe essere inserita nello statuto, accanto ai contenuti necessari dello stesso, in quanto essa non fonderebbe alcun potere ulteriore della Regione, rispetto a quelli ad essa conferiti dalla Costituzione.

La previsione dell'art. 9, comma 2, costituirebbe infatti esercizio dell'autonomia politica, pacificamente riconosciuta alle Regioni, le quali ben potrebbero seguire indirizzi diversi da quelli dello Stato, pur nel rispetto dei limiti costituzionali imposti ai poteri regionali, senza perciò violare l'art. 5 Cost. Anche la Corte costituzionale avrebbe riconosciuto alle Regioni il ruolo di enti esponenziali delle comunità a ciascuna di esse facenti capo: tale ruolo legittimerebbe la possibilità di partecipare a tutte le questioni di interesse della comunità regionale, anche se queste sorgono in settori estranei alle materie attribuite dall'art. 117 alla competenza regionale e si proiettano oltre i confini territoriali della Regione (al riguardo la difesa regionale richiama la sentenza di questa Corte n. 829 del 1988).

La censura in questione sarebbe pertanto inammissibile, poiché l'art. 9, comma 2, della delibera statutaria, così interpretata, non avrebbe un effettivo contenuto normativo e quindi non avrebbe alcuna idoneità lesiva.

Errata sarebbe poi l'affermazione secondo cui essa non esprimerebbe alcun interesse proprio della comunità regionale, dal momento che la norma tutelerebbe forme di convivenza di persone che vivono nella Regione.

Quanto ai motivi di impugnazione concernenti la violazione dell'art. 29 Cost., la Regione osserva che il particolare valore riconosciuto da tale norma alla famiglia fondata sul matrimonio, non implicherebbe necessariamente che forme di convivenza diverse non possano comunque essere tutelate. D'altra parte, il diverso valore riconosciuto a tali forme di convivenza risulterebbe evidente dalla diversa formulazione dei due commi dell'art. 9.

La norma statutaria, dunque, porrebbe un obiettivo legittimo che potrebbe essere attuato in modo conforme all'ordinamento e con riferimento a forme di convivenza diverse da quelle tra persone dello stesso sesso, su cui invece si incentrano le censure del ricorso statale. Semmai un problema di legittimità potrebbe porsi con riguardo a leggi regionali che in concreto dovessero intervenire a tutela di tale tipo di convivenza.

11. — Anche la censura concernente l'art. 39 dello statuto sarebbe infondata.

Non sarebbe pertinente lamentare la violazione del principio di separazione dei poteri in quanto l'abrogazione delle norme legislative sarebbe comunque disposta non dal regolamento di delegificazione, ma dalla legge. Inoltre l'ammissibilità dei regolamenti di delegificazione a livello regionale sarebbe ormai pacificamente ammessa dalla dottrina. Sotto altro profilo, poi, disposizione analoga a quella censurata sarebbe contenuta nell'art. 43 dello statuto della Regione Calabria, disposizione quest'ultima non impugnata dal Governo.

12. — Analogamente sarebbe da respingere la censura avverso l'art. 40 della delibera statutaria, dal momento che esso non prevederebbe alcuna delega legislativa e che l'approvazione finale da parte del Consiglio con le sole dichiarazioni di voto non contrasterebbe con l'art. 121 della Costituzione che, a differenza dell'art. 72 della Costituzione, non prevede l'esame in commissione e l'approvazione articolo per articolo. D'altra parte, la previsione di una procedura spedita di approvazione del testo unico ben si giustificerebbe per il carattere non innovativo dell'atto legislativo in questione. Infine la difesa regionale evidenzia ancora come analoga norma contenuta nello statuto della Regione Calabria (art. 44) non sia stata impugnata dal Governo.

13. — La Regione Umbria sostiene che anche la censura mossa avverso l'art. 66 sarebbe infondata, dal momento che la incompatibilità della carica di componente della Giunta con quella di componente del Consiglio non atterrebbe alla materia elettorale, bensì alla disciplina della forma di governo regionale. Ad avviso della difesa regionale, non tutte le cause di incompatibilità avrebbero la medesima *ratio*: mentre le incompatibilità «esterne», quale, ad esempio, quella tra appartenenza al Consiglio o alla Giunta regionale e appartenenza al Parlamento, avrebbero la funzione di garantire l'effettività e l'imparzialità dello svolgimento della funzione, le incompatibilità «interne», quale appunto quella prevista dalla norma censurata, atterrebbero al modo di conformare i rapporti tra gli organi fondamentali della Regione.

14. — «Radicalmente infondata» sarebbe infine la censura mossa nei confronti dell'art. 82 della delibera statutaria che disciplina la Commissione di garanzia. Il potere conferito a tale organo sarebbe meramente consultivo e facoltativo; inoltre l'unica conseguenza di un suo parere negativo sarebbe solo il dovere per l'organo competente di riesaminare l'atto per la sua riapprovazione, peraltro senza maggioranze qualificate (d'altra parte, la previsione della necessità di una riapprovazione della legge o del regolamento rientra sicuramente nella competenza statutaria). La Commissione di garanzia, dunque, assicurerebbe solo un controllo interno per meglio garantire la legittimità delle fonti regionali. Sarebbe comunque sempre rispettata la competenza legislativa del Consiglio e il potere di sindacato della Corte costituzionale.

15. — Con ricorso notificato in data 11 settembre 2004, depositato il 20 settembre 2004, e iscritto al n. 90 del registro ricorsi del 2004, il consigliere regionale Carlo Ripa di Meana ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale, ovvero la nullità o l'inesistenza della delibera statutaria della Regione Umbria.

Sostiene preliminarmente il ricorrente che tale delibera statutaria sarebbe stata approvata in violazione del procedimento previsto dall'art. 123 Cost., in quanto mancherebbe la doppia delibera conforme e che ciò sarebbe avvenuto con la contrarietà espressa dello stesso ricorrente.

Il consigliere afferma di aver denunciato tale vizio alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale, asseritamente per ragioni politiche, non avrebbe incluso tra i motivi del ricorso presentato avverso la delibera statutaria della Regione Umbria anche il vizio procedimentale suddetto.

16. — In ordine alla legittimazione di un consigliere regionale di minoranza a ricorrere alla Corte costituzionale, il ricorrente osserva che essa sarebbe implicita nel sistema costituzionale per una pluralità di ragioni.

Al riguardo — oltre ad alcune argomentazioni già riportate a proposito del menzionato atto di intervento nel giudizio instaurato dal ricorso del Governo — si evidenzia come l'ammissibilità del ricorso deriverebbe anche dalla circostanza che nella forma di governo regionale mancherebbe un potere neutro quale quello del Presidente della Repubblica, che possa rinviare al Parlamento le leggi sospette di incostituzionalità. Proprio l'attribuzione al massimo esponente della maggioranza politica, cioè al Presidente della Giunta, del potere di promulgazione delle leggi, renderebbe necessario riconoscere il potere di ricorrere alla Corte ai soggetti portatori dell'interesse concreto al rispetto delle norme costituzionali.

In senso inverso, del resto, non potrebbe essere invocata la previsione del *referendum* confermativo, data la sua natura di strumento politico e non di riesame giuridico.

In definitiva, se non si riconoscesse al consigliere il potere di ricorrere avverso lo statuto, in via surrogatoria, suppletiva e successiva, l'interesse al rispetto della legalità costituzionale non sarebbe pienamente tutelato, ma rimesso ad una valutazione di mera opportunità politica del Governo.

Infine, il ricorrente chiede che la Corte, «ove occorra», dichiari d'ufficio, *ex art. 27* della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 della stessa legge, come modificato dalla legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nella parte in cui non riconosce la legittimazione a ricorrere del consigliere regionale che non ha votato per l'approvazione dello statuto.

17. — Quanto alle specifiche censure, il ricorrente lamenta innanzitutto la violazione dell'art. 123 della Costituzione e del procedimento ivi previsto, dal momento che la seconda deliberazione con cui è stato approvato lo statuto in data 29 luglio 2004, non sarebbe conforme a quella precedente del 2 aprile 2004, secondo motivazioni identiche a quelle esposte nell'atto di intervento relativo al ricorso del Governo e sintetizzate al precedente punto 7.

18. — Il ricorrente censura inoltre l'art. 66 della delibera statutaria nella parte in cui dispone che la carica di componente della Giunta è incompatibile con quella di consigliere regionale e che al consigliere nominato membro della Giunta subentra il primo dei candidati non eletti nella stessa lista, nonché nella parte in cui prevede che il subentrante dura in carica per il periodo in cui il consigliere mantiene la carica di assessore.

Innanzitutto la norma violerebbe l'art. 122, primo comma, della Costituzione in quanto introdurrebbe la figura del consigliere regionale supplente o subentrante non prevista dalla norma costituzionale, la quale affida alla legge statale il compito di stabilire i principi fondamentali circa le incompatibilità dei consiglieri regionali. Risulterebbero violati, inoltre, l'art. 67 della Costituzione, in quanto la previsione in esame contraddirebbe il divieto di mandato imperativo, nonché l'art. 3 Cost., dal momento che il consigliere «reggente» avrebbe uno *status* differenziato, con minori garanzie, rispetto al titolare. Egli, infatti, non godendo della inamovibilità, potrebbe essere sempre sostituito ove il supplito tornasse alla sua originaria funzione di consigliere. In tal modo, però, la revoca del consigliere supplente sarebbe operata non dal corpo elettorale e alla fine del mandato — come imporrebbe il principio sancito dall'art. 67 Cost. — ma dall'esecutivo regionale cioè dall'organo sottoposto al controllo politico del Consiglio, così che «il controllato potrebbe rimuovere a piacimento (...) il controllore». Per di più, il mandato del consigliere supplente sarebbe interrotto, così «spezzando lo stesso rapporto di rappresentanza politica».

19. — Da ultimo, il ricorrente censura l'art. 9 della delibera statutaria per violazione dell'articolo 29 della Costituzione, il quale non ammetterebbe «forme di tutela della famiglia se non è basata sul matrimonio, religioso o civile», nonché degli artt. 30 e 31 della Costituzione. La previsione della tutela delle forme di convivenza non si limiterebbe a riconoscere una libertà, ma impegnerebbe la Regione ad agire attivamente a protezione della convivenza di fatto «con l'effetto di una parificazione alla famiglia di diritto».

La norma inoltre «usurperebbe» le competenze statali, trattandosi di questione inerente alla materia dell'ordinamento civile, di esclusiva spettanza legislativa dello Stato, secondo quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

20. — Si è costituita in giudizio la Regione Umbria, la quale ha chiesto che il ricorso proposto dal consigliere Ripa di Meana sia dichiarato inammissibile e infondato, riservandosi di illustrare in una successiva memoria le argomentazioni a sostegno delle proprie difese.

21. — Il ricorrente Carlo Ripa di Meana in prossimità dell'udienza ha depositato una memoria nella quale ha eccepito il difetto di legittimazione processuale del Presidente della Regione Umbria a costituirsi nel giudizio. La sua costituzione sarebbe avvenuta infatti *sine titulo*, in quanto non sarebbe stata preceduta da una delibera del Consiglio regionale, unico soggetto legittimato, a parere del ricorrente, a decidere se resistere o meno al ricorso.

Le ragioni di tale esclusiva legittimazione sarebbero individuabili nel fatto che il giudizio costituzionale *ex* articolo 123 della Costituzione, pur avendo le forme del giudizio in via principale, si discosterebbe da questo, in quanto avrebbe una valenza infraprocedimentale e preventiva: in tale fase la delibera statutaria sarebbe imputabile solo al Consiglio regionale e pertanto la valutazione circa la costituzione in giudizio del Presidente della Giunta non potrebbe sostituire quella del Consiglio.

22. — Anche la Regione Umbria ha depositato una memoria, nella quale sostiene in primo luogo la totale inammissibilità del ricorso proposto dal consigliere Ripa di Meana per difetto assoluto di legittimazione. L'art. 137 della Costituzione, infatti, porrebbe una riserva di legge costituzionale per la individuazione dei soggetti legittimati ad instaurare un giudizio di legittimità costituzionale, con la conseguenza che sarebbe esclusa ogni possibilità di impugnazione da parte di soggetti non espressamente contemplati. Lo Stato sarebbe l'unico legittimato a ricorrere in via diretta contro lo statuto e le leggi regionali, come risulterebbe confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale che ha affermato la tassatività delle norme costituzionali in materia ed ha anche escluso nei giudizi in via principale l'intervento di soggetti terzi. D'altra parte, se lo statuto, come afferma il ricorrente, fosse nullo, qualunque giudice potrebbe disapplicarlo, senza bisogno di ricorrere alla Corte.

23. — Quanto alla difformità tra le due delibere lamentata dal ricorrente, essa sarebbe inesistente, trattandosi di diversità meramente formali. Mentre nessuna rilevanza assumerebbe l'intenzione dei redattori, le modifiche della rubrica dell'art. 9 avrebbe valore meramente esplicativo del contenuto della disposizione; la scomposizione della norma in due commi non avrebbe implicazioni sostanziali; l'aggiunta della parola «altresì» sarebbe semplice conseguenza della scomposizione e la soppressione delle parole «le varie», riferito a «forme di convivenza», non avrebbe valore sostanziale poiché l'espressione usata sarebbe comunque generica e non escluderebbe alcun tipo di convivenza. In subordine, osserva la difesa regionale, la difformità riguarderebbe comunque solo l'art. 9 e non l'intero statuto.

24. — Infondata sarebbe anche la censura secondo la quale l'art. 66 della delibera statutaria avrebbe introdotto una ipotesi di incompatibilità non prevista ai sensi dell'art. 122 della Costituzione. Infatti la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione), prevede espressamente la eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra assessore e consigliere regionale. La difesa regionale inoltre ribadisce la diversità di tale ipotesi di incompatibilità rispetto alle altre, e sostiene che quella censurata atterrebbe alla disciplina della «forma di governo» pienamente rientrante nella competenza statutaria.

Quanto alla lamentata violazione dell'art. 67 della Costituzione, si nega che l'impugnato art. 66, comma 2, configuri una sorta di potere di revoca del consigliere subentrante a quello nominato assessore. Il consigliere subentrante sarebbe consigliere regionale a tutti gli effetti e senza limitazioni, seppure con la possibilità che il suo mandato venga a cessare in conseguenza del rientro dell'assessore: peraltro la cessazione dalla carica di componente della Giunta non potrebbe trasformarsi in una sorta di strumentale revoca da parte del Presidente della Giunta, al solo fine di estromettere il consigliere subentrato e divenuto sgradito, poiché verrebbe fatta valere la responsabilità politica del Presidente.

25. — Quanto, infine, alle censure mosse avverso l'art. 9 della delibera statutaria, la difesa regionale, dopo aver rilevato che lo stesso consigliere avrebbe presentato in commissione un emendamento volto ad inserire nella norma l'espressione «e promuove il riconoscimento delle diverse forme di convivenza», osserva che la critica mossa dal ricorrente sarebbe ancor più radicale di quella del Governo. Si contesterebbe, infatti, la legittimità della tutela di qualsiasi forma di convivenza non fondata sul matrimonio, e dunque anche di quelle *more uxorio*, che oramai rilevano per l'ordinamento statale. Il ricorso inoltre si fonderebbe sull'equivoco di ritenere che la norma equipari la famiglia fondata sul matrimonio alle altre forme di convivenza, mentre così non sarebbe.

Infine, la difesa regionale ripropone le medesime argomentazioni svolte con riguardo a tale norma nella memoria depositata nel giudizio promosso dallo Stato (sintetizzate al precedente punto 10).

Considerato in diritto

1. — Il Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 9, comma 2; 39, comma 2; 40; 66, commi 1 e 2; 82 dello statuto della Regione Umbria, approvato dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile del 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004, in riferimento agli artt. 2; 5; 29; 117, secondo comma, lettera l); 117, terzo comma; 121; 122, primo comma; 123; 134, della Costituzione nonché al principio della separazione dei poteri.

L'art. 9, comma 2, viene impugnato nella parte in cui, avendo il primo comma dell'art. 9 riconosciuto i diritti della famiglia e previsto l'adozione di ogni misura idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione le affida, dispone che la Regione tutela forme di convivenza, in quanto consentirebbe l'adozione di «eventuali future previsioni normative regionali» concernenti i rapporti patrimoniali e personali tra i conviventi. Ciò in violazione dell'esclusivo potere statale riconosciuto dall'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, nella materia dell'«ordinamento civile».

Al tempo stesso, ove la norma intendesse affermare la rilevanza giuridica delle forme di convivenza estranee alla famiglia al di là di quanto disciplinato dalla legislazione statale, violerebbe gli articoli 29, 2 e 5 della Costituzione, nonché lo stesso articolo 123 della Costituzione, in quanto questa disciplina eccederebbe i contenuti ammissibili degli statuti regionali.

L'art. 39, comma 2, il quale prevede che la Giunta regionale possa, previa autorizzazione da parte di apposita legge regionale, adottare regolamenti di delegificazione, violerebbe l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione ed il principio di separazione dei poteri tra organo legislativo ed organo esecutivo della regione, che non consentirebbero l'adozione di regolamenti di delegificazione; sarebbe violato, inoltre, l'art. 117 della Costituzione, in quanto la fonte regolamentare sarebbe incongruente rispetto alle materie legislative di tipo concorrente, nelle quali i principi fondamentali fissati dal legislatore statale dovrebbero essere attuati in via legislativa.

L'art. 40, invece, prevedendo che la Giunta regionale, previa legge regionale di autorizzazione, presenti al Consiglio regionale progetti di testo unico di disposizioni legislative, soggetti solo alla approvazione finale del Consiglio, violerebbe l'art. 121 Cost., nonché il principio di separazione dei poteri tra organo legislativo ed organo esecutivo della regione, che non consentirebbero deleghe legislative, né rinunce sostanziali all'esercizio del potere legislativo da parte del Consiglio regionale.

L'art. 66, commi 1 e 2, è censurato nella parte in cui stabilisce l'incompatibilità della carica di componente della Giunta con quella di consigliere regionale, per violazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, che riserva alla legge regionale l'individuazione dei casi di incompatibilità, nei limiti dei principi sanciti dalla legge statale.

L'art. 82, il quale attribuisce alla Commissione di garanzia la funzione di esprimere pareri sulla conformità allo statuto delle leggi e dei regolamenti regionali, violerebbe gli articoli 121 e 134 della Costituzione, in quanto, ove la disposizione impugnata dovesse intendersi nel senso che tale parere segua il compimento dell'attività normativa, conferirebbe ad un organo amministrativo il potere di sindacare le leggi ed i regolamenti adottati dai competenti organi regionali.

2. — Il consigliere regionale Carlo Ripa di Meana ha sollevato questione di legittimità costituzionale della delibera statutaria nella sua interezza, in quanto sarebbe stata violata la procedura determinata dall'articolo 123 della Costituzione per l'approvazione dello statuto. Lo stesso consigliere ha impugnato singolarmente gli articoli 9 e 66 della delibera statutaria, in riferimento agli artt. 3; 29; 30; 31; 67; 117, secondo comma, lettera l); 121; 122; 123 della Costituzione.

La richiesta di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'intera delibera statutaria o quanto meno del suo art. 9 è motivata in ragione delle modifiche che sarebbero state apportate a questo articolo prima della votazione finale, giustificate dagli organi del Consiglio regionale sulla base di esigenze di coordinamento formale, e che avrebbero invece introdotto innovazioni sostanziali, che avrebbero pesato sullo stesso voto finale; da ciò la violazione dell'articolo 123 della Costituzione che, ai fini dell'approvazione dello statuto regionale, richiede l'adozione di due delibere successive tra loro identiche.

Nel merito l'art. 9 violerebbe gli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione, in quanto impegnerebbe la Regione ad agire attivamente a protezione delle convivenze di fatto, in contrasto con la norma costituzionale che non ammette forme di tutela della famiglia se non è basata sul matrimonio, religioso o civile. Inoltre questa disposizione violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, in quanto «usurperebbe» le competenze statali in materia di ordinamento civile.

L'art. 66, primo comma, è censurato nella parte in cui prevede che la carica di componente della Giunta sia incompatibile con quella di consigliere regionale, in quanto violerebbe l'art. 122, primo comma della Costituzione, il quale affida alla legge statale il compito di stabilire i principi fondamentali in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali.

L'art. 66, secondo comma, disponendo che al consigliere regionale nominato membro della Giunta subentra il primo dei candidati non eletti nella stessa lista e che il subentrante dura in carica per tutto il periodo in cui il consigliere mantiene la carica di assessore, violerebbe l'articolo 67 della Costituzione ed il principio del divieto di mandato imperativo, in quanto il consigliere supplente sarebbe soggetto a revoca ad opera del supplito e dunque dell'organo esecutivo regionale, e durante il corso della legislatura. Questa norma, prevedendo minori garanzie per il consigliere supplente rispetto a quello ordinario, violerebbe anche l'art. 3; sarebbero pure violati gli artt. 121, 122 e 123 della Costituzione in quanto la disposizione impugnata determinerebbe l'esistenza di categorie diverse di consiglieri regionali; inoltre si introdurrebbe un meccanismo attraverso il quale potrebbero entrare nel Consiglio diversi candidati non eletti dal corpo elettorale.

3. — In via preliminare va dichiarato inammissibile il ricorso avverso la delibera statutaria presentato dal consigliere regionale Carlo Ripa di Meana.

L'impugnativa in via principale per motivi di costituzionalità delle leggi e degli statuti regionali è determinato da fonti costituzionali, secondo quanto reso palese dagli articoli 123 e 127 della Costituzione, nonché dall'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale), che individuano soltanto nel Governo e nelle Giunte regionali gli organi che possono ricorrere in via principale alla Corte costituzionale; ciò è confermato dal primo comma dell'articolo 137 della Costituzione, secondo il quale «una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale (...)». Né le caratteristiche del nuovo procedimento di approvazione dello statuto regionale — quale risulta in seguito alle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 — possono fondare alcun potere dei consiglieri regionali di impugnativa della delibera statutaria.

Ulteriore argomento in tal senso è individuabile nella circostanza secondo la quale nel periodo di applicazione dell'articolo 127 nella formulazione precedentemente vigente, con cui l'attuale articolo 123 della Costituzione condivide la caratteristica di un giudizio in via principale su un testo legislativo non ancora promulgato, era pacificamente esclusa la possibilità di partecipare al giudizio per soggetti diversi dalle parti esplicitamente individuate dalle disposizioni di rango costituzionale e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio fosse oggetto di contestazione.

In base a tali argomentazioni non potrebbe che essere dichiarata manifestamente infondata (ove il ricorso fosse — come non è — ammissibile) la questione di legittimità costituzionale posta dal consigliere ricorrente in relazione all'articolo 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, quale modificato dall'articolo 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nella parte in cui non riconosce la legittimazione a ricorrere del consigliere regionale che non abbia votato per l'approvazione dello statuto regionale, dal momento che questa norma non fa che esplicitare quanto già chiaramente previsto nel secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione.

4. — Va altresì dichiarato inammissibile l'intervento del consigliere regionale Carlo Ripa di Meana nel giudizio in via principale relativo alla delibera statutaria della Regione Umbria promosso dal Governo.

Infatti, analogamente a quanto affermato per il giudizio sulle leggi in via principale — e cioè che devono ritenersi legittimati ad esser parti solo i soggetti titolari delle attribuzioni legislative in contestazione — anche nel giudizio sulla speciale legge regionale disciplinata dall'articolo 123 della Costituzione, gli unici soggetti che possono essere parti sono la Regione, in quanto titolare della potestà normativa in contestazione, e lo Stato, indicato dalla Costituzione come unico possibile ricorrente. Restano fermi, naturalmente, per i soggetti privi di tali potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive dinanzi ad altre istanze giurisdizionali ed anche dinanzi a questa Corte nell'ambito del giudizio in via incidentale (*cf. ex plurimis* sentenze n. 166 del 2004, n. 338, n. 315, n. 307 e n. 49 del 2003, nonché l'ordinanza allegata alla sentenza n. 196 del 2004).

5. — Venendo alle censure di illegittimità costituzionale sollevate nel ricorso governativo, in via preliminare occorre dichiarare la inammissibilità delle censure relative all'art. 9, comma 2.

Va ricordato che negli statuti regionali entrati in vigore nel 1971 — ivi compreso quello della Regione Umbria — si rinvenivano assai spesso indicazioni di obiettivi prioritari dell'attività regionale ed anche in quel tempo si posero problemi di costituzionalità di tali indicazioni, sotto il profilo della competenza della fonte statutaria ad incidere su materie anche eccedenti la sfera di attribuzione regionale. Al riguardo, dopo aver riconosciuto la possibilità di distinguere tra un contenuto «necessario» ed un contenuto «eventuale» dello statuto (*cf.* sentenza n. 40 del 1972), si è ritenuto che la formulazione di proposizioni statutarie del tipo predetto avesse principalmente la funzione di legittimare la Regione come ente esponenziale della collettività regionale e del complesso dei relativi interessi ed aspettative. Tali interessi possono essere adeguatamente perseguiti non soltanto attraverso l'esercizio della competenza legislativa ed amministrativa, ma anche avvalendosi dei vari poteri, conferiti alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi statali, di iniziativa, di partecipazione, di consultazione, di proposta, e così via, esercitabili, in via formale ed informale, al fine di ottenere il migliore soddisfacimento delle esigenze della collettività stessa. In questo senso si è espressa questa Corte, affermando che l'adempimento di una serie di compiti fondamentali «legittima, dunque, una presenza politica della regione, in rapporto allo Stato o anche ad altre regioni, riguardo a tutte le questioni di interesse della comunità regionale, anche se queste sorgono in settori estranei alle singole materie indicate nell'articolo 117 Cost. e si proiettano al di là dei confini territoriali della regione medesima» (sentenza n. 829 del 1988).

Il ruolo delle Regioni di rappresentanza generale degli interessi delle rispettive collettività, riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e dalla prevalente dottrina, è dunque rilevante, anche nel momento presente, ai fini «dell'esistenza, accanto ai contenuti necessari degli statuti regionali, di altri possibili contenuti, sia che risultino ricognitivi delle funzioni e dei compiti della Regione, sia che indichino aree di prioritario intervento politico o legislativo» (sentenza n. 2 del 2004); contenuti che talora si esprimono attraverso proclamazioni di finalità da perseguire. Ma la sentenza ha rilevato come sia opinabile la «misura dell'efficacia giuridica» di tali proclamazioni; tale dubbio va sciolto considerando che alle enunciazioni in esame, anche se materialmente inserite in un atto-fonte, non può essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica, collocandosi esse precipuamente sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità regionale al momento dell'approvazione dello statuto.

D'altra parte, tali proclamazioni di obiettivi e di impegni non possono certo essere assimilate alle c.d. norme programmatiche della Costituzione, alle quali, per il loro valore di principio, sono stati generalmente riconosciuti non solo un valore programmatico nei confronti della futura disciplina legislativa, ma soprattutto una funzione di integrazione e di interpretazione delle norme vigenti. Qui però non siamo in presenza di Carte costituzionali, ma solo di fonti regionali «a competenza riservata e specializzata», cioè di statuti di autonomia, i quali, anche se costituzionalmente garantiti, debbono comunque «essere in armonia con i precetti ed i principi tutti ricavabili dalla Costituzione» (sentenza n. 196 del 2003).

Dalle premesse appena formulate sul carattere non prescrittivo e non vincolante delle enunciazioni statutarie di questo tipo, deriva che esse esplicano una funzione, per così dire, di natura culturale o anche politica, ma certo non normativa. Nel caso in esame, una enunciazione siffatta si rinviene proprio nell'art. 9, comma 2, della delibera statutaria impugnata, là dove si afferma che la Regione «tutela altresì forme di convivenza»; tale disposizione non comporta né alcuna violazione, né alcuna rivendicazione di competenze costituzionalmente attribuite allo Stato, né fonda esercizio di poteri regionali. Va così dichiarata inammissibile, per inidoneità lesiva della disposizione impugnata, la censura avverso la denunciata proposizione della deliberazione statutaria.

6. — Le censure di illegittimità costituzionale relative all'art. 39, comma 2, sono infondate.

Le argomentazioni del ricorso, infatti, muovono da una errata lettura della disposizione, che non prevede affatto il «conferimento alla Giunta di una potestà legislativa», come afferma l'Avvocatura, con la conseguente alterazione dei rapporti fra potere esecutivo e legislativo a livello regionale. La norma in oggetto, invece, si limita a riprodurre il modello vigente a livello statale dei cosiddetti regolamenti delegati, che è disciplinato dal comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri). In questo modello di delegificazione, come ben noto largamente utilizzato a livello nazionale e ormai anche in varie Regioni pur in assenza di disposizioni statutarie in tal senso, è alla legge che autorizza l'adozione del regolamento che deve essere imputato l'effetto abrogativo, mentre il regolamento determina semplicemente il termine iniziale di questa abrogazione.

La stessa preoccupazione che l'adozione di regolamenti del genere possa alterare nelle materie di competenza concorrente il rapporto fra normativa statale di principio e legislazione regionale, dal momento che potrebbe invece risultare necessario che la normazione regionale sia adottata in tutto o in parte mediante legge, può essere fugata dal fatto che lo stesso art. 39, comma 2, che è stato impugnato, dispone che la legge di autorizzazione all'adozione del regolamento deve comunque contenere «le norme generali regolatrici della materia», nonché la clausola abrogativa delle disposizioni vigenti. Sarà dunque in relazione a tale legge che potrà essere verificato il rispetto di riserve di legge regionale esistenti nei differenziati settori, con anche la possibilità, in caso di elusione di questo vincolo, di promuovere la relativa questione di legittimità costituzionale.

7. — Le censure di illegittimità costituzionale dell'art. 40 non sono fondate.

Anche in questo caso, infatti appare errata l'interpretazione della disposizione in oggetto come attributiva di «deleghe legislative» da parte del Consiglio alla Giunta regionale, poiché invece l'articolo in contestazione prevede soltanto che il Consiglio conferisca alla Giunta un semplice incarico di presentare allo stesso organo legislativo regionale, entro termini perentori, un «progetto di testo unico delle disposizioni di legge» già esistenti in «uno o più settori omogenei», progetto che poi il Consiglio dovrà approvare con apposita votazione, seppure dopo un dibattito molto semplificato.

Ben può uno statuto regionale prevedere uno speciale procedimento legislativo diretto soltanto ad operare sulla legislazione regionale vigente, a meri fini «di riordino e di semplificazione». La stessa previsione di cui al terzo comma dell'art. 40, relativa al fatto che eventuali proposte di revisione sostanziale delle leggi oggetto del procedimento per la formazione del testo unico, che siano presentate nel periodo previsto per l'espletamento dell'incarico dato alla Giunta, debbano necessariamente tradursi in apposita modifica della legge di autorizzazione alla redazione del testo unico, sta a confermare che ogni modifica sostanziale della legislazione da riunificare spetta alla legge regionale e che quindi la Giunta nella sua opera di predisposizione del testo unico non può andare oltre al mero riordino e alla semplificazione di quanto deliberato in sede legislativa dal Consiglio regionale.

8. — Le censure di illegittimità costituzionale relative all'art. 66, commi 1 e 2, sono fondate.

L'art. 122 Cost. riserva espressamente alla legge regionale, «nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica», la determinazione delle norme relative al «sistema di elezione» e ai «casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali», senza che si possa distinguere (come invece ipotizza la difesa regionale) fra ipotesi di incompatibilità «esterne» ed «interne» all'organizzazione istituzionale della Regione.

È vero che le scelte in tema di incompatibilità fra incarico di componente della Giunta regionale e di consigliere regionale possono essere originate da opzioni statutarie in tema di forma di governo della Regione, ma — come questa Corte ha già affermato in relazione ad altra delibera statutaria regionale nella sentenza n. 2 del 2004 — occorre rilevare che il riconoscimento nell'articolo 123 della Costituzione del potere statutario in tema di forma di governo regionale è accompagnato dalla previsione dell'articolo 122 della Costituzione, e che quindi la disciplina dei particolari oggetti cui si riferisce l'articolo 122 sfugge alle determinazioni lasciate all'autonomia statutaria.

Né la formulazione del primo comma dell'art. 66 può essere interpretata come espressiva di un mero principio direttivo per il legislatore regionale, nell'ambito della sua discrezionalità legislativa in materia.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 66 si estende logicamente anche al secondo comma della medesima disposizione, che ne disciplina le conseguenze sul piano della composizione del Consiglio regionale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale deve essere estesa anche al terzo comma dell'art. 66 della delibera statutaria, che prevede un ulteriore svolgimento di quanto disciplinato nel secondo comma, ben potendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale applicarsi non soltanto ai giudizi in via principale (*cfr.* sentenze n. 4 del 2004, n. 20 del 2000, n. 441 del 1994 e n. 34 del 1961), ma anche al particolare giudizio di cui all'art. 123 Cost. (*cfr.* sentenza n. 2 del 2004).

9. — Le censure di illegittimità costituzionale relative all'art. 82 non sono fondate.

La disciplina della Commissione di garanzia statutaria negli artt. 81 ed 82 della delibera statutaria configura solo nelle linee generali questo organo e le sue funzioni, essendo prevista nell'art. 81 una apposita legge regionale, da approvare a maggioranza assoluta, per definirne — tra l'altro — «le condizioni, le forme ed i termini per lo svolgimento delle sue funzioni»: sarà evidentemente questa legge a disciplinare analiticamente i poteri di questo organo nelle diverse fasi nelle quali potrà essere chiamato ad esprimere pareri giuridici.

In ogni caso, la disposizione impugnata fa espresso riferimento ad un potere consultivo della Commissione, da esplicarsi attraverso semplici pareri, che, se negativi sul piano della conformità statutaria, determinano come conseguenza il solo obbligo di riesame, senza che siano previste maggioranze qualificate ed anche senza vincolo in ordine ad alcuna modifica delle disposizioni normative interessate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *Dichiara inammissibile il ricorso, iscritto al n. 90 del registro ricorsi del 2004, presentato dal consigliere regionale della Regione Umbria Carlo Ripa di Meana nei confronti della delibera statutaria della Regione Umbria approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile del 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004;*

2) *Dichiara inammissibile l'intervento spiegato dal consigliere regionale della Regione Umbria Carlo Ripa di Meana, nel giudizio iscritto al n. 88 del registro ricorsi del 2004, relativo alla predetta delibera statutaria della Regione Umbria;*

3) *Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, commi 1 e 2, della predetta delibera statutaria della Regione Umbria;*

4) *Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, comma 3, della predetta delibera statutaria della Regione Umbria;*

5) *Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della predetta delibera statutaria della Regione Umbria, per violazione degli artt. 2, 5, 29, 117, secondo comma, lettera l), e 123 Cost., proposte con il ricorso n. 88 del 2004;*

6) *Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 2, della predetta delibera statutaria della Regione Umbria, per violazione degli artt. 121 e 117 Cost., proposte con il ricorso n. 88 del 2004;*

7) *Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 40 della predetta delibera statutaria della Regione Umbria, per violazione dell'art. 121 Cost. e del principio di separazione dei poteri, proposta con il ricorso n. 88 del 2004;*

8) *Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 82 della predetta delibera statutaria della Regione Umbria, per violazione degli artt. 121 e 134 Cost., proposte con il ricorso n. 88 del 2004.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 379

Sentenza 29 novembre - 6 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Emilia-Romagna - Statuto - Proposizioni in materia di diritto di voto degli immigrati residenti - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi in tema di cittadinanza e del relativo *status*, dell'esclusivo potere statale nella materia delle leggi elettorali e della legislazione elettorale di Comuni, Province e Città metropolitane, disciplina eccedente dalla potestà statutaria regionale con riguardo alla definizione del corpo elettorale e alla non vincolabilità del potere di iniziativa politica della Regione - Enunciazioni prive di efficacia giuridica - Inammissibilità della questione.

- Statuto Regione Emilia-Romagna, art. 2, comma 1, lettera *f*).
- Costituzione, artt. 1, 48, 117, secondo comma, lettere *f*) e *p*), 122, primo comma, e 121, secondo comma.

Regione Emilia-Romagna - Statuto - Esecuzione, nelle materie di competenza regionale, degli accordi internazionali stipulati dallo Stato - Asserita carenza della condizione della previa ratifica ed entrata in vigore dell'accordo e del necessario adeguamento alle norme procedurali stabilite dalla legge statale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di politica estera e rapporti internazionali - Non fondatezza della questione.

- Statuto Regione Emilia-Romagna, art. 13, comma 1), lettera *a*).
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *a*), e quinto comma.

Regione Emilia-Romagna - Statuto - Proposizioni in materia di diritto di partecipazione degli immigrati residenti ai *referendum* e alle altre forme di consultazione popolare - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi in tema di cittadinanza e del relativo *status*, dell'esclusivo potere statale nella materia delle leggi elettorali e della legislazione elettorale di Comuni, Province e Città metropolitane, disciplina eccedente dalla potestà statutaria regionale con riguardo alla definizione del corpo elettorale e alla non vincolabilità del potere di iniziativa politica della Regione - Non fondatezza della questione.

- Statuto Regione Emilia-Romagna, art. 15, comma 1.
- Costituzione, artt. 1, 48, 117, secondo comma, lettere *f*) e *p*), 122, primo comma, e 121, secondo comma.

Regione Emilia-Romagna - Statuto - Procedimento per la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale - Istruttoria in forma di contraddittorio pubblico con obbligo di motivazione sulle relative risultanze - Ricorso del Governo - Denunciata lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione.

- Statuto Regione Emilia-Romagna, art. 17.
- Costituzione, art. 97.

Regione Emilia-Romagna - Statuto - Procedimento legislativo - Diritto di partecipazione riconosciuto a tutte le associazioni richiedenti - Ricorso del Governo - Denunciata lesione del principio di autonomia del Consiglio regionale, del principio di coerenza rispetto ad altre norme dello stesso Statuto, alterazione del sistema di democrazia rappresentativa e del ruolo dei partiti - Non fondatezza della questione.

- Statuto Regione Emilia-Romagna, art. 19.
- Costituzione, artt. 1, secondo comma, 3, 49 e 121.

Regione Emilia-Romagna - Statuto - Affidamento temporaneo di funzioni amministrative agli enti locali - Disciplina delle modalità - Ricorso del Governo - Denunciata lesione dell'autonomia degli enti locali, qualificati come titolari delle funzioni medesime - Non fondatezza della questione.

- Statuto Regione Emilia-Romagna, art. 24, comma 4.
- Costituzione, artt. 114 e 118.

Regione Emilia-Romagna - Statuto - Città metropolitana dell'area di Bologna - Definizione delle funzioni con legge regionale - Ricorso del Governo - Asserita lesione della potestà legislativa statale nella materia delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane - Non fondatezza della questione.

- Statuto Regione Emilia-Romagna, art. 26, comma 3.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *p*).

Regione Emilia-Romagna - Statuto - Programma di governo - Predisposizione da parte del Presidente della Regione e approvazione da parte dell'Assemblea - Ricorso del Governo - Asserita lesione del canone di armonia con la Costituzione - Non fondatezza della questione.

- Statuto Regione Emilia-Romagna, art. 28, comma 2.
- Costituzione, art. 123.

Regione Emilia-Romagna - Statuto - Incompatibilità della carica di assessore con quella di consigliere regionale - Ricorso del Governo - Eccesso dalla potestà statutaria con violazione della previsione costituzionale - Illegittimità costituzionale.

- Statuto Regione Emilia-Romagna, art. 45, comma 2, terzo periodo.
- Costituzione, art. 122.

Regione Emilia-Romagna - Statuto - Disciplina per l'esecuzione dei regolamenti comunitari - Ricorso del Governo - Asserita omissione del riferimento alle norme di procedura stabilite dalle leggi statali - Denunciata lesione della potestà statale nella materia dei rapporti internazionali - Non fondatezza della questione.

- Statuto Regione Emilia-Romagna, art. 49, comma 2.
- Costituzione, art. 117, quinto comma.

Regione Emilia-Romagna - Statuto - Personale regionale - Disciplina del rapporto di lavoro - Ricorso del Governo - Asserita lesione della competenza esclusiva statale nella materia «ordinamento civile» - Non fondatezza della questione.

- Statuto Regione Emilia-Romagna, art. 62, comma 3.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera f); 13, comma 1, lettera a); 15, comma 1; 17; 19; 24, comma 4; 26, comma 3; 28, comma 2; 45 comma 2; 49, comma 2; 62, comma 3, dello statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato in prima deliberazione il 1° luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 14 settembre 2004, e pubblicato nel B.U.R. n. 130 del 16 settembre 2004, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 15 ottobre 2004, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 99 del registro ricorsi 2004.

Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

Udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 2004 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 15 ottobre 2004, depositato il 21 ottobre 2004 e iscritto al n. 99 nel registro ricorsi del 2004, ha impugnato gli articoli 2, comma 1, lettera *f*); 15, comma 1; 13, comma 1, lettera *a*); 17; 19; 24, comma 4; 26, comma 3; 28, comma 2; 45, comma 2; 49, comma 2; 62, comma 3, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004, ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, per violazione degli articoli 1; 3; 48; 49; 97; 114; 123; 117, secondo comma, lettere *a*), *f*), *l*), *p*); 117, terzo comma; 117, quinto comma, anche in relazione all'art. 6, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); 118, primo e secondo comma; 121, secondo comma; 122, primo comma; 123; 126; 138 della Costituzione.

2. — Il Governo impugna, innanzi tutto, l'art. 2, comma 1, lettera *f*), e l'art. 15, comma 1, della delibera statutaria. La prima di queste disposizioni prevede che la Regione assicuri, «nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati residenti». La seconda, invece, prevede che la Regione, «nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, riconosce e garantisce a tutti coloro che risiedono in un comune del territorio regionale i diritti di partecipazione contemplati nel presente Titolo, ivi compreso il diritto di voto nei *referendum* e nelle altre forme di consultazione popolare».

Secondo il ricorrente tali disposizioni contrasterebbero, innanzi tutto, con l'art. 48 della Costituzione, ai sensi del quale lo *status* di elettore andrebbe riconosciuto solo ed esclusivamente ai cittadini. A questo riguardo l'Avvocatura dello Stato aggiunge che solo la legge statale potrebbe validamente riconoscere il diritto di voto. In secondo luogo, ad essere violato risulterebbe anche l'art. 1 Cost., dal momento che tale norma, individuando nel popolo il soggetto detentore della sovranità, farebbe implicito riferimento al concetto di cittadinanza, requisito necessario per esercitare quei diritti nei quali si sostanzia l'esercizio della sovranità. Ancora, le disposizioni impugnate violerebbero anche l'art. 117, secondo comma, lettere *f*) e *p*), della Costituzione, che attribuiscono allo Stato la competenza esclusiva in relazione alle materie degli organi dello Stato e delle relative leggi elettorali, nonché in materia di legislazione elettorale di comuni, Province e Città metropolitane.

A risultare violato, inoltre, sarebbe anche l'art. 122, primo comma della Costituzione, ove si ritenesse che nel «sistema di elezione» degli organi rappresentativi regionali sia ricompresa anche la definizione del relativo corpo elettorale. Infine, nel ricorso si afferma che la disposizione della delibera statutaria impugnata contrasterebbe con l'art. 121, secondo comma della Costituzione, in quanto vincolerebbe il Consiglio regionale a fare proposte di legge alle Camere nelle materie diverse da quelle affidate alla competenza delle Regioni, mentre l'esercizio di detto potere non potrebbe essere in alcun modo vincolato dallo statuto.

3. — Viene impugnato anche l'art. 13, comma 1, lettera *a*), della delibera statutaria, che prevede che la Regione, nell'ambito delle materie di propria competenza, provveda direttamente all'esecuzione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato, nel «rispetto delle norme di procedura previste dalla legge». Ciò determinerebbe la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato stesso, in quanto la disposizione censurata, per l'esercizio della prevista facoltà, non porrebbe «la condizione che gli accordi siano stati previamente ratificati e siano entrati internazionalmente in vigore». Inoltre, la generica previsione che la Regione debba uniformarsi alle «norme di procedura previste dalla legge» la renderebbe contrastante con l'art. 117, quinto comma, Cost., in quanto avrebbe dovuto essere precisato che questa legge dovesse essere statale.

4. — Sono anche censurati gli artt. 17 e 19 della delibera statutaria.

La prima di queste disposizioni prevede la possibilità di una istruttoria in forma di contraddittorio pubblico, indetta dalla Assemblea legislativa, alla quale possono prendere parte anche «associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale», per la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, i quali dovranno inoltre essere motivati con riferimento alle risultanze istruttorie.

Tale previsione, ad avviso del ricorrente, contrasterebbe innanzi tutto con l'art. 97 Cost., poiché comporterebbe aggravii procedurali non coerenti con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. In secondo luogo, l'obbligo di motivazione violerebbe «i principî in tema di attività normativa e principalmente quello dell'irrilevanza della motivazione della norma».

La seconda delle due disposizioni considerate prevede un «diritto di partecipazione» al procedimento legislativo per «tutte le associazioni» che ne facciano richiesta. Ciò determinerebbe, secondo l'Avvocatura generale, la violazione dell'art. 121 della Costituzione e contrasterebbe anche con altre disposizioni della medesima delibera statutaria, secondo le quali il Consiglio regionale è organo della «rappresentanza democratica» regionale nel quale si sviluppa «il libero confronto democratico tra maggioranza e opposizioni», poiché la norma in oggetto produrrebbe una «alterazione» del «sistema di democrazia rappresentativa» e del ruolo dei partiti politici che operano legittimamente nelle assemblee legislative.

5. — Viene impugnato anche l'art. 24, comma 4, della delibera statutaria, il quale prevede che «la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina le modalità di conferimento agli enti locali di quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione, definendo finalità e durata dell'affidamento»: tale disposizione, anzitutto, contrasterebbe con l'art. 114 della Costituzione, in quanto menomerebbe l'autonomia degli enti locali. Inoltre, violerebbe l'art. 118 della Costituzione, in quanto quest'ultimo impedirebbe di «affidare temporaneamente» le funzioni amministrative, in particolar modo ad enti — quali i comuni, le province e le città metropolitane — che di esse sono qualificati come «titolari».

6. — Nel ricorso viene inoltre contestata la legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, della delibera statutaria, il quale dispone che l'Assemblea legislativa individui, «in conformità con la disciplina stabilita dalla legge dello Stato», le funzioni della Città metropolitana dell'area di Bologna: ciò, secondo l'Avvocatura dello Stato, contrasterebbe con quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, «che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane».

7. — Anche l'art. 28, comma 2, della delibera statutaria — il quale prevede che «l'Assemblea (...) discute e approva il programma di governo predisposto dal Presidente della Regione (...)» — è oggetto di impugnazione. La legittimità costituzionale di tale disposizione è contestata in quanto quest'ultima, pur non contenendo alcuna indicazione circa le conseguenze della mancata approvazione del programma, menomerebbe «di per sé la legittimazione ed il ruolo del Presidente». Ciò non risulterebbe «coerente con l'elezione diretta del Presidente (...), in quanto la prevista approvazione consiliare del programma di governo instauri irragionevolmente e contraddittoriamente tra Presidente e Consiglio regionale un rapporto diverso rispetto a quello che consegue all'elezione a suffragio universale e diretto del vertice dell'esecutivo (...), in relazione alla quale non sussiste il tradizionale rapporto fiduciario con il consiglio rappresentativo dell'intero corpo elettorale».

Da ciò l'affermata violazione del canone della «armonia con la Costituzione».

8. — Sarebbe costituzionalmente illegittimo, inoltre, l'art. 45, comma 2, della delibera statutaria, il quale prevede l'incompatibilità della carica di assessore con quella di consigliere regionale. Tale disposizione violerebbe l'art. 122, primo comma, della Costituzione, che dispone che i casi di incompatibilità dei componenti della Giunta nonché dei consiglieri regionali devono essere disciplinati dalla legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

9. — Viene impugnato anche l'art. 49, comma 2, della delibera statutaria, il quale prevede che la Giunta disciplini l'esecuzione dei regolamenti comunitari «nei limiti stabiliti dalla legge regionale». Tale norma, «omettendo di riferirsi al necessario rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, la quale deve disciplinare anche le modalità di esercizio del potere sostitutivo», violerebbe l'art. 117, quinto comma, della Costituzione.

10. — Da ultimo, secondo il ricorrente, sarebbe costituzionalmente illegittimo anche l'art. 63, comma 3, della delibera statutaria, il quale prevede una disciplina regionale del rapporto di lavoro del personale regionale, in conformità ai principi costituzionali e secondo quanto stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Ciò violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto porrebbe «una disciplina sostanziale del rapporto di lavoro e dei suoi aspetti fondamentali: temi, questi, da ritenersi affidati alla competenza esclusiva statale in quanto rientranti nella materia "ordinamento civile"».

11. — La Regione Emilia-Romagna, costituitasi in giudizio con atto depositato il 25 ottobre 2004, nel quale si limita a richiedere che la Corte costituzionale respinga il ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato, in prossimità dell'udienza, ha depositato una memoria in cui, ribadendo che tutte le censure mosse avverso la propria delibera statutaria sarebbero prive di fondamento, svolge le proprie argomentazioni al riguardo.

Le questioni concernenti gli articoli 2 e 15 — che, secondo il ricorso del Governo prevederebbero il riconoscimento del diritto di voto agli stranieri — sarebbero infondate, in quanto non terrebbero conto della limitazione generale posta dalle stesse norme impugnate attraverso l'espressione «nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute».

Quanto in particolare all'art. 15 della deliberazione statutaria, la difesa regionale osserva che sarebbe già possibile e legittima una sua parziale attuazione legislativa, poiché la Regione avrebbe già la facoltà di disciplinare il *referendum* consultivo su provvedimenti regionali, e con riguardo a questi sarebbero ipotizzabili modalità di voto tali da distinguere il voto dei cittadini elettori da «quello delle altre classi di popolazione consultate». Sarebbe inoltre pacifico che lo statuto regionale non conferirebbe né consentirebbe il conferimento agli immigrati della qualifica di «elettore», ma solo di «prendere parte a procedure per le quali, appunto, tale qualifica generale non sia costituzionalmente necessaria».

Infondate sarebbero le censure concernenti la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere *f)* e *p)*, della Costituzione, dal momento che le norme statutarie impugnate non si applicherebbero ad alcun organo statale, né si riferirebbero alle procedure elettorali di comuni, province e città metropolitane. Inesistente sarebbe inoltre l'asserito contrasto con l'art. 122, primo comma, della Costituzione, poiché tale censura potrebbe riferirsi solo all'art. 2 dello statuto, che però avrebbe carattere di norma programmatica in quanto fisserebbe semplicemente un obiettivo e non autorizzerebbe affatto una attuazione illegittima.

12. — Con riferimento alle censure relative all'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della delibera statutaria, la difesa regionale osserva come la disposizione, nel fare riferimento agli accordi «stipulati», abbia inteso riferirsi a quelli «conclusi ed efficaci». Tale significato sarebbe confermato dal richiamo, contenuto nello stesso articolo, alle norme di procedura previste dalla legge, nel cui rispetto dovrebbe avvenire l'esecuzione degli accordi. Questa legge sarebbe sicuramente quella statale, e non già quella regionale, come sostenuto nel ricorso del Governo, dal momento che ove la delibera statutaria avesse voluto riferirsi alla legge regionale lo avrebbe detto espressamente.

13. — Quanto alle censure aventi ad oggetto gli artt. 17 e 19 della delibera statutaria, la Regione sostiene che l'istruttoria pubblica per la formazione degli atti normativi o amministrativi di carattere generale, nonché l'obbligo di motivazione costituirebbero non già violazioni, ma modalità di attuazione dell'art. 97 Cost., per di più già sperimentati a livello regionale. Istituti del genere sarebbero ben noti sia alla tradizione di altri Paesi che al sistema italiano, ove è contemplato l'istituto dell'inchiesta pubblica; né sarebbe da trascurare quanto già previsto da alcune leggi regionali.

Anche la previsione del dovere di motivazione, come dovere di tener conto degli esiti dell'istruttoria pubblica, non sarebbe affatto irragionevole; ciò sarebbe confermato anche da analoga previsione generalizzata nei trattati europei.

Infondata sarebbe, ancora, l'asserita violazione di alcune disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). L'art. 3 di tale legge, infatti, non vieterebbe la motivazione per gli atti normativi e amministrativi generali, ma si limiterebbe a non renderla obbligatoria. L'art. 13, d'altra parte, non proibirebbe forme di partecipazione o di programmazione in relazione agli atti normativi e amministrativi generali. E ciò a prescindere dal fatto che comunque tale legge non sarebbe idonea a fungere da parametro di legittimità costituzionale dello statuto regionale.

Analoghe considerazioni varrebbero con riferimento alle censure relative all'art. 19 della delibera statutaria, il quale porrebbe regole obiettive per assicurare «un confronto con i portatori dei diversi interessi sociali».

14. — La censura rivolta contro l'art. 24, comma 4, della delibera statutaria, nella parte in cui prevede il conferimento di funzioni agli enti locali, predeterminandone la durata, si baserebbe su un fraintendimento: infatti non si disporrebbe che la Regione debba conferire le funzioni con durata limitata, ma semplicemente si manterrebbe «alla legge regionale la possibilità di farlo, quando l'oggetto e le circostanze lo richiedano», conformemente ai principi affermati dall'art. 118 della Costituzione.

15. — Quanto all'art. 26, comma 3, della delibera statutaria, impugnato in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera *p)*, Cost., sarebbe «palesa» l'inesistenza di alcuna invasione delle competenze statali, dal momento che la norma statutaria prevederebbe espressamente che tanto la delimitazione dell'area metropolitana di Bologna, quanto la individuazione delle funzioni della Città metropolitana debbano avvenire in conformità con la disciplina stabilita dalla legge dello Stato. Dunque, «la Regione individuerà le funzioni degli enti locali per quanto di sua competenza».

16. — Le censure rivolte nei confronti dell'art. 28, comma 2, della delibera impugnata, che dispone che l'Assemblea discute e approva il programma di governo predisposto dal Presidente della Regione, atterrebbero al merito delle scelte statutarie in relazione alla forma di governo e non indicherebbero quale specifica norma costituzionale sarebbe stata violata.

In ogni caso l'art. 28 individuerrebbe il punto di equilibrio, nel rispetto dell'art. 126 della Costituzione, tra due organi, il Presidente della Giunta e il Consiglio, entrambi di investitura popolare. L'omessa previsione delle conseguenze istituzionali della mancata approvazione del programma di governo, sarebbe giustificata dal fatto che esse sarebbero del tutto assenti. La difesa regionale osserva, inoltre, che disposizioni analoghe sarebbero contenute nel testo unico degli enti locali, nonché in alcuni statuti comunali.

17. — Con riferimento ai motivi di impugnazione dell'art. 45, comma 2, che stabilisce l'incompatibilità della carica di assessore con quella di consigliere regionale, la Regione ne afferma l'infondatezza, dal momento che la disposizione non atterrebbe alla materia elettorale, ma alla definizione della forma di governo regionale, specificamente affidata alle determinazioni statutarie. Diversa sarebbe la *ratio* delle incompatibilità «esterne» — quale, ad esempio, quella tra appartenenza al Consiglio o alla Giunta regionale e appartenenza al Parlamento — che avrebbero la funzione di garantire l'effettività e l'imparzialità dello svolgimento della funzione, e quella delle incompatibilità «interne» — quale appunto quella prevista dalla norma censurata — le quali atterrebbero al modo di conformare i rapporti tra gli organi fondamentali della Regione. La scelta su tale conformazione sarebbe riservata alla Regione e lo statuto costituirebbe la fonte più adatta a compierla.

18. — L'impugnazione dell'art. 49, comma 2, secondo la Regione Emilia-Romagna, sarebbe il frutto di una errata interpretazione: la disposizione, infatti, non riguarderebbe i rapporti tra fonti regionali e le leggi statali, bensì i rapporti tra legge e regolamento regionale, al fine di dare attuazione ai regolamenti comunitari, consentendo alla legge regionale di affidare alla potestà regolamentare la disciplina attuativa eventualmente necessaria.

19. — Infine, infondati sarebbero anche i motivi di impugnazione riferiti all'art. 62, comma 3, dal momento che tale disposizione non abiliterebbe la legge regionale ad interferire sul «rapporto di lavoro nei suoi aspetti di rapporto di diritto civile». Lo statuto lascerebbe infatti impregiudicato il problema dei limiti entro cui la legge regionale possa intervenire a disciplinare il rapporto di lavoro.

20. — Anche l'Avvocatura dello Stato, in prossimità dell'udienza ha presentato un'ampia memoria, nella quale si limita a ribadire analiticamente i rilievi di costituzionalità sollevati nel ricorso introduttivo.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli articoli 2, comma 1, lettera *f*); 15, comma 1; 13, comma 1, lettera *a*); 17; 19; 24, comma 4; 26, comma 3; 28, comma 2; 45, comma 2; 49, comma 2; 62, comma 3, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004, ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, per violazione degli articoli 1; 3; 48; 49; 97; 114; 123; 117, secondo comma, lettere *a*), *f*), *l*), *p*); 117, terzo comma; 117, quinto comma, anche in relazione all'art. 6, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); 118, primo e secondo comma; 121, secondo comma; 122, primo comma; 123; 126; 138 della Costituzione.

In particolare l'art. 2, comma 1, lettera *f*), e l'art. 15, comma 1, della delibera statutaria, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, che la Regione assicuri, «nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati residenti», e che la Regione, «nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, riconosce e garantisce a tutti coloro che risiedono in un comune del territorio regionale i diritti di partecipazione contemplati nel presente Titolo, ivi compreso il diritto di voto nei *referendum* e nelle altre forme di consultazione popolare», violerebbero: *a*) l'art. 48 della Costituzione, in quanto lo *status* di elettore andrebbe riconosciuto solo ed esclusivamente ai cittadini; *b*) l'art. 1 della Costituzione, dal momento che tale norma farebbe implicito riferimento al concetto di cittadinanza, requisito necessario per esercitare quei diritti nei quali si sostanzia l'esercizio della sovranità; *c*) l'art. 117, secondo comma, lettere *f*) e *p*), della Costituzione, in quanto contrasterebbero con l'attribuzione al legislatore statale della competenza esclusiva in relazione agli organi dello Stato e alle relative leggi elettorali, nonché in materia di legislazione elettorale di Comuni, Province e Città metropolitane; *d*) l'art. 122, primo comma, della Costituzione, ove si ritenesse che nel «sistema di

e) elezione» degli organi rappresentativi regionali sia ricompresa anche la definizione del relativo corpo elettorale; e) l'art. 121, secondo comma, della Costituzione, in quanto vincolerebbe il Consiglio regionale nella sua possibilità di fare proposte di legge alle Camere, mentre l'esercizio di detto potere non potrebbe essere in alcun modo vincolato dallo statuto.

L'art. 13, comma 1, lettera *a*), della delibera statutaria, che prevede che la Regione, nell'ambito delle materie di propria competenza, provvede direttamente all'esecuzione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato, nel «rispetto delle norme di procedura previste dalla legge», violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, in quanto «per l'esercizio della prevista facoltà non pone la condizione che gli accordi siano stati previamente ratificati e siano entrati internazionalmente in vigore»; contrasterebbe inoltre con l'art. 117, quinto comma, della Costituzione, in quanto non specificerebbe che la legge contenente le norme procedurali alle quali la Regione deve uniformarsi deve essere una legge statale.

L'art. 17 della delibera statutaria, che prevede la possibilità di una istruttoria in forma di contraddittorio pubblico, indetta dalla Assemblea legislativa, alla quale possono prendere parte anche «associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale», per la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, i quali dovranno poi essere motivati con riferimento alle risultanze istruttorie, violerebbe l'art. 97 della Costituzione, nella misura in cui comporterebbe aggravii procedurali non coerenti con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

L'art. 19 della delibera statutaria, che prevede un «diritto di partecipazione» al procedimento legislativo in capo a «tutte le associazioni» che ne facciano richiesta, violerebbe: l'art. 121 della Costituzione, e il principio di autonomia del Consiglio regionale ivi sancito; il «principio di coerenza» di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto non sarebbe conforme al sistema di democrazia rappresentativa realizzato dalle altre disposizioni della medesima delibera statutaria; l'art. 1, secondo comma e l'art. 49 Cost., «il quale ultimo presuppone che i fattori di politica generale (...) costituiti dai partiti siano sottesi nel funzionamento delle assemblee legislative».

L'art. 24, comma 4, della delibera statutaria, il quale prevede che «la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina le modalità di conferimento agli enti locali di quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione, definendo finalità e durata dell'affidamento», violerebbe l'art. 114 della Costituzione, in quanto menomerebbe l'autonomia degli enti locali e l'art. 118 della Costituzione. Quest'ultima disposizione impedirebbe infatti di «affidare temporaneamente» dette funzioni, in particolar modo ad enti, quali i Comuni, le Province e le Città metropolitane, che di esse sono qualificati come «titolari».

L'art. 26, comma 3, della delibera statutaria, il quale dispone che l'Assemblea legislativa individua, «in conformità con la disciplina stabilita dalla legge dello Stato», le funzioni della Città metropolitana dell'area di Bologna, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, «che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane».

L'art. 28, comma 2, della delibera statutaria, il quale prevede che «l'Assemblea (...) discute e approva il programma di governo predisposto dal Presidente della Regione (...)», violerebbe il canone di «armonia con la Costituzione», in quanto la prevista approvazione consiliare del programma di governo instaurerebbe «irragionevolmente e contraddittoriamente tra Presidente e Consiglio regionale un rapporto diverso rispetto a quello che consegue all'elezione a suffragio universale e diretto del vertice dell'esecutivo (...), in relazione alla quale non sussiste il tradizionale rapporto fiduciario con il consiglio rappresentativo dell'intero corpo elettorale».

L'art. 45, comma 2, della delibera statutaria, nella parte in cui stabilisce l'incompatibilità della carica di assessore con quella di consigliere regionale, violerebbe l'art. 122, primo comma, della Costituzione, in quanto tale norma dispone che i casi di incompatibilità dei componenti della Giunta nonché dei consiglieri regionali devono essere disciplinati dalla legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

L'art. 49, comma 2, della delibera statutaria, il quale prevede che la Giunta disciplini l'esecuzione dei regolamenti comunitari «nei limiti stabiliti dalla legge regionale», violerebbe l'art. 117, quinto comma, della Costituzione, poiché ometterebbe «di riferirsi al necessario rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato».

L'art. 62, comma 3, della delibera statutaria, che prevede una disciplina regionale del rapporto di lavoro del personale regionale, in conformità ai principi costituzionali e secondo quanto stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, in quanto porrebbe «una disciplina sostanziale del rapporto di lavoro e dei suoi aspetti fondamentali: temi, questi, da ritenersi affidati alla competenza esclusiva statale in quanto rientranti nella materia «ordinamento civile».

2. — Occorre dichiarare la inammissibilità delle censure relative all'art. 2, comma 1, lettera *f*), della delibera statutaria impugnata, nella parte in cui la Regione si pone l'obiettivo di assicurare «nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati residenti».

Va ricordato che negli statuti regionali entrati in vigore nel 1971 — ivi compreso quello della Regione Emilia-Romagna — si rinvengono assai spesso indicazioni di obiettivi prioritari dell'attività regionale ed anche in quel tempo si posero problemi di costituzionalità di tali indicazioni, sotto il profilo della competenza della fonte statutaria ad incidere su materie anche eccedenti la sfera di attribuzione regionale. Al riguardo, dopo aver riconosciuto la possibilità di distinguere tra un contenuto «necessario» ed un contenuto «eventuale» dello statuto (*cf.* sentenza n. 40 del 1972), si è ritenuto che la formulazione di proposizioni statutarie del tipo predetto avesse principalmente la funzione di legittimare la Regione come ente esponenziale della collettività regionale e del complesso dei relativi interessi ed aspettative. Tali interessi possono essere adeguatamente perseguiti non soltanto attraverso l'esercizio della competenza legislativa ed amministrativa, ma anche avvalendosi dei vari poteri, conferiti alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi statali, di iniziativa, di partecipazione, di consultazione, di proposta, e così via, esercitabili, in via formale ed informale, al fine di ottenere il migliore soddisfacimento delle esigenze della collettività stessa. In questo senso si è espressa questa Corte, affermando che l'adempimento di una serie di compiti fondamentali «legittima, dunque, una presenza politica della regione, in rapporto allo Stato o anche ad altre regioni, riguardo a tutte le questioni di interesse della comunità regionale, anche se queste sorgono in settori estranei alle singole materie indicate nell'articolo 117 Cost. e si proiettano al di là dei confini territoriali della regione medesima» (sentenza n. 829 del 1988).

Il ruolo delle Regioni di rappresentanza generale degli interessi delle rispettive collettività, riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e dalla prevalente dottrina, è dunque rilevante nel momento presente, ai fini «dell'esistenza, accanto ai contenuti necessari degli statuti regionali, di altri possibili contenuti, sia che risultino ricognitivi delle funzioni e dei compiti della Regione, sia che indichino aree di prioritario intervento politico o legislativo» (sentenza n. 2 del 2004); contenuti che talora si esprimono attraverso proclamazioni di finalità da perseguire.

Ma la citata sentenza ha rilevato come sia opinabile la «misura dell'efficacia giuridica» di tali proclamazioni; tale dubbio va sciolto considerando che alle enunciazioni in esame, anche se materialmente inserite in un atto-fonte, non può essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica, collocandosi esse precipuamente sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità regionale al momento dell'approvazione dello statuto.

D'altra parte, tali proclamazioni di obiettivi e di impegni non possono certo essere assimilate alle c.d. norme programmatiche della Costituzione, alle quali, per il loro valore di principio, sono stati generalmente riconosciuti non solo un valore programmatico nei confronti della futura disciplina legislativa, ma soprattutto una funzione di integrazione e di interpretazione delle norme vigenti. Qui però non siamo in presenza di Carte costituzionali, ma solo di fonti regionali «a competenza riservata e specializzata», cioè di statuti di autonomia, i quali, anche se costituzionalmente garantiti, debbono comunque «essere in armonia con i precetti ed i principi tutti ricavabili dalla Costituzione» (sentenza n. 196 del 2003).

Dalle premesse appena formulate sul carattere non prescrittivo e non vincolante delle enunciazioni statutarie di questo tipo deriva che esse esplicano una funzione, per così dire, di natura culturale o anche politica, ma certo non normativa. Nel caso in esame, una enunciazione siffatta si rinviene proprio nell'art. 2, comma 1, lettera *f*), della delibera statutaria impugnata, nella parte in cui la Regione si pone l'obiettivo di assicurare «nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati residenti»; tale disposizione non comporta né alcuna violazione, né alcuna rivendicazione di competenze costituzionalmente attribuite allo Stato, né fonda esercizio di poteri regionali. Va così dichiarata inammissibile, per inidoneità lesiva della disposizione impugnata, la censura avverso la denunciata proposizione della deliberazione statutaria.

3. — Le censure di illegittimità costituzionale relative all'art. 13, comma 1, lettera *a*), non sono fondate.

La disposizione impugnata, pur molto sintetica, appare agevolmente interpretabile in modo conforme al sistema costituzionale: il riferimento all'attuazione degli accordi internazionali «stipulati» dallo Stato e non anche «ratificati» non potrebbe certo legittimare un'esecuzione da parte regionale prima della ratifica che fosse necessaria ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, anche perché in tal caso l'accordo internazionale è certamente privo di efficacia per l'ordinamento italiano.

D'altra parte, una formula come quella utilizzata appunto nell'art. 13, comma 1, lettera *a*), della delibera statutaria può riferirsi anche all'attuazione di accordi internazionali stipulati in forma semplificata e che intervengano in materia regionale, restando ovviamente fermi i poteri statali di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Al tempo stesso, l'affermato «rispetto delle norme di procedura previste dalla legge», non può che essere interpretato, sia in base al tenore letterale, sia in base ad una lettura conforme al dettato costituzionale, che come riferito alle «norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato» di cui all'art. 117, quinto comma, della Costituzione; e ciò prima ancora della considerazione delle argomentazioni formali portate dalla difesa regionale, secondo la quale la menzione di una legge nel testo statutario impugnato si riferirebbe alla legge dello Stato.

4. — Le censure di illegittimità costituzionale relative all'art. 15, comma 1, non sono fondate.

A differenza dell'art. 2, comma 1, lettera *f*), di cui al precedente punto 2, l'art. 15, comma 1, si configura come una norma relativa ad un ambito di sicura competenza regionale («diritti di partecipazione»), che la Regione potrà esercitare «nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute».

Quest'ultima espressione della disposizione impugnata manifesta con chiarezza l'insussistenza di una attuale pretesa della Regione di intervenire nella materia delle elezioni statali, regionali e locali, riconoscendo il diritto di voto a soggetti estranei a quelli definiti dalla legislazione statale, od inserendo soggetti di questo tipo in procedure che incidono sulla composizione delle assemblee rappresentative o sui loro atti. Al tempo stesso, invece, resta nell'area delle possibili determinazioni delle Regioni la scelta di coinvolgere in altre forme di consultazione o di partecipazione soggetti che comunque prendano parte consapevolmente e con almeno relativa stabilità alla vita associata, anche a prescindere dalla titolarità del diritto di voto o anche dalla cittadinanza italiana.

Appare significativo, ad esempio, che nella medesima deliberazione statutaria sia individuabile un'esplicita disposizione in tal senso nell'art. 21, comma 1, lettera *a*) (non impugnato dal Governo), poiché si attribuisce il diritto di proposta relativo a *referendum* consultivi anzitutto a «ottantamila residenti nei Comuni della nostra Regione». E ciò analogamente a quanto già previsto a livello degli enti locali per ciò che riguarda le «circoscrizioni di decentramento comunale» (*cf.* art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Questa materia dovrà comunque trovare regolamentazione in leggi regionali, soggette anche al sindacato di questa Corte.

5. — Le censure di illegittimità costituzionale relative all'art. 17 sono infondate.

La previsione che «nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica» rappresenta l'inserimento anche a livello statutario di istituti già sperimentati e funzionanti, anche in alcune delle maggiori democrazie contemporanee. Infondati sono quindi i rilievi sollevati nel ricorso governativo, che muovono da una pretesa violazione dei canoni di buona amministrazione per gli atti di natura amministrativa, o della riserva del potere legislativo al Consiglio regionale per gli atti legislativi: questi istituti, infatti, non sono certo finalizzati ad espropriare dei loro poteri gli organi legislativi o ad ostacolare o a ritardare l'attività degli organi della pubblica amministrazione, ma mirano a migliorare ed a rendere più trasparenti le procedure di raccordo degli organi rappresentativi con i soggetti più interessati dalle diverse politiche pubbliche. D'altra parte, a riprova della preminenza dell'interesse pubblico all'efficace funzionamento delle istituzioni legislative ed amministrative, il quarto comma dello stesso art. 17 impugnato affida alla legge regionale la regolamentazione delle «modalità di attuazione dell'istruttoria pubblica, stabilendo i termini per la conclusione delle singole fasi e dell'intero procedimento».

Né, tanto meno, è condivisibile l'opinione che il giusto riconoscimento per il ruolo fondamentale delle forze politiche che animano gli organi rappresentativi possa essere contraddetto dal riconoscimento di alcune limitate e trasparenti procedure di consultazione da parte degli organi regionali dei soggetti sociali od economici su alcuni oggetti di cui siano particolarmente esperti.

Quanto ai rilievi relativi al fatto che in tal caso «il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie», anche volendosi in questa sede prescindere dalla contestabile configurabilità della legge sul procedimento amministrativo come parametro di costituzionalità, basta considerare che l'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), non impone, ma certo non vieta, la motivazione degli atti normativi; ed in ogni caso — come ben noto — la motivazione degli atti amministrativi generali, nonché di quelli legislativi è la regola nell'ordinamento comunitario: sembra pertanto evidente che la fonte statutaria di una Regione possa operare proprie scelte in questa direzione.

6. — Non sono fondate le censure di illegittimità costituzionale relative all'art. 19, concernenti le modalità di consultazione da parte degli organi consiliari dei soggetti associativi «le cui finalità siano improntate a scopi di interesse generale» e che chiedano di partecipare ad alcune fasi preliminari del procedimento legislativo e della «definizione degli indirizzi politico-programmatici più generali»; al contrario, la normativa prevede semplicemente alcune procedure per cercare di garantire (in termini più sostanziali che nel passato) ad organismi associativi rappresentativi di significative frazioni del corpo sociale la possibilità di essere consultati da parte degli organi consiliari. La normativa non appare neppure tale da ostacolare la funzionalità delle istituzioni regionali e la stessa previsione di una futura disciplina per la formazione di un albo e di un «protocollo di consultazione» potrà permettere comunque di graduare le innovazioni compatibilmente con la piena efficienza delle istituzioni regionali.

Inoltre, il riconoscimento dell'autonomia degli organi rappresentativi e del ruolo dei partiti politici non viene affatto negato da una disciplina trasparente dei rapporti fra le istituzioni rappresentative e frazioni della cosiddetta società civile, secondo quanto, d'altronde, già ampiamente sperimentato da alcuni decenni sulla base degli statuti regionali vigenti.

7. — Le censure di illegittimità costituzionale relative all'art. 24, comma 4, non sono fondate.

Il conferimento agli enti locali di funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa delle Regioni tramite apposite leggi regionali presuppone, con tutta evidenza, non solo una previa valutazione da parte del legislatore regionale delle concrete situazioni relative ai diversi settori alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza in riferimento alle caratteristiche proprie del sistema di amministrazione locale esistente nel territorio regionale, ma anche la perdurante ricerca del migliore possibile modello di organizzazione del settore. Tutto ciò quindi presuppone anche la possibilità di modificare questa legislazione sulla base dei risultati conseguiti (ciò che comunque è implicito nella stessa attribuzione alla legge regionale del potere di conferire queste funzioni), se non pure l'eventuale sperimentazione di diversi modelli possibili.

Le censure di costituzionalità sollevate dal ricorso muovono, invece, da una lettura non condivisibile degli articoli 114 e 118 della Costituzione, dal momento che sembrano ipotizzare l'esistenza di rigidi vincoli per il legislatore regionale nell'attuazione dell'art. 118 della Costituzione ed una sostanziale equiparazione fra funzioni degli enti locali «proprie» e «conferite», invece ben distinte dal secondo comma dell'art. 118 della Costituzione.

8. — La censura di illegittimità costituzionale relativa all'art. 26, comma 3, non è fondata.

Il testo di questa disposizione subordina espressamente l'esercizio dei poteri regionali («delimitazione dell'area metropolitana di Bologna», «costituzione della città metropolitana», «individuazione delle sue funzioni») al rispetto della «disciplina stabilita dalla legge dello Stato» e non si può quindi dedurre la volontà della Regione di contraddire la competenza statale esclusiva in tema di determinazione «delle funzioni fondamentali di comuni, Province e Città metropolitane». D'altra parte il secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione, nell'affidare il potere di «conferimento» delle funzioni amministrative anche alla legge regionale, si riferisce espressamente pure alle Città metropolitane.

9. — La censura di illegittimità costituzionale relativa all'art. 28, comma 2, non è fondata.

L'Avvocatura dello Stato sostiene che la previsione che il Consiglio regionale debba discutere ed approvare il programma di governo predisposto dal Presidente della Regione ed annualmente verificarne l'attuazione si porrebbe in contrasto «con l'elezione diretta del Presidente (di cui sembra ridurre i poteri di indirizzo), in quanto la prevista approvazione consiliare del programma di governo instauri irragionevolmente e contraddittoriamente tra Presidente e Consiglio regionale un rapporto diverso rispetto a quello che consegue all'elezione a suffragio universale e diretto del vertice dell'esecutivo». Di conseguenza una disposizione del genere «non può ritenersi in armonia con la Costituzione».

Al contrario, va considerato che la determinazione della forma di governo regionale da parte degli statuti non si esaurisce nella individuazione del sistema di designazione del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 122, quinto comma, della Costituzione. Nel caso che venga scelto, come fa la delibera statutaria in oggetto, il sistema della elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, ciò ha quale sicura conseguenza l'impossibilità di prevedere una iniziale mozione di fiducia da parte del Consiglio, nonché la ulteriore conseguenza delle dimissioni della Giunta e dello scioglimento del Consiglio (art. 126, terzo comma, della Costituzione) nel caso di successiva approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente.

Entro questi limiti, peraltro, si esplica l'autonomia statutaria, che ben può disciplinare procedure e forme del rapporto fra i diversi organi regionali, più o meno riducendo l'area altrimenti lasciata alla prassi o alle relazioni meramente politiche: ciò in particolare rileva nei rapporti fra Consiglio regionale, titolare esclusivo del potere

legislativo (ivi compresa la legislazione di bilancio), nonché di alcuni rilevanti poteri di tipo amministrativo, e i poteri di indirizzo politico del Presidente della Regione che si esprimono, tra l'altro, anche nella predisposizione del fondamentale «programma di governo» della regione.

Appare evidente che proprio la mancata disciplina nella delibera statutaria di conseguenze di tipo giuridico (certamente inammissibili, ove pretendessero di produrre qualcosa di analogo ad un rapporto fiduciario), derivanti dalla mancata approvazione da parte del Consiglio del programma di governo del Presidente, sta a dimostrare che si è voluto semplicemente creare una precisa procedura per obbligare i fondamentali organi regionali ad un confronto iniziale e successivamente ricorrente, sui contenuti del programma di governo; confronto evidentemente ritenuto ineludibile e produttivo di molteplici effetti sui comportamenti del Presidente e del Consiglio: starà alla valutazione del Presidente prescindere eventualmente dagli esiti di tale dialettica, così come starà al Consiglio far eventualmente ricorso al drastico strumento della mozione di sfiducia, con tutte le conseguenze giuridiche previste dall'art. 126, terzo comma, della Costituzione.

10. — La censura di illegittimità costituzionale relativa all'art. 45, comma 2, è fondata limitatamente al terzo periodo del comma.

L'articolo 122 della Costituzione riserva espressamente alla legge regionale, «nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica», la determinazione delle norme relative al «sistema di elezione» e ai «casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali», senza che si possa distinguere (come invece ipotizza la difesa regionale) fra ipotesi di incompatibilità «esterne» ed «interne» all'organizzazione istituzionale della Regione.

È vero che le scelte in tema di incompatibilità fra incarico di componente della Giunta regionale e di consigliere regionale possono essere originate da opzioni statutarie in tema di forma di governo della Regione, ma — come questa Corte ha già affermato in relazione ad altra delibera statutaria nella sentenza n. 2 del 2004 — occorre rilevare che il riconoscimento nell'articolo 123 della Costituzione del potere statuario in tema di forma di governo regionale è accompagnato dalla previsione dell'articolo 122 della Costituzione, e che quindi la disciplina dei particolari oggetti a cui si riferisce espressamente l'art. 122 sfugge alle determinazioni lasciate all'autonomia statutaria.

Né la formulazione del terzo periodo del secondo comma dell'art. 45, del resto, può essere interpretata come espressiva di un mero principio direttivo per il legislatore regionale, nell'ambito della sua discrezionalità legislativa in materia.

11. — La censura di illegittimità costituzionale relativa all'art. 49, comma 2, non è fondata.

Il Governo censura l'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 49 della delibera statutaria, che prevede la possibilità che la Giunta regionale disciplini con regolamento, «nei limiti stabiliti dalla legge regionale», l'esecuzione di regolamenti comunitari, la cui applicazione evidentemente esiga l'adozione di apposite normative: la censura muove dalla constatazione che questa disposizione statutaria non richieda il «necessario rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, la quale deve disciplinare anche le modalità di esercizio del potere sostitutivo», ciò che costituirebbe violazione dell'art. 117, quinto comma della Costituzione.

L'art. 49 della delibera statutaria disciplina in generale i rapporti fra le leggi ed i regolamenti regionali, dando per presupposta la titolarità da parte della Regione dei poteri normativi nelle varie materie e pertanto non pone anche in questa sede il problema dei limiti sostanziali e procedimentali di questi ultimi; d'altra parte, mentre il riconoscimento del potere delle Regioni di dettare discipline per l'applicazione dei regolamenti comunitari risale all'art. 6, comma 1, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), nulla di difforme è stato previsto dalla legislazione statale di attuazione del nuovo Titolo V, né appare necessario ribadire l'esistenza dei poteri sostitutivi ora previsti dal secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione e dall'art. 8 della legge n. 131 del 2003.

12. — La censura di illegittimità costituzionale relativa all'art. 62, comma 3, non è fondata.

Il rilievo di costituzionalità muove da una lettura del riferimento alla «legge» nel terzo comma dell'art. 62 della delibera statutaria, come «legge regionale»: da tale interpretazione il ricorrente desume che «la norma prevede una disciplina regionale del lavoro del personale regionale» e che quindi viola l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Se, invece, si considera che in altri commi dello stesso articolo là dove si è inteso fare riferimento al potere normativo della Regione, si è scritto «legge regionale», il terzo comma assume il significato di una disposizione meramente ricognitiva del rapporto fra legislazione e contrattazione, alla luce dei principi costituzionali, nella disciplina del rapporto di lavoro del personale regionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 2, terzo periodo, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004, ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004;*

2) *Dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera f), della predetta delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposte con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli artt. 1, 48, 117, secondo comma, lettere f) e p), 122, primo comma, e 121, secondo comma, della Costituzione;*

3) *Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, lettera a), della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposte con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera a), e dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione;*

4) *Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposte con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli artt. 1, 48, 117, secondo comma, lettere f) e p), 122, primo comma, e 121, secondo comma, della Costituzione;*

5) *Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17 della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposte con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione dell'articolo 97 della Costituzione e dei «principi in tema di attività normativa»;*

6) *Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposte con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli articoli 1, secondo comma, 3, 49 e 121 della Costituzione;*

7) *Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 4, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposte con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli articoli 114 e 118 della Costituzione;*

8) *Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposta con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;*

9) *Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 2, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposta con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione del canone di «armonia con la Costituzione» di cui all'articolo 123 della Costituzione;*

10) *Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 2, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposta con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione;*

11) *Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 3, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, proposta con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 109

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 22 novembre 2004
(della Provincia autonoma di Trento)*

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale nel rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria - Procedimento di autorizzazione per le reti di trasporto di energia - Costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete di trasporto nazionale dell'energia elettrica - Procedimento unico soggetto ad autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente previa intesa con le regioni interessate - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata illegittima previsione dell'uso del potere sostitutivo in caso di mancato raggiungimento dell'intesa - Previsione di una «nuova ipotesi» di potere sostitutivo collegata al semplice decorso di un termine - Denunciato declassamento dell'intesa da «forte» a «debole» - Denunciata applicazione della nuova disciplina ai procedimenti autorizzatori in corso - Denunciata lesione della potestà legislativa concorrente della Provincia autonoma di Trento - Contrasto con il riparto costituzionale di funzioni amministrative - Violazione della competenza provinciale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e di governo del territorio - Violazione del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

- Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modifiche nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, art. 1-*sexies*, comma 4-*bis*, così come sostituito dal comma 26 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 120, in correlazione con l'art. 10, legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1, 5, 6, 17, 19 e 22; 16 e relative norme di attuazione.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale nel rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria - Procedimento di autorizzazione per le reti di trasporto di energia - Costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete di trasporto nazionale dell'energia elettrica - Procedimento unico soggetto ad autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente previa intesa con le regioni interessate - Applicazione della normativa ai procedimenti in corso alla data di emanazione della legge - Esclusione dall'applicazione per i procedimenti per i quali sia stata completata la procedura di VIA (valutazione d'impatto ambientale) o il procedimento risulti in fase di conclusione - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata alterazione delle regole sulla successione delle leggi nel tempo in relazione al procedimento amministrativo - Denunciata illegittima comparazione tra il completamento, o la vicina conclusione, della procedura di VIA (valutazione d'impatto ambientale) e le valutazioni proprie della regione o provincia autonoma - Violazione della posizione costituzionale spettante a regioni o province autonome - Violazione della competenza provinciale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e di governo del territorio - Violazione del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

- Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modifiche nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, art. 1-*sexies*, comma 4-*ter*, così come sostituito dal comma 26 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, 118, in correlazione con l'art. 10, legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1, 5, 6, 17, 19 e 22; 16 e relative norme di attuazione.

Energia elettrica - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale nel rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria - Attribuzione al Ministro delle attività produttive della emanazione degli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e della verifica della conformità dei piani di sviluppo predisposti annualmente dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi (sostituisce art. 1-ter, comma secondo, d.l. n. 239/2003) - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata trasformazione dei piani di sviluppo in verifica di conformità agli indirizzi ministeriali - Denunciata esclusione delle regioni e province autonome dalla programmazione delle reti energetiche di interesse nazionale e dalla loro articolazione territoriale - Denunciata lesione della potestà legislativa concorrente della Provincia autonoma di Trento - Mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-regioni ovvero con la Conferenza unificata - Violazione delle competenze regionali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Violazione delle competenze regionali in materia di governo del territorio - Denunciata violazione del principio di sussidiarietà e di proporzionalità - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modifiche nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, art. 1-ter, comma 2, così come sostituito dal comma 24 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, 118, in correlazione con l'art. 10, legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1, 5, 6, 17, 19 e 22; 16 e relative norme di attuazione.

Ricorso della Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale *pro tempore* Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale del 5 novembre 2004, n. 2553 Reg. del. (doc. 1), rappresentata e difesa — come da procura del 5 novembre 2004, n. rep. 026201 (doc. 2), autenticata dal dott. Tommaso Sussarellu, ufficiale rogante della Provincia — dal prof. avv. Giandomenico Falcon e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri, n. 5.

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge 23 agosto 2004, n. 239 recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 215 del 13 settembre 2004, limitatamente a:

art. 1, comma 24 lettera *a*), in quanto nel riformulare il comma 2 dell'art. 1-ter del decreto-legge n. 239 del 2003, mantiene in capo al Ministro delle attività produttive il potere di emanare gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale senza procedura di collaborazione con le regioni e province autonome ed in quanto attribuisce al Ministro la verifica della conformità dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi, ed in quanto gli attribuisce tale compito senza prevedere l'intesa con la regione o provincia autonoma interessata;

art. 1, comma 26 nella parte in cui introduce i nuovi commi 4-bis e 4-ter dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 disciplinando le ipotesi di mancato raggiungimento dell'intesa con la regione o le regioni interessate e riconoscendo allo Stato, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, un potere sostitutivo da cui discende l'autorizzazione unica si applichino ai procedimenti in corso solo su istanza del proponente, per violazione:

degli articoli 117, commi terzo e quarto, 118 e 120 della costituzione, in collegamento con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

degli articoli 8, nn. 1), 5), 6), 17), 19), e 22), e dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

delle relative norme di attuazione, ed in particolare del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 e del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

del principio di sussidiarietà e di leale cooperazione, anche in relazione a quanto stabilito nelle sentenze della Corte costituzionale n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004, nei modi e per i profili di seguito illustrati.

F A T T O

La legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonchè delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia», rivolta al complessivo riordino e alla riforma del settore energetico, modifica sotto numerosi profili la precedente disciplina recata dal decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

La ricorrente Provincia autonoma ha impugnato tale precedente disciplina mediante ricorso a codesta ecc.ma Corte costituzionale, ritenendo che essa dovesse, per le sue caratteristiche, trovare applicazione anche nel proprio territorio, e che nei suoi disposti fosse in parte lesiva delle proprie attribuzioni costituzionali derivanti sia dallo Statuto e dalle norme di attuazione, sia dalla generale potestà legislativa concorrente in materia di energia derivante da quanto ora disposto, in relazione alle regioni ordinarie, dall'art. 117, comma terzo, da estendersi alle regioni speciali in forza dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Per vero, la legge 23 agosto 2004, n. 239, oggetto della presente impugnazione, a differenza della precedente contiene al comma 1 dell'art. 1 una specifica disposizione volta a salvaguardare la particolare autonomia riconosciuta dai rispettivi statuti alle Regioni a Statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano. Tuttavia, la semplice salvezza delle attribuzioni statutarie non assicura la pienezza delle attribuzioni costituzionali, in quanto non garantisce il rispetto della potestà concorrente.

La presente impugnazione è dunque presentata nello stesso spirito della precedente, non certo per contestare il principio del sistema elettrico nazionale, ma per assicurare nel suo funzionamento il rispetto del ruolo costituzionale delle autonomie territoriali. In effetti, le nuove disposizioni modificano tra l'altro gli articoli 1-ter, comma 2 e 1-sexies, commi da 1 a 6 del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come risultante dalla legge di conversione 27 ottobre 2003, n. 290.

In particolare, l'art. 1, comma 24, lettera a) della legge n. 239 del 2004 sostituisce il comma 2 dell'art. 1-ter del decreto-legge n. 239/2003, prevedendo ora che il Ministro delle attività produttive emani gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e verifichi la conformità dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi.

A sua volta, l'art. 1, comma 26, della legge n. 239/2004 sostituisce i commi 1, 2, 3, e 4 dell'art. 1-sexies del citato decreto-legge n. 239/2003, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e contestualmente aggiunge i nuovi commi 4-bis e 4-ter del medesimo art. 1-sexies.

Nei nuovi commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1-sexies del citato decreto-legge n. 239/2003, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, si prevede che la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica siano attività di preminente interesse statale e che siano soggetti a un'autorizzazione unica, rilasciata dalle amministrazioni statali competenti previa intesa con la Regione o le Regioni interessate mediante un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, prevedendo specifiche norme procedurali anche in ordine alla valutazione di impatto ambientale.

Prevedendo l'intesa delle regioni interessate la nuova disciplina è — dal punto di vista del rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni — migliorativa della precedente, e tiene verosimilmente conto del ricorso presentato anche dalla Provincia di Trento avverso di essa.

Tuttavia, gli ulteriori nuovi commi 4-bis e 4-ter dell'art. 1-sexies del citato decreto-legge n. 239/2003, disciplinando le ipotesi di mancato raggiungimento dell'intesa con la Regione e le Regioni interessate, attribuiscono allo Stato un potere sostitutivo da cui discende direttamente l'autorizzazione delle opere.

Inoltre, si prevede che le modificazioni arretrate al procedimento di autorizzazione unica si applichino ai procedimenti in corso solo su istanza del proponente, e che dunque da tale istanza derivi la stessa necessità dell'procedura di linea con la Regione.

Sotto tali profili, dunque, anche le nuove norme, ed in particolare i commi 4-bis e 4-ter dell'art. 1-sexies, risultano illegittimi ed invasivi delle competenze costituzionali della ricorrente Provincia, per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1) Illegittimità costituzionale del nuovo comma 4-*bis* dell'art. 1-*sexies*, del decreto-legge n. 239 del 2003.

Nel decreto-legge n. 239 del 2003, come modificato in sede di conversione, era previsto che l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia, fosse rilasciata dalle amministrazioni statali (comma 1) e che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, fossero emanate «norme concernenti di procedimento» e «individuati l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla medesima autorizzazione» (comma 2). A sua volta, il comma 6 prevedeva che lo Stato e le Regioni interessate stipulassero «accordi di programma con i quali sono definite le modalità organizzative e procedurali per l'acquisizione del parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali».

Tali disposizioni erano state impugnate dalla Provincia autonoma di Trento in quanto in materia di propria potestà legislativa, da esercitarsi secondo i principi posti dalla concorrente potestà legislativa statale, assegnavano allo Stato anziché alla Provincia stesse le potestà amministrative e regolamentari. Per l'ipotesi poi che dovesse giustificarsi una titolarità statale delle funzioni amministrative in ragione dell'interferenza del principio di sussidiarietà, codificato dall'art. 118, comma 1, Cost., sul principio di attribuzione delle competenze legislative (secondo i criteri affermati da codesta ecc.ma Corte costituzionale nella sentenza n. 303 del 2003), si faceva valere l'illegittima assenza delle procedure di coordinamento e di intesa.

L'art. 1, comma 26 della legge n. 239 del 2004 ha abrogato le disposizioni impuginate dei primi 4 commi dell'art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 239 del 2003, e li ha sostituiti con nuove disposizioni. Tali nuove disposizioni mantengono lo strumento della «autorizzazione unica», e questa viene sempre rilasciata dal Ministero delle attività produttive (di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio), con l'effetto di sostituire «autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato» (comma 1): ma ora è introdotta la «previa intesa con la regione o le regioni interessate», la quale dunque realizza quella compensazione tra lo scorrimento verticale della competenza amministrativa in ragione del principio di sussidiarietà e diritto di codecisione della Regione, la cui legittimità e ad un tempo necessità costituzionale è stata sancita dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte con le sentenze n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004. Inoltre, è ora scomparso quel potere regolamentare ministeriale che pure nella prima versione aveva formato oggetto di impugnazione.

In questi termini le nuove disposizioni, se pure non attribuiscono alle Regioni (e per quanto qui interessa, alla ricorrente Provincia) la competenza amministrativa rivendicata nel ricorso, riconoscono che lo spostamento al centro della competenza, ritenuto necessario in forza del principio di sussidiarietà, non può tradursi nella sottrazione alle Regioni delle fondamentali decisioni relative al proprio territorio.

Tuttavia, lo stesso comma 26 introduce nel testo dell'art. 1-*sexies* un nuovo comma 4-*bis*, ai sensi del quale «in caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione e autorizza le opere di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive previo concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

Senonchè, tale disposizione appare costituzionalmente illegittima e lesiva delle attribuzioni costituzionali delle Regioni e delle province autonome sotto vari distinti profili.

In primo luogo, è palese che, nello stesso momento in cui si richiama all'art. 120 della Costituzione, la disposizione qui impugnata lo viola platealmente, omettendo di prevedere la competenza del Governo per l'assunzione dell'atto: questo infatti dovrebbe essere emanato dal Presidente della Repubblica su semplice proposta ministeriale. Ed è invece pacifico che la collegialità della sede governativa costituisce garanzia indispensabile del rapporto Stato-Regioni.

Vi è poi una seconda violazione dello stesso art. 120 Cost., in quanto in realtà la disposizione prevede una nuova ipotesi di sostituzione, al di fuori di quelle indicate dalla disposizione costituzionale — la quale, si noti, prevede una integrazione legislativa esclusivamente in relazione alle procedure — quali presupposti costituzionali di tale potere. Non è possibile, infatti, sfuggire alla seguente alternativa: o lo Stato può ricorrere al potere sostitutivo in quanto ricorrano i presupposti dell'art. 120 — ed allora la nuova previsione è inutile — o lo Stato può ricorrere al potere sostitutivo anche in assenza di tali presupposti, ed allora la previsione è illegittima.

Sotto un ulteriore profilo, ancora, la disposizione impugnata è illegittima in quanto collega il potere sostitutivo al semplice decorso di un termine, senza neppure richiedere che il mancato raggiungimento dell'intesa dipenda da un difetto di leale collaborazione da parte della Regione, o che il diniego esplicito dell'intesa appaia ingiustificato, o simili circostanze. È evidente invece che la normativa considera l'assenza dell'intesa come un mero e fastidioso incidente procedurale, da superare prontamente ed in via normale con una unilaterale decisione ministeriale.

Un ultimo ed ancor più radicale profilo di illegittimità riguarda poi l'oggetto stesso in relazione al quale il potere sostitutivo verrebbe esercitato. In effetti, è nella stessa natura del potere sostitutivo verrebbe esercitato, In effetti, è nella stessa natura del potere sostitutivo che l'atto compiuto attraverso di esso appartenga alla competenza della Regione o Provincia autonoma sostituita: e poiché nella procedura in questione il solo atto di competenza della Regione o Provincia è l'intesa sulla autorizzazione, è giorcoforza concludere che lo Stato si sostituirebbe alla Regione nella concessione dell'intesa. Ora, la sola enunciazione di tale ipotesi ne rivela l'intrinseca inconsistenza, ed in ogni caso il contrasto con l'art. 120 Cost.

Da un lato, infatti già in linea astratta e di principio è evidente che la sostituzione dello Stato alla Regione nel concedere l'intesa della Regione ad atto statale è una insostenibile mostruosità giuridica e costituzionale. L'intesa, come manifestazione del consenso regionale ad un atto, è per sua natura un esercizio di autonomia, e non può essere «sostituita» da un atto statale, che porterebbe alla paradossale conclusione che lo Stato si intende... con se stesso, agendo sia come Stato che come Regione.

Dall'altro lato, sul piano della esegesi dell'art. 120, è altresì evidente che in esso la possibilità di sostituzione si riferisce ad atti finali di competenza propria regionale, e non certo ad atti di partecipazione a procedimenti statali.

Può darsi che l'uso del potere sostitutivo di cui all'art. 120 Cost., la cui previsione si rivela, ad avviso della ricorrente Provincia, del tutto illegittima, sia stata suggerita come improprio succedaneo di un meccanismo di superamento della mancata intesa: ma ciò non basta, ovviamente, a renderlo legittimo, e si vuol anzi dire che un simile scambio di presupposti e di funzioni ne mostrerebbe ulteriormente l'illegittimità.

Va qui poi ricordato che nel meccanismo di spostamento di funzioni al centro in funzione di sussidiarietà la contemporanea salvaguardia della natura decisoria delle attribuzioni costituzionali delle Regioni si realizza attraverso meccanismi di consenso necessario, e non meramente eventuale, come attestato sia dalla sentenza n. 303 del 2003 in relazione all'intesa sul programma complessivo delle opere, sia dalla sentenza n. 6 del 2004, esattamente in tema di localizzazione di impianti del sistema elettrico nazionale.

Di fronte ad una normativa a termine della quale, come nella presene circostanza, l'autorizzazione ministeriale per il singolo impianto era «rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, d'intesa con la regione interessata» (enfasi aggiunta), codesta Corte costituzionale ha precisato che tale intesa «va considerata come un'intesa "forte", nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento»: e ciò «a causa del

particolarissimo impatto che una struttura produttiva di questo tipo ha su tutta una serie di funzioni regionali relative al governo del territorio, alla tutela della salute, alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, al turismo» (punto 7 in diritto).

Per vero, non è improbabile che la singolarissima statuizione del potere dello stato di sostituire la Regione nell'intesa con se stesso derivi proprio da tale pronuncia: ma è evidente che in tutti i casi il meccanismo escogitato — al di là delle sue singole incongruità ed illegittimità — ne viola il senso complessivo di tutela delle responsabilità regionali (e nel caso provinciali) di fronte al «particolarissimo impatto» dell'impianto sul territorio.

2) Illegittimità costituzionale del nuovo comma 4-ter dell'art. 1-sexies, del decreto-legge n. 239 del 2003.

Secondo il comma 4-ter anch'esso introdotto dalla legge n. 239 del 2004 nel corpo dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, «le disposizioni del presente articolo si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia completata la procedura di via, ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione».

Non mette conto di censurare l'evidente incongruità formale del comma, che in quanto disposizione transitoria riferita alle innovazioni recate con la legge n. 239 del 2004 non avrebbe dovuto essere inserito quale novella nel corpo del decreto-legge n. 239 del 2003.

Mette conto invece di censurare la non meno evidente incongruità sostanziale della disposizione. L'incongruità investe in primo luogo la parte della norma che, alterando le regole sulla successione delle leggi nel tempo, rimette all'arbitrio del soggetto che ha richiesto l'autorizzazione il rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni. Infatti, ove il richiedente — come è più che probabile, non avendo egli interesse alcuno a moltiplicare gli interlocutori della decisione che lo riguarda, facendovi entrare l'amministrazione che può rappresentare anche interessi antagonisti rispetto al proprio — non presenti la relativa istanza, il procedimento già iniziato proseguirà secondo la precedente normativa.

Giova notare che la disposizione per raggiungere questo risultato altera le regole sulla successione delle leggi nel tempo in relazione al procedimento amministrativo: essendo pacifico per regola generale che, ove il procedimento non sia concluso esso, deve necessariamente ricomprendere anche le tappe e gli adempimenti che siano richiesti da leggi nel frattempo entrate in vigore. Nel caso in questione, poi, lo «strappo» a tali regole si traduce nella possibilità di evitare che nel procedimento sia coinvolta la Regione (o la Provincia autonoma), e dunque in una lesione delle relative attribuzioni costituzionali.

Considerazioni analoghe valgono per la seconda parte della disposizione, là dove essa addirittura vieta l'applicazione delle nuove norme procedurali e dunque l'esercizio del ruolo costituzionale delle Regioni «per i procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione». Ad avviso della ricorrente Provincia è evidente che anche tale norma lede la posizione costituzionale ad essa spettante, impedendole di esercitare le sue funzioni. Del resto, non si vede neppure come il completamento o la vicina conclusione della procedura di VIA possano sostituire la valutazione propria della regione o provincia autonoma.

Di qui l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.

3) Illegittimità costituzionale dell'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003, come modificato dal comma 24 dell'art. 1 della legge n. 239 del 2004.

L'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003 (come risultante a seguito della legge di conversione) disponeva che «il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e approva i relativi piani di sviluppo predisposti, annualmente dai gestori delle reti di trasporto».

Il comma 24 dell'art. 1 della legge n. 239 del 2004 ha sostituito al precedente un nuovo testo, secondo il quale «il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e verifica la conformità dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi». L'approvazione dei piani di sviluppo si è così trasformata in verifica di conformità di tali piani agli indirizzi ministeriali.

La modifica in senso evidentemente riduttivo della portata della precedente approvazione risulta incongrua, dato che essa sembra rendere ulteriormente inutile il programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più regioni, previsto dall'art. 1-*sexies*, comma 6, e di cui ora sembra che in sede di esame dei progetti di sviluppo non si debba tenere conto in alcun modo.

È evidente comunque che avverso tale disposizione permangono tutte le censure già prospettate avverso la quasi identica disposizione del decreto-legge n. 239 del 2003, sia quanto agli istituti sostanziali che quanto al difetto di coinvolgimento delle regioni sia nella determinazione degli indirizzi, ove in se stessi considerati legittimi, sia nella mancata attribuzione della competenza alla verifica, o in subordine nella mancata previsione dell'intesa della regione su tale verifica.

Sia consentito perciò riportare qui quanto già considerato a proposito dell'art. 1-*ter* del decreto-legge n. 239 del 2003.

«Trattandosi di materia di potestà legislativa concorrente, eventuali funzioni amministrative statali possono essere giustificate soltanto nei termini ed alle condizioni stabiliti da codesta ecc.ma Corte costituzionale nella più volte citata sentenza n. 303 del 2003.

Si impone, in primo luogo, una verifica della necessità o della proporzionalità di tali poteri. Con riferimento agli indirizzi, ci si deve chiedere quale sia la loro ragione, dato che già l'art. 1-*sexies*, comma 6, prevede il programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più regioni, del quale è arduo immaginar contentuti diversi dagli «indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali». Con riferimento alla approvazione dei progetti, invece, va verificato che essi debbano necessariamente essere approvati da una autorità centrale, anziché da autorità regionali.

Sembra evidente, infatti, che i progetti di sviluppo normalmente investiranno tratte collocate all'interno delle singole regioni, e che la coerenza di tali progetti con il programma può bene essere verificata in sede regionale. La riserva allo Stato di tale potere di approvazione viola dunque il principio di sussidiarietà e di proporzionalità. Ma anche nella misura nella quale tali poteri statali fossero costituzionalmente ammissibili, condizione di tale ammissibilità sarebbe pur sempre, alla stregua dei criteri della più volte citata sentenza, l'intesa con le regioni o con le regioni interessate».

Le medesime argomentazioni valgono anche in riferimento al nuovo testo.

P. Q. M.

*Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il ricorso, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 24, lettera a), e dell'art. 1, comma 26, nella parte in cui introduce i nuovi commi 4-bis e 4-ter dell'art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003.*

Per i motivi e sotto i profili illustrati nel presente ricorso.

Padova-Roma, addì 9 novembre 2004.

PROF. AVV. Giandomenico FALCON - AVV. Luigi MANZI

N. 931

*Ordinanza del 23 luglio 2004 emessa dal Tribunale di Trento
nel procedimento civile vertente tra M.M. e Ministero della salute*

Sanità pubblica - Epatite cronica HCV conseguente a trasfusione - Indennizzo - Spettanza al coniuge contagiato dal soggetto emotrasfuso - Conseguente esclusione del convivente *more uxorio* - Illogicità e contraddittorietà rispetto alla finalità di tutela dei soggetti abitualmente conviventi - Incidenza su diritto fondamentale della persona.

- Legge 25 luglio 1997, n. 238, art. 1, comma 6.
- Costituzione, artt. 2 e 3.

IL GIUDICE

Letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede,

O S S E R V A

Rilevato in fatto

Con verbale di data 10 settembre 2002 la Commissione medica ospedaliera di Verona negava a M.M. il diritto all'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992, facendo presente da un lato che la domanda era stata presentata nel 1996 e quindi oltre il termine triennale previsto dall'art. 3, comma 1 della legge, dall'altro lato escludendo l'esistenza di un nesso causale tra l'infezione da HCV ed il contagio dal marito S.P.

Nel presente giudizio M.M. chiede che le sia riconosciuto il diritto di percepire l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni con conseguente condanna del Ministero della salute al pagamento delle somme dovute.

In particolare la ricorrente fa presente di essere affetta da epatite cronica C da HCV correlata manifestatasi nel 1991 e confermata a seguito di biopsia epatica nel 1993.

Sostiene che detta patologia è ascrivibile al contagio da parte del marito S.P. anch'egli portatore di epatopatia cronica HCV correlata a seguito di trasfusioni e trattamento con emoderivati in conseguenza di sinistro stradale avvenuto nel 1978, al quale la patologia cronica era stata diagnosticata nel 1992.

La ricorrente afferma che l'infezione da HCV è stata quindi trasmessa per via parentale inapparente dal marito con il quale, all'epoca del contagio, conviveva *more uxorio* e con il quale si era poi sposata in data 3 settembre 1994. La ricorrente esclude invece che il virus sia stato trasmesso dal padre, anche se quest'ultimo risultava portatore del medesimo genotipo del virus; ove il contagio fosse avvenuto per via intrafamiliare, afferma la ricorrente, non si capirebbe infatti come mai il virus non era stato trasmesso dal padre anche agli altri appartenenti all'originario nucleo familiare della ricorrente (madre e fratelli).

Il Ministero della salute, costituitosi per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ribadisce le ragioni ostative già enunciate dalla C.M.O. di Verona; evidenzia l'esistenza di un fattore di rischio intrafamiliare cui dovrebbe essere attribuito rilievo causale preminente (il padre della ricorrente, M.A. era pure lui affetto da epatite C di genotipo 2a/2c); sottolinea inoltre che il convivente *more uxorio* non è ricompreso tra i soggetti beneficiari delle provvidenze contemplate dalla legge n. 210 del 1992 sia pur a seguito dell'allargamento del campo di applicazione della legge n. 210 del 1992 ad opera di alcune sentenze della Corte costituzionale (C. cost. n. 27 del 1998 e Corte cost. n. 423 del 2000 e Corte cost. n. 476 del 2002); fa presente che tra M.M. e S.P. non vi era stata vera e propria convivenza *more uxorio*, ma soltanto coabitazione.

La ricorrente ha chiesto che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e dell'art. 2, comma 6 della legge n. 210 del 1992 per contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Non è in contestazione tra le parti che, a seguito di autonomo ricorso, S.P. è stato riconosciuto portatore di epatite cronica HCV correlata in conseguenza del trattamento con trasfusioni di sangue ed emoderivati cui fu sottoposto nel 1978.

Considerato in diritto

1. — M.M. lamenta che non le sono riconosciuti i benefici di cui alla legge n. 210 del 1992.

2. — Non rileva innanzitutto il fatto che la domanda in via amministrativa è stata presentata nel 1996 e quindi oltre il termine dei 3 anni previsto dall'art. 3, comma 1 della legge n. 210 del 1992. In proposito occorre osservare che il termine di decadenza previsto dall'art. 3 della legge n. 210 del 1992 per la proposizione della domanda di indennizzo per le menomazioni da vaccinazioni non si applica analogicamente al caso di epatiti post-trasfusionali; infatti, le norme sulla decadenza hanno carattere eccezionale e non sono applicabili oltre i casi espressamente previsti (Cass. 27 aprile 2001, n. 6130); con la conseguenza che, per il caso delle epatiti post-trasfusionali verificatesi prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 238 del 1997, la domanda è proponibile nell'ordinario termine di prescrizione decennale, a decorrere dal momento in cui l'avente diritto ha avuto conoscenza del danno (Cass. 23 aprile 2003, n. 6500).

3. — I benefici di cui alla legge n. 210 del 1992 sono stati negati a M.M. sia in quanto l'infezione da HCV risale ad epoca antecedente rispetto al matrimonio sia in quanto sussisterebbe un fattore di rischio intrafamiliare dato che il padre, M.A., è risultato portatore di virus HCV dello stesso genotipo della figlia.

4. — Nel presente giudizio è stato dato corso a CTU medico legale.

Il CTU ha affermato che M.M. risulta affetta da epatite cronica conseguente ad infezione da virus di tipo C; ha anche sostenuto che la fonte del contagio deve individuarsi con ogni ragionevole certezza nell'attuale coniuge.

Ad avviso del CTU non paiono esservi infatti ragionevoli e comprovabili dubbi sul fatto che M.M. ha contratto l'infezione da virus dell'epatite di tipo C, per via inapparente ovvero per via sessuale, dall'attuale marito S.P.

Risentito a chiarimenti, all'udienza di data 26 marzo 2004 il CTU, pur facendo presente che la trasmissione per via inapparente si può verificare anche in ambito familiare, ha tuttavia evidenziato che nel 1992 il padre della M. non manifestava evidenze cliniche di positività all'HCV, evidenze che si sono manifestate soltanto nel 1998 quando già da 7 anni la ricorrente era stata trovata positiva all'HCV.

Le conclusioni del CTU sono quindi nel senso di ritenere ragionevolmente che M.M. abbia contatto il virus HVC per contagio da parte dell'allora convivente S.P.

5. — Il Mistero della salute dubita del fatto che M. convivesse *more uxorio* con l'attuale marito prima di contrarre matrimonio nel 1994; dubita anche del fatto che il rapporto di convivenza sussistesse già nel maggio 1991, ossia all'epoca in cui si è manifestata clinicamente la patologia.

Dalle deposizioni testimoniali raccolte all'udienza del 9 marzo 2004, emerge che M.M. e S.P. hanno iniziato ad avere una relazione stabile e duratura già nel 1989, quando andarono a convivere assieme in via P. a T.

Il fatto che la relazione tra i due abbia assunto tali connotazioni è desumibile dal fatto che, come riferito dal teste C., M. e S., continuarono ad abitare assieme anche dopo essersi trasferiti da T. ad A. fino all'epoca in cui contrassero matrimonio il 3 settembre 1994.

Gli atti di causa inducono a ritenere quindi che, in epoca antecedente al matrimonio ed in particolare all'epoca in cui M. contrasse il virus HCV, tra M.M. e S.P., vi era un rapporto di vera e propria convivenza *more uxorio* caratterizzata dai connotati della stabilità, continuità e regolarità, ossia una vera e propria «famiglia di fatto».

Se all'epoca tra i due vi fosse stato un semplice rapporto occasionale e non già una famiglia di fatto, non si comprenderebbe infatti come mai il rapporto abbia avuto un carattere di stabilità tale da protrarsi nel tempo fino al matrimonio.

6. — La più probabile ricostruzione dell'iter trasmissivo dell'infezione è quindi quella per cui il virus è stato trasmesso da S.P. a M.M. all'epoca in cui i due convivevano *more uxorio*.

7. — L'art. 1, comma 6 della legge 25 luglio 1997, n. 238 stabilisce che «i benefici di cui alla presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nonché al figlio contagiato durante la gestazione».

Per quanto interessa il presente giudizio, la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 6 della legge 25 luglio 1997, n. 238 estende pertanto i benefici al coniuge e non anche al convivente *more uxorio* che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge n. 210 del 1992.

8. — Della disposizione di legge in esame non può essere data un'interpretazione analogica e neppure estensiva.

Come ha giustamente evidenziato il Ministero della salute, l'ambito di applicazione del sistema di cui a legge n. 210 del 1992, è stato «allargato» in alcuni casi non già in via di interpretazione bensì in seguito ad alcune espresse declaratorie di illegittimità costituzionale (C. cost. n. 27 del 1998, Corte cost. n. 423 del 2000 e Corte cost. n. 476 del 2002).

Inoltre se nel novero dei beneficiari potessero essere ricomprese non soltanto le persone in rapporto di causalità diretta ed immediata con i vari fattori di rischio, ma anche altri soggetti, non si capirebbe come mai il legislatore ha dovuto «allargare» espressamente il campo di operatività nel momento in cui ha voluto prendere in considerazione anche soggetti in rapporto mediato ed indiretto come il coniuge ed il figlio che sia stato contagiato durante la gestazione.

9. — In base all'attuale quadro normativo, i benefici di cui alla legge n. 210 del 1992 non possono essere quindi riconosciuti a M.M. in quanto, all'epoca del contagio, convivente *more uxorio* con S.P. «veicolo» dell'infezione.

Sotto questo aspetto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6 della legge 25 luglio 1997, n. 238 appare quindi rilevante.

10. — La questione di legittimità costituzionale della disposizione di legge anzidetta che viene qui sollevata appare anche non manifestamente infondata sotto un duplice aspetto.

11. — La convivenza *more uxorio* ancorché non compiutamente regolata dalla legge, è tuttavia presa in considerazione ad esempio nell'art. 317-bis c.c. in materia di attribuzione delle potestà genitoriali.

D'altro canto, sia pur in particolari casi e a determinati fini, la Corte costituzionale ha riconosciuto rilevanza giuridica alla convivenza *more uxorio*: nella sentenza n. 404 del 1988 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1 della legge n. 392 del 1978 nella parte in cui non prevedeva tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente *more uxorio* nella sentenza n. 559 del 1989 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, commi 1 e 2 della legge della Regione Piemonte n. 64 del 1984 in materia di successione nel rapporto di assegnazione e godimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Non ignora questo Tribunale che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, la trasformazione della coscienza e dei costumi sociali non autorizza a ritenere che la convivenza di fatto rivesta oggettivamente connotazioni identiche a quelle che scaturiscono dal rapporto matrimoniale. Una unificazione delle due figure non è quindi ammissibile.

In diverse decisioni la Corte costituzionale ha infatti posto in luce la netta diversità della convivenza di fatto, «fondata sull'*affectio* quotidiana, liberamente ed in ogni istante revocabile, di ciascuna delle parti» rispetto al rapporto coniugale, caratterizzato da «stabilità», certezza e dalla reciprocità e corresponsività di diritti e doveri (...) che nascono soltanto dal matrimonio».

La convivenza di fatto non può essere pertanto assimilata al rapporto di coniugio per essere ricondotta, così come quest'ultimo, sotto «l'ala» protettiva dell'art. 29 della Cost. Rimane quindi estranea al contenuto delle garanzie offerte dall'art. 29 della Cost. una relazione come quella tra conviventi *more uxorio*, pur socialmente apprezzabile, divergente tuttavia dal modello che si radica nel rapporto coniugale.

12. — La posizione del convivente di fatto merita in determinati casi riconoscimento, anche se i vincoli affettivi e solidaristici che ne scaturiscono troveranno tutela non già nell'art. 29 della Cost. ma nell'ambito della protezione, offerta dall'art. 2 della Cost., dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali.

Il parametro con riguardo al quale si chiede il vaglio di costituzionalità dell'art. 1, comma 6 della legge 25 settembre 1997, n. 238 è quindi in primo luogo quello rinvenibile nell'art. 2 Cost., ove si afferma che la Costituzione tutela l'individuo in qualunque contesto espliciti la propria personalità e, quindi, anche nella famiglia c.d. di fatto (così come la Corte costituzionale ha già ritenuto nella sentenza n. 237 del 1986 purché il rapporto di corivenza risulti caratterizzato da un grado accertato di stabilità).

D'altra parte, ove anche al convivente *more uxorio* non fossero estesi i benefici di cui alla legge n. 210 del 1992, verrebbe in tal modo pregiudicato il suo diritto alla salute, ossia il diritto a non subire menomazioni della propria sfera psicofisica per effetto, in via sia pur mediata ed indiretta, di trasfusioni o somministrazioni di emoderivati.

Un diritto di tal fatta rientra nel novero dei diritti inviolabili dell'uomo, cui offre presidio per l'appunto l'art. 2 della Cost.

13. — In secondo luogo il parametro di costituzionalità è quello delineato dall'art. 3 della Cost. sotto il profilo dell'irragionevolezza.

Il fatto che, come si è ricordato sopra, la Costituzione tenga distinti la convivenza *more uxorio* ed il rapporto coniugale, più volte affermato dalla Corte costituzionale, non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell'una e dell'altro che possano presentare analogie, ai fini del controllo della ragionevolezza sotto il profilo dell'art. 3 Cost. (in questo senso Corte cost. n. 8 del 1996).

L'art. 1, comma 6 della legge 25 luglio 1997, n. 238 è diretto ad apprestare una tutela in favore delle persone legate da un rapporto di stabile convivenza con il soggetto portatore di una patologia irreversibile da infezione da HIV, persone che, attraverso il contatto familiare ed in particolare attraverso il contatto sessuale, sono esposte al rischio di contrarre a loro volta la medesima patologia.

Sotto questo aspetto il rapporto di coniugio non si differenzia in alcun modo dal rapporto di convivenza *more uxorio*. Se i benefici di cui alla legge n. 210 del 1992 sono riconosciuti al coniuge, non vi è ragione perché li stessi benefici non debbano essere riconosciuti anche al convivente *more uxorio* che, per quel che riguarda la *ratio* sottesa all'allargamento degli indennizzi di legge, appare in tutto e per tutto parificabile alla persona legata da vincolo matrimoniale.

Si dubita quindi che la limitazione dei benefici in questione al solo coniuge violi l'art. 3 della Cost. Per riprendere un passo della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988 l'art. 3 Cost. è qui invocato non per la sua portata eguagliatrice, restando comunque diversificata la condizione del coniuge da quella del convivente *more uxorio*, ma per la contraddittorietà logica dell'esclusione del convivente dalla previsione di una norma che intende tutelare l'abituale convivenza e la dimestichezza dei rapporti tra persone legate da stretti vincoli affettivi.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6 della legge 25 luglio 1997, n. 238, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui alla medesima legge spettano anche al convivente more uxorio che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 25 febbraio 1992 n. 210, per contrasto con gli artt. 2 e 3 della Cost.

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Trento, il 23 luglio 2004

Il giudice: BENINI

N. 932

*Ordinanza del 3 giugno 2004 emessa dal Giudice di pace di Milano
nel procedimento civile vertente tra Fusari Alessandro contro Prefetto di Milano*

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Violazione del principio di eguaglianza - Disparità di trattamento tra proprietari (a seconda che siano persone fisiche o giuridiche, e che siano muniti o meno di patente) - Lesione del diritto di difesa, nonché della «parità delle armi» e del «giusto processo» - Violazione della presunzione di innocenza e del principio della responsabilità personale (applicabili agli illeciti depenalizzati soggetti a sanzioni non meramente pecuniarie) - Compressione della tutela giurisdizionale contro gli atti della P.A.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, paragrafo [*recte*: comma] 2, introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9.
- Costituzione, artt. 3, 24, 27 e 113.

IL GIUDICE DI PACE

Nel ricorso *ex art.* 22 legge n. 689/1981 promossa da Alessandro Fusari, con l'avv. Piero Alderighi, attore opponente;

Contro Prefetto di Milano, con il funzionario delegato, resistente; ha emesso la seguente ordinanza *ex art.* 22 legge n. 689/1981 depositato il 9 gennaio 2004, chiedeva l'annullamento del verbale di contestazione, notificatogli dalla Polizia della Strada di Milano, n. ATX0000220641, e con il quale gli veniva addebitata la assenta violazione dell'art. 142, comma ottavo del codice della strada.

Il ricorrente, a conforto del ricorso, sosteneva, fra l'altro, che l'art. 126-*bis* n. 2 del codice della strada — ed in forza del quale, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, gli erano stati tolti alcuni punti sulla patente — doveva ritenersi incostituzionale. Allegava al riguardo il ricorrente di non essere stato alla guida del proprio veicolo al momento dell'infrazione, accertata con autovelox e non immediatamente contestata, e di aver, ciò malgrado, subito la decurtazione dei punti sulla propria patente ai sensi del richiamato par. 2 dell'art. 126-*bis* del c.d.s.

Si costituiva, sia pure fuori termine, il Prefetto di Milano chiedendo il rigetto della opposizione e la conferma del verbale di accertamento impugnato.

Essendo il *thema decidendum* del presente processo incentrato sulla legittimità costituzionale, o meno, dell'art. 126-*bis* c.d.s. in ragione dei modi con cui detta norma sancisce la perdita dei punti sulla patente, questo giudice, deve osservare al riguardo, quanto segue.

L'eccepita incostituzionalità appare a questo giudice profilabile con riferimento agli articoli della Carta costituzionale qui di seguito indicati.

1. — Violazione dell'art. 3 che assicuri l'eguaglianza dei soggetti di fronte alla legge.

A) Come è noto, l'articolo in esame detta una diversa disciplina a seconda che il proprietario della vettura, il cui conducente risulta aver commesso una infrazione tale da dover sottrarre punti alla patente, sia una persona fisica oppure una persona giuridica.

Ed infatti, nel caso di persona fisica, l'art. 126-*bis* commina la perdita dei punti al proprietario del veicolo ancorché non fosse affatto alla guida dello stesso al momento dell'accertata infrazione, salvo che la stessa comunichi, entro un determinato termine, all'organo di Polizia i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Nel caso invece che il proprietario risulti una persona giuridica, la norma in esame dispone che, qualora nello stesso termine di cui sopra, il legale rappresentante non fornisca alla Polizia i medesimi dati, si applichi a suo carico la diversa sanzione di cui all'art. 180, comma 8 c.d.s. (il quale infligge una sanzione pecuniaria da € 343,35 ad € 1.376,55 a chiunque non ottemperi all'invito, rivoltogli dall'autorità, di fornire i dati richiesti).

Sotto questo primo profilo è evidente la discriminazione che la norma sancisce, fra le persone fisiche e le persone giuridiche, a fronte del medesimo comportamento (e cioè la omessa indicazione della persona e della patente di colui che era alla guida del veicolo).

B) Il principio dell'uguaglianza di fronte alla legge appare inoltre violato sotto altro profilo.

L'art. 126-*bis* par. 2 infatti discrimina i proprietari di veicoli dotati di patente da quelli che ne sono invece privi, ogni qualvolta l'infrazione sia compiuta da un soggetto diverso da loro.

Ed invero detta norma sancisce automaticamente la sottrazione dei punti in danno dei proprietari muniti di patente, ancorché non conducenti, salvo che costoro forniscano i dati sulla persona e sulla patente del conducente effettivo. Da tale sanzione sono peraltro sicuramente indenni coloro i quali, pur essendo proprietari di un veicolo, non sono muniti di patente. Ipotesi quest'ultima per nulla intrequente in quanto è ben noto che molte persone acquistano la vettura, pur essendo prive di patente, disponendo che la stessa sia guidata da propri congiunti o da un autista all'uopo assunto.

È quindi del tutto evidente che, nel caso di infrazione al codice della strada che comporti la perdita di punti sulla patente e che venga accertata in capo a soggetto non individuato, colui il quale è titolare di una patente risulta colpito da una sanzione afflittiva (quella della sottrazione dei punti) che viceversa risulta totalmente inapplicabile a colui il quale, pur essendo proprietario di un veicolo, è privo di patente.

2. — Violazione dell'art. 24 che assicura il diritto inviolabile di difesa in ogni fase del procedimento.

Ad avviso di questo giudice la violazione di tale norma è ravvisabile sotto molteplici profili che qui vengono separatamente esposti ed illustrati.

A) Innanzitutto l'art. 126-*bis* par. 2, così come formulato, viola sicuramente il diritto di difesa del proprietario non alla guida del veicolo perché lo costringe ad indicare il responsabile dell'infrazione, nonché gli estremi della di lui patente, quale unica via per evitare la sanzione afflittiva della perdita dei punti.

In tal modo il diritto di difesa è sicuramente pregiudicato, e comunque limitato in quanto chiunque sia incolpato di un'infrazione deve essere posto nella condizione di dimostrare, con ogni mezzo, di non aver violato la legge senza dover subire, a tal fine, l'unico mezzo che l'art. 126-*bis* individua nella indicazione del vero responsabile.

B) L'art. 126-*bis* inoltre viola il principio della «parità delle armi» e del «giusto processo», chiaramente affermati nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Tali principi la dottrina prevalente ritiene «costituzionalizzati», sia in base all'art. 10 della Costituzione medesima, sia in base alla più pregnante interpretazione del diritto di difesa che essi imprimono all'art. 24.

Al riguardo vi è da domandarsi quale «parità delle armi» e quale «giusto processo» possa ravvisarsi nella situazione delineata dal vigente testo dell'art. 126-*bis* par. 2 c.d.s. atteso che con esso la pubblica amministrazione nega la pienezza di difesa tanto da attribuire al proprietario di un veicolo, quale unico mezzo a tal fine, quello di comunicare il nome e gli estremi della patente dell'effettivo autore della trasgressione (e cioè, si badi bene, anche allorquando il proprietario non fosse presente al momento della commessa infrazione).

C) Come noto, la maggior parte delle contravvenzioni concernenti la trasgressione del limite di velocità viene inflitta senza la contestazione immediata in quanto il meccanismo di accertamento è affidato all'autovelox (e non invece alla contestazione materialmente rilevata e subito comunicata dall'agente di polizia al contravventore). Tale meccanismo di accertamento è sì ammesso dalla legge, ma soltanto in via di eccezione al principio generale, che presidia le infrazioni al codice della strada, e secondo cui l'accertamento, da effettuarsi a cura dell'agente di polizia, deve essere immediatamente contestato al presunto trasgressore.

È quindi evidente che il meccanismo accertato con autovelox, per sua natura, comprime il diritto di difesa. Tale compressione peraltro, se appare ammissibile in ordine alle pene pecuniarie, non appare invece consentito per le sanzioni di diversa natura, soprattutto se limitative della sfera di azione del soggetto, tanto che lo stesso codice della strada (art. 196, comma 1, ed art. 210 n. 4) prevede la solidarietà passiva del conducente del proprietario del veicolo solo per le sanzioni pecuniarie, e non invece per le altre.

Non appare quindi conforme al principio costituzionale dell'invulnerabilità della difesa una norma che disponga la solidarietà passiva anche del proprietario, per pene non pecuniarie, tutte le volte in cui quest'ultimo non sia stato individuato come trasgressore. Ed infatti se la sanzione pecuniaria, in ragione della sua indole, può colpire, anche secondo il diritto penale, i soggetti non autori del comportamento illecito, le sanzioni di diversa natura non possono dar luogo ad una solidarietà passiva in capo a soggetti non individuati come responsabili, così come invece si verifica in danno del proprietario del veicolo in forza del ricordato art. 126-*bis* par. 2 del c.d.s.

D) Come sopra ricordato, l'art. 126-*bis* impone l'obbligo di autodenuncia in tutti i casi nei quali il conducente sia anche il proprietario.

Tale obbligo viene sanzionato nel senso che, in mancanza di autodenuncia, il proprietario subisce sia la sanzione della decurtazione dei punti, sia la sanzione pecuniaria.

Tale normativa appare incompatibile con il diritto di difesa in quanto il meccanismo dell'art. 126-*bis* in luogo di prevedere che sia l'autorità amministrativa a provare la asserita violazione della legge, dispone che sia il suppo-

sto colpevole a dimostrare che l'infrazione è stata commessa da altri: situazione quest'ultima chiaramente incompatibile con il sistema accusatorio in quanto palesemente riplasma il sistema inquisitorio, vigente prima dell'Illuminismo, e secondo cui era l'imputato a dover dimostrare la propria innocenza.

E) L'art. 126-*bis* in esame appare incompatibile con la inviolabilità del diritto di difesa anche in quanto impone, onde evitare la duplice sanzione — pecuniaria e della sottrazione dei punti — una attività obiettivamente impossibile.

Detta norma impone infatti al proprietario di comunicare i dati personali e quelli della patente del conducente. È tuttavia evidente che il proprietario non può materialmente, a distanza di tempo dalla presunta infrazione, ricordare, e quindi comunicare, la persona del trasgressore. Si pensi al riguardo, a tutti i casi, tutt'altro che infrequenti, di vetture aziendali che appartengono ad una impresa individuale od ad una persona giuridica e nella quale coloro i quali si servono di dette vetture sono moltissimi dipendenti o collaboratori. In proposito si osservi che il proprietario, per lo stesso meccanismo che disciplina la comunicazione delle sanzioni accertate con autovelox, riceve notizia della asserita infrazione soltanto molti giorni dopo, con conseguente impossibilità, anche per tale ragione, di poter concretamente ricostruire la persona del conducente.

Infine, ed a riprova della oggettiva impossibilità imposta dalla norma in esame, si consideri il caso del soggetto che dia in comodato la propria vettura a quattro amici, tutti dotati di patente, per una gita e che, in occasione di quest'ultima, risulti accertato, con autovelox, la trasgressione del limite di velocità. È evidente che il proprietario non è nella materiale possibilità di conoscere, non avendo partecipato alla gita, chi fosse al volante al momento dell'infrazione, mentre, neppure gioverebbe all'accertamento del responsabile, la comunicazione da lui fatta alla Polizia di tutti i nomi degli amici ai quali diede la vettura in comodato.

In altri termini, mentre qualsiasi soggetto, ancorché imputato del più grave delitto, conserva il diritto di provare in ogni modo la propria innocenza, e quindi anche offrendo un attendibile «alibi», il proprietario di un veicolo, che non fosse alla guida dello stesso al momento dell'accertata infrazione, non potrebbe, alla stregua dell'art. 126-*bis* c.d.s., liberarsi dalla sanzione, a lui oltretutto inflitta senza prove, provando in modo plausibile, e quindi anche con un «alibi», il non compimento dell'illecito, in quanto detta norma gli consente, a tal fine, unicamente di indicare i dati personali dell'effettivo responsabile, anche se da lui non conoscibili.

Lungi quindi dal consentire il diritto di difesa, così come delineato dalla Carta costituzionale, l'art. 126-*bis* impone una attività sicuramente incompatibile con la Costituzione, oltre che tendenzialmente impossibile.

3. — Violazione dell'art. 27 che istituisce la presunzione di innocenza e la personale responsabilità dell'imputato.

Ritiene questo giudice di evocare, anche nella presente fattispecie, i principi costituzionali di cui all'art. 27, in quanto i fatti ora sanzionati in via amministrativa, ed ai quali si riferisce l'art. 126-*bis*, erano stati previsti e qualificati come reati, ancorché contravvenzionali. Per tali fatti tuttavia sono conservate sanzioni afflittive, non pecuniarie, le quali risultano incisive della sfera di libertà della persona.

Ciò chiaramente risulta dallo stesso codice della strada il quale tuttavia, agli artt. 196 e 210 n. 4, ribadisce il principio secondo cui la responsabilità solidale vale solo per le sanzioni pecuniarie e non per tutte le altre, fra le quali è certamente compresa quella della sottrazione dei punti alla patente. Risulta così confermato che, proprio in ragione del carattere afflittivo e *ad personam*, le sanzioni non pecuniarie non possono in alcun modo gravare su soggetti diversi dall'autore del comportamento illecito.

Una ulteriore conferma della conservata matrice penalistica dell'intero impianto sanzionatorio ora qualificato come illecito amministrativo, emerge dal penultimo comma dell'art. 23 della legge n. 689/1981 il quale, disponendo che «il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente», ribadisce il principio costituzionalmente garantito, della presunzione di innocenza.

Le considerazioni che precedono, valutate nel loro complesso, portano a ritenere che i principi costituzionali ispiratori del diritto penale, e racchiusi nel ricordato art. 27 della Costituzione, debbano applicarsi anche a quegli illeciti, già di indole penale ed ora depenalizzati, e che, tuttavia, prevedono sanzioni non pecuniarie e comunque limitative della sfera di libertà delle persone.

Premessi tali rilievi l'art. 126-*bis* c.d.s. par. 2 viola, ad avviso di questo giudice, i principi della presunzione di innocenza e della responsabilità personale sotto i seguenti profili.

a) il dovere imposto dall'art. 126-*bis* c.d.s. al proprietario del veicolo di segnalare alla Polizia il nome del conducente e gli estremi della di lui patente, pena la sanzione in esso indicata, viola il principio della presunzione di innocenza soprattutto perché risulta imposto al proprietario ogni qualvolta l'autorità amministrativa non sia stata in grado di identificare la persona del conducente (e quindi del vero responsabile).

Ed invero, mentre secondo il principio della presunzione di innocenza e della responsabilità personale, deve essere colui che sostiene l'accusa ad offrire la prova della colpevolezza di una persona, il dettato dell'art 126-*bis* ribalta tale principio e sanziona, senza prove, la responsabilità del proprietario disponendo che questi viene liberato dalla sanzione soltanto effettuando una segnalazione, che più spesso è impossibile, e che comunque postula, per il suo contenuto, che sia il supposto colpevole a dover dimostrare di non essere tale.

b) la norma in esame introduce inoltre il principio della responsabilità oggettiva. Essa infatti afferma, sulla base di un postulato privo di fondamento, che il proprietario, in quanto tale e quindi ancorché sia privo di patente, debba indicare, se intende evitare la sanzione inflittagli, la persona che effettivamente era alla guida del veicolo. L'introduzione, così effettuata, del principio di una responsabilità oggettiva, viola il principio della responsabilità personale, vigente nel nostro ordinamento in forza del dettato costituzionale, oltre che del diritto penale (che non contempla reati se non commessi almeno per colpa).

c) come dianzi ricordato, lo stesso sistema sanzionatorio, nel quale si colloca l'art. 126-*bis* c.d.s., prevede, in ossequio ai principi costituzionali dianzi evocati, che la solidarietà passiva valga soltanto per le sanzioni pecuniarie. Per contro la sanzione comportante la perdita dei punti tale non è e quindi non può essere consentito che la stessa possa venire applicata, in modo automatico e senza prove, in danno del proprietario del veicolo.

Al riguardo è appena il caso di ricordare che il titolo di proprietà non è affatto una prova di colpevolezza, ma, a tutto concedere, un indizio estremamente vago, mentre la sanzione della perdita dei punti è sicuramente dotata di un carattere invasivo e limitativo della sfera di libertà del soggetto: quest'ultimo infatti può venir privato, con la perdita dei punti, della libertà di circolare alla guida del proprio veicolo e risultare così impedito dall'usare un mezzo indispensabile per la propria vita lavorativa e di relazione.

4) — Violazione dell'art. 113 che disciplina i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione.

Come è noto, detta norma riconosce la piena tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione ed inibisce che tale tutela possa essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

Ritiene questo giudice che entrambi tali principi risultino violati dal paragrafo 2 dell'art. 126-*bis* c.d.s.

Ed infatti della norma sancisce, sia la responsabilità del proprietario, ancorché assente al momento dell'illecito accertato, sia la necessità della sua comunicazione dei dati personali e della patente del conducente, quale unico mezzo per elidere le sanzioni inflitte. In tal modo detta norma limita vistosamente il diritto del proprietario, quantomeno per quella particolare categoria di atti costituita da determinate infrazioni al c.d.s. Ed invero l'obbligo di comunicare i dati anzidetti oltre a costituire un limite non costituzionalmente consentito, si profila inoltre, e per le ragioni dianzi ricordate, come una attività che, il più spesso, risulta impossibile.

Osserva infine questo giudice che il presente giudizio proprio perché incentrato sulla eccepita illegittimità incostituzionale delle disposizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 126-*bis* c.d.s. non può essere definito indipendentemente dall'anzidetta questione di costituzionalità.

Detta questione inoltre non appare a questo giudice manifestamente infondata in ragione delle considerazioni esposte più sopra.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di legittimità Costituzionale dell'art. 126-bis, paragrafo 2, del codice della strada introdotto con l'art. 7, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 113 della Costituzione;

Ordina che gli atti del processo siano trasmessi alla Corte costituzionale e sospende il processo medesimo a mente dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle camere.

Milano, addì 1° giugno 2004

Il giudice di pace: POLASTRI MENNI

N. 933

*Ordinanza del 9 giugno 2004 emessa dal Giudice di pace di Sant'Angelo dei Lombardi
nel procedimento civile vertente tra Ruggiero Giuseppe contro Regione Campania*

Sanzioni amministrative - Ordinanza ingiunzione - Procedimento di emanazione - Possibilità per gli interessati di far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione - Esercizio mediante consegna al servizio postale nel termine suddetto - Mancata previsione - Ingiustificato ostacolo alla tutela giurisdizionale dei diritti - Lesione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza n. 447/2002 della Corte costituzionale.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 18.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Letto il ricorso promosso da Ruggiero Giuseppe contro Regione Campania *ex art.* 22 legge n. 689/1981, iscritto al n. 211/2002 R.G.A.C. di questo ufficio;

Letta l'istanza di procuratore di parte ricorrente contenuta nel verbale del 5 marzo 2004 con la quale è stata espressamente sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, legge n. 689/1981 per contrasto con gli art. 3 e 24 della Costituzione relativamente alla parte in cui la citata norma prevede la possibilità per gli interessati di far pervenire (materialmente nella sfera di conoscibilità, Cass. civ. n. 9317/1992) all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 (s.l.) scritti difensivi e documenti entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione e non anche che gli interessati possano avvalersi di tale facoltà consegnando tali scritti e documenti all'Ufficio postale nel termine suddetto.

Considerato che detta norma sembra contrastare con quanto disposto dagli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica, in quanto rappresenta un indubbio ed ingiustificato ostacolo per la tutela in sede giurisdizionale dei diritti del ricorrente il quale potrebbe essere di fatto privato della possibilità di far pervenire scritti difensivi e documenti comprovanti la sua estraneità alla violazione (si pensi alla violazione accertata in Udine dal residente in Trapani) pur avendo inviato a mezzo posta, come è sua facoltà, la propria difesa.

Ritenuto che la Corte costituzionale con sentenza del 20-26 novembre 2002, n. 447 ha dichiarato la legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, terzo comma della legge 20 novembre 1982, n. 890 nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, motivando con il principio che il diritto di difesa non possa essere pregiudicato da attività riferibile a terzi (ufficiale giudiziario). Che il detto innovativo principio valevole per le notificazioni di atti giudiziari a mezzo posta, debba essere ragionevolmente esteso a tutte le ipotesi di contraddittorio per l'irrinunciabile esercizio del diritto di difesa.

Considerato che per i motivi succintamente esposti sorge dubbio circa la conformità della norma di cui al predetto art. 18 legge cit. al dettato costituzionale.

Ritenuto che la questione appare rilevante ai fini della definizione del giudizio.

Visto l'art. 295 c.p.c.

P. Q. M.

Sospende il presente giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale per quanto di competenza.

Si comunichi.

Il giudice di pace: M.G. BRUNO

N. 934

*Ordinanza del 6 maggio 2004 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Venezia
nel procedimento penale a carico di Del Fà Franco ed altro*

Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Condizioni per l'ammissione - Esclusione dal beneficio per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa.

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 91, comma 1, lett. a).
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nella parte in cui esclude l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto in relazione agli artt. 3 e 24 Costituzione, proposta dal difensore di Del Fà Franco, imputato del reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 per aver emesso, al fine di consentire a terzi l'evasione fiscale, delle fatture relative ad operazioni inesistenti;

Sentito il p.m.;

O S S E R V A

Va premesso che a parere di questo giudice, contrariamente a quanto sostenuto dal p.m., la questione ha decisiva rilevanza in questo processo dal momento che riguarda il fondamentale diritto di difesa dell'imputato.

E tale diritto di difesa è assolutamente tutelato dall'art. 24 Costituzione non solo dal punto di vista procedurale ma anche sotto l'aspetto economico.

Infatti, in generale è chiaramente stabilita la prescrizione della tutela difensiva ed in particolare la tutela per il non abbiente per cui le norme non possono creare una situazione di disparità a danno del cittadino indigente nei confronti del cittadino abbiente.

Il principio era già stato evidenziato dalla Corte costituzionale che aveva chiarito, a proposito di altra questione, che nella disposizione di cui all'art. 24, primo comma, l'uso del termine «tutti» ha chiaramente lo scopo di ribadire la uguaglianza di diritto e di fatto di tutti i cittadini per quanto concerne la tutela giurisdiziale, e, conseguentemente, il diritto di difesa previsto dai commi successivi (Corte cost., 3-31 marzo 1961, n. 21).

La norma costituzionale prescrive soltanto la tutela difensiva dei non abbienti senza alcuna limitazione per cui non è consentito al legislatore escludere coloro che si trovano nelle relative condizioni economiche sol perché è stato loro ascritto un particolare tipo di reato.

Tanto crea semplicemente una presunzione assoluta per cui chi è indagato ovvero imputato di un reato finanziario non può essere in condizioni economiche disagiate o, comunque, non è meritevole della tutela a spese dello Stato.

Ciò non solo è in contrasto con altra disposizione costituzionale per cui la persona non può essere considerata colpevole fino alla condanna definitiva (art. 27, secondo comma) ma anche con un semplice criterio di ragionevolezza giacché è evidente che taluno possa essere incriminato erroneamente e venire poi assolutamente assolto.

La limitazione introdotta dal legislatore crea un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli indagati o imputati di altre violazioni penali in violazione del principio di cui all'art. 3 Costituzione.

Nel caso di specie, inoltre, è stata contestata non già una condotta di vera e propria evasione fiscale bensì, per così dire, una condotta di favoreggiamento dell'evasione di altri. Pertanto, la dedotta questione di legittimità non appare manifestamente infondata e richiede una pronuncia da parte del Giudice delle leggi.

Appare opportuna, come richiesto dal difensore del coimputato, la trattazione unitaria delle due posizioni processuali per la chiara ipotesi di connessione di cui all'art. 12, primo comma, lett. a), del codice di procedura penale.

Del resto, ai sensi del combinato disposto del secondo comma dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'ultima parte dell'art. 161 codice penale, la sospensione della prescrizione ha effetto anche per il coimputato.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per contrasto con gli artt. 3 e 24 Costituzione come indicato in motivazione e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il giudizio in corso.

Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Venezia, addì 6 maggio 2004

Il giudice per le indagini preliminari: GALLO

04C1282

N. 935

*Ordinanza del 9 aprile 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 ottobre 2004)
emessa dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Ben Marad Mohamed Ali*

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole disparità di trattamento rispetto agli altri reati contravvenzionali anche di maggiore gravità - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

IL TRIBUNALE

Esaminati gli atti del procedimento n. 6495/04 RGNR;

Letta la richiesta di convalida dell'arresto di Ben Marad Mohamed Ali, nato in Marocco il 15 dicembre 1964 sedicente nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002;

Permesso che Ben Marad è stato presentato a questo giudice nei termini di legge secondo il combinato disposto degli artt. 14 cit. comma 5-*quinquies* e 558 c.p.p.;

Ritenuto di sollevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 187, questione di legittimità costituzionale in ordine al richiamato comma 5-*quinquies* nella parte in cui impone l'arresto in flagranza;

Atteso che il giudizio di convalida non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione apparente viziata da illegittimità costituzionale la disposizione suddetta laddove prevede l'obbligatorietà dell'arresto;

Considerato che la questione non è manifestamente infondata con riguardo:

a) all'art. 3 della Costituzione per violazione del principio di ragionevolezza in quanto, un'ipotesi contravvenzionale, configurabile pertanto anche a titolo di mera colpa e punita con pena edittale dell'arresto da sei mesi a un anno, viene parificata, quanto all'obbligatorietà della misura restrittiva della libertà personale, a fattispecie delittuose di particolare gravità e che denotano spiccata pericolosità sociale (art. 380 c.p.p.) rilevando inoltre ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina vigente per reati contravvenzionali sanzionati con pene anche più elevate;

b) all'art. 13 della Costituzione laddove stabilisce che i provvedimenti provvisori in materia di libertà personale possono essere adottati dall'autorità di pubblica sicurezza solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza, mentre, pacifica per unanime dottrina e costante giurisprudenza la finalità dell'arresto obbligatorio in flagranza in funzione anticipatoria dell'applicazione da parte dell'autorità giudiziaria di misure coercitive, una tale misura sarebbe comunque inibita, con conseguente inefficacia dell'arresto in rapporto allo scopo perseguito

relativamente ai suddetti casi eccezionali, difettando la necessaria condizione di applicabilità *ex art. 280 c.p.p.* pure con riferimento all'art. 391, comma 5 c.p.p., né giustificandosi l'arresto obbligatorio nella prospettiva dell'instaurazione del rito direttissimo che non presuppone affatto lo *status detentionis* quanto, piuttosto, situazioni di peculiare evidenza della prova;

Ritenuto che la convalida non può aver luogo negli inderogabili termini di legge e che, dunque, Marad, deve essere immediatamente liberato se non detenuto per altra causa, permanendo peraltro la rilevanza della questione ai fini della prosecuzione del giudizio di convalida;

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 Cost. e 23 e seguenti, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998 come sostituito dalla legge n. 189/2002 nella parte in cui prevede che per la contravvenzione di cui al comma 5-ter della stessa norma sia obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, per violazione degli articoli 3 e 13 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

Ordina l'immediata liberazione di Ben Marad se non detenuto per altra causa;

Sospende il giudizio di convalida dell'arresto del predetto fino alla risoluzione della questione;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri nonché per la comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Firenze, addì 9 aprile 2004

Il giudice: GRATTERI

04C1283

N. 936

*Ordinanza del 22 giugno 2004 emessa dal Tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Rafaila Toma*

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Rito direttissimo - Impossibilità per il giudice di emettere una pronuncia di merito (in conseguenza dell'obbligo del rilascio del nulla osta all'espulsione, per l'inapplicabilità della misura della custodia cautelare in carcere) - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo e della tutela della condizione giuridica dello straniero, regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali (in particolare artt. 5 e 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) - Violazione del diritto di accesso ad un giusto processo e del diritto di difesa - Restrizione della libertà personale - Violazione del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge.

- Cod. proc. pen. art. 558, in combinato disposto con il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13 e 14, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3, 10, 24, 101 e 111.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza su richiesta di convalida di arresto, (articoli 391 e 558 c.p.p.).

Vista la richiesta di convalida dell'arresto, operato nei confronti di Toma Rafaila, in atti generalizzato; considerato che il difensore ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma da applicare, richiama le ordinanze di rimessione già emesse dal giudicante e da altri giudici monocratici di questo tribunale.

O S S E R V A

In forza del combinato disposto degli articoli 558 c.p.p. e 14, comma cinque-*quinquies*, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle norme sull'immigrazione e la condizione giuridica degli stranieri), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, l'arresto dell'imputato, effettuato in relazione al reato di cui all'art. 14, comma cinque-*ter* t.u. cit., dovrebbe essere convalidato da questo giudice e si dovrebbe provvedere a giudizio direttissimo. Si ritiene tuttavia che la novella alle norme del testo unico presenti dei profili di incostituzionalità rilevanti già nella fase della convalida, in quanto attinenti alla stessa costituzionalità della previsione dell'arresto obbligatorio per la fattispecie di cui si tratta, e che pertanto la questione relativa debba essere sollevata già in questa sede.

Infatti, la novella prevede l'arresto — in questo caso obbligatorio, in altri facoltativo — per reati contravvenzionali puniti nel massimo con un anno di arresto, dunque con pena massima edittale lontana per difetto da quella generale prevista per le contravvenzioni, il che è significativo di una valutazione di non eccessiva gravità della condotta da parte del legislatore. Nel codice di procedura penale, invece, l'arresto in flagranza — misura fortemente restrittiva della libertà personale — in generale, e salvi i casi tassativamente previsti al secondo comma dell'art. 381, non è consentito per i delitti puniti con la pena della reclusione pari o inferiore, nel massimo, a tre anni. Ancor più ristretti sono i casi di arresto obbligatorio previsti dall'art. 380 c.p.p., con i quali occorre istituire il raffronto in questo caso, dato che, come s'è già detto, la novella prevede tale categoria di arresto. Il sistema penale, in altri termini, prescrive l'obbligatorietà della misura restrittiva della libertà personale solo per reali, obiettive situazioni di singolare gravità¹⁾; ma in questo caso, derogando in maniera evidente alla disciplina generale, introduce l'arresto obbligatorio per una contravvenzione neppure particolarmente grave.

Né può obiettarsi che il principio di ragionevolezza, prima implicitamente richiamato, che trova la sua fonte normativa costituzionale nell'art. 3 della Carta fondamentale, non può venire in rilievo in quanto si tratta di normativa dettata solo in relazione agli stranieri, dal momento che lo stesso art. 3 limita il suo ambito di applicazione ai cittadini. Infatti, è del tutto pacifico che la norma richiamata deve coordinarsi con gli articoli 2 Cost., che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo indipendentemente dalla nazionalità, e con l'art. 10 secondo comma Cost., che prevede che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme dei trattati internazionali. Ne consegue che, ove la disciplina giuridica applicabile allo straniero attenga a diritti inviolabili, o comunque a materie oggetto di trattati internazionali, il diverso trattamento deve garantire i diritti inviolabili dell'uomo ed essere rispettoso dei principi dettati dai trattati. Ciò è peraltro ribadito, in linea di principio dall'art. 2 del testo unico citato, che, appunto sancisce che allo straniero presente nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto internazionale consuetudinario e dalle convenzioni internazionali, anche se il legislatore che ha recentemente novellato il testo unico sembra, come si dimostrerà, essersene dimenticato. Ora, ampie garanzie in materia di processo penale e di arresto sono oggetto degli articoli 5 e 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, per cui appare inammissibile la discriminazione dello straniero in relazione a tale materia.

Dubbi ancor più evidenti e gravi di incostituzionalità emergono in relazione al rito direttissimo che dalla convalida dell'arresto originerebbe.

Infatti, secondo quanto disposto dal legislatore, appare ineluttabile una pronuncia non di merito nei confronti dell'odierno imputato. Ciò emerge coordinando varie norme della novella, secondo l'iter logico che si passa ad illustrare. Il giudice monocratico non può applicare allo straniero arrestato in flagranza per il reato di cui si giudica la misura della custodia cautelare in carcere, non prevista per le contravvenzioni. Dunque, lo straniero potrà — o, per meglio dire, dovrà, dati i ristrettissimi margini di discrezionalità dell'autorità amministrativa — essere espulso, in quanto dall'art. 13 terzo comma del testo unico, così come novellato, risulta evidente che solo l'applicazione della misura cautelare indicata costituisce impedimento assoluto all'espulsione disposta dal questore; in caso di mancata applicazione di essa, invece, opera il regime del nulla osta del giudice. Orbene, il giudice ha uno spazio di discrezionalità minimo nel rilasciare il nulla osta: «può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati di procedimenti connessi, e all'interesse della persona offesa»²⁾; oppure se si tratta dei reati previsti dall'art. 407, secondo comma, lettera a) c.p.p. Nell'assoluta maggioranza dei casi, e comunque per il reato per il quale si procede, in cui sembra difficile ipotizzare forme di concorso il cui accertamento richieda la deposizione

1) Così la Corte costituzionale nella sentenza 11 marzo 1970, n. 39, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 220 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nella parte in cui prevedeva l'arresto obbligatorio in flagranza di chi contravveniva al divieto di comparire mascherato in luogo pubblico.

2) Art. 13 terzo comma, richiamato dal comma tre-*bis* in relazione all'arresto in flagranza.

del coimputato, né è individuabile una persona offesa, l'attuazione dell'espulsione — che quale provvedimento amministrativo costituisce lo stesso presupposto del reato — non può essere impedita dal giudice ed è dunque certa. In caso di espulsione, il giudice, «se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio» — come avviene nel caso di giudizio direttissimo monocratico, che non conosce tale provvedimento, ben diversa essendo la forma e la natura del decreto di presentazione dell'arrestato da parte del pubblico ministero di cui all'art. 558 c.p.p. — «acquisita la prova dell'avvenuta espulsione (...) pronuncia sentenza di non luogo a procedere»³⁾.

Emerge quindi l'obbligatorietà, nella maggior parte dei casi di reati commessi da immigrati espulsi e comunque — è bene ripeterlo ai fini della rilevanza dell'eccezione di costituzionalità — per il reato contestato all'odierno imputato, della pronuncia di una sentenza di improcedibilità dell'azione penale nei giudizi direttissimi monocratici a carico di tali soggetti. Infatti, interviene a rendere obbligatoria la pronuncia la mera circostanza estrinseca dell'esecuzione dell'espulsione prima della conclusione del giudizio, condizione che si realizza automaticamente, ad esempio, a seguito di richiesta di termini a difesa. Lo straniero viene così privato del diritto di accedere ad un giusto processo quanto ai fatti contestati, con chiara violazione dell'art. 111 Cost., nonché dell'art. 24 Cost. quanto al diritto di difesa, ed ancora degli articoli 5 e 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo già citata — che pacificamente ha rango di norma costituzionale in forza di quanto s'è poc'anzi osservato circa il richiamo dell'art. 10, secondo comma Cost. —, articoli che prevedono il diritto per ogni persona privata della propria libertà con un arresto a presentare ricorso davanti ad un tribunale affinché decida sulla legittimità della propria detenzione, ed ancora il diritto a che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente ed in un tempo ragionevole da parte di un tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge quanto al fondamento di ogni accusa penale. Nel meccanismo creato dalla novella, invece, la richiesta di un termine a difesa, che realizza un altro dei diritti sanciti dall'art. 6 della convenzione, quello dell'arrestato di «disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa», previsto dalla lettera *a*) del terzo comma, finisce con l'impedire una decisione di merito, con evidente contrasto con il diritto a provare la propria innocenza: infatti, senza chiedere un termine a difesa, è impossibile per l'arrestato in flagranza dimostrare che la sua permanenza nel territorio dello Stato è legittima, giacché non ha modo di recuperare e produrre la documentazione necessaria alla prova o di ottenere la citazione di testi a difesa. Il contrasto di tutto ciò con l'art. 24 Cost., norma che tutela «tutti», non solo i cittadini italiani, appare evidente.

Se poi si vuol dare dell'espressione «provvedimento che dispone il giudizio» un'interpretazione estensiva, comprensiva della presentazione del pubblico ministero o dell'ordinanza del giudice monocratico che, convalidato l'arresto, dà inizio al rito direttissimo, si risolverebbe il problema del contenuto necessitato della pronuncia, ma non quello della compressione del diritto di difesa: in tal caso, infatti, non si verificherebbe la condizione temporale che costituisce presupposto necessario della pronuncia di non doversi procedere, ovvero l'esecuzione dell'ordine di espulsione prima del provvedimento che dispone il giudizio, dato che lo straniero verrebbe espulso dopo l'inizio del giudizio direttissimo; tuttavia, se solo il giudizio direttissimo non si concludesse, per qualsiasi ragione, in una sola udienza, l'imputato sarebbe subito espulso e non avrebbe modo di difendersi. Sarebbe cioè processato *in absentia* per un fatto esterno, l'esecuzione dell'ordine di espulsione, che in nessun modo può equipararsi alla contumacia, situazione che deriva dalla volontà dell'imputato. Anche in questo caso, dunque, il diritto di difesa viene, più che compresso, quasi impedito: lo straniero potrebbe tentare di dimostrare la sua innocenza solo nel caso in cui il processo si concludesse in una sola udienza, subito dopo la convalida; se invece, per sua richiesta o per altra ragione, il processo viene rinviato, egli viene espulso, sulla base del provvedimento che gli viene contestato di aver violato.

Ulteriore violazione costituzionale ravvisabile in questa disciplina attiene a quanto previsto dall'art. 13 Cost. Infatti — se si dà dell'espressione «provvedimento che dispone il giudizio» quell'interpretazione restrittiva di cui s'è detto, che sola appare fondata — si configura un caso di restrizione della libertà personale, cioè un arresto obbligatorio, che non trova il suo naturale sbocco nell'esercizio dell'azione penale e nel conseguente vaglio giurisdizionale sul merito dell'accusa, vaglio cui si sostituisce una pronuncia di non luogo a procedere conseguente all'avvenuta esecuzione dell'espulsione che consegue al rilascio, come s'è visto quasi sempre obbligatorio ed automatico, del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria. Il giudice finisce così con l'essere espropriato dell'esercizio della giurisdizione e diviene soggetto non alla legge, bensì ad una decisione amministrativa del questore, dalla quale deriva il contenuto necessitato della sua pronuncia, con violazione anche dell'art. 101, secondo comma, Cost.

Alla rilevanza di tutti questi dubbi in questo procedimento si è già accennato, ma è bene ulteriormente sottolineare che l'arresto di cui si tratta dovrebbe essere convalidato in forza di una norma che si ritiene sospetta di

3) Art. 13 comma *tre-quater*.

incostituzionalità e che, dopo la convalida, si dovrebbe procedere ad un giudizio direttissimo decisamente anomalo, che presenta gli ulteriori profili di incostituzionalità poco sopra argomentati. Conseguentemente, l'incidente di costituzionalità dev'essere sollevato già in questa fase, come richiesto dal difensore, con la sospensione dello stesso giudizio di convalida. Ne deriva che non può farsi luogo al giudizio direttissimo, la cui celebrazione presuppone l'avvenuta convalida dell'arresto, che in questo caso manca, in forza della sospensione. Ulteriore conseguenza, ad avviso di questo giudice, è la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda con il rito ordinario. Non sembra infatti che si possa sospendere anche il giudizio direttissimo, che non è ancora instaurato.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, ritenutala rilevante per la decisione di questo giudizio di convalida e del giudizio direttissimo da iniziare, solleva questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 558 c.p.p., 13 e 14 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle norme sull'immigrazione e la condizione giuridica degli stranieri), come modificato dalla legge 13 luglio 2002 n. 189, nelle parti menzionate in motivazione, per contrasto con gli articoli 3, 10, 24, 101 e 111 Cost.

Sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina la notifica, a cura della cancelleria, di questa ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ordina restituirsi gli atti al pubblico ministero affinché proceda con rito ordinario.

Ordina l'immediata liberazione dell'imputato se non detenuto o ristretto per altra causa.

Firenze, addì 22 giugno 2004

Il giudice: LAMBERTI

04C1284

N. 937

*Ordinanza del 10 giugno 2004 emessa dal Giudice di pace di Vignola
nel procedimento civile vertente tra Di Rito Roberto contro Prefetto di Modena*

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per due mesi - Mancata abrogazione da parte del d.lgs. n. 9/2002 - Contrasto con la legge delega n. 85/2001 (i cui principi e criteri direttivi imponevano al legislatore delegato di sopprimere la sanzione del fermo).

- D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, nella parte in cui non abroga il secondo e terzo periodo dell'art. 126, comma 7, del codice della strada (introdotto dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507).
- Costituzione, artt. 76 e 77, in relazione all'art. 2, comma 1, lett. *mm*), della legge 22 marzo 2001, n. 85.

IL GIUDICE DI PACE

A scioglimento della riserva che precede, premesso che:

il giorno 26 dicembre 2002, in Vignola, i Carabinieri della locale Stazione accertavano che il sig. Di Rito Roberto conduceva la sua atv Fiesta tg AY 065 VG con patente non più valida perché scaduta quattro mesi prima, in data 28 agosto 2002;

conseguentemente, in ossequio all'art. 126, comma 7 del c.d.s. vigente, sottoponevano il veicolo a fermo amministrativo per la durata di due mesi;

il trasgressore, pagata la sanzione pecuniaria e immediatamente rinnovata la patente, ricorreva al giudice di pace chiedendo l'annullamento della sanzione accessoria o, in subordine, la possibilità che il fermo del veicolo potesse continuare, gratuitamente, presso la sua abitazione;

col decreto di fissazione dell'udienza il giudice sospendeva l'applicazione del fermo amministrativo del veicolo, contestualmente disponendone l'immediata restituzione all'avente diritto previo pagamento delle eventuali spese di trasporto e custodia;

all'udienza fissata la Prefettura di Modena ribadiva la piena legittimità del p.v. irrogativo della sanzione accessoria essendo la violazione principale pacifica tra le parti;

Il giudice, d'ufficio:

ritenuto che la normativa applicata di cui al comma 7 dell'art. 126 del c.d.s., alla luce della legge di delega 22 marzo 2001 n. 85 e in ossequio agli articoli 1 e 2, lettera (mm) che ne avevano previsto l'abrogazione, fosse incostituzionalmente sopravvissuta nell'ordinamento dato che il d.lgs. 15 gennaio 2002 n. 9, disattendendo il comando del legislatore delegante, aveva ommesso di abrogarla;

esaminato un caso del tutto analogo deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza 21 novembre 1974 n. 265 (permanenza nell'ordinamento di norma che, in contrasto con l'espressa volontà del legislatore delegante, non era stata modificata dal legislatore delegato), ed in ossequio ai principi dalla stessa pronunzia desumibili, con ordinanza 20 maggio 2003, sollevava questione di costituzionalità della disposizione sopravvissuta di cui all'art 126, comma 7, del c.d.s.

La Corte costituzionale, con ordinanza n 159 depositata in cancelleria il 28 maggio 2004, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della q.l.c. sollevata, avendo il giudice errato «nella individuazione della norma da censurare, in quanto egli avrebbe dovuto impugnare, per contrasto con gli articoli 76 e 77 della Costituzione, non l'art. 126, comma 7, del d.lgs. n. 285 del 1992 rimasto inalterato, ma il d.lgs. n. 9 del 2002, nella parte in cui non avrebbe previsto la soppressione della sanzione accessoria del fermo del veicolo».

Alla luce dell'orientamento espresso con la recente ordinanza il giudice:

osservato che nel giudizio *a quo* l'abrogazione della detestata disposizione disposta con l'art. 2 del d.l. n. 151/2003, convertito con legge 1° agosto 2003 n. 214, non può trovare applicazione in quanto successiva al fatto e, conseguentemente, inapplicabile;

che la questione è rilevante in quantocché, se fondata, comporta l'abrogazione della disposizione sanzionatoria applicata al caso di specie;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1957 n. 87;

Ritenuta d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, la questione della legittimità costituzionale del d.lgs. 15 gennaio 2002 n. 9 nella parte in cui ha ommesso di «prevedere che, nel caso di guida con patente la cui validità sia scaduta, alla violazione consegua la sola sanzione amministrativa pecuniaria, nonché la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida, disponendo la contestuale abrogazione del secondo e del terzo periodo del comma 7 dell'art. 126 del nuovo codice della strada, introdotti dal comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. 30 gennaio 1999 n. 507» in contrasto con quanto disposto all'art. 2, comma 1, lettera (mm) della legge di delega 22 marzo 2001 n. 85, in tal modo lasciando sopravvivere la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per la durata di due mesi;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso fino alla relativa decisione;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Vignola, addì 7 giugno 2004

Il giudice di pace: CASADEI

N. 938

Ordinanza del 23 marzo 2004 (pervenuto alla Corte costituzionale il 22 ottobre 2004) emessa dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra azienda agri-turistico venatoria Montacuto contro Regione Piemonte

Imposte e tasse - Tasse sulle concessioni regionali - Tassa annuale relativa alle aziende faunistico-venatorie - Previsione tariffaria, per ogni cento lire di tassa, di una soprattassa di pari importo da versarsi contestualmente - Sostanziale raddoppio (da lire 6.065 a lire 12.130 per ettaro) dell'ammontare del tributo - Eccesso di delega, in relazione all'art. 3 legge n. 281/1970.

- Decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, nota alla voce 16 della tariffa allegata.
- Costituzione, art. 76.

Imposte e tasse - Tasse sulle concessioni regionali - Tassa annuale relativa alle aziende faunistico-venatorie - Estensione alle aziende agri-turistico venatorie - Esorbitanza dai limiti dell'autonomia finanziaria regionale.

- Legge della Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70, art. 54, voci 16 e 17 della Tabella A.
- Costituzione, art. 119

IL GIUDICE UNICO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 10690/2001, promossa da azienda agri-turistico venatoria Montacuto, in persona del direttore concessionario elettivamente domiciliato in Torino via Bligny n. 11 presso lo studio dell'avv. Daniela Sannazzaro e difeso dagli avv. Caludio Simonelli e Vincenzo Giovinazzo del foro di Alessandria per delega a margine dell'atto di citazione, attrice;

Contro Regione Piemonte, in persona del Presidente della giunta regionale *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Torino, piazza Castello, n. 165, presso lo studio dell'avv. Giulietta Magliona che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione, convenuta.

F A T T O

Con atto di citazione regolarmente notificato in data 23 ottobre 2001 l'azienda agri-turistico Montacuto citava in giudizio la Regione Piemonte chiedendone: *a)* la condanna alla ripetizione a favore della parte attrice delle somme che assumeva essere state indebitamente percepite a titolo di soprattassa a decorrere dal 31 gennaio 1992 pari a lire 52.315.000 oltre gli interessi legali fino al saldo; *b)* in subordine la condanna alla ripetizione a favore della parte attrice delle somme indebitamente percepite entro il termine di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento (art. 13 del d.P.R. n. 641/1972) a titolo di soprattasse pari a L. 44.296.000 oltre gli interessi legali fino al saldo; *c)* in ulteriore subordine dichiarare non manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale aventi ad oggetto la normativa disciplinante la soprattassa.

Esponessa a fondamento delle sue domande quanto segue:

di essere stata sottoposta a decorrere dal 31 gennaio 1992 al pagamento della soprattassa di cui al n. 16 della tariffa allegata al d.lgs. n. 230/1991 recante «approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge n. 281/1970 come sostituito dall'art. 4 legge n. 158/1990;

che sulla base del citato disposto normativo la Regione Piemonte ha promulgato la legge n. 70 del 1996 che ai nn. 16 e 17 dell'annessa tabella A richiamata dall'art. 54 secondo comma prevede che «per le aziende agri-turistico venatorie e per le aziende faunistico venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100 che dovrà essere versata contestualmente alla tassa.»;

che tale tassa non è legittima in quanto imposta anche a chi non ha violato alcun obbligo in materia di pagamento di tasse e quindi in contrasto con i principi costituzionali di cui agli articoli 70, 76, 117 e 119.

Si costituiva la Regione Piemonte la quale contestava tutti gli assunti avversari e in particolare le censure di illegittimità costituzionale e chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice.

Dopo le udienze *ex art.* 180 e 183 c.p.c. non veniva svolta attività istruttoria.

All'udienza del 5 novembre 2003 le parti precisavano le conclusioni così come in epigrafe trascritte. Quindi la causa veniva trattenuta a decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle conclusioni e delle memorie di replica.

D I R I T T O

1. — L'attrice, in origine azienda faunistico-venatoria, è stata successivamente trasformata nell'anno 1999 in azienda agri-turistico venatoria.

A far tempo dal 31 gennaio 1992 è stata sottoposta al pagamento della soprattassa di cui al n. 16 della tariffa allegata al d.lgs. n. 230/1991 recante «approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge n. 281/1970, come sostituito dall'art. 4 legge 14 giugno 1990, n. 158.».

Sulla base di tale disposto la Regione Piemonte ha approvato la legge n. 70 del 1996 che ai nn. 16 e 17 dell'annessa tabella A richiamata dall'art. 54, comma due, prevede che «per le aziende agri-turistico venatorie e per le aziende faunistico venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100 che dovrà essere versata contestualmente alla tassa.».

Sostiene l'attrice che la legge delega all'art. 3 n. 281/1970, così come modificato dall'art. 4 n. 158/1990 non fa alcun riferimento alla c.d. soprattassa che è prevista dal citato d.lgs n. 230/1991 nella tabella al n. 16 e dalle leggi regionali di attuazione in modo illegittimo mediante l'inserimento nell'annessa tariffa di una nota.

Il legislatore regionale con legge n. 70/1996 ha riprodotto la stessa formulazione nell'annessa Tabella A nn. 16 e 17 richiamata dall'art. 54, comma due, estendendo l'imposizione della soprattassa anche alle aziende agri-turistico venatorie oltre che alle aziende faunistico venatorie.

La Regione Piemonte ha pertanto imposto all'attrice il pagamento della soprattassa in virtù del citato d.lgs. n. 230/1991 prima come azienda faunistico venatoria e poi dal 1996 come azienda agri-turistico venatoria in forza della legge regionale n. 70 del 1996.

Per contro la Regione Piemonte ribadisce che la soprattassa di cui al citato d.lgs. e alle leggi regionali di attuazione non è stata arbitrariamente introdotta dalla suddetta legislazione nazionale e regionale non essendo in realtà mai venuta meno nell'ordinamento italiano nel quale era prevista dall'art. 91 del r.d. n. 1016/1939 per le bandite e le riserve di caccia.

Richiama infatti la sentenza n. 271 del 1996 della Corte costituzionale secondo la quale le aziende faunistico venatorie sono perfettamente assimilabili alle riserve di caccia e siffatta assimilazione opera soprattutto sul piano fiscale ove le aziende e le riserve erano entrambe soggette a tasse regionali ai sensi dell'art. 24 della legge n. 968/1977; l'art. 36 della citata legge conservava infatti in via transitoria le riserve e ne prevedeva la trasformazione in A.F.V. in caso di rilevante interesse naturalistico faunistico.

Le stesse considerazioni valgono anche le aziende agri-turistiche venatorie introdotte solo dalla l.r. n. 70/1996 all'art. 20.

2. — La soprattassa di cui si chiede in questa sede la restituzione è stata dunque corrisposta fino al 1996 in forza del decreto legislativo n. 230/1991 e dal 1996 in forza anche della legge regionale n. 70/1996. Ad avviso di questo tribunale non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte attrice, sia rispetto alla disposizione di cui al n. 16 della tariffa annessa al d.lgs 22 giugno 1991, n. 230 in relazione all'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega, sia rispetto alle disposizioni di cui ai nn. 16 e 17 della Tabella A annessa alla legge della Regione Piemonte n. 70 del 1996, richiamata dall'art. 54, comma due, in relazione all'art. 119 della Costituzione.

In effetti la tariffa allegata al decreto legislativo n. 230 nel prevedere alla nota n. 16 la soprattassa di lire 100 per ogni 100 lire di tassa per le aziende faunistico venatorie pare contrastare con la legge delega e cioè con l'art. 3 della legge n. 281/1970 come sostituito dall'art. 4 della legge n. 158/1990 che demanda al governo l'approvazione della tariffa in materia di tasse di concessioni regionali ma non prevede la possibilità di istituire una soprattassa sulle stesse. Pertanto tale nota violerebbe indirettamente l'art. 76 della Costituzione che subordina la validità del decreto legislativo al rispetto dei limiti della legge delega.

Parimenti, si pongono in contrasto con la citata legge delega n. 158/1990 e quindi indirettamente dell'art. 119 della Costituzione anche le voci 16 e 17 della tabella A richiamata dall'art. 54 della legge Regione Piemonte n. 70 del 1996, nella parte in cui prevedono l'applicazione della soprattassa citata per le aziende faunistico venatorie e per le aziende agri-turistico venatorie oltre i limiti consentiti dall'art. 4, comma 5 della legge delega che consente alla legge regionale solo di disporre aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci in misura non superiore al 20% degli importi determinati per il periodo precedente ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative.

D'altra parte non pare fondato l'assunto della Regione Piemonte per il quale in realtà la soprattassa era già prevista nel nostro ordinamento in forza dell'art. 61 del r.d. n. 1016/1939, e pertanto non sarebbe stato introdotto dalle citate norme sospette di illegittimità costituzionale, in quanto in primo luogo tale soprattassa era prevista

per le bandite private e per le riserve, in secondo luogo le disposizioni del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 sono state prima modificate dalle leggi n. 968/1927 e n. 157/1992, nonché abrogate dalla entrata in vigore delle leggi regionali in materia di caccia.

Tutto ciò premesso il tribunale, ritenutane la rilevanza ai fini del decidere e la non manifesta infondatezza, solleva la questione di legittimità costituzionale della nota alla voce 16 della tariffa allegata al d.P.R. 22 giugno 1991, n. 230 per contrasto con l'art. 76 Cost. e delle voci 16 e 17 della tabella A richiamata dall'art. 54 della legge Regione Piemonte n. 70 del 1996 per contrasto con l'art. 119 Cost., nei limiti di cui in motivazione e sospeso il giudizio in corso rimette gli atti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 134 Cost., dell'art. 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23 legge 19 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità della nota alla voce 16 della tariffa allegata al d.P.R. 22 giugno 1991, n. 230, per contrasto con l'art. 76 Cost. e delle voci 16 e 17 della tabella A richiamata dall'art. 54 della legge Regione Piemonte n. 70 del 1996 per contrasto con l'art. 119 Cost., nei limiti di cui in motivazione.

Sospende il giudizio in corso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale, previa notifica a cura della cancelleria di questo provvedimento alle parti interessate, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al presidente della giunta della Regione Piemonte e comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e al Presidente del consiglio regionale del Piemonte.

Così deciso dalla prima sezione civile, in data 18 marzo 2004.

Il giudice unico: DOTTA

04C1286

N. 939

*Ordinanza del 14 luglio 2004 emessa dal Tribunale di Siracusa
sul ricorso proposto da Amoddio Sofia*

Ordinamento giudiziario - Spese di giustizia - Compenso agli ausiliari del magistrato - Opposizione al decreto di pagamento - Competenza del Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale - Eccesso di delega - Irragionevolezza, incidenza sul diritto di difesa e sul principio del giudice naturale.

- D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 170, trasfuso nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 76.

IL GIUDICE

Esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta in data 1° giugno 2004 sull'opposizione a decreto di liquidazione di onorari difensivi proposta dall'avv. Sofia Amoddio,

O S S E R V A

Questo giudice per decidere la questione sottoposta al suo esame deve necessariamente applicare le disposizioni di cui agli articoli 170 decreto legislativo 30 maggio 2002 n. 113 e decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115.

Tali norme, a giudizio dello scrivente magistrato, nella parte in cui attribuiscono al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di pagamento di liquidazione, anche nella ipotesi, come nel caso di specie, in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale, violano quattro parametri costituzionali.

Anzitutto il parametro della ragionevolezza e, in definitiva, il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, apparendo del tutto incongruo, sul piano della coerenza sistematica, prevedere quale giudice dell'impugnazione avverso un provvedimento emesso dal giudice in composizione collegiale, un giudice in composizione monocratica, tanto più che si tratta di contenzioso attinente a diritti soggettivi.

In secondo luogo, il principio del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione, giacché le garanzie che compongono tale diritto subiscono un concreto obiettivo affievolimento, essendo riconosciuto al giudice in composizione monocratica il potere di rimuovere o riformare un provvedimento del giudice collegiale.

In terzo luogo, il principio del giudice naturale di cui all'art. 25 della Costituzione, atteso che, secondo il vigente ordinamento, la Corte di appello giudica sempre in composizione collegiale.

Infine, il principio del rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nella delega al governo dalla funzione legislativa (art. 76 Cost.). Invero, fra i principi ed i criteri direttivi prescritti nella legge delega 8 marzo 1999 n. 50 non è indicato quello che prevede il mutamento di composizione dell'organo giudiziario qui censurato, con conseguente contrasto con il disposto del richiamato articolo 76 Cost. per eccesso di delega.

P. Q. M.

Ritenuta la questione rilevante, dovendosi necessariamente applicare per la definizione del procedimento in esame norme reputate in contrasto con la Carta costituzionale, questo giudice solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 170 decreto legislativo 30 maggio 2002 n. 113 e d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nella parte in cui attribuiscono al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di pagamento di liquidazione anche nell'ipotesi in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale;

Sospende il procedimento e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Siracusa, addì 14 luglio 2004

Il giudice: CONSIGLIO

04C1287

NN. da 940 a 942

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 19 luglio 2004 dal Tribunale di Siracusa sul ricorso proposto da: Caruso Luigi (r.o. 940/2004); Amoddio Sofia (r.o. 941/2004); Amoddio Sofia (r.o. 942/2004)

Ordinamento giudiziario - Spese di giustizia - Compenso agli ausiliari del magistrato - Opposizione al decreto di pagamento - Competenza del Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale - Eccesso di delega - Irragionevolezza, incidenza sul diritto di difesa e sul principio del giudice naturale.

- D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 170, trasfuso nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 76.

IL TRIBUNALE

Visto il ricorso presentato dall'avv. Luigi Caruso Verso avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi professionali emesso dalla Corte d'assise di Siracusa in data 25 gennaio 2002;

Esaminati gli atti allegati;

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 12 maggio 2004;

O S S E R V A

Il presente ricorso costituisce un'ipotesi di opposizione da parte del difensore al decreto di pagamento di compensi difensivi, già decisa con provvedimento del Tribunale di Siracusa in composizione collegiale del 25 maggio 2002, annullato dalla Corte di cassazione in data 4 luglio 2003.

Questo giudice per decidere la questione sottoposta al suo esame deve necessariamente applicare le disposizioni di cui all'art. 170 d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e, segnatamente, quelle relative alla competenza che è specificamente individuata nel giudice in composizione monocratica.

Tale norma a giudizio dello scrivente magistrato, nella parte in cui, al secondo comma, attribuisce al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di pagamento di liquidazione, anche nelle ipotesi, come nel caso di specie, in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale, violano quattro parametri costituzionali.

Anzitutto il principio di ragionevolezza e, in definitiva, il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, apparendo del tutto incongruo, sul piano della coerenza sistematica, prevedere quale giudice dell'impugnazione avverso un provvedimento emesso dal giudice in composizione collegiale, un giudice in composizione monocratica, tanto più che si tratta di contenzioso relativo a diritti soggettivi.

In secondo luogo, il principio del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione, giacché le garanzie che compongono tale diritto subiscono un concreto oggettivo affievolimento.

In terzo luogo, il principio del giudice naturale di cui all'art. 25 della Costituzione, atteso che, secondo il vigente ordinamento, il giudice di appello competente a decidere dei provvedimenti emessi in composizione collegiale è sempre un giudice in composizione collegiale.

Infine, il principio del rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nella delega al governo dalla funzione legislativa (art. 76 Cost.).

Invero, fra i principi ed i criteri direttivi di cui alla legge delega 8 marzo 1999 n. 50 non è indicato quello che prevede il mutamento di composizione dell'organo giudiziario qui censurato, con conseguente contrasto con il disposto del richiamato art. 76 Cost. per eccesso di delega.

La prospettata questione di legittimità costituzionale appare rilevante nel presente giudizio, atteso che il medesimo non può essere definito senza l'applicazione delle norme di cui si ritiene il contrasto con le norme costituzionali, nonché non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87,

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui attribuisce al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di pagamento anche nell'ipotesi in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 76 della Costituzione;

Sospende il procedimento e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al ricorrente, al pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti delle due Camere del parlamento.

Siracusa, addì 19 luglio 2004

Il giudice: CARRUBBA

N. 943

*Ordinanza del 7 maggio 2004 emessa dalla Corte di appello di Brescia
nel procedimento penale a carico di Gnutti Emilio ed altro*

Reati e pene - Intermediazione finanziaria - Reato di abuso di informazioni privilegiate - Trattamento sanzionatorio - Previsione di una pena notevolmente superiore a quella prevista dall'analoga disposizione vigente in precedenza, contenuta nell'art. 2 della legge n. 157/1991 - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 180, comma 1.
- Costituzione, art. 76.

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Gnutti Emilio e Lonati Ettore, imputati del delitto di cui all'art. 180, d.lgs. n. 58 del 1998; preso atto delle eccezioni di incostituzionalità della norma incriminatrice e dell'art. 3 della legge delega n. 52/1996 sollevate dalla difesa degli appellanti all'odierna udienza;

O S S E R V A

Preliminarmente deve escludersi dal campo di indagine l'esame della pretesa incostituzionalità dell'art. 3, legge n. 52/1996, che, in tesi, costituisce la norma sulla base della cui delega è stata poi operata la previsione incriminatrice di cui all'art. 180 cit.

In realtà, come si ricava dalla lettura dell'art. 1 della legge delega, la stessa prevedeva una delega al Governo ad emanare «entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazioni alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A», allegato in cui non è incluso il riferimento alla direttiva comunitaria in materia di insider trading, occupandosi le direttive ivi citate del riassetto di settori relativi al credito e risparmio, quali le previsioni di adeguatezza patrimoniale delle imprese creditizie e di risparmio (direttiva 93/6/CEE), il servizio di investimento nell'ambito dei valori mobiliari (direttiva 93/22/CEE), il sistema di garanzia dei depositi (direttiva 94/19/CEE), discipline volte tutte all'individuazione di regole comuni per lo svolgimento dell'attività che ne costituisce l'oggetto, nelle cui disposizioni non vi è alcun riferimento alla fattispecie penale in esame.

A ciò consegue che la previsione incriminatrice di cui all'art. 180 cit. non possa considerarsi emanata in applicazione della delega legislativa di cui all'art. 1 della legge n. 52 del 1996, sicché la stessa non può essere esaminata sulla base dei limiti tracciati dalla disposizione dell'art. 3 della medesima legge, che espressamente circonda il suo ambito di applicazione «ai decreti legislativi di cui all'art. 1».

La disposizione penale applicata nel concreto trova la sua fonte legittimatrice nella disposizione di cui all'art. 8 della legge n. 52/1996, che espressamente delega il Governo «ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione della delega prevista dall'art. 1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie, ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento».

Di conseguenza nel d.lgs. n. 58 del 1998 è stata prevista la nuova figura del delitto di insider trading, che ha definito meglio la fattispecie già in precedenza delineata, integrandola alla luce dei principi comunitari che avevano successivamente inciso sul sistema del credito e risparmio.

Tranciante è in argomento il richiamo al titolo della legge «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996 n. 52».

È stato poi rilevato dalle parti il contrasto della fattispecie penale, come prevista dall'art. 180 cit., con gli articoli 3 e 25 Cost.

Si assume che l'individuazione della nozione di notizia privilegiata, così come formulata dal legislatore, ai fini della rilevanza penale, non sia sufficientemente delineata, poiché si richiede che la notizia abbia la possibilità di influenzare sensibilmente il prezzo, in tal modo assegnando all'interprete l'individuazione di ciò che è penalmente rilevante, in violazione dell'art. 25 Cost. che prevede la riserva di legge per la tipizzazione degli illeciti, e dell'art. 3 Cost. per la potenziale lesione del principio di uguaglianza, che difformi applicazioni della legge può produrre.

L'eccezione non appare fondata, né in ogni caso rilevante nella specie.

Sotto il primo profilo deve rilevarsi che la delimitazione della rilevanza penale alla sola notizia idonea a mutare sensibilmente il prezzo era già contenuta nella direttiva 89/592/CEE (di cui costituiva attuazione l'art. 2 della legge n. 157/1992, poi trasfuso nella disposizione in esame, che ne costituisce la riproposizione adeguata ai nuovi criteri), ed è attualmente riportata nella nuova direttiva in materia del 2000/6/EC e, nella parte introduttiva della direttiva più recente, si è valutata la conformità del suo dettato ai principi della Comunità, tra i quali rientra quello di legalità contenuto nell'art. 25 Cost.

Invero il riferimento alla natura della notizia, ed alla sua idoneità a incidere sensibilmente sul prezzo, se resa pubblica, riguarda esclusivamente le condizioni obiettive di punibilità, individuando il momento a partire dal quale, ferma restando l'illegittimità del comportamento realizzato, è ritenuto opportuno l'intervento penale. Tale tecnica legislativa è stata attuata nei più vari settori, ed ha superato, con gli argomenti richiamati, il vaglio di costituzionalità.¹⁾

Si deve inoltre osservare che il riferimento alla natura sensibile della notizia da un canto delimita, in maniera favorevole per l'agente, una soglia di non punibilità, dall'altro, data la struttura della materia alla quale la disciplina legislativa si applica, non è evitabile con il riferimento a parametri fissi, in ragione dell'estrema variabilità strutturale del dato, la cui valutazione va necessariamente agganciata agli elementi spazio temporali nei quali l'azione si svolge, e non tollera quindi definizioni quantitative preventive, come osservato dalla dottrina.

Si osserva inoltre che anche dal punto di vista linguistico il termine sensibilmente non può che riferirsi ad una entità idonea ad essere percepita, e tale significato restringe notevolmente l'ambito di irrilevanza penale della fattispecie e di discrezionalità dell'interprete, in maniera sicuramente maggiore di quanto non avviene per altri concetti generici (quali ad esempio la modica quantità o la lieve entità prevista per la detenzione di sostanze stupefacenti), ritenuti pienamente legittimi al dettato costituzionale.

Per completezza si aggiunge che la questione sollevata non appare comunque rilevante nel concreto, poiché nel caso di specie la sensibilità delle notizie riservate delle quali, in tesi di accusa, si sarebbe avvalso Lonati, è dimostrata in concreto dall'intervenuta sospensione delle contrattazioni, immediatamente prima della diffusione delle stesse.

Le eccezioni sollevate dalle difese, sia perché incentrate sulla illegittimità dell'art. 3 legge n. 752/1996, che, per quanto detto, è inapplicabile nella specie, sia per i motivi di merito sopra indicati, devono essere respinte.

Esaurito l'esame delle eccezioni sollevate dalle difese, deve porsi, di ufficio, la valutazione del rispetto dei limiti della delega nella configurazione del nuovo reato di cui all'art. 180, cioè se gli aggiustamenti apportati alla normativa, rientrano nelle modificazioni ed integrazioni necessarie al coordinamento con le nuove disposizioni, di cui all'art. 8, che si sopra è ritenuto fonte delegante.

Il raffronto tra vecchia e nuova fattispecie consente di risolvere positivamente il quesito della costituzionalità della norma, sotto questo specifico profilo.

Infatti il legislatore delegato risulta aver attuato proprio un aggiustamento della disposizione penale previgente, finalizzata al coordinamento con le nuove discipline.

Si è provveduto ad una definizione della fattispecie, con riferimento all'oggetto degli scambi, che dalla dizione generica di valori mobiliari, è passata a comprendere, in linea con la terminologia delle direttive in materia, gli strumenti finanziari. Si è poi circoscritto maggiormente il concetto di informazione riservata, disegnando specificamente quello di informazione privilegiata, generalizzando il riferimento all'idoneità della stessa ad influenzare sensibilmente il prezzo, previsione che era prima limitata all'ipotesi, più grave, prevista per il reato proprio — degli azionisti di controllo, degli amministratori, liquidatori direttori generali, dirigenti o sindaci della società — commesso dopo la convocazione dell'organo deliberativo e prima che la deliberazione venisse resa pubblica, e che adesso risulta esteso a tutti, riducendo quindi l'ambito di incriminazione.

¹⁾ Negli esatti termini Corte cost. sent. n. 247 del 1989 che, esaminando la costituzionalità dell'inciso contenuto nell'art. 4, comma 1, n. 7, legge n. 516/1982, «altera in misura rilevante» ha osservato «anche quando s'accetti la configurazione della fattispecie tipica in discussione quale delitto con evento (di pericolo) quest'ultimo non può che consistere nell'alterazione (del risultato della dichiarazione) prevista dalla fattispecie stessa. La misura rilevante di tale alterazione non potrebbe, dunque, se mai, che costituire modalità realizzativa dell'evento e cioè indicazione quantitativa dell'evento stesso: e non risulta che, per il rispetto degli artt. 3, primo comma e 25, secondo comma, Cost., tutte le modalità quantitative dell'evento debbano esser legislativamente determinate allo stesso modo e per gli stessi fini degli elementi costitutivi del reato.»

Il raffronto tra le due fattispecie impone però di sollevare il rilievo di incostituzionalità della nuova disciplina, nella sua previsione sanzionatoria, per violazione dell'art. 76 Cost. poiché mentre l'art. 8 autorizza le integrazioni e modificazioni necessarie al coordinamento, tra queste non sembra possibile inquadrare la parificazione delle sanzioni penali prima previste dall'art. 2, legge n. 157/1991 per le due fattispecie in esso delineate, e quindi il loro complessivo aggravamento.

Invero nella disposizione di cui all'art. 2 cit. era prevista la punizione per il reato base con la pena della reclusione fino ad un anno e della multa da dieci a trecento milioni. Il raddoppio della sanzione era consentito solo per il reato proprio, prima richiamato. Se l'unificazione della fattispecie incriminatrice può avere una finalità di coordinamento con la nuova disciplina, e quindi rientrare nell'ambito della delega conferita, non altrettanto sembra potersi concludere per quel che riguarda l'unificazione del trattamento sanzionatorio all'ipotesi che prima era considerata più grave, significativamente scomparsa nella nuova disposizione. La scelta normativa, non solo non sembra discendere da alcuna necessità di coordinamento con le disposizioni sopraggiunte, ma non è imposta neppure dall'applicazione di direttive comunitarie in proposito, che si limitavano a richiedere l'applicazione di sanzioni «sufficientemente dissuasive»²⁾.

Inoltre, nel senso di escludere la previsione di qualsiasi aggravamento sembra muovere la disposizione di cui all'art. 21 della legge n. 52/1996, richiamata nel titolo del T.U., ove si prevede che, «In sede di riordinamento ... cui si provvederà ai sensi dell'art. 8, le sanzioni amministrative e penali potranno essere coordinate con quelle già comminate da leggi vigenti in materia bancaria e creditizia, per violazioni che siano omogenee e di pari offensività».

È ben possibile che in fatto si sia ritenuta, in relazione alla pericolosità dei comportamenti, la necessità di adeguare il trattamento sanzionatorio alla rinnovata sensibilità per tali violazioni, ma questa valutazione non poteva essere operata dal Governo, in assenza di una espressa delega, ma doveva essere rimessa alla valutazione del Parlamento.

Né risulta, dalle stesse deduzioni della CONSOB, che ciò sia stato fatto per la necessità di revisione organica della previsione penale in materia, poiché da un canto tale valutazione sconta inevitabilmente un alto tasso di aleatorietà, dall'altro l'unica traccia che in argomento è dato rinvenire negli atti delle commissioni della Camera, cui era stato richiesto il parere, prodotti dall'intervenuta CONSOB, richiama, in senso contrario, la necessità che le sanzioni siano mantenute nell'ambito di quanto previsto dalla delega, il che sembra muovere in senso inverso rispetto alle prospettive di aggravamento della sanzione.

Si ritiene di conseguenza che la disposizione in esame, nella parte in cui ha determinato la pena in misura notevolmente superiore rispetto a quanto previsto dall'omologa disposizione, vigente in precedenza, contenuta nell'art. 2 n. 157/1991, non si sottrae al rilievo di incostituzionalità, per contrasto con l'art. 76 Cost., esulando l'inasprimento della sanzione dalle prescrizioni contenute nella legge delega.

Si osserva che le richiamate questioni assumono rilievo specifico nel procedimento *de quo*, atteso che il primo giudice ha quantificato la pena nel massimo di quella prevista dalla vecchia disposizione di legge.

Di conseguenza si ritiene che la questione, non manifestamente infondata, debba essere sollevata di ufficio, non potendo definirsi il procedimento in corso indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità prospettata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87 del 1953,

Dichiara rilevante ai fini della definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa al contrasto dell'art. 180, comma 1, d.lgs. n. 58 del 1998 con l'art. 76 Cost.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e manda alla cancelleria per la notifica dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Sospende il giudizio in corso.

Brescia, addì 4 maggio 2004

Il Presidente: LAPALORCIA

Il consigliere estensore: PETRUZZELLIS

²⁾ Direttiva 89/592/CEE, in attuazione della quale peraltro, era stata già emanata la disposizione incriminatrice previgente.

NN. da 944 a 946

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 6 settembre 2004 dal Tribunale di Lecce, sez. distaccata di Nardò nei procedimenti civili vertente tra: Ripa Giuseppe ed altri contro Consorzio speciale di Bonifica Arneo (r.o. 944/2004); Stridi Rosario ed altri contro Consorzio speciale di Bonifica Arneo (r.o. 945/2004); Cinti Rosario ed altri contro Consorzio speciale di Bonifica Arneo (r.o. 946/2004).

Imposte e tasse - Regione Puglia - Consorzi di bonifica - Contributi consortili relativi agli anni 2000, 2001 e 2002 - Previsione dell'annullamento, a causa di eventi calamitosi, delle iscrizioni a ruolo operate dai Consorzi di bonifica per le predette annualità e riportate in cartelle esattoriali ancora non pagate - Ingiustificato trattamento di privilegio dei contribuenti morosi rispetto a quelli che hanno regolarmente versato i contributi (ai quali non è stato riconosciuto il diritto al rimborso dei contribuenti stessi).

- Legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, art. 16, comma 4.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso che con atto di citazione notificato a controparte l'11 novembre 2001 gli attori Stridi Rosario, De Pasquale Antonio, De Leva Giovanni, Gravili Cosimo, Conte Cosimo, Ciccacese Vincenzo, Muscogiuri Cosima, Casucci Mirko Antonio, Casucci Salvatore Antonio, De Mauro Lucia, Vergari Andrea, De Mauro Antonia, De Mauro Maria, Rollo Antonio, Scarciglia Antonio, Carrozza Lucia, De Mauro Pancrazio, Mazzotta Maria, Scazzi Pasquale, Ippati Maria Assunta, Ariano Vincenzo, De Leva Mario, Del Vecchio Antonio, Taurino Maria, Carrozza Maria Addolorata, Marullo Cosimo, Di Maggio Francesco, Ligorio Lucia Carmela, Sgura Anna Maria, Spinuso Tonino, precisato che gli immobili di cui erano proprietari rientravano nel comprensorio del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo — da cui era stato loro richiesto con cartelle esattoriali relative agli anni 2000 (nella maggior parte dei casi) e 2001 (in un numero limitato di casi) il pagamento del contributo, in diversi casi eseguito — che aveva come finalità quella di effettuare la manutenzione e l'esercizio di opere di bonifica, ma non aveva realizzato in loco alcuna opera di bonifica e non aveva apportato alcun beneficio effettivo e diretto agli immobili, chiedevano che venisse dichiarato che il detto Consorzio non aveva diritto ad esigere i contributi richiesti agli attori con le cartelle esattoriali indicate e per l'effetto che venisse condannato alla restituzione in loro favore delle somme versategli o che gli sarebbero state versate nel corso del giudizio a titolo di contributo, somme aggiuntive, spese anche postali, il tutto maggiorato di interessi legali dal giorno del pagamento al saldo;

che con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30 ottobre 2001 si costituiva il Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo e rilevato che, stante la pacifica esistenza del primo presupposto legittimante il suo potere impositivo (ricomprensione nel perimetro di contribuenza dei beni oggetto di causa), era evidente che le zone dove sorgevano gli immobili in contestazione dovevano la loro sicurezza idraulica unicamente all'azione ed agli interventi di bonifica posti in essere da esso convenuto, per cui dalla sua attività ne derivava un beneficio inteso nelle sue molteplici articolazioni, chiedeva che le domande siccome formulate venissero dichiarate inammissibili, o comunque infondate, e pertanto rigettate, con vittoria delle spese di lite;

che nel corso del giudizio veniva espletata C.T.U. ed all'udienza del 22 aprile 2004 le parti precisavano le conclusioni.

Ritenuto che la presente decisione, inerendo la legittimità di contributi consortili relativi alle annualità 2000 e 2001, non possa prescindere da una disposizione di una recente legge della Regione Puglia (l.r. n. 7 marzo 2003, n. 4) ed in particolare dall'art. 16 che al comma 4, prima parte recita: «in considerazione degli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002, le iscrizioni a ruolo operate dai Consorzi di bonifica per le predette annualità e riportate in cartelle esattoriali ancora non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate»;

che va sollevata d'ufficio questione di illegittimità costituzionale della predetta norma per violazione dell'art. 3 Cost. sotto due diversi profili;

che in particolare la norma appare irragionevolmente prevedere, a fronte di genericamente richiamati «eventi calamitosi» avvenuti negli anni 2000, 2001 e 2002 e che hanno evidentemente interessato il territorio della Regione Puglia ma che appare ragionevole ritenere che non possano avere interessato l'intera superficie dei perimetri di contribuenza dei Consorzi di bonifica operanti nel suo territorio, un indifferenziato annullamento delle iscrizioni a ruolo operate dai Consorzi di bonifica per le predette annualità riportate in cartelle esattoriali ancora

non pagate alla data di entrata in vigore della legge senza distinguere tra zone effettivamente colpite da tali eventi calamitosi e zone non colpite e così pregiudicando in via generale il diritto dei Consorzi di bonifica alla riscossione dei tributi dovutigli per legge (fatta salva la verifica caso per caso richiesta in via giudiziale della sussistenza di benefici per i singoli immobili oggetto dei tributi) e che non siano stati pagati per dette annuali, in quanto peraltro la successiva previsione di cui alla seconda parte dell'art. 16, comma 4, legge regionale cit. dell'eventualità di emissione per i Consorzi di bonifica di nuovi ruoli in base ai nuovi piano di contribuenza a cui fa riferimento il comma precedente non sembra logicamente compatibile con la *ratio* — data dalla verifica dei detti «eventi calamitosi» dell'annullamento delle iscrizioni a ruolo per le annualità dal 2000 al 2002 — ma sembra piuttosto valere per gli anni successivi;

che la norma appare altresì operare un'indebita distinzione tra contribuenti che hanno pagato le cartelle esattoriali relative alle dette annualità e contribuenti che non le hanno pagate, penalizzando i primi che si sono resi comunque diligenti nell'effettuare i pagamenti in quanto non ne è stato riconosciuto il diritto di ottenere la restituzione di quanto versato.

Ritenuto che la questione appare rilevante ai fini della presente decisione tanto per l'evidenziato oggetto della controversia relativo a contributi per gli anni 2000 e 2001, quanto perché tra gli attori vi sono soggetti che hanno versato e soggetti che non hanno versato i contributi di cui si tratta.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, legge regionale della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, nei termini come sopra indicati per contrasto con l'art. 3 Cost.;

Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Si comunichi alle parti, al Presidente della Regione Puglia ed al Presidente del Consiglio regionale della Regione Puglia.

Nardò, addì 6 settembre 2004

Il giudice: LARICCIA

04C1290

NN. 947 e 948

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 22 settembre 2004 dal Consiglio di Stato sui ricorsi proposti da: comune di Conegliano ed altri contro ordine degli ingegneri della Provincia di Treviso ed altri (r.o. 947/2004); Provincia di Treviso contro ordine degli ingegneri della Provincia di Treviso ed altri (r.o. 948/2004).

Lavori pubblici - Compensi davanti a professionisti tecnici per l'espletamento di incarichi professionali relativi a lavori pubblici - Determinazione mediante rinvio a decreto ministeriale già oggetto di annullamento giurisdizionale - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto di azione e sul principio di tutela giurisdizionale - Indebita interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 17, comma 12-ter, aggiunto dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 7, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 101, 102, 103 e 113.

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello n. 8251/2003 proposto dal comune di Conegliano rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Manzi con domicilio eletto in Roma, via Federico Confalonieri n. 5;

Contro l'ordine ingegneri della Provincia di Treviso rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Ronfini e Mario Ettore Verino con domicilio eletto in Roma, via Lima n. 15, presso lo studio di quest'ultimo; l'Autorità di vigilanza lavori pubblici rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12, interveniente *ad adiuvandum*; Comune di Firenze, A.N.C.I. (Ass.ne Naz.le Comuni Italiani), rap-

presentati e difesi dall'avv. Angelo Clarizia con domicilio eletto in Roma, via Principessa Clotilde n. 2, interveniente *ad opponendum*; Consiglio nazionale ingegneri rappresentato e difeso dall'avv. Mario Sanino con domicilio eletto in Roma, viale Parioli n. 180; per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto Venezia, sez. I n. 2653/2003, resa tra le parti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ordine ingegneri della Provincia di Treviso, dell'Autorità di vigilanza lavori pubblici, del Comune di Firenze, dell'A.N.CI. (Ass.ne Naz.le Comuni Italiani), del Consiglio nazionale ingegneri;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 16 aprile 2004 relatore il Consigliere Francesco Caringella. Uditi altresì gli avv.ti A. Manzi per delega dell'avv. L. Manzi, Verino, Clarizia e l'avv. dello Stato Giacobbe;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. — È oggetto di impugnazione la sentenza con la quale i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto dall'ordine degli Ingegneri di Treviso per l'annullamento dell'avviso prot. n. 2653/03 del 9 maggio 2003 del dirigente del Comune di Conegliano - Area servizi del territorio, nella parte in cui stabilisce l'applicabilità ai compensi dovuti ai professionisti tecnici per l'espletamento di incarichi professionali relativi ad opere pubbliche della tariffa di cui alla legge n. 143/1949 piuttosto che del d.m. 4 aprile 2001. Il collegio di primo grado ha reputato che la natura recettizia del rinvio recato dall'art. 17, comma 12, della legge n. 109/1994 al citato d.m. 4 aprile 2001, nelle more del varo di una nuova disciplina regolamentare, abbia reso insensibile l'operatività del suddetto regolamento rispetto all'intervenuto andamento giurisdizionale per effetto della sentenza del T.a.r. Lazio 23 luglio 2002, n. 6552.

Appella l'Amministrazione soccombente in primo grado.

Resistono i ricorrenti originari.

Si è costituita l'Autorità dei lavori pubblici, in posizione di adesione all'appello. Le parti hanno affidato al deposito di memorie l'ulteriore illustrazione delle rispettive posizioni difensive.

All'udienza del 16 aprile 2004 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. — Vanno preliminarmente disattese le eccezioni volte a dedurre l'inammissibilità del ricorso di primo grado.

In ordine all'immediata lesività della clausola della *lex specialis*, si deve osservare che la disciplina di gara impone ai professionisti l'accettazione di tutte le clausole, ivi compresa quella relativa ai compensi professionali, in guisa da ledere l'interesse, qui dedotto dall'associazione esponenziale, al corretto computo dei corrispettivi professionali e, prima ancora, alla formulazione delle offerte in base ai corretti presupposti economici di riferimento.

Non è poi revocabile in dubbio, alla stregua di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'interesse degli ordini professionali a difendere in sede giudiziale gli interessi di categoria non solo quando venga in rilievo la violazione di norme poste a difesa della professione, ma anche quando si tratti di perseguire vantaggi di carattere strumentale giuridicamente riferibili alla sfera della categoria, nella specie con riferimento alla contestazione dell'applicabilità della pregressa tariffa di cui alla legge n. 143/1949, reputata non idonea ad assicurare l'adeguata remunerazione delle prestazioni di che trattasi.

Si deve aggiungere che la legittimazione di un ordine professionale o di un'associazione di categoria a proporre ricorso va scrutinata in relazione all'interesse astrattamente perseguito, tenendo in non cale la ricorrenza in concreto di un potenziale conflitto di interessi con alcuni professionisti o associati (Cons. Stato, sez. V, 3 giugno 1996, n. 624; 7 marzo 2001, n. 1339).

3. — Venendo al merito, il collegio condivide l'assunto sostenuto dal Primo Giudice in ordine al carattere recettizio del rinvio dell'art. 17, comma 12-ter, della legge n. 109/1994, come introdotto dalla legge n. 166/2002 al decreto ministeriale 4 aprile 2001, con conseguente legificazione della fonte originariamente secondaria e sua insensibilità alle vicende giudiziarie che hanno interessato la disciplina regolamentare. A sostegno di detta conclusione militano i seguenti ordini di motivi:

a) sul piano letterale, la formulazione normativa, nella parte in cui stabilisce che continua ad applicarsi «quanto previsto» nel decreto ministeriale in esame, evoca il richiamo del contenuto sostanziale più che del contenitore normativo;

b) la tesi del rinvio recettizio è l'unica capace di attribuire all'art. 17, comma 12-ter, cit. un significato utile, non essendo revocabile in dubbio che, in base ai principi generali in tema di successione delle norme e di continuità delle fonti il decreto ministeriale, ove non annullato, avrebbe comunque continuato a trovare applicazione nelle more dell'intervento della nuova disciplina regolamentare prefigurato dalla prima parte della norma in esame;

c) i lavori preparatori consentono di percepire con nettezza che il rinvio legificante alla normativa regolamentare si è reso necessario al fine di determinarne l'insensibilità, nell'ottica propria appunto del rinvio recettizio, all'esito della pendente impugnativa giurisdizionale oltre che di elisione degli effetti della sospensiva già accordata dal Primo Giudice;

d) non rileva in senso contrario la permanenza del regime transitorio contemplato dal comma 14-ter del medesimo articolo, dovendosi reputare che detta normativa transitoria, introdotta dall'art. 6 della legge n. 415/1998, abbia esaurito i suoi effetti in via definitiva, sì da non rendere necessaria una successiva abrogazione espressa, con il varo del regolamento pronunciato dalla norma medesima e, con esso, con l'esaurimento della fase transitoria;

e) non è infine dubitabile, alla luce della lettera e della *ratio* della disciplina in esame, che le disposizioni ultravigenti del decreto ministeriale 4 aprile 2001 continuino ad operare alla stregua di normativa che fissa un *minimum* inderogabile in tema di compensi professionale;

4. — Alla stregua delle superiori considerazioni, l'art. 17, comma 12-ter, della legge n. 109/1994 legifica la fonte secondaria al fine di sottrarla all'esito dell'annullamento giurisdizionale, sortendo in concreto l'effetto pratico della reviviscenza di un decreto ministeriale annullato dalla sentenza del T.a.r. Lazio in epoca temporale anteriore all'entrata in vigore della norma di legge.

Reputa a questo punto il collegio che la suddetta legificazione della fonte regolamentare (*rectius*, reviviscenza di fonte secondaria ormai inesistente e quindi non più passibile di essere oggetto di rinvio) si esponga, per le peculiarità della fattispecie, a dubbi rilevanti (in quanto incidenti sulla legittimità del bando impugnato in primo grado) e non manifestamente infondati di illegittimità costituzionale, sul piano della ragionevolezza e dell'eccesso di potere legislativo rispetto all'esercizio del potere giurisdizionale, con conseguenza violazione degli artt. 3, 24, 101 e seg., 103 e 113 della Costituzione e dei principi costituzionali in punto di separazione dei poteri.

A sostegno di detta prospettazione valgono i seguenti rilievi:

a) la ricordata legificazione della fonte regolamentare è stata nella specie attuata allo scopo specifico di eludere gli effetti costitutivi della sentenza di annullamento all'esito del giudizio di impugnativa, senza essere suffragata da una valutazione nel merito dell'oggetto della disciplina e da un meccanismo finalizzato alla correzione dei vizi dedotti in sede giurisdizionale;

b) detto rinvio recettizio non è inoltre accompagnato da meccanismi temporali idonei a circoscrivere con certezza nel tempo gli effetti della blindatura del testo regolamentare, non essendovi neanche certezza sull'effettività del varo della nuova disciplina regolamentare;

c) la legificazione non risulta neanche giustificata da una non insindacabile scelta di elevazione della fonte di regolazione della materia in esame, essendo confermato dalla prima parte del comma il permanere dell'attribuzione della disciplina dei compensi di che trattasi ad atto regolamentare e la conseguente volontà di derogarvi *ad hoc* nel solo frangente in questione ed al solo fine di elidere gli effetti della sentenza di annullamento;

d) l'effetto pratico di elisione della portata della sentenza *sub specie* di reviviscenza di regolamento ormai giuridicamente inesistente all'atto dell'entrata in vigore della legge, non risulta in definitiva confortato dai criteri, costantemente richiamati dalla giurisprudenza costituzionale, di ragionevolezza e di congruità, che siano in grado di evidenziare una non sindacabile composizione degli interessi e dei valori costituzionali in rilievo.

Si deve pertanto rimettere gli atti alla Corte delle leggi per lo scrutinio delle esposte questioni di costituzionalità. Consegua *ex lege* la sospensione del processo.

P. Q. M.

Sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato, il 16 aprile 2004.

Il Presidente: GIOVANNINI

N. 949

*Ordinanza del 28 giugno 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 ottobre 2004)
emessa dal Tribunale di Foggia nel procedimento penale a carico di Kuzmicki Tadeusz*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Mancata possibilità di previa definizione del procedimento penale in corso -
Lesione del diritto di difesa.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nei confronti di Kuzmicki Tadeusz nato a Krasnystaw il 1° agosto 1956.

In merito alla possibilità di decidere allo stato degli atti, si fa rilevare che la parte del patrimonio conoscitivo della scrivente la circostanza della sussistenza di altri ordini di espulsione a carico dell'imputato.

Pertanto costituirebbe un inutile dispendio di tempo l'acquisizione, per *tabulas*, di informazioni di cui la sottoscritta è in possesso, quale giudice estensore di una precedente sentenza di assoluzione nei confronti del Kuzmicki.

In merito alla questione di legittimità costituzionale, sollevata, essa deve essere ritenuta dotata dei requisiti di non manifesta infondatezza e rilevanza richiesti dalla legge al fine della sospensione del processo in cui la stessa è stata sollevata e successiva trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

La legge, così come interpretata prevede l'immediata concessione del nulla osta all'espulsione dell'imputato, non contemplando la sospensione della decisione del giudice in merito a siffatta questione sino al passaggio in giudicato della sentenza.

Si viola così il diritto di difesa dell'imputato, il quale se espulso prima del passaggio in giudicato della sentenza, viene privata la possibilità di partecipare al processo che lo riguarda e di disporre delle condizioni necessarie per la sua difesa, in palese violazione dall'art. 24 e III di costituzione.

P. Q. M.

Ritenuta la questione di legittimità costituzionale sollevata non manifestamente infondata e irrilevante, per violazione degli artt. 24 e III della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso, disponendo. la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla legittimità del d.lgs. n. 286/1998.

Foggia, addì 28 giugno 2004

Il giudice onorario estensore: MANGIACOTTI

04C1292

NN. da 950 a 952

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse rispettivamente il 22 gennaio 2004 e il 1° ottobre 2003 (pervenute alla Corte costituzionale il 25 ottobre 2004) dal Tribunale di Foggia nei procedimenti penali a carico di Otabor Josephine (r.o. n. 950/2004); Cracium Oliviu (r.o. n. 951/2004); Lin Xiuhong (r.o. n. 952/2004).

Straniero - Espulsione amministrativa - Questione di legittimità costituzionale.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter.
- Costituzione, artt. 24, 27, 104 e 111.

IL TRIBUNALE

Preso atto di ciò dispone la trasformazione del rito e solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, decreto legislativo n. 286/1998 per presunta violazione degli articoli 24, 27, 104 e 111 della Costituzione così come rilevato dal Tribunale monocratico di Roma con ordinanza del 12 novembre 2002 cui questo giudice intende riportarsi quanto alle motivazioni.

Il p.m. rileva che per l'art. 17 del decreto legislativo citato, l'imputato ha possibilità di chiedere l'autorizzazione a rientrare in Italia.

Il giudice, preso atto

P. Q. M.

Previa sospensione del procedimento dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per quanto di competenza.

Foggia, addì 22 gennaio 2004

Il G.O.T.: DANZA

04C1293

N. 953

Ordinanza del 1° ottobre 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 ottobre 2004) emessa dal Tribunale di Foggia nel procedimento penale a carico di Dragon Michal Benedykt ed altra

Straniero - Espulsione amministrativa - Questione di legittimità costituzionale.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13.
- Costituzione, artt. 24, 27, 104 e 111.

IL TRIBUNALE

Preso atto di quanto sopra, ritiene giustificata la eccezione sollevata dal difensore sulla base della presunta violazione dell'art. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione da parte dell'art. 13, comma 13, decreto legislativo n. 286/1998 di cui in rubrica.

P. Q. M.

Sospende il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per quanto di sua competenza.

Foggia, addì 1° ottobre 2004

Il G.O.T.: DANZA

04C1294

N. 954

*Ordinanza del 23 aprile 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 ottobre 2004)
emessa dal Tribunale di Venezia, sez. distaccata di Dolo nel procedimento penale a carico di Osaro Rita ed altri*

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle misure sanzionatorie - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale n. 16211/03 R.G.N.R. e n. 201000/03 R.G., letta la comunicazione della cancelleria della Corte costituzionale del 17 febbraio 2004, revoca le ordinanze del 3 dicembre 2003 nei confronti di Osaro Rita Torrey Carpio Guillermo Manuel, Inade Joy e Rodriguez Oscar e pronuncia contestualmente la seguente ordinanza.

Premesso che in data 3 dicembre 2003 alle ore 00,45 Osaro Rita Torrey Carpio Guillermo Manuel, Inade Joy e Rodriguez Oscar venivano tratti in arresto per il reato p. e p. dall'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998 perché senza giustificato motivo si trattenevano nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dalla Questura di Venezia ai sensi del comma 5-*bis* del citato articolo;

che in data 3 dicembre 2003 le suddette persone arrestate venivano presentate davanti a questo giudice per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo a norma dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 268/1998;

che successivamente all'interrogatorio dell'arrestato il p.m. ha richiesto la convalida dell'arresto chiedendo l'applicazione della misura cautelare in carcere

O S S E R V A

1. — L'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998 e succ. mod., nel prevedere un generale obbligo di arresto ad opera della p.g. per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, legge cit., si pone in violazione dell'art. 13, comma 3 Cost.

L'articolo in questione, dopo aver stabilito che la libertà personale è inviolabile ed aver specificato che eventuali restrizioni della libertà in questione possono essere disposte solo in base a previsione di legge e per atto motivato dell'autorità giudiziaria, prevede al comma 3 una deroga in forza della quale in casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge è possibile l'adozione di provvedimenti provvisori da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

Orbene, nel nostro ordinamento processuale, l'arresto obbligatorio è previsto solo per reati connotati da particolare gravità, ossia quelli per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti (art. 380, comma 1 c.p.p.) e nei casi di flagranza di altri reati specificamente indicati (art. 380, comma 2 c.p.p.), individuati dal legislatore in base alla legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 che prevedeva di contemplare l'arresto obbligatorio, oltre che nelle ipotesi suddette, anche in caso di flagranza di reati puniti meno gravemente in relazione ai quali la misura fosse però imposta da speciali esigenze di tutela della collettività, trattandosi di fattispecie connotate comunque da particolare gravità ed idonee ad ingenerare un significativo allarme sociale.

È dunque evidente che in tali casi ricorrono i presupposti della necessità ed urgenza.

Il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter non rientra invece in tale categoria di reati: lo stesso legislatore ha infatti inteso sanzionare la condotta dello straniero che non ottempera l'ordine di espulsione emanato da Questore con la pena detentiva meno grave dell'arresto, qualificando la fattispecie come semplice contravvenzione. Il reato in esame non è quindi tale da destare un elevato allarme sociale, tale cioè da giustificare da solo l'adozione immediata di un provvedimento limitativo della libertà personale.

Giova inoltre osservare che la natura contravvenzionale del reato in oggetto esclude in radice che possa essere adottata nei confronti del soggetto agente una misura cautelare. Anche sotto tale profilo, dunque, l'arresto viene snaturato della sua caratteristica saliente di misura precautelare, cioè di strumento adottato dalla p.g. per ragioni di necessità ed urgenza in funzione della successiva applicazione da parte dell'autorità giudiziaria di misure cautelari personali privative in tutto o in parte della libertà. L'art. 121 disp. att. c.p.p. stabilisce, infatti, che quando il p.m. ritiene di dover richiedere al giudice l'applicazione di misura cautelare coercitiva deve disporre l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.

È evidente che tale norma deve trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui il reato non consenta nemmeno in astratto di poter emettere alcuna misura coercitiva.

2. — Peraltro, non si vede sotto quale altro profilo l'arresto possa assolvere una utile funzione, posto che il giudizio direttissimo non è necessariamente collegato all'arresto in flagranza e non presuppone dunque la privazione dello *status libertatis*.

Appare dunque evidente che nel caso di specie l'arresto obbligatorio si rivela essere misura irragionevole e sproporzionata alla fattispecie di reato oggettivamente considerata, quantomeno prescindendo a priori da altri elementi soggettivi relativi al cittadino extracomunitario che ne giustifichino in concreto l'adozione.

Si ritiene, pertanto, che l'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, norma in esame, sia costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio, anche sotto il profilo del canone generale di ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie sancito dall'art. 3 Cost.

3. — La Corte costituzionale deve, pertanto, essere investita della questione di legittimità dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 per violazione degli articoli 3 e 13, comma 3 Cost.

La questione è rilevante ai fini del decidere nel presente giudizio: trattasi di udienza di convalida, pertanto la liberazione dell'arrestato per oggettiva impossibilità di emettere nei suoi confronti una misura cautelare coercitiva non esime questo ufficio dalla decisione in ordine alla legittimità o meno dell'arresto operato dalla p.g., legittimità che verrebbe meno nell'ipotesi in cui venisse dichiarata incostituzionale la disposizione di legge in base alla quale esso è stato eseguito.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies d.lgs. n. 286/1998, introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. b), legge 30 luglio 2002, n. 189;

Ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento;

Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ordina l'immediata scarcerazione delle arrestate, se non detenute per altre cause.

Dolo, addì 23 aprile 2004

Il giudice: TANCREDI

N. 955

Ordinanza del 19 aprile 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 ottobre 2004) emessa dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Cassano d'Adda nel procedimento penale a carico di Agafitei Nicolae ed altri

Straniero - Espulsione amministrativa - Trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Permanenza nel territorio dello Stato dello straniero già espulso, perché in violazione dell'ordine di allontanamento - Previsione per tali reati dell'arresto obbligatorio in flagranza - Insussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale misura - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Provvedendo sull'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa ai sensi degli artt. 3, 13, 27 Cost. in relazione all'art. 14, comma 5-*quinquies* del d.lgs. n. 286/1998 introdotto dalla legge n. 189/2002 nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dell'indagato in flagranza di reato, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Agafitei Nicolae, Trofin Alecsandru e Buzamat Vasile sono stati tratti in arresto in data 17 aprile 2004 in flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 15-*ter* del d.lgs. n. 289/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002 e presentati in data odierna davanti a questo giudice per il giudizio di convalida, a seguito di contestata inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio dello Stato impartito ai medesimi con provvedimenti del Questore di Milano notificati rispettivamente in data 22 settembre 2003, 3 novembre 2003 e 3 novembre 2003.

In sede di udienza il p.m. ha richiesto la convalida dell'arresto trattandosi di arresto obbligatorio, mentre la difesa ha eccepito l'incostituzionalità dell'obbligatorietà dell'arresto medesimo, richiamando i principi sanciti dall'art. 13 della Costituzione in tema di imposizione di misure restrittive della libertà personale.

Il comma 3 dell'art. 13 Cost. prevede che «solo in caso di necessità e di urgenza ... l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori ...» di carattere restrittivo della libertà personale da sottoporsi al giudizio di convalida.

L'art. 14, comma 5-*quinquies* della cui legittimità costituzionale si discute prevede l'arresto in flagranza per un reato contravvenzionale che pare assolutamente eccezionale rispetto alla disciplina ordinaria della materia (artt. 380 e 381 c.p.p.), così estendendo la possibilità di intervento coercitivo d'urgenza ad una situazione di fatto reputata dallo stesso legislatore del tutto difforme e meno grave di tutte le altre ipotesi già previste dalla legge. Alla fattispecie di reato in contestazione non risulta applicabile, d'altra parte, alcuna misura cautelare: conseguentemente, se il comma terzo dell'art. 13 della Costituzione configura il potere di iniziativa dell'autorità di pubblica sicurezza in materia come una forma eccezionale di «anticipazione» dell'intervento del giudice, nel caso di specie parrebbe invece prospettarsi un'ipotesi di attribuzione diretta alle autorità di polizia di un autonomo potere di coercizione (potendo privare l'arrestato della libertà personale per un tempo che arriva fino a 48 ore), soggetto sì al successivo controllo giurisdizionale ma che non prevede alcun potere coercitivo in capo al giudice (unico soggetto cui la Costituzione attribuisce il potere di incidere sulla libertà delle persone).

Deve inoltre rilevarsi che l'art. 121 disp. att. del codice di procedura penale stabilisce al suo primo comma che «il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato ... sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dover richiedere l'applicazione di misure coercitive», con la conseguenza che appare quantomeno illogico prevedere l'arresto obbligatorio per una fattispecie contravvenzionale la cui sanzione non consente misure coercitive e per la quale lo stesso p.m. potrebbe, e ad avviso di questo giudice dovrebbe, disporre l'immediata scarcerazione.

Più in particolare, in relazione alla specifica previsione di obbligatorietà dell'arresto, va sottolineata l'evidente disparità di trattamento sussistente tra il reato in esame e quello previsto dai commi 13, 13-*bis* e 13-*ter* dell'art. 13 della stessa legge, in cui si prevedono ipotesi di arresto meramente facoltativo in ipotesi analoghe a quella

in esame e addirittura in una ipotesi (comma 13-*bis*) sanzionata come delitto con una pena da uno a quattro anni di reclusione per la quale sarebbero applicabili misure cautelari: anche sotto tale profilo la norma qui all'esame non appare rispettosa dei limiti di stretta necessità previsti dall'art. 13, comma terzo Cost. e del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.

Per tali motivi ritiene questo giudice che sussistano seri dubbi di legittimità costituzionale della norma esaminata con riferimento alla previsione di un potere-dovere di arresto in flagranza di reato per un fatto che non consente l'applicazione di alcuna misura cautelare, e comunque rispetto alla configurazione di tale potere come «obbligatorio».

Ne consegue la necessità di sospendere il procedimento per le valutazioni della Corte costituzionale e di rimettere immediatamente in libertà gli indagati in mancanza di titolo detentivo, non avendo chiesto il p.m. alcuna misura cautelare, non prevista dalla legge per il caso di specie.

Sussistono i presupposti per concedere il nulla osta all'espulsione degli arrestati.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998 introdotto dalla legge n. 189/2002, nella parte in cui prevede, per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater, l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto, per violazione degli artt. 3 e 13, comma terzo della Costituzione nei termini espressi in motivazione.

Dispone l'immediata remissione in libertà degli indagati.

Concede il nulla osta all'espulsione dei medesimi dal territorio dello Stato.

Sospende il presente procedimento e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria di notificare il presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri e di darne comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera.

Cassano d'Adda, addì 19 aprile 2004

Il giudice: MANFREDINI

04C1296

NN. da 956 a 958

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse rispettivamente il 1° luglio, 1° luglio e 3 luglio 2004 dal Tribunale di Roma nei procedimenti penali a carico di: Mihalcea Adi (r.o. n. 956/2004); Stinca Nicolae (r.o. n. 957/2004); Sabir Abdelaziz (r.o. n. 958/2004).

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Mancata considerazione dei presupposti previsti dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. per l'applicabilità di tale misura restrittiva - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 10, comma secondo, quest'ultimo in relazione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Rito direttissimo - Obbligo per il giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere (a fronte dell'espulsione dello straniero) - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-*quater*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; cod. proc. pen., art. 558.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

IL TRIBUNALE

Nel giudizio di convalida dell'arresto di Rocanu Sticlanu Valentin, alias Ribalcea Adi per il reato di cui all'art. 14, 5-*ter* d.lgs. n. 286/1998, così come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, ritenuto di dover sollevare questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14 della legge citata, in relazione agli artt. 2, 3, 111, 24 e 10, comma 2 della Costituzione; ritenuto che le questioni siano non manifestamente infondate per le considerazioni che seguono;

A) L'arresto obbligatorio di cui all'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998 in relazione al reato di cui all'art. 14, 5-*ter* decreto citato è previsto per reato contravvenzionale, punito con la pena massima dell'arresto fino ad un anno, con ciò il legislatore essendosi evidentemente discostato dai principi ricavabili dagli artt. 380 e 381 c.p.p. dai quali si evince la necessità che la obbligatorietà della misura restrittiva sia ancorata a fattispecie di reale ed obiettiva gravità, apparendo violato quindi il principio di ragionevolezza cui agli artt. 2, 3 e 10, II Cost. (trattandosi di cittadino straniero), tale ultima norma in relazione alle norme contenute nella convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

B) all'arresto obbligatorio non potrebbe conseguire per il reato per il quale si procede la comminazione di misure cautelari, ai sensi dell'art. 280 c.p.p.;

C) Sotto altro profilo, all'esito della convalida ai sensi dell'art. 13, comma 3-*quater*, il giudice dovrebbe pronunciare sentenze di non luogo a procedere, a fronte della espulsione dello straniero dallo Stato disposta dal questore, giacché nel rito monocratico direttissimo nessun provvedimento che dispone il giudizio viene emesso (art. 558 c.p.p.), apparendo palese in tale ipotesi la violazione degli artt. 111, 24 Cost. poiché lo straniero viene privato del diritto di difendersi in un processo rispetto ai fatti oggetto della imputazione, «ritenuto altresì» che le questioni risultino rilevanti ai fini del decidere, giacché in sede di convalida il giudice deve accertare la legittimità dell'arresto;

P. Q. M.

Ritenute le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, dall'art. 558 c.p.p. in relazione agli artt. 2, 3, 10, comma 2, 11, 24 della Costituzione, rilevanti ai fini del decidere e non manifestamente infondate, sospende il giudizio ordinando la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina la notifica dell'ordinanza a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione del provvedimento ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ordina la immediata remissione in libertà dell'arrestato, se non detenuto per altra causa.

Roma, addì 1° luglio 2004

Il giudice: MARTONI

N. 959

Ordinanza del 17 settembre 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 ottobre 2004) emessa dalla Corte dei conti, sez. giur. per la Regione Lazio sul ricorso proposto da Marincola Caterina ed altri contro Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni di reversibilità a carico della Cassa Pensioni Sanitari (C.P.S.) - Soggetti beneficiari - Orfani maggiorenni iscritti all'Università o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età - Mancata previsione - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto agli orfani maggiorenni, a parità di condizioni, degli iscritti alla C.P.D.E.L., amministrata, al pari della C.P.S., dalla D.G. degli Istituti di Previdenza.

- Legge 6 luglio 1939, n. 1035, artt. 30 e 31.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE DEI CONTI

Uditi alla pubblica udienza del 19 giugno 1998, con l'assistenza del segretario, sig.ra Anna Maria Ritelli, il consigliere relatore dott. Maria Fratocchi e la dott.ssa Paola Tranquilli per l'amministrazione resistente, non rappresentata la parte ricorrente.

Visto il ricorso iscritto al n. 20035 ex 161606 del registro di segreteria.

Visti gli atti di causa ha pronunciato la seguente ordinanza, sul ricorso presentato il 3 aprile 1991 da Caterina Marincola, Attilio Mario Trapasso e Antonella Maria Trapasso, rispettivamente vedova e figli di Trapasso Giuseppe, residenti in Roma e domiciliati in via Nicola Nisso, n. 30, avverso la nota della Direzione generale degli Istituti di previdenza del 10 gennaio 1991.

Ritenuto in fatto

Con la nota-provvedimento indicata in epigrafe la Direzione generale degli Istituti di Previdenza ha respinto la domanda con la quale la sig.ra Marincola Caterina ha chiesto l'applicazione della legge n. 391/1984 nei confronti dei figli maggiorenni studenti universitari, nella considerazione che la normativa invocata non è applicabile agli orfani iscritti alle Casse pensioni amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di Previdenza.

Nel ricorso avverso la suddetta nota i ricorrenti hanno lamentato la mancanza, nell'ordinamento della Cassa Pensioni Sanitari (C.P.S.) di una previsione normativa che estenda, agli orfani dei sanitari maggiorenni e studenti, il diritto, peraltro, riconosciuto agli orfani dei dipendenti statali e degli assicurati presso l'I.N.P.S., a mantenere le quote di compartecipazione sulla pensione di reversibilità loro spettante *iure proprio* sino al conseguimento del diploma di laurea e, comunque, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

A tale riguardo hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono tale diritto anche in capo agli orfani di sanitari, maggiorenni, studenti universitari.

L'amministrazione nelle memorie difensive ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo che, nella fattispecie, non possa trovare applicazione lo *ius superveniens* di cui all'art. 17 della legge 8 agosto 1991, n. 274 (entrato in vigore dal 10 settembre 1991) — che ha esteso il diritto in discorso anche agli orfani del personale iscritto o pensionato delle Casse amministrata dagli Istituti di Previdenza — nè, tantomeno, possa farsi richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 454 del 15-23 dicembre 1993, che ha risolto la questione per i dipendenti della CPDEL.

Con riferimento all'art. 17 della legge citata ha puntualizzato, infatti, che la stessa riconosce il diritto di cui si argomenta soltanto dal 10 settembre 1991 e che, a tale data, Trapasso Attilio Maria e Trapasso Antonella Maria avevano già maturato il ventiseiesimo anno di età.

In merito alla sentenza della Corte costituzionale ha precisato, invece, che con detta pronuncia la suprema Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale soltanto dell'art. 38 — secondo comma — del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 («Ordinamento della Cassa di Previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali») e non anche degli omologhi artt. 30 e 31 della legge n. 1035/1939 («approvazione dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari») - C.P.S.).

L'amministrazione ha sostenuto, infine, che l'eccezione di incostituzionalità degli articoli 30 e 31 sopracitati sollevata dai ricorrenti, non presenta alcun pregio giuridico in quanto, all'accoglimento della stessa osterebbe, tra l'altro, il limite di cui all'art. 81 della Costituzione.

Considerato in diritto

La discriminazione prospettata dai ricorrenti al momento del ricorso (aprile 1991) è stata eliminata senza effetto retroattivo, con la sopravvenuta legge n. 274 dell'8 settembre 1991, che, con il secondo comma dell'art. 17, ha equiparato, ai fini del riconoscimento del diritto a trattamento di quiescenza indiretto e di reversibilità, agli orfani minorenni del dipendente-pensionato iscritto alle «Casse pensioni degli Istituti di Previdenza» gli orfani maggiorenni iscritti all'università, per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 454 del 15-23 dicembre 1993 — preso atto che la nuova normativa, uniformando, dal momento della sua entrata in vigore, il trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità degli orfani dei dipendenti degli enti locali alla disciplina già prevista per gli orfani di dipendenti statali (art. 82 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092), lasciava immutata la situazione di discriminazione tra le due categorie di orfani per il periodo soggetto alla legge previgente — ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 38 del r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680.

La sentenza, pertanto, non ha rimosso con riferimento al periodo antecedente l'entrata in vigore della legge n. 274/1991 (periodo di collocazione temporale della fattispecie *de quo*), la situazione di disparità, gravemente lesiva del principio di uguaglianza in relazione all'art. 3 Cost., per la categoria di orfani maggiorenni universitari di dipendenti o pensionati iscritti alla C.P.S. (così come per quelli iscritti alle altre Casse amministrate dagli Istituti di Previdenza: Cassa di previdenza pensioni ufficiali giudiziari e Cassa di previdenza pensioni insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate) lasciando gli stessi assoggettati ad un diverso e deteriore trattamento.

Per gli orfani di cui alle categorie da ultimo citate, quindi, continua a permanere una regolamentazione differenziata pur in presenza di una giurisprudenza costituzionale e di una legislazione tendenti alla rimozione delle discriminazioni esistenti tra categorie di soggetti che versano in situazione di identità sostanziale.

Nel concreto, la sopravvivenza nell'ordinamento, fino alla data del 9 settembre 1991, degli articoli 30 e 31 sopracitati, nella parte in cui non assicurano, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 274/1991, la pensione di reversibilità agli orfani maggiorenni universitari degli iscritti alla C.P.S., appare un'evidente violazione del principio di uguaglianza.

Violazione, peraltro, ancor più rilevante per effetto della intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 38 del r.d.l. n. 680/1938, riguardante gli orfani maggiorenni degli iscritti alla CPDEL, in quanto quest'ultima, come quella dei dipendenti dei sanitari (C.P.S.), è amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di Previdenza e, quindi, entrambe, pur nella loro autonomia gestionale e finanziaria, fanno parte di un unico sistema previdenziale per il quale, indubbiamente, deve valere la regola generale della confrontabilità ai fini dell'art. 3 della Costituzione.

Il Collegio, pertanto, reputa che sussista la necessità di proporre — perché non manifestamente infondata, oltre che palesemente rilevante ai fini della decisione del presente ricorso — la questione della legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di reversibilità, non equipara ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti all'università o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.

Tanto premesso dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, siccome rilevante e non manifestamente infondata la posta questione di costituzionalità, demandando alla segreteria gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Dispone la immediata trasmissione degli atti, comprensivi delle attestazioni di avvenuta notifica e comunicazione, alla Corte costituzionale.

Sospende il giudizio riservandosi ogni altra pronuncia.

Così disposto in Roma, nella Camera di consiglio del 19 giugno 1998.

Il Presidente: PARENTE

04C1298

N. 960

*Ordinanza del 13 agosto 2004, emessa dal Tribunale di Ravenna
nel procedimento penale a carico di Magalà Serghey ed altro*

Reati e pene - Violenza sessuale di gruppo - Applicabilità dell'attenuante dei «casi di minore gravità» - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito dall'art. 609-bis cod. pen. per il reato di violenza sessuale - Irragionevolezza - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 609-*octies*.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 (letta alla pubblica udienza del 13 agosto 2004).

In data 11 agosto 2004 Serghey Magalà (cittadino italiano) e Ivanov Vasili (cittadino russo) sono stati arrestati dai Carabinieri di Marina di Ravenna nella flagranza dei reati previsti dagli artt. 609-*octies*, 582 e 337 c.p. e condotti davanti al giudice del dibattimento ex art. 449 c.p.p. per la convalida ed il giudizio direttissimo.

Ad esito dell'udienza, il tribunale ha convalidato l'arresto e ha disposto la liberazione degli imputati, non avendo il pubblico ministero avanzato istanza di applicazione di misura cautelare.

Entrambi gli imputati, quindi, hanno richiesto l'applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 448 del codice di rito.

Il pubblico ministero ha prestato il proprio consenso in ordine alla determinazione della pena finale di un anno e sei mesi di reclusione per Serghey Magalà e di un anno, sei mesi e dieci giorni di reclusione per Ivanov Vasili, con la sospensione condizionale delle pene.

Le risultanze degli atti esibiti ai sensi dell'art. 135 disp. att. c.p.p. consentono di escludere la sussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p., neppure dedotta dalla difesa, avuto riguardo, in particolare, alla denuncia delle persone offese, alle sommarie informazioni testimoniali assunte nell'immediatezza dei fatti ed alle parziali ammissioni degli imputati.

La richiesta di «patteggiamento» concordata con il pubblico ministero presuppone il riconoscimento dell'attenuante del caso di «minore gravità» previsto dall'art. 609-*bis* ult. comma codice penale, ritenuta dalle parti applicabile alla fattispecie contestata della violenza sessuale di gruppo.

Sulla base di detto riconoscimento la pena-base per il più grave delitto di cui all'art. 609-*octies* c.p. è stata diminuita a due anni e otto mesi di reclusione; con la concessione delle attenuanti generiche agli imputati, incensurati, l'aumento per la continuazione con gli altri reati contestati e la successiva riduzione per il rito, si è pervenuti alla determinazione delle pene come sopra indicate.

Ritiene il Tribunale, chiamato anche a valutare la correttezza dell'applicazione «delle circostanze prospettate dalle parti» (art. 444, comma 2 c.p.p.), che — prescindendo per ora dal mancato richiamo nell'art. 609-*octies* c.p. della circostanza attenuante prevista dall'art. 609-*bis* ult. comma c.p. — nel caso di specie sussistano i presupposti per la concessione di detta circostanza e per la conseguente diminuzione di pena operata dalle parti nel calcolo intermedio.

L'attenuante *de qua* ricorre — scondo il costante orientamento della suprema Corte (*cf.* ad es., Cass. 28 ottobre 2003, El Kabouri; Cass. 24 marzo 2000, Improta; Cass. 29 febbraio 2000, Della Rotonda; Cass. 5 giugno 1998, Di Francia) — in tutte le fattispecie in cui, avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione, sia possibile ritenere che la libertà sessuale della vittima sia stata compromessa in maniera non grave, anche in relazione alla sua età ed alle condizioni psichiche nelle quali la stessa versava al momento della commissione dell'abuso.

In proposito appare necessaria una valutazione globale del fatto, che — secondo la prevalente giurisprudenza (*cf.*, ad es., Cass. 8 giugno 2000, Nitti; Cass. 1° luglio 1999, Scacchi; da ultimo v. Cass. 12 febbraio 2004, Marotta; *contra* Cass. 25 novembre 2003, Bruttomesso) — non deve essere limitata alle sole componenti oggettive del reato, bensì estesa a quelle soggettive ed a tutti gli elementi menzionati dall'art. 133 c.p., compresi quelli indicati nel secondo comma di detta norma.

L'attenuante in questione non risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo, ma conceme la minore lesività del fatto rapportata in concreto al bene giuridico tutelato e, quindi, assumono particolare importanza la «qualità» dell'atto compiuto più che la «quantità» di violenza fisica, il grado di coartazione esercitato sulla vittima e le condizioni fisiche e mentali di quest'ultima, le sue caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, l'entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici.

Nel caso di specie, si ritiene — *rectius*: si riterrebbe — configurabile l'ipotesi attenuata in questione, avuto particolare riguardo alle modalità dell'azione posta in essere dai due imputati, in evidente stato di ebbrezza: i due giovani, all'interno di uno stabilimento balneare affollato, si avvicinarono repentinamente alla persona offesa e le toccarono i glutei, quindi uno dei due tentò di baciarla, non riuscendo nell'intento per la reazione della vittima, poi soccorsa dalle numerose persone presenti sul luogo.

Fortunatamente la riprovevole condotta delittuosa ha avuto conseguenze lievi, sotto il profilo della violazione della libertà sessuale della giovane, venticinquenne, e del danno fisico e psichico subito: la «qualità» e «quantità» della violenza sessuale posta in essere dagli imputati possono dirsi di modesta entità, cosicché appare giustificabile e congrua la diminuzione di pena (di due terzi) concordata dalle parti.

L'attenuante del caso di «minore gravità», prevista dall'art. 609-*bis* ult. comma c.p., non è richiamata — come detto — nel corpo dell'art. 609-*octies* c.p. (violenza, sessuale di gruppo), fattispecie quest'ultima che pacificamente costituisce una ipotesi autonoma di reato e non una circostanza aggravante del delitto di cui all'art. 609-*bis* c.p., come è reso evidente dalla previsione di una specifica disposizione con un distinto *nomen juris* rispetto a quello della fattispecie generale dell' art. 609-*bis* c.p., dalla descrizione parzialmente autonoma nella norma — comma primo — dei requisiti costitutivi del fatto tipico nonché dalla previsione — nei commi 3 e 4 — di circostanze aggravanti ed attenuanti (di natura soggettiva), ovviamente accessorie al reato-base di cui al primo comma.

Il tribunale, dunque, è chiamato a verificare se in via interpretativa sia possibile, in accoglimento dell'accordo delle parti, riconoscere detta circostanza nella contestata fattispecie.

La suprema Corte, in base al noto principio *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, ha escluso detta possibilità, evidenziando che «il legislatore nell'art. 609-*octies* ha richiamato espressamente le circostanze aggravanti ed attenuanti, previste dalla legge n. 66 del 1996, che ha ritenuto applicabili, e non ha menzionato l'attenuante *de qua*, come ha, invece, fatto con riferimento a tutti gli altri casi, nei quali ha voluto precisare la possibilità di tenerne conto» (così Cass. 1° luglio 1996, Hodca; in senso conforme, di recente, v. Cass. 24 ottobre 2002, Raffi ed altri).

Il rilievo della Corte di cassazione pare condivisibile, potendosi altresì evidenziare che per un'altra fattispecie autonoma di reato (gli atti sessuali con minorenni di cui all'art. 609-*quater* c.p.) è stata espressamente prevista — al comma 3 — la medesima circostanza attenuante del caso di minore gravità.

Non di svista o di dimenticanza si tratta, dunque, ma di una precisa scelta del legislatore del 1996, evidentemente preoccupato di sanzionare con pene gravi le condotte di violenza sessuale particolarmente «odiose» e lesive dell'integrità, della libertà e della dignità della donna, perché poste in essere da un gruppo di persone.

Da ultimo, in un'ampia pronuncia nella quale sono stati affrontati diversi profili attinenti l'interpretazione della fattispecie in esame (Cass. 13 novembre 2003, Pacca e altro), la suprema Corte ha evidenziato che «la previ-

sione di un trattamento sanzionatorio più grave si connette al riconoscimento di un peculiare disvalore alla partecipazione simultanea di più persone, in quanto una tale condotta partecipativa imprime al fatto un grado di lesività più intenso sia rispetto alla maggiore capacità di intimidazione del soggetto passivo ed al pericolo di reiterazione di atti sessuali violenti (anche attraverso lo sviluppo e l'incremento di capacità criminali singole) sia rispetto ad una più odiosa violazione della libertà sessuale della vittima nella sua ineliminabile essenza di autodeterminazione).

La Corte di cassazione, poi, aveva in precedenza affermato che la soluzione del legislatore di escludere in radice l'applicabilità dell'attenuante *de qua* alla fattispecie della violenza di gruppo «ha una sua logica, perché quest'attenuante non si concilia con una previsione che sanziona una condotta ritenuta di maggiore rilevanza criminale»; vi sarebbe, dunque, una «evidente incompatibilità, derivante dall'eccezionale gravità, che il legislatore ha attribuito a questa fattispecie, alla quale ha assegnato specifica autonomia» (così Cass. 1^o luglio 1996, Hodca, cit.)

In altra recente pronuncia (Cass. 24 ottobre 2002, Raffi ed altri, cit.), il supremo collegio ha espressamente ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-*octies* c.p., in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'attenuante del caso di «minore gravità», prevista soltanto per la violenza sessuale individuale.

Ritiene il tribunale non condivisibile detta valutazione.

Infatti, occorre valutare attentamente l'ampia sfera di applicazione del delitto di cui all'art. 609-*octies* c.p., fatti specie autonoma di reato a carattere necessariamente plurisoggettivo, integrata anche nel caso in cui più persone riunite — anche solo due — siano presenti nel luogo e nel momento di consumazione dell'illecito, non essendo necessario che ciascuna di esse ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale, integrante, in tutto o in parte, la condotta descritta nell'art. 609-*bis* c.p.: la punibilità ai sensi della norma in esame, dunque, deve ritenersi estesa, qualora anche solo uno dei soggetti compia un atto di violenza sessuale, in presenza di una qualsiasi condotta di partecipazione, secondo le regole comuni del concorso di persone, purché tenuta in una situazione di effettiva presenza sul luogo e al momento del reato. L'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che sotto questo profilo appare al tribunale ineccepibile, è costante e costituisce «diritto vivente» (*cf.*, ad es., Cass. 10 febbraio 2004, Gabura e altri; Cass. 13 novembre 2003, Pacca e altro, cit.; Cass. 22 gennaio 2003, Passariello ed altri; Cass. 5 aprile 2000, Giannuzzi e altro; Cass. 3 giugno 1999, Bombaci e altro).

Analogamente è pacifico in giurisprudenza e dottrina il significato dell'ampia nozione di «atto sessuale», contenuta nell'art. 609-*bis* c.p., frutto dell'opportuno superamento, con la legge n. 66/1996, della distinzione fra violenza carnale e atti di libidine violenti, non più coerente con il mutato oggetto giuridico delle norme in tema di violenza sessuale e con l'esigenza di evitare alla vittima invasive indagini processuali.

Atto sessuale, dunque, è qualsiasi atto, anche di breve durata, diretto ed idoneo a compromettere la libertà della persona attraverso l'eccitazione o il soddisfacimento dell'istinto sessuale dell'agente (fra le ultime *cf.* Cass. 2 luglio 2003, Del Bravo; Cass. 13 febbraio 2003, Tomassetti; Cass. 27 febbraio 2003, De Feudis).

Non vi è dubbio che anche un «palpeggiamento» dei glutei, per quanto di brevissima durata, rientri nella nozione di atto sessuale, tale da integrare la fattispecie della violenza sessuale.

Proprio in ragione della ampia nozione di «atto sessuale», dell'assenza di una diversa ipotesi criminosa di «molestie sessuali» nonché dell'esigenza di non punire in modo sproporzionato ed irrazionale (con pena minima di cinque anni di reclusione) condotte di minore gravità, il legislatore ha previsto l'attenuante *de qua*, applicabile nei casi di minore lesività del fatto, rapportata in concreto al bene giuridico tutelato.

Ora, l'esclusione assoluta di detta circostanza attenuante per i casi di violenza sessuale di gruppo (fattispecie «ad ampio spettro», come sopra ricordato) non pare coerente, razionale e, soprattutto, rispettosa del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Carta costituzionale.

Anche all'interno di una ipotesi delittuosa di eccezionale gravità, quale quella introdotta dall'art. 609-*octies* c.p., sarebbe stato necessario prevedere l'attenuante del caso di minore gravità, operante in particolare sul versante oggettivo (modalità ed entità dell'atto compiuto), proprio perché sono ben ipotizzabili condotte non altamente lesive della libertà sessuale, meritevoli di una riduzione di pena, che non farebbe comunque venir meno — come evidenziato da qualche autore — la differenza di trattamento sanzionatorio fra «molestia» monosoggettiva e «molestia» plurisoggettiva (essendo diverse le pene edittali).

L'incoerenza del sistema è ancora più evidente laddove si consideri che la circostanza attenuante in esame è riferibile anche alle condotte di violenza sessuale aggravate per l'età inferiore a dieci anni della vittima (art. 609-ter c.p.) ed all'ipotesi di atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.), con la conseguenza che la ricorrenza dell'attenuante non può essere negata per il solo fatto della tenera età della persona offesa (in proposito *cfr.*, ad es., Cass. 11 febbraio 2003, Trezza; Cass. 9 luglio 2002, Capaccioli; Cass. 30 gennaio 2001, Ippia).

La disparità di trattamento appare evidente: lo stesso «atto sessuale» (si ipotizzi proprio una «manata» sui glutei assestata con fine di libidine) potrebbe essere in astratto punito — a prescindere dall'eventuale riconoscimento di altri eventuali attenuanti o diminuenti — con la pena di un anno e otto mesi di reclusione se compiuto da una sola persona, eventualmente anche in danno di una vittima in tenerissima età, e con la pena minima di sei anni di reclusione se posto in essere da due persone (con le precisazioni di cui sopra quanto alla condotta dei partecipi).

Ritiene il tribunale condivisibile l'orientamento già espresso in dottrina, in sede di primi commenti alla norma in esame, in ordine alla illegittimità costituzionale (o, quanto meno, alla non manifesta infondatezza della relativa questione) dell'art. 609-octies c.p., per violazione dell'art. 3 comma primo Cost. (e, quindi, del principio di ragionevolezza quale accezione particolare del principio di uguaglianza), nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena per le ipotesi di violenza sessuale di gruppo di minore gravità, con disparità di trattamento rispetto alla medesima condotta di ridotta offensività realizzata da un solo agente e punita in modo congruo *ex art.* 609-bis comma terzo c.p., richiamato anche dall'art. 609-quater comma terzo codice penale.

La sproporzione e l'irragionevolezza del trattamento sanzionatorio per casi quali quello in esame, avente una modesta offensività (per quanto moralmente riprovevole, lesivo della dignità e libertà della donna nonché penalmente apprezzabile) configgono anche con il principio della funzione rieducativa della pena (art. 27, comma terzo Cost.), non apparendo soddisfacente quanto in proposito sostenuto dalla Corte di cassazione per motivare la compatibilità della norma in esame con detta funzione, che sarebbe in ogni caso «assolta nella fase esecutiva attraverso il trattamento penitenziario e le misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento» (così Cass. 24 ottobre 2002, Raffi ed altri, cit.).

La questione proposta, oltre ad essere manifestamente non infondata (lo stesso pubblico ministero ha sollecitato il tribunale a sollevare la questione, nel caso in cui non ritenesse applicabile alla fattispecie contestata l'attenuante del caso di minore gravità), è rilevante nel giudizio *de quo*, atteso che la richiesta di applicazione della pena, ritenuta congrua, non può essere allo stato accolta, in assenza di un intervento del giudice delle leggi che, con una pronuncia additiva, estenda la possibilità di applicare l'attenuante prevista dall'art. 609-bis ult. comma c.p. al reato di cui all'art. 609-octies codice penale.

P. Q. M.

Vsto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-octies c.p. nella parte in cui non è prevista l'applicabilità dell'attenuante dei «casi di minore gravità», in relazione agli artt. 3, comma primo e 27, comma terzo della Costituzione.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ravenna, addì 13 agosto 2004

Il Presidente: D'AGOSTINI

04C1299

N. 961

*Ordinanza del 9 agosto 2004 emessa dal Tribunale di L'Aquila
sulle istanze riunite di fallimento proposte da Daicom s.a. ed altre nei confronti di P. F.*

Notificazioni e comunicazioni (in materia civile) - Notificazione di atti giudiziari a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti - Adempimenti dell'ufficiale giudiziario - Deposito di copia dell'atto presso la casa comunale - Necessità che sia effettuato in busta chiusa e sigillata - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie di notificazione (le cui modalità sono state adeguate all'esigenza di protezione dei dati personali) - Lesione del diritto alla riservatezza.

- Cod. proc. civ., art. 143, comma primo.
- Costituzione, art. 3 (in relazione agli artt. 137, 139, comma quarto, e 140 cod. proc. civ., come rispettivamente modificati dai commi 1, 3 e 4 dell'art. 174, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed all'art. 14, comma quarto, della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Notificazioni e comunicazioni (in materia civile) - Notificazione di atti giudiziari a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti - Adempimenti dell'ufficiale giudiziario - Affissione di altra copia dell'atto nell'albo dell'ufficio giudiziario innanzi al quale si procede - Soppressione pura e semplice di tale obbligo da parte della normativa sulla protezione dei dati personali - Violazione del diritto di difesa (non sussistendo possibilità per il destinatario di venire a conoscenza dell'atto notificato).

- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 174, comma 6 (nella parte in cui ha eliminato l'ultimo inciso del comma primo dell'art. 143 cod. proc. civ.).
- Costituzione, art. 24, comma secondo.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Viste le istanze di fallimento presentate nei confronti di F. P.;

Disposta la comparizione personale del fallendo ai sensi dell'art. 15 l.f. innanzi al giudice incaricato con decreto in data 7 aprile 2004 del Presidente del tribunale e, quanto al procedimento iscritto al n. 41 del registro delle istanze di fallimento, con decreto in data 28 maggio 2004;

Esaminata la documentazione in atti;

Ritenuta la propria competenza;

Udita la relazione del dott. Mario Montanaro;

RILEVATO

Con istanza depositata in data 6 aprile 2004 la «Daicom s.a.», rappresentata dall'avv. Carlo Flacco del Foro di Chieti, ha chiesto che questo tribunale dichiari il fallimento di F. P., imprenditore, essendo rimaste insoddisfatte le proprie ragioni creditorie e dovendo desumersi l'insolvenza di cui all'art. 5 l.f. anche dallo stato di irreperibilità del fallendo.

Con decreto del giudice incaricato in data 22 aprile 2004 è stata disposta la riunione alla suddetta istanza di quella presentata in data 21 aprile 2004 dalla «Cartiera Lucchese S.p.a.», rappresentata dall'avv. Enrico Lattanzi del Foro di Lucca e dall'avv. Francesco Bafile del Foro di L'Aquila.

Disposta la comparizione personale del fallendo per il 28 giugno 2004 e disposta la comunicazione di entrambe le istanze a cura di ciascun creditore istante, all'esito dell'udienza in camera di consiglio il giudice incaricato ha dichiarato la nullità della notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. di entrambe le istanze riunite, poiché in ciascuna relazione di notificazione l'ufficiale giudiziario non ha indicato le ricerche svolte, e ha disposto, quindi, la rinnovazione delle stesse, fissando nuovamente per la comparizione personale del fallendo l'udienza in camera di consiglio del 26 luglio 2004.

Verificata la ritualità della notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. alla luce della disciplina in vigore, nonché disposta la riunione alle suddette istanze di quella della «Fiam Andreoni & C. S.r.l.», rappresentata dall'avv. P. Mario Tigano del Foro di Ancona e dall'avv. Fausto Corti del Foro di L'Aquila, fissata per la medesima udienza, ed in relazione alla quale nessuno è comparso, il giudice incaricato ha riservato di riferire al collegio in camera di consiglio.

RITENUTO

1. — La materia della tutela dei dati personali è stata oggetto di normazione nel nostro ordinamento solo di recente con la legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali). Contemporaneamente il legislatore ha delegato il Governo, con la legge 31 dicembre 1996, n. 676 (Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), ad emanare una serie di decreti legislativi che vi dessero attuazione. La data di scadenza per l'esercizio di tale delega ha subito una serie di proroghe, l'ultima con la legge 24 marzo 2001, n. 127 (Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676 in materia di trattamento dei dati personali), il cui art. 1, comma 4, inoltre, recependo un'esigenza di semplificazione di un corpo normativo ormai stratificatosi in norme di diverso rango (nove decreti legislativi e due d.p.r.), ha previsto altresì che «il Governo [...] emana [...] un testo unico delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e delle disposizioni connesse, coordinandovi le norme vigenti ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione» entro il 31 dicembre 2002, termine successivamente prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002).

La disciplina delle notificazioni e comunicazioni giudiziarie, su cui non ha inciso la legge n. 675 del 1996, si è rilevata non compatibile con la tutela della riservatezza dei dati personali. Con la nota in data 22 ottobre 1998 (in Bollettino, 1998, n. 6, p. 13 e segg.) il Garante per la protezione dei dati personali, traendo spunto da alcune segnalazioni, ha infatti affermato che l'assetto normativo delle notificazioni e comunicazioni giudiziarie era inadeguato a garantire pienamente la riservatezza, e con essa anche la dignità, dei cittadini, esponendo gli stessi ad interferenze nella loro vita privata. Individuando nell'art. 1, comma 1, lett. i) della legge n. 676 del 1996 — e quindi nella legge 6 ottobre 1998, n. 344, che ha prorogato il termine per l'esercizio della delega — il fondamento normativo legittimante «l'emanazione per decreto delegato di alcune norme integrative che dovrebbero armonizzare la complessa disciplina dell'attività degli uffici giudiziari con la nuova normativa in materia di protezione di dati personali», ha così chiesto (nuovamente) all'allora Ministero di grazia e giustizia di modificarne la disciplina, prevedendo specificamente che le notificazioni e le comunicazioni di atti personali avvenissero in busta o plico chiuso, quando non effettuate direttamente a mani del destinatario o di una persona da lui eventualmente indicata, sollecitando che nel frattempo vi fosse un maggiore ricorso alle notificazioni a mezzo posta, proprio perché la busta chiusa contenente l'atto da notificare a mezzo posta reca un numero circoscritto di indicazioni.

Con il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il Governo ha dato attuazione alla delega conferita dal suddetto art. 1 della legge n. 127 del 2001 per l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, con l'art. 174 di detto decreto è stata modificata la disciplina dettata dal codice di procedura civile in materia di notificazioni, cercando di attuare un bilanciamento tra pubblicità e certezza degli atti giudiziari, da un lato, e il diritto degli interessati a non subire un'indebita divulgazione dei propri dati personali, quali quelli relativi alle «pendenze processuali civili», dall'altro, intendendo così recepire le osservazioni svolte dal Garante nella suddetta analisi con cui si sollecitava l'intervento del legislatore delegato.

Nel modificare la disciplina dettata dal codice di procedura civile in ordine alla notificazione e comunicazione di atti giudiziari, esercitando così il potere di conformare la legislazione vigente conferito dal citato art. 1, comma 4, della legge n. 127 del 2001, il legislatore delegato del 2003 ha inciso anche la disciplina dell'art. 143 c.p.c., che viene in rilievo nel caso all'esame di questo Tribunale.

Nell'ipotesi in cui sia ignoto il luogo dove possa essere eseguita la consegna dell'atto, quale appunto la fattispecie disciplinata dalla suddetta disposizione del codice di rito, si determina *ab initio*, in mancanza anche di un procuratore nominato *ex art. 77 c.p.c.*, il venir meno della possibilità di individuare un qualsiasi consegnatario, il che impone al notificante di ricorrere a quelli che la dottrina indica come «consegnatari *ex lege*»: la casa comunale del luogo dell'ultima residenza o, se questa è ignota, del luogo di nascita o, se anche questa è ignota, l'ufficio

del pubblico ministero. La disposizione in vigore fino al 1° gennaio 2004 — ossia prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 196 del 2003 (art. 186) — prevedeva, poi, che in ogni caso una copia dovesse essere affissa all'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede, ma tale ultimo adempimento è stato eliminato a seguito della modifica operata dall'art. 174, comma 6, del suddetto decreto all'art. 143 c.p.c. all'evidente fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati personali del destinatario dell'atto.

2. — Nel disegnare un sistema delle notificazioni e delle comunicazioni che intende garantire la riservatezza dei dati personali del destinatario di notificazioni e comunicazioni giudiziarie, prevedendo che, nelle forme in cui il contenuto dell'atto possa venire a conoscenza di soggetti diversi rispetto al destinatario, lo stesso venga contenuto in busta chiusa e sigillata, e così recependo le indicazioni contenute nella suddetta nota del Garante del 22 ottobre 1998, il legislatore delegato del 2003 non ha, però, modificato la disciplina del deposito di copia dell'atto presso la casa comunale.

In particolare: l'art. 137 c.p.c., così come modificato dall'art. 174, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003, dispone che «Se la notificazione non può essere eseguita a mani del destinatario, [...] l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso»; l'art. 139, comma 4, c.p.c., a seguito della modifica operata dal comma 3 del suddetto art. 174, non prevede più che la sottoscrizione da parte del portiere o del vicino debba essere apposta su «l'originale» dell'atto da notificare, ma su di «una ricevuta», proprio in relazione a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 137; l'art. 140 c.p.c. prevede, a seguito della modifica operata dal comma 4 dell'art. 174 del d.lgs. n. 196 del 2003, che l'affissione «alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario» dell'avviso del deposito presso la casa comunale venga effettuata «in busta chiusa e sigillata»; la disposizione dell'art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche a sistema penale), e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone l'osservanza delle modalità previste dall'art. 137 c.p.c. «Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario». Nella fattispecie di cui all'art. 143, comma 1, c.p.c. (così come, in verità, anche nella fattispecie di cui all'art. 140 c.p.c.), invece, il testo unico non ha ritenuto, nel modificare la disciplina in vigore, di dover prevedere che anche le copie da depositare presso la casa comunale debbano essere chiuse in una busta sigillata, come peraltro aveva suggerito — seppure con riferimento all'art. 140 c.p.c., che parimenti detto adempimento prevede — il Garante nella più volte menzionata analisi del 22 ottobre 1998, rilevando che «non vi è ragione di renderle accessibili a chiunque né, tantomeno, di sottoporle all'esame del sindaco».

Ad avviso di questo Giudicante, nell'ambito di un sistema processuale ridisegnato dal legislatore perseguendo l'obiettivo di tutelare il diritto del destinatario alla riservatezza dei dati personali e, in particolare, realizzando ciò mediante l'inserimento in busta chiusa delle copie degli atti consegnati a persone diverse dal destinatario, il comma 1 dell'art. 143 c.p.c., non prevedendo tale modalità in relazione all'adempimento del deposito di copia dell'atto presso la casa comunale, sebbene anche il suddetto adempimento determini l'ostensione del contenuto dell'atto a chiunque ne venga in contatto, si pone in contrasto con la norma parametro dell'art. 3 della Costituzione. La fattispecie in esame, ossia quella di persona di cui non siano conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio, e non vi sia un procuratore ai sensi dell'art. 77 c.p.c., ed in cui copia dell'atto da notificare deve essere depositata presso la casa comunale, infatti, subisce un trattamento peggiore rispetto ad altre in cui, invece, il legislatore ha garantito, mediante l'inserimento in busta chiusa e sigillata, la tutela del diritto alla riservatezza del destinatario. Conseguentemente, la persona di cui non siano conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio, e non vi sia un procuratore ai sensi dell'art. 77 c.p.c., laddove divenga destinataria di una notificazione o di una comunicazione giudiziaria, pur essendo titolare, al pari di tutte le altre tipologie di destinatari, del diritto alla riservatezza dei propri dati personali (riconosciuto dall'art. 1 del d.lgs. n. 196 del 2003, ma già ritenuto esistente nel nostro ordinamento: *cf.* Cass. civ., Sez. III, 9 giugno 1998, n. 5658), è sottoposto ad una disciplina che determina invece una lesione di tale diritto.

Orbene, la rilevata non omogeneità di trattamento del diritto alla riservatezza nelle varie fattispecie di notificazione disciplinate si atteggia a vera e propria disparità di trattamento: la situazione giuridica soggettiva tutelata è la medesima, ma ciò nonostante nelle ipotesi in cui il procedimento notificatorio preveda il deposito presso la casa comunale, come appunto nella fattispecie in esame di cui al comma 1 dell'art. 143 c.p.c., il contenuto dell'atto diviene ostensibile a soggetti diversi dal destinatario, peraltro ad un numero di soggetti che è tendenzialmente (o solo potenzialmente) maggiore rispetto ad altre fattispecie, quale, ad esempio, la consegna al coniuge o ad un familiare convivente ovvero ancora al portiere.

Né può ritenersi che, venendo l'atto da notificare o comunicare necessariamente a conoscenza dell'ufficiale giudiziario nella forma ordinaria di effettuazione di detto adempimento, la conoscenza anche solo da parte del sindaco o del funzionario comunale si giustifichi in considerazione della natura pubblica di tale soggetto, assimi-

labile pertanto a quella dell'ufficiale giudiziario, così al contempo elidendo le esigenze di tutela della riservatezza. Se la conoscenza dell'atto da parte dell'ufficiale giudiziario si pone in relazione di necessità con l'effettuazione della notificazione stessa, che — come espressamente previsto dall'art. 137 c.p.c. — è appunto atto dell'ufficiale giudiziario ove sia effettuata con le forme di cui agli artt. 137-149 c.p.c., la conoscenza del contenuto dell'atto da parte di tutti gli altri soggetti che pure si inseriscono nel procedimento notificatorio come consegnatari dello stesso, invece, non è funzionale all'adempimento processuale in parola. A ciò si aggiunga che il diritto alla riservatezza dei dati personali è tutelato non solo nei confronti dei soggetti privati, ma anche di quelli pubblici. Ed è appena il caso di rilevare che, laddove la notificazione degli atti giudiziari avvenga nelle forme speciali previste e disciplinate dalla legge (si vedano la legge 21 gennaio 1994, n. 53 e la legge 7 giugno 1993, n. 183, ma da ultima anche la previsione dell'art. 2, comma 1, lett. b) e dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5), i soggetti che vengono a conoscenza dell'atto, da un lato sono soggetti notificatori, proprio come l'ufficiale giudiziario, sicché la conoscenza dell'atto da parte degli stessi è necessitata, dall'altro si tratta comunque di soggetti per i quali la conoscenza è funzionale all'esercizio del diritto di difesa delle parti, prevedendo il nostro ordinamento (a parte la limitata eccezione di cui all'art. 82, comma 1, c.p.c.) la regola dell'obbligatorietà della difesa tecnica in giudizio.

Conseguentemente, il Collegio ritiene che, proprio a seguito della modificazione delle disposizioni in materia di comunicazioni e notificazioni operata dall'art. 174 del d.lgs. n. 196 del 2003, sia non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, comma 1, c.p.c. in relazione all'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede che la copia dell'atto che viene depositata presso la casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, del luogo di nascita, debba essere chiusa in plico o busta sigillata.

3. — Ad avviso di questo Giudicante, però, deve ritenersi non conforme al dettato costituzionale anche l'art. 174, comma 6, del d.lgs. n. 196 del 2003 nella parte in cui ha eliminato l'adempimento dell'affissione di copia dell'atto da notificare a persona irreperibile all'albo dell'ufficio giudiziario presso cui si procede, in particolare vendendo la stessa a porsi in contrasto con il comma secondo dell'art. 24 Cost., secondo cui «La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento», vera e propria norma cardine del sistema della tutela giurisdizionale.

Non ignora questo Giudicante che le modalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c., tra cui quella all'esame di questo tribunale, non garantiscono che il destinatario venga effettivamente a conoscenza dell'atto notificato. «Ciò, peraltro, si giustifica nell'ambito del contemperamento del diritto di azione e di difesa. Non si può bloccare la richiesta di tutela di una parte per il fatto che la controparte se ne è andata senza lasciare il recapito». Come ha avuto modo di sottolineare la migliore dottrina, infatti, «La notificazione è un[o] [...] di quegli istituti, rispetto ai quali possono entrare in contrasto il diritto di azione e quello di difesa: se si volesse garantire sempre e comunque la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, si potrebbe pregiudicare il diritto di azione. Peraltro, e correlativamente, la possibilità di notificazioni «formali», effettuate con il compimento di attività che non garantiscono l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, deve essere ristretta nei limiti indispensabili, cioè proprio quando non se ne può fare a meno».

Orbene, non vi sono dubbi che quella del soggetto di residenza, domicilio e dimora sconosciuti sia senz'altro una di tali ipotesi «patologiche» in cui si rende necessario il ricorso a notificazioni «formali», ma proprio in considerazione della necessità di conseguire il contemperamento di due diritti entrambi costituzionalmente tutelati, anche laddove il destinatario dell'atto versi nelle condizioni descritte dalla disposizione in esame, tale bilanciamento deve avvenire in modo che le formalità previste dal legislatore siano tali da mettere, seppure in astratto, il destinatario in condizione di entrare in possesso del documento a lui destinato (*cfr.* Cass. civ., Sez. I, 25 giugno 1979, n. 3527). Sennonché, a differenza del sistema disegnato dal legislatore del 1940, quello conseguente all'eliminazione da parte dell'art. 174, comma 6, del d.lgs. n. 196 del 2003 dell'ultimo inciso del comma 1 dell'art. 143 c.p.c. determina un procedimento che non consente, neanche formalmente, che il destinatario dell'atto possa venire a conoscenza dello stesso, e così facendo elide del tutto il diritto di difesa del soggetto notificato, anziché cercare di attuare il necessario contemperamento tra lo stesso e il diritto di azione della controparte. E così facendo si pone in insanabile contrasto con la disciplina di cui all'art. 24, comma secondo, della Costituzione.

Nel sistema del codice di rito del 1940, infatti, il deposito presso la casa comunale dell'atto notificato si accompagna sempre ad altro adempimento dell'ufficiale notificante finalizzato a portare a conoscenza del notificato l'avvenuto deposito, e quindi alla possibilità per lo stesso di venire a conoscenza dell'atto notificato. In tal senso, si veda la disposizione dell'art. 140 c.p.c., in cui dell'avvenuto deposito di copia dell'atto presso la casa comunale «gliene dà notizia con raccomandata con avviso di ricevimento», nonché mediante affissione dell'«avviso del deposito alla porta della abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario». La giurisprudenza formatasi in relazione al testo antecedente dell'art. 143 c.p.c., del resto, riteneva, ai fini del perfezionamento della

notificazione, il compimento di entrambe le formalità indicate dal comma 1 dell'art. 143 c.p.c., e cioè sia il deposito dell'atto presso la casa comunale che della sua affissione nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede (*cf.* Cass. civ., Sez. II, 10 dicembre 1974, n. 4158), a pena dell'inesistenza della notificazione stessa (*cf.* Cass. civ., Sez. I, 25 giugno 1979, n. 3527).

Conseguentemente, l'eliminazione *sic et simpliciter* dell'affissione di copia presso l'albo dell'ufficio giudiziario presso cui si procede, se garantisce la tutela della riservatezza dei dati personali del destinatario dell'atto, finisce, però, nell'economia complessiva della fattispecie di cui all'art. 143 c.p.c., per rendere non conoscibile l'atto stesso, seppure in via «formale», al destinatario, poiché viene eliminato l'unico modo tramite il quale il destinatario possa venire a conoscenza dell'avvenuto deposito presso la casa comunale. È opportuno sottolineare — anche con riferimento all'ammissibilità della questione — come la censura di incostituzionalità del comma 6 dell'art. 174 del d.lgs. n. 196 del 2003 ravvisata da questo Giudicante non sia volta ad ottenere un bilanciamento di interessi, in tesi, più opportuno di quello realizzato dalla norma denunciata, e così facendo risolvendosi nella denuncia di un vizio di merito attinente all'esercizio della discrezionalità legislativa, come tale non sindacabile dalla Corte costituzionale (*cf.* Corte cost., ord. 23 maggio 1995, n. 188), quanto piuttosto a denunciare la completa elisione del diritto di difesa del destinatario della notificazione al fine di conseguire la tutela alla riservatezza dei dati personali dello stesso.

Deve anche rilevarsi che il comma 1 dell'art. 143 c.p.c. si limita a disporre la «notificazione mediante deposito presso la casa comunale», laddove nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 143 c.p.c., ossia nell'ipotesi in cui «non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita», si prevede che «l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero». Autorevole dottrina ha così ritenuto, esclusivamente in relazione a detta ultima fattispecie, che il consegnatario *ex lege* debba «disporre ulteriori ricerche per far recapitare ugualmente la copia al destinatario». Adempimento che non può certo ritenersi sussistere nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 143 c.p.c.: infatti, il legislatore distingue, anche linguisticamente, tale fattispecie — che viene in rilievo innanzi a questo tribunale — da quella del comma seguente, riservando solo all'Ufficio del pubblico ministero la qualifica di vero e proprio consegnatario *ex lege*, mentre in caso di deposito presso la casa comunale si tratterebbe di mero «deposito» dell'atto, parimenti a quanto accade nella fattispecie di cui all'art. 140 c.p.c., senza cioè che sussista un obbligo (e non a caso si fa riferimento alla casa comunale, e non al sindaco) di ricercare il destinatario al fine di consegnare l'atto.

A ben vedere, anche la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 143 c.p.c., per cui la notificazione in questa ipotesi «si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le modalità prescritte», è dettata proprio a tutela del diritto di difesa del destinatario che abbia residenza sconosciuta, concedendogli, proprio in considerazione della situazione particolarmente sfavorevole in cui può venire a conoscenza dell'atto con notevole ritardo, un margine di tempo maggiore per provvedere agli adempimenti processuali. Sennonché, nell'attuale sistema della notificazione ai sensi del comma 1 dell'art. 143 c.p.c., risultante a seguito della modifica legislativa operata dall'art. 174, comma 6, c.p.c., anche tale proroga di venti giorni degli effetti sostanziali e processuali, limitatamente al notificato, diviene priva di senso, poiché in mancanza dell'affissione presso l'ufficio giudiziario innanzi al quale si proceda, il destinatario non potrebbe avere conoscenza in ogni caso dell'avvenuto deposito presso la casa comunale del luogo dell'ultima residenza o, se questa è ignota, del luogo di nascita, di copia dell'atto.

Pur essendo consapevole il Collegio che le modalità di realizzazione della tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali nel sistema della notificazione degli atti giudiziari rientri nella discrezionalità del legislatore, e come esuli dalla competenza del giudice delle leggi «ogni valutazione di natura politica ed ogni sindacato dell'uso del potere discrezionale» del legislatore, non può non rilevarsi — al fine di escludere che la scelta legislativa di eliminazione dell'adempimento dell'affissione all'albo dell'ufficio giudiziario innanzi al quale si procede costituisca una modalità di bilanciamento dei diritti in gioco (ovvero l'unica modalità possibile) — come anche in tale ipotesi la tutela della riservatezza possa essere realizzata non necessariamente mediante l'eliminazione di detto adempimento. Se questo, infatti, così come strutturato dal legislatore del codice di rito, senz'altro determina un'indebita divulgazione di dati personali dei destinatari dell'atto, anche di dati che potrebbero essere sensibili, il legislatore, però, ben avrebbe potuto prevedere che anche tale affissione venisse effettuata con modalità tali che, pur garantendo la conoscenza in capo al notificato della pendenza di un procedimento civile presso l'ufficio giudiziario medesimo e l'avvenuto deposito di copia dell'atto presso la casa comunale del luogo dell'ultima residenza nota ovvero del luogo di nascita, non determinasse di per sé la conoscenza terzi del contenuto dell'atto: ad esempio, come nell'affissione «alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario» di cui all'art. 140 c.p.c., anche l'affissione presso l'albo dell'ufficio giudiziario innanzi al quale si procede potrebbe essere effettuato «in busta chiusa e sigillata».

In conclusione, questo tribunale ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 174, comma 6, del d.lgs. n. 196 del 2003 nella parte in cui ha eliminato l'adempimento dell'affissione di copia dell'atto da notificare a persona di residenza, domicilio o dimora sconosciuti all'albo dell'ufficio giudiziario presso cui si procede, ponendosi in contrasto con il comma secondo dell'art. 24 della Costituzione.

4. — Le questioni di legittimità costituzionale che si sollevano con la presente ordinanza devono ritenersi ammissibili e rilevanti ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Preliminarmente si deve rilevare come la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio ai sensi dell'art. 15 l.f. per esercitare il diritto di difesa assuma carattere di obbligatorietà a seguito della sentenza n. 141 resa in data 16 luglio 1970 dalla Corte costituzionale, pena la nullità della sentenza di fallimento, dovendosi garantire anche al fallendo il diritto di difesa previsto dalla Costituzione. Vero è che, nel sancire tale obbligatorietà, il giudice delle leggi ha considerato le peculiarità della struttura e della funzione dell'istruttoria prefallimentare, precisando che il contraddittorio deve esplicitarsi compatibilmente con le finalità di interesse pubblico cui la procedura fallimentare è preordinata, «che caratterizzano e giustificano il carattere sommario della procedura medesima, non tassativamente vincolata a speciali modalità di svolgimento», aggiungendo ancora che l'obbligo di disporre la comparizione del debitore, con l'eventuale successiva audizione del medesimo e con la possibilità di sue deduzioni e difese, deve essere inquadrato nell'ambito di un procedimento a cognizione sommaria e nell'ambito delle ragioni di urgenza e tempestività cui è informato il procedimento di dichiarazione di fallimento. Ciò nondimeno, però, anche a voler aderire ad una concezione minimale del diritto di difesa, non può ritenersi in ogni caso che la comunicazione dell'istanza di fallimento possa essere nulla o, tanto meno, inesistente.

Nel caso all'esame di questo tribunale, infatti, la comunicazione al fallendo dell'udienza ai sensi dell'art. 15 l.f. è stata effettuata mediante notificazione allo stesso di ciascuna istanza, del decreto di fissazione ovvero del decreto di riunione del giudice incaricato dal Presidente del tribunale, secondo le modalità previste dall'art. 143 c.p.c., così come modificato dall'art. 174, comma 6, del d.lgs. n. 196 del 2003, sussistendo l'oggettiva impossibilità per i notificanti di individuare il luogo di effettiva residenza, domicilio o dimora del destinatario, malgrado siano state esperite le indagini suggerite nel caso concreto dall'ordinaria diligenza, di cui è stato dato atto nelle relazioni di notifica redatte dall'ufficiale giudiziario, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (*cf.* Cass. civ., Sez. I, 6 aprile 2004, n. 6761; Cass. civ., Sez. I, 2 dicembre 2003, n. 18285; Cass. civ., Sez. II, 28 agosto 2002, n. 12589; Cass. civ., Sez. III, 21 febbraio 2002, n. 2504; Cass. civ., Sez. III, 26 marzo 2001, n. 4339; Cass. civ., Sez. II, 10 luglio 1997, n. 6257; Cass. civ., Sez. II, 2 maggio 1997, n. 3799; Cass. civ., Sez. I, 25 novembre 1995, n. 12223; Cass. civ., Sez. I, 28 marzo 1991, n. 3358; Cass. civ., Sez. L, 23 aprile 1980, n. 2693; Cass. civ., Sez. II, 22 settembre 1977, n. 4053; Cass. civ., Sez. I, 8 maggio 1976, n. 1619; Cass. civ., Sez. III, 28 settembre 1973, n. 2448; Cass. civ., Sez. I, 30 maggio 1969, n. 1922; Cass. civ., Sez. III, 17 gennaio 1968, n. 124). Tanto in sede di notificazione dell'istanza presentata dalla «Daicom s.a.», effettuata in data 7 luglio 2004, quanto di quella depositata dalla «Cartiera Lucchese S.p.a.», in data 9 luglio 2004, infatti, l'ufficiale giudiziario ha fornito nella relata l'indicazione delle ricerche ed indagini compiute nel luogo di residenza del destinatario, come risultante da certificazione dell'Ufficio servizi demografici del comune di L'Aquila in atti, procedendo successivamente ad effettuare la notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. mediante deposito di copia dell'atto presso la casa comunale del luogo dell'ultima residenza. In particolare, nella relata di notificazione dell'istanza presentata dalla «Daicom s.a.», si legge che «da informazioni rilasciate dalla figlia lo stesso si è trasferito altrove senza lasciare recapito». Ed è opportuno rilevare che detto creditore precedente, assai opportunamente, ha ritenuto di procedere alla notificazione, unitamente alla propria istanza, anche di quella riunita presentata in data 21 aprile 2004 dalla «Cartiera Lucchese S.p.a.», che peraltro ha provveduto parimenti alla disposta rinnovazione. Risultando così il suo allontanamento definitivo per destinazione non conosciuta dalla residenza anagrafica e non essendo possibile conoscere la nuova, sebbene la procedura di cui all'art. 143 c.p.c. possa essere utilizzata solo in presenza di un'effettiva irreperibilità che resista alle ricerche effettuate secondo la normale diligenza, deve tuttavia ritenersi che questa non debba spingersi fino ad una ulteriore e inesigibile ricerca in qualunque altra possibile località (*cf.* Cass. civ., Sez. I, 19 gennaio 2001, n. 540).

Né il Collegio ritiene che, in base alla documentazione in atti, i notificanti conoscessero o potessero conoscere, adottando la comune diligenza, la residenza, il domicilio o la dimora del destinatario.

Essendo state ritualmente effettuate — secondo la disciplina legislativa in vigore, così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità — le notificazioni ai sensi dell'art. 143 c.p.c., la questione di costituzionalità di tale disposizione è dunque rilevante.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, comma 1, c.p.c., poi, deve rilevarsi che con la stessa questo Giudicante richiede una sentenza additiva che comporti l'estensione della previsione della chiusura in busta chiusa e sigillata a fattispecie avente — come si è detto sopra — identica *ratio* rispetto a quelle in relazione alle quali tale adempimento è stato previsto dall'art. 174 del d.lgs. n. 196 del 2003 recependo le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali e modificando il sistema delle notificazioni e comunicazioni giudiziarie, in particolare — ma non solo — in materia civile. L'*addictio* chiesta al giudice delle leggi diviene così l'unica possibile e, conseguentemente, costituzionalmente imposta in considerazione della perpetrata lesione al parametro dell'art. 3 Cost. da parte del testo in vigore denunciato di incostituzionalità.

In relazione al procedimento in esame, poi, il Collegio rileva che, laddove venga dichiarata l'incostituzionalità per violazione della norma parametro dell'art. 24, comma secondo, della Costituzione del comma 6 dell'art. 174 del d.lgs. n. 196 del 2003, che ha eliminato l'adempimento dell'affissione di copia dell'atto all'albo dell'ufficio giudiziario innanzi al quale si procede, allora il Collegio — come si è accennato sopra — dovrà dichiarare l'inesistenza (o, comunque, la nullità) della notificazione delle istanze di fallimento riunite a F. P. e, conseguentemente, disporre che venga fissata altra udienza innanzi al giudice incaricato perché il fallendo venga sentito ai sensi dell'art. 15 l.f., di cui sia data allo stesso comunicazione. E laddove la stessa sia effettuata nelle forme della notificazione ai sensi dell'art. 143, comma 1, c.p.c., l'ufficiale giudiziario, una volta che la disposizione censurata abbia cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.), dovrà provvedere ad effettuare anche il deposito di copia dell'atto presso la casa comunale.

In conclusione, si ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, comma 1, c.p.c. con riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede che il deposito di copia dell'atto presso la casa comunale debba essere effettuato in busta chiusa e sigillata, nonché la questione di legittimità costituzionale dell'art. 174, comma 6, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 nella parte in cui ha eliminato l'ultimo inciso del primo comma dell'art. 143 c.p.c., con cui si prevedeva che la notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti venisse effettuata anche «mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede».

P. Q. M.

Visti l'art. 134 Cost. e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, comma 1, c.p.c. con riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede che il deposito di copia dell'atto presso la casa comunale debba essere effettuato in busta chiusa e sigillata;

Dichiara, altresì, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 174, comma 6, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 con riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. nella parte in cui ha eliminato l'ultimo inciso del comma 1 dell'art. 143 c.p.c., con cui si prevedeva che la notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuta dovesse avvenire anche «mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario innanzi al quale si procede»;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale;

Sospende il presente procedimento;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

L'Aquila, addì 4 agosto 2004

Il Presidente: GARGARELLA

N. 962

*Ordinanza del 2 luglio 2004 emessa dal Giudice di pace di Arcidosso
nel procedimento civile vertente tra Target S.r.l. contro il Comune di Cinigiano*

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati dell'effettivo trasgressore - Inutilità e irragionevolezza di tale previsione - Lesione del diritto alla riservatezza - Disparità di trattamento fra proprietari (a seconda che siano titolari o meno di patente e che si tratti di persone fisiche o giuridiche).

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2.
- Costituzione, artt. 2 e 3.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al R.G. n. 38/2004 e promossa da Target S.n.c. in persona del suo legale rappresentante Cariglia Anna Maria, ricorrente;

Contro Comune di Cinigiano, in persona del sindaco *pro tempore*, resistente.

Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 legge n. 689/1981 e successive modifiche.

A) Con ricorso ritualmente depositato il 29 maggio 2004 nella cancelleria dell'ufficio in epigrafe, la Target S.n.c. si opponeva al verbale di accertamento n. 212-2003-211/V emesso dalla Polizia municipale del comune di Cinigiano (Grosseto), notificatogli tramite servizio postale il 16 febbraio 2004, per asserita violazione dell'art. 142, comma 8, c.d.s., poiché, in data 20 dicembre 2003 il veicolo tg. FI K26521 «teneva una velocità di km/h 94 superando di km/h 19 il limite stabilito in 70 km/h».

Il fatto contestato si afferma accaduto il 20 dicembre 2003.

Nel verbale notificato viene ulteriormente specificato che «la violazione non è stata immediatamente contestata in quanto l'accertamento è stato effettuato su strade o tratti di esse individuati con decreto Prefettizio della provincia di Grosseto del 5 novembre 2002, prot. n. 453/area D in relazione all'art. 4 della legge n. 168/2002». E che «la violazione comporta la decurtazione di punti patente. Se il responsabile in solido è persona fisica, la decurtazione avverrà a suo carico, salvo che, entro trenta giorni dalla ricezione del presente SPV, non pervenga a questo ufficio dichiarazione sottoscritta contenente le generalità e i dati della patente dell'effettivo trasgressore. Se è persona giuridica... (*omissis*)».

B) Lamenta il ricorrente, l'illegittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2, d.lgs. n. 285/1992, come modificato dal decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, nella parte in cui prescrive che in caso di mancata identificazione del responsabile della violazione, è posta a carico del proprietario la comunicazione, entro trenta giorni, dei dati personali e della patente del conducente: in caso di omissione, il proprietario risponde della sanzione di cui all'art. 180, comma 8. Tale previsione è in contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione, per inutilità ed irragionevolezza della previsione.

C) La questione appare rilevante e pregiudiziale alla decisione sul ricorso *de quo*, e non manifestamente infondata.

L'imposizione al soggetto privato — persona fisica o giuridica — sotto pena, in caso di omissione, di decurtazione di punti alla propria patente di guida, se persona fisica munita di abilitazione, o di maggiorazione di sanzione pecuniaria, se persona giuridica, di comunicare i dati personali e della patente dell'effettivo trasgressore, viola apertamente l'art. 2 della Costituzione che garantisce tra i diritti inviolabili dell'uomo, il diritto alla riservatezza (nel caso del trasgressore), ed impone, illegittimamente, al proprietario non responsabile della infrazione, di violare la privacy altrui con, per giunta, una palese inutilità dell'onere stesso poiché, individuato dagli agenti l'effettivo conducente, i dati ad esso relativi sono reperibili attraverso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

La medesima disposizione legislativa viola, inoltre, l'art. 3 della Costituzione, poiché implica una disparità di trattamento sia in punto di applicazione concreta della sanzione — decurtazione punti se persona fisica, maggiorazione di pena pecuniaria per applicazione dell'art. 180, comma 8 se persona giuridica, sia in punto di effettività dell'applicazione stessa, nei confronti di due proprietari — entrambi persone fisiche — titolari o meno dell'abilitazione alla guida. Disparità di trattamento ed illogicità della statuizione appaiono inficiare la legittimità della norma in esame.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87 dell'11 marzo 1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale relativamente all'art. 126-bis, comma 2, codice della strada, nella sua attuale e vigente formulazione, per contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione;

Ordina:

1) La trasmissione della presente ordinanza e dell'intero fascicolo alla Corte costituzionale unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta notificazione comunicazione di cui appresso;

2) La notifica della presente ordinanza:

Alle parti;

Al Presidente del Consiglio dei ministri;

3) La comunicazione della presente ordinanza:

Al Presidente della Camera dei deputati;

Al Presidente del Senato della Repubblica;

Dispone:

1) La sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato e delle conseguenti sanzioni, principale ed accessoria;

2) La sospensione del presente procedimento.

Arcidosso, addì 2 luglio 2004

Il giudice di pace: GIRALDI

04C1301

N. 963

*Ordinanza del 2 luglio 2004 emessa dal Giudice di pace di Arcidosso
nel procedimento civile vertente tra Tattarini Flavio contro comune di Cinigiano*

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Contrasto con il principio di personalità della sanzione penale e con i principi in materia di sanzioni amministrative - Disparità di trattamento - Violazione del diritto di difesa.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al R.G. n. 44/04 e promossa da Tattarini Flavio in proprio, ricorrente;

Contro Comune di Cinigiano, in persona del sindaco *pro tempore*, resistente.

Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa *ex art. 22, legge n. 689/1981* e successive modifiche.

A) Con ricorso ritualmente depositato il 12 giugno 2004 nella cancelleria dell'ufficio in epigrafe, il sig. Tattarini Flavio si opponeva al verbale di accertamento n. 10/2004 - 8V del 14 febbraio 2004, emesso dalla Polizia municipale del Comune di Cinigiano (Grosseto), notificatogli tramite servizio postale il successivo 16 aprile 2004, per

asserita violazione dell'art. 142, comma 8, c.d.s., poiché «teneva una velocità di Km/h 93 superando di Km/h 18 il limite stabilito in 70 Km/h, velocità rilevata con app. Traffipax Speedophot, omologa M.LL.PP. n. 1969 del 6 agosto 1993 matricola 504-001-0820 con previa verifica funzionamento; calcolata tolleranza del 5% con un minimo di 5 Km/h a favore del trasgressore; per questa violazione è prevista la detrazione dal punteggio della patente di punti 02». Il fatto contestato si afferma accaduto il 14 febbraio 2004, alle ore 11,27 sulla strada provinciale n. 64 detta «il Cipressino» al Km 8 + 000.

Nel verbale notificato viene ulteriormente specificato che «la violazione non è stata immediatamente contestata in quanto l'accertamento è stato effettuato su strade o tratti di esse individuati con decreto prefettizio della provincia di Grosseto del 5 novembre 2002, prot. n. 453/area D in relazione all'art. 4 della legge n. 168/2002.» E che «la violazione comporta la decurtazione di punti patente. Se il responsabile in solido è persona fisica, la decurtazione avverrà a suo carico, salvo che, entro trenta giorni dalla ricezione del presente SPV, non pervenga a questo ufficio dichiarazione sottoscritta contenente le generalità e i dati della patente dell'effettivo trasgressore. Se è persona giuridica (omissis)».

B) Lamentava il ricorrente l'illegittimità dell'elevato verbale per non essere stata, la violazione, immediatamente contestata, ravvisando, in ciò una violazione del diritto di difesa, non essendo più il ricorrente, dati i mesi trascorsi, in grado di ricordare chi fosse alla guida il giorno dei fatti, e ritenendo altrettanto illegittima la previsione normativa dell'art. 126-bis c.d.s. nella parte in cui dispone la decurtazione dei punti patente da quella del proprietario quale «responsabile in solido», ove lo stesso non sia in grado di indicare le generalità dell'effettivo trasgressore.

Ravvisava, il ricorrente, in tale disposizione, una violazione del principio di personalità della sanzione penale.

Sollevava, pertanto, ma solo in via incidentale, questione di legittimità costituzionale (per violazione dell'art. 27 Cost.).

C) La sollevata questione di legittimità costituzionale appare «non manifestamente infondata» ed è preliminare alla decisione del ricorso *de quo*:

la previsione dell'art. 126-bis, punto n. 2, dell'attuale c.d.s. come modificato dal decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003 indice alcuni dubbi circa la sua effettiva legittimità costituzionale. La norma, dispone, infatti, l'applicazione della sanzione, di decurtazione di punti patente laddove non identificato l'effettivo conducente, al proprietario, ad un soggetto diverso, quindi, dall'effettivo trasgressore, a titolo, nel caso, di responsabilità potenzialmente oggettiva.

L'ordinamento giuridico italiano non consente al suo correlato sistema sanzionatorio, allorché la sanzione colpisca direttamente la persona, anziché il suo patrimonio, simile applicazione traversa o, peggio, presuntiva: anche il regime della solidarietà passiva, in materia di obbligazioni, esiste esclusivamente con riferimento alle obbligazioni pecuniarie.

Il sistema italiano prevede rigorosamente un immediato e diretto rapporto tra comportamento - soggetto agente responsabile - sanzione.

Tale il principio sancito dall'art. 27 Costituzione con espresso riferimento alla sanzione penale.

Tale la disciplina dell'art. 210 c.d.s per le sanzioni non pecuniarie.

Tale il disposto dell'art. 3, legge n. 689/1981 circa l'applicazione personale della sanzione amministrativa: «Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa».

Il principio informatore del sistema sanzionatorio ha, in effetti, il principale scopo rieducativo del trasgressore: non persegue tale fine la norma contenuta nell'art. 126-bis c.d.s. poiché non ponendo la sanzione a carico dell'effettivo trasgressore, a questi nulla si insegna, ma raggiunge piuttosto il paradossale risultato di penalizzare colui che non ricordi chi fosse l'effettivo conducente trasgressore, o comunque colui che non conosca né sia in vado di conoscere «i dati personali e della patente del conducente».

L'art. 126-bis c.d.s. è in violazione dell'art. 24 Cost. laddove impone ulteriormente a un soggetto privato l'obbligo di denuncia, pena la decurtazione a suo carico, del trasgressore effettivo, negando così il diritto a non rispondere, riconosciuto in materia penale persino all'indagato e/o all'imputato, istituendo, così, in capo ad esso il dovere di sopporre ad una carenza di attività (l'identificazione del trasgressore) che è propria degli organi di polizia i quali, per altro, sarebbero esonerati dall'onere della contestazione immediata, e quindi dell'accertamento, ogni qual volta l'apparecchiatura di rilevamento della velocità sia collocata in una strada rientrante fra quelle individuate da ordinanze prefettizie ex art. 4, legge n. 168/2002!

B) ancora l'art. 126-bis è in violazione dell'art. 3 della Carta costituzionale per disparità di trattamento, perpetrata ai danni della persona fisica e/o della persona giuridica, e ciò sotto due aspetti:

1) appare diversamente disciplinata e distribuita la sanzione quando il veicolo appartenga a persona fisica o a persona giuridica, nel quale ultimo caso, l'art. 126-bis rimanda all'applicazione dell'art. 180, comma 8 C.d.S.

2) Disparità di trattamento fra proprietario di veicolo persona fisica munita o meno di autorizzazione alla guida. *Quid iuris* se il proprietario del veicolo, che non conosce i dati del conducente o non ricorda chi fosse alla guida, non gode di patente? Nessuna sanzione in decurtazione punti può essere applicata, onde tale soggetto va indenne da sanzione.

La norma impugnata appare quindi non equa e formulata fuori dai principi costituzionali testé richiamati.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87 dell'11 marzo 1953;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante al fine del decidere la sollevata questione di legittimità costituzionale a carico dell'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. per violazione dei seguenti articoli della Costituzione: art. 3 (disparità di trattamento); art. 24 (obbligo di denuncia); art. 27 (personalità della sanzione penale);

Ordina:

1) *la trasmissione della presente ordinanza e dell'intero fascicolo alla Corte costituzionale unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta notificazione comunicazione di cui appresso;*

2) *la notifica della presente ordinanza:*

Alle parti;

Al Presidente del Consiglio dei ministri;

3) *La comunicazione della presente ordinanza:*

Al Presidente della Camera dei deputati;

Al Presidente del Senato della Repubblica;

Dispone:

1) *la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato e delle conseguenti sanzioni, principale ed accessoria;*

2) *La sospensione del presente procedimento.*

Arcidosso, addì 2 luglio 2004

Il giudice di pace: GIRALDI

N. 964

*Ordinanza del 7 giugno 2004 emessa dal Giudice di pace di Cesena
nel procedimento civile vertente tra Pagnini Andrea contro il Comune di Roncofreddo*

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Irrogazione di sanzione pecuniaria nel caso di veicolo di proprietà di persona giuridica che ometta tale comunicazione - Lesione del diritto di difesa e del diritto al silenzio - Disparità di trattamento fra proprietari (a seconda che siano titolari o meno di patente, e che si tratti di persone fisiche e giuridiche) - Violazione del principio di uguaglianza - Contrasto con il principio della responsabilità personale (estensibile agli illeciti amministrativi).

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis* [comma 2], aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1^o agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa con R.G. n. 76/2004 promossa da Pagnini Andrea, rappresentato e difeso dall'avv. Ilic Mambelli del foro di Forlì-Cesena e dall'avv. Nadia Pironaci del foro di Bologna;

Contro il Comune di Roncofreddo per l'annullamento del verbale di accertamento e contestazione di violazione al codice della strada della polizia municipale di Roncofreddo (Forlì-Cesena), del 27 novembre 2003, n. AX 3495/03.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 aprile 2004;

Visti ed esaminati gli scritti difensivi delle parti;

Ritenuto che sia pregiudiziale, per la soluzione della presente controversia, in relazione anche alla prospettata difensiva di parte ricorrente, valutare se l'art. 126-*bis* del codice della strada sia o meno conforme alle disposizioni degli articoli 3 e 24, comma secondo, della Costituzione, svolge le considerazioni che seguono.

L'obbligo di comunicare i dati personali relativi al conducente di un veicolo e gli estremi della sua patente di guida, come previsto dall'art. 126-*bis* del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. codice della strada) è stato introdotto con il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1^o agosto 2003, n. 214.

Appare pacifico che si tratta di un obbligo e non di una mera facoltà, dal momento che, in caso di inottemperanza, è prevista una specifica sanzione.

Infatti, se il proprietario del veicolo non fornisce tali dati, la comunicazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida della decurtazione dei punti della patente di guida, avverrà a suo carico mentre, se il proprietario del veicolo è una persona giuridica, la sanzione sarà meramente pecuniaria, dovendosi applicare quella prevista per la violazione dell'art. 180/8 del c.d.s.

Ciò premesso, va evidenziato che nel nostro ordinamento vige un principio fondamentale in base al quale nessuno è obbligato ad autoaccusarsi, essendo onere di chi promuove un'azione, dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento (art. 2697 c.c.).

Nel procedimento penale, peraltro, tale principio trova concreta applicazione a tal punto che l'imputato può avvalersi della facoltà di non rispondere senza per questo ricevere nessun nocumento da tale libera scelta. Parimenti, anche nel procedimento civile, l'interrogato non è obbligato a confessare fatti a sé sfavorevoli, né a dire la verità e, per tale motivo, non deve prestare alcun impegno in tal senso.

Vige poi, sempre nel nostro ordinamento, il c.d. principio di connivenza, in base al quale nessuno può essere obbligato a denunciare un reato, salvo che si tratti di delitti contro la personalità dello Stato per i quali è prevista la pena dell'ergastolo.

Tutti i principi appena esposti sono peraltro una concreta espressione del diritto di difesa garantito dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione il quale, in assenza, non troverebbe concreta attuazione.

A parere di questo giudice, la norma contenuta nell'art. 126-*bis* del codice della strada, introdotta molto frettolosamente dal legislatore, contrasta notevolmente con i principi appena enunciati, al punto di poter essere tacciata di violazione dell'art. 24, comma secondo, della Costituzione e, soprattutto, dell'art. 3 della medesima Carta costituzionale.

Essa, infatti, imponendo ad un soggetto di confessare determinate situazioni a suo danno, sotto pena di sanzione, gli impedisce di difendersi scegliendo la via dell'inerzia e del silenzio, mentre la garanzia costituzionale di tale fondamentale diritto, come appunto prevista dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione, deve trovare concreta espressione anche in una simile facoltà.

Sotto il diverso profilo della violazione dell'art. 3 Cost., la norma di legge di cui sopra, tratta poi assai diversamente soggetti uguali.

Infatti il proprietario del veicolo che non comunichi all'organo accertatore i dati del conducente, subisce egli stesso la decurtazione dei punti dalla patente, mentre il proprietario del veicolo che non sia possessore di patente di guida non subisce alcuna sanzione (la decurtazione dei punti a suo danno è, sostanzialmente, una sanzione inesistente, attesa la mancanza del relativo atto di abilitazione alla guida).

Esiste poi una terza ipotesi, quella che cioè riguarda le persone giuridiche proprietarie di veicoli, per le quali è unicamente prevista una sanzione pecuniaria a carico del legale rappresentante che non comunichi tali dati.

Tre sono dunque le ipotesi sanzionatorie differenti, di fronte, però, a comportamenti perfettamente uguali e non sembra sussistere ragione alcuna perché debba essere prevista una simile differenziazione.

Si tratta, infatti, di sanzioni assai diverse tra loro, una delle quali assolutamente inesistente (ipotesi del proprietario non possessore di patente di guida), una meramente pecuniaria (ipotesi del proprietario persona giuridica) ed una terza che obbliga a confessione (ipotesi del proprietario titolare di patente di guida).

Tale ultima ipotesi, inoltre, contrasta altresì con il principio della responsabilità personale della pena — applicabile anche in tema di illecito amministrativo — poiché colpisce con una sanzione affittiva non pecuniaria (decurtazione dei punti della patente) un soggetto che non ha affatto commesso alcuna violazione alle norme che disciplinano il comportamento da tenere durante la guida di veicoli.

Tali profonde differenziazioni non trovano giustificazione alcuna e, dunque, si ritiene che violino il principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della nostra Carta costituzionale.

P. Q. M.

Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione, nonché la pregiudizialità della medesima ai fini della soluzione della causa a lui sottoposta, solleva formale questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nella parte in cui prevede che, nel caso di mancata identificazione del conducente di un veicolo in relazione ad una violazione per la quale sia prevista una sanzione che comporti la decurtazione di punti dalla patente di guida, la segnalazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida debba avvenire a carico del proprietario del veicolo che non abbia comunicato, entro trenta giorni, i dati e gli estremi della patente di guida del conducente, ovvero che sia applicata, nel caso in cui sia proprietaria del veicolo una persona giuridica, la sanzione prevista dall'art. 180/8 del codice della strada a carico del suo legale rappresentante che abbia ommesso tale comunicazione, per contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24, comma secondo, Costituzione.

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e venga comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Sospende il processo e manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Cesena, addì 31 maggio 2004

Il giudice di pace: GIORGI

04C1303

N. 965

*Ordinanza del 28 giugno 2004 emessa dal Giudice di pace di Cesena
nel procedimento civile vertente tra ditta Casentino Trasporti & Spedizioni S.r.l. contro sindaco di Roncofreddo*

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati dell'effettivo trasgressore per non subire egli stesso la decurtazione - Irragionevolezza in rapporto alle diverse conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione (a seconda che il proprietario sia titolare o meno di patente e che sia persona fisica o giuridica) - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione del diritto di difesa e del diritto al silenzio - Configurazione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva estranea al sistema sanzionatorio penale ed amministrativo - Violazione del principio della responsabilità personale (estensibile agli illeciti amministrativi).

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27.

IL GIUDICE DI PACE

Nella causa civile distinta al n. 67/A/04 R.G., ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nella causa civile promossa da: ditta Casentino Trasporti & Spedizioni S.r.l. — in persona del legale rappresentante *pro tempore* —, con avv. Paolo Raso ricorrente;

Contro, Sindaco di Roncofreddo *pro tempore*, difeso dall'Ag. Sc. Katia Pierantozzi, resistente; in punto a: opposizione a sanzione amministrativa.

Conclusioni del ricorrente: «Voglia l'ill.mo Giudice di pace di Cesena, preliminarmente dato atto dell'ammissibilità, rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2 cd, per violazione dell'art. 24 Costituzione, voglia accogliere l'eccezione di incostituzionalità sollevata e per l'effetto voglia sospendere il giudizio in corso e disporre la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; in via principale: voglia l'ill.mo giudice di pace di Cesena accogliere il ricorso e per l'effetto annullare il verbale di accertamento e contestazione di cui è ricorso. In ogni caso voglia condannare l'amministrazione opposta al pagamento delle spese ed onorari di causa solo in caso di opposizione, stante l'assoluta incertezza giurisprudenziale in relazione alla fattispecie in oggetto. Con riserva di precisazione in giudizio dei motivi, all'esito della costituzione della convenuta. Con riserva di ogni altra produzione e deduzione istruttoria».

Conclusioni del convenuto: «per quanto sopra esposto si chiede che la S.V. ill.ma ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità sollevata dall'opponente voglia confermare la validità e l'efficacia del verbale opposto anche nel merito. In subordine, qualora il giudice dovesse accogliere l'eccezione d'incostituzionalità proposta, si chiede la prosecuzione del giudizio con riferimento all'applicazione della sanzione pecuniaria principale con convalida del verbale nella parte in cui irroga tale sanzione».

Svolgimento del processo

Con atto di ricorso depositato addì 22 gennaio 2004, il legale rappresentante della ditta Casentino Trasporti & Spedizioni S.r.l. inoltrava ricorso in opposizione al verbale di contestazione della violazione dell'art. 126-*bis* comma 2 c.d.s., per non avere questi fornito le generalità del soggetto alla guida del veicolo intestato alla ricorrente in data 2 settembre 2003, ovvero in concomitanza di una precedente infrazione al c.d.s.

Preliminarmente, la difesa dell'opponente eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'articolo asseritamente violato, per contrarietà ai dettati di cui all'art. 24 Cost.; nel merito, invece, contestava l'insussistenza degli estremi della contravvenzione in quanto la ricorrente aveva effettivamente adempiuto all'obbligo di legge, seppure comunicando di non essere a conoscenza dell'identità del conducente, in quanto vettura aziendale a disposizione di tutti senza obbligo di firmare alcun tipo di registro di consegna, peraltro non esistente nella sede legale della società.

Si costituiva la resistente, eccependo preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità basando i propri assunti di verità sulla attuale assenza di pronunce in ordine all'incostituzionalità della norma *de quo* e sul fatto che la sua giustificazione giuridica della contestazione deve essere ricercata nell'intrinseca riconducibilità della stessa ai presupposti di cui agli artt. 196 c.d.s. e 2049 c.c. ed al principio di solidarietà.

Rassegnava, quindi, le conclusioni, come sopra riportate, che venivano ratificate in udienza di comparizione delle parti, unitamente alla reiterazione dell'eccezione preliminare formulata da parte ricorrente.

M O T I V I

La richiesta di sospensione dell'intero procedimento a seguito della sollevata eccezione preliminare, appare meritevole di accoglimento nel giudizio in corso, in quanto la questione di legittimità costituzionale dedotta dal ricorrente appare rilevante nel giudizio in corso e, qualora il ricorso venisse accolto, ciò comporterebbe l'inoltro di istanza di restituzione della somma esatta quando ancora la sussistenza dei presupposti del credito vantato non sono stati accertati.

Preliminarmente, occorre analizzare l'ipotesi di responsabilità per la decurtazione dei punti della patente.

Per la corretta impostazione del tema, occorre premettere che la responsabilità solidale è nota all'ordinamento giuridico civile (art. 1292 e segg. c.c.) e la sua estensione al campo delle sanzioni amministrative deriva dal fatto che per queste ultime sia stata prevista e determinata una sanzione di tipo pecuniario.

La solidarietà, infatti, può essere in concreto attuata solo allorché la prestazione ingiunta sia fungibile e non caratterizzata da elementi di natura personale.

La caratteristica della solidarietà, infatti, risiede nell'indifferenza dell'adempimento da parte di uno qualsiasi dei coobbligati: il creditore di fronte a uno dei diversi soggetti obbligati potrà chiedere l'adempimento ad uno qualsiasi dei debitori, salvo il diritto di regresso che il debitore ha nei confronti degli altri.

Qualora l'obbligazione non fosse fungibile ma personale, appare subito evidente che il debitore che ha pagato non potrebbe recuperare pro-quota la parte di competenza dei debitori solidali.

Ciò spiega per quale motivo la solidarietà nel pagamento di una somma non presenti particolari problemi di attuazione; ognuno dei debitori è obbligato per l'intera somma ed il creditore ha il diritto di pretendere il pagamento dell'importo totale da uno qualsiasi dei debitori.

Altrettanto non può dirsi per le prestazioni che non siano divisibili né fungibili, cioè della stessa specie e qualità ma non necessariamente le stesse.

Nel momento in cui si affronta l'ipotesi della responsabilità solidale dell'impresa, per le sanzioni derivanti dalle infrazioni al codice della strada, occorre tenere presente che il soggetto giuridico proprietario della vettura sarà corresponsabile con il conducente per il pagamento delle somme di danaro di cui alle sanzioni; l'unica eccezione a detto obbligo solidale risiede nella circostanza della circolazione contro la volontà del proprietario.

Detta circostanza dovrà essere provata dal proprietario ma, nel caso tipico dell'impresa intestataria del veicolo affidato alla conduzione del dipendente, si tratta di una circostanza pressoché inesistente.

I problemi, infatti, iniziano a sorgere in reazione all'art. 126-*bis* c.d.s.

Tale nuova figura a tutti gli effetti di natura sanzionatoria, costituisce una nuova misura accessoria, che consegue all'accertamento della violazione della norma di comportamento ed accompagna la sanzione principale, costituita dalla pena pecuniaria.

Letteralmente, infatti, la norma di cui all'art. 126-*bis* c.d.s. commina la decurtazione dei punti alle violazioni per le quali era già prevista la sanzione della sospensione della patente.

Il nuovo istituto assurga, pertanto, ad una sanzione accessoria.

Di ciò si trova conferma nell'esplicita previsione i cui al comma 2 della stessa norma, ove si prevede che la comunicazione della decurtazione all'anagrafe nazionale dei conducenti sia effettuata decorsi trenta giorni dalla definizione della procedura sanzionatoria (derivante dal pagamento della somma dovuta o dall'esaurimento dei procedimenti giurisdizionali di impugnazione).

Difatti, solo il definitivo accertamento del fondamento della sanzione principale, a seguito dello spontaneo pagamento o della decisione del ricorso, permette di ritenere definitivo anche l'accertamento della sanzione accessoria.

In secondo luogo occorre osservare che la patente è un permesso concesso ad una persona fisica, sottoposto a verifiche individuali sia nella fase di prima concessione che in quelle di successiva conferma; per definizione e per logica, non può esistere una patente concessa ad una persona diversa da quella fisica, così come non è possibile la conduzione di un veicolo effettuata da un soggetto diverso da una persona fisica umana.

Qualsiasi intervento sulla patente, pertanto, avrà ad oggetto la limitazione imposta alla persona fisica di condurre un veicolo.

Le pene accessorie della sospensione della patente o della decurtazione dei punti non potranno mai essere applicate ad un'impresa o ad altra persona giuridica.

Difatti, appare subito evidente che nel caso del veicolo intestato ad una persona giuridica non si potrà mai procedere alla presunzione di conduzione ad opera dell'intestatario; né la decurtazione potrà mai essere applicata al legale rappresentante dell'impresa perché ciò darebbe origine ad un'ipotesi di responsabilità oggettiva, illegittima nel nostro ordinamento.

Ogni sanzione di natura personale deve trovare fondamento nella prova, anche per via presuntiva, della riconducibilità alla persona dell'azione illecita.

Tuttavia, se ciò è possibile nel caso di intestazione del veicolo ad una persona fisica, ciò non appare assolutamente attuabile nei confronti del legale rappresentante di una persona giuridica intestataria di veicolo.

Ciò, in osservanza di un'attenta analisi del testo di legge, che oltretutto evidenzia tre ordini di motivi di non manifesta infondatezza di questione di illegittimità costituzionale che, di seguito, vengono partitamente analizzati.

Ed invero.

Violazione dell'art. 3 Cost.

In primo luogo, appare irragionevole la norma contestata alla ricorrente per contrarietà con il dettato di cui all'art. 3 Cost., laddove essa appare applicabile solo nelle ipotesi in cui il proprietario del veicolo sia munito di patente, mentre, nell'ipotesi in cui il proprietario fosse una persona giuridica, essa non colpirebbe nemmeno il proprietario del veicolo, ma il suo legale rappresentante o addirittura un soggetto ulteriore scelto con criteri soggettivi e casuali.

Difatti, guardando alle modalità di decurtazione del punteggio della patente, nel caso in cui il conducente rimanga sconosciuto, notiamo che le conseguenze rispetto ad uno stesso fatto possono essere differenti:

decurtazione del punteggio sulla patente di guida, del proprietario o di chi da questo è stato indicato come conducente;

nessuna decurtazione, se il proprietario non è titolare di patente di guida (si può essere tranquillamente proprietari di un veicolo senza avere la patente).

In quest'ultimo caso, al proprietario non è imposto nessun obbligo di comunicare il nominativo del conducente (qui il legislatore avrebbe fatto bene a stabilire lo stesso obbligo previsto in capo ai legali rappresentanti delle persone giuridiche) e pertanto non vi è perdita di punteggio, né sanzioni ulteriori rispetto a quelle previste per la singola norma violata e l'art. 126-bis risulta completamente inefficace.

Con riguardo alle persone giuridiche, nel caso in cui il legale rappresentante omettesse di fornire i dati personali e della patente del conducente all'organo procedente, vi è solo una sanzione pecuniaria a carico del primo.

È chiaro che potrebbero ritenersi sussistenti i presupposti per invocare l'illegittimità costituzionale, in relazione al principio d'uguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione.

A tutto ciò, deve essere aggiunto che il proprietario del veicolo, per vincere la presunzione di colpa in relazione ad un illecito comportante la perdita di punti, non deve dimostrare o provare alcunché, ma solo semplicemente comunicare, all'organo di polizia procedente, i dati personali e della patente del conducente, il quale tuttavia non può avvalersi della stessa facoltà concessa al proprietario, salvo spostare la questione sul piano penale con il rimedio generale della querela di falso.

L'addebito di un fatto comportante una pena afflittiva, tramite una semplice dichiarazione apodittica proveniente da chi non riveste la qualifica di pubblico ufficiale, lede non solo la tutela dell'onorabilità del cittadino onesto, ma mina anche il principio della sicurezza stradale che la stessa non vorrebbe salvaguardare, consentendo potenzialmente a persone di pochi scrupoli di eludere l'applicazione a loro carico dell'art. 126-bis, attraverso l'intestazione di veicoli a persone non titolari di patente di guida o la comunicazione all'organo di polizia di dati personali e della patente relativi a conducenti fittizi.

Violazione dell'art. 24 Cost.

La questione di illegittimità costituzionale del dettato dell'art. 126-bis comma 2 c.d.s., in relazione all'art. 24 Cost., appare non manifestamente infondata, nella parte in cui fa esplicito l'obbligo di denuncia del nominativo del conducente a carico del proprietario, quando gli organi di polizia non sono riusciti ad identificare.

L'obbligo di denuncia, difatti, sussiste solo in capo a determinati soggetti che rivestono pubbliche funzioni, laddove, per contro, l'imposizione al proprietario di denunciare il conducente del veicolo responsabile della violazione appare limitare il diritto di difesa del cittadino, obbligato a parlare, mentre il diritto al silenzio è ormai patrimonio acquisito del nostro ordinamento.

Violazione dell'art. 27 Cost.

Va, poi, valutata anche l'ipotesi di illegittimità costituzionale dell'art. 126-bis comma 2 c.d.s. in relazione al dettato di cui all'art. 27 Cost., che appare non manifestamente infondata in quanto, atteso che l'irrogazione della multa ad un soggetto diverso da quello che effettivamente ha commesso l'infrazione contestata risulta applicata solo a titolo di responsabilità oggettiva, istituito peraltro estraneo al vigente diritto sanzionatorio penale ed amministrativo.

La legge n. 689/1981 stabilisce, infatti, all'art. 3, che: «nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa», venendo sancito anche nell'ambito delle sanzioni amministrative il principio che la responsabilità è personale (art. 27, comma 1, Cost.) ciò comportando l'impossibilità di chiamare rispondere un soggetto al posto di altri.

Recentemente la S.C., Sez. I, con Sent. n. 17536/2003 del 30 aprile 2003, ha esplicitamente ribadito il principio della censurabilità dell'applicazione di una sanzione amministrativa nei confronti di un legale rappresentante sulla sola base di un parametro oggettivo di responsabilità, collegato alla c.d. *culpa in eligendo* o *in vigilando*, essendo necessario evidenziare un «collegamento» tra il comportamento *contra legem* ed il suo autore, sia in ordine al profilo causale che a quello di tipo soggettivo (conforme: Cass. civ. n. 10412/1994).

In effetti, l'introduzione della «patente a punti», soprattutto sotto il profilo della decurtazione a carico del proprietario del veicolo per le violazioni in cui non è stato possibile identificare il conducente, concretizzerebbe una fattispecie di responsabilità oggettiva, in contrasto con l'art. 27 Cost. che afferma la responsabilità personale in materia penale.

L'istituto in questione, infatti, rileva sotto i profili penale, civile ed amministrativo: con riferimento al primo, la dottrina maggioritaria attribuisce all'affermazione contenuta nell'art. 27 comma 1 Cost. («la responsabilità penale è personale») un divieto sia di responsabilità per fatto altrui che di responsabilità oggettiva, incardinando il diritto penale al principio della responsabilità per fatto proprio colpevole, poiché anche l'evento causato dal soggetto, ma a lui psicologicamente non ricollegabile, non può dirsi certo suo personale; di conseguenza le due citate forme di responsabilità devono ritenersi incostituzionali.

Certo non mancano casi di responsabilità oggettiva anche nel nostro ordinamento, ma questi sono espressamente codificati e godono della caratteristica dell'eccezionalità.

Nell'ipotesi, invece, della responsabilità nell'illecito amministrativo, è d'uopo fare una premessa di fondo: alla costruzione di quest'ultimo, così come formulato dalla legge n. 689/1981, concorrono elementi mutuati sia dal diritto penale (tra cui il principio di legalità, l'elemento soggettivo e le cause di esclusione della responsabilità solo per citarne alcuni), che da quello civile (rappresentati soprattutto dalla solidarietà e dalla responsabilità di chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace per un fatto realizzato da questi).

In particolare, l'art. 3 comma 1 della predetta legge, ripetendo la formula dell'art. 42 c.p., richiede lo stesso elemento soggettivo delle contravvenzioni, l'indifferenza tra dolo e colpa, pur essendo necessaria almeno quest'ultima, depurando in tal modo l'illecito amministrativo da quei residui di responsabilità oggettiva che ancora inquinano l'illecito penale.

L'art. 6, invece, ha introdotto l'istituto della solidarietà, di derivazione civilistica, prevedendo la responsabilità in solido, con l'autore dell'illecito, del proprietario della cosa che servi a commettere la violazione, della persona incaricata della vigilanza sull'incapace, per i fatti da quest'ultimo commessi e dell'imprenditore per gli illeciti commessi dal dipendente nell'esercizio delle proprie incombenze.

Analizzando attentamente il primo comma di quest'articolo, relativo al proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione, si può notare che è stato ripreso in toto dall'art. 196 c.d.s., ma la cosa più interessante è che ripete la stessa formulazione dell'art. 2054 comma 3 c.c., esempio eclatante di responsabilità oggettiva in campo civile.

Con un'importante precisazione, però: nella legge n. 689/1981, come nell'art. 196 c.d.s., la responsabilità in solido comporta il pagamento della somma pecuniaria scaturita dalla violazione amministrativa, e non invece l'assoggettamento ad altra sanzione di carattere afflittivo, ma non pecuniario, come quella della detrazione dei punti dalla patente prevista dall'art. 126-bis; anzi questa formalmente non è nemmeno considerata sanzione accessoria dal rinnovellato codice della strada, non avendo trovato collocazione nell'elenco delle sanzioni accessorie previsto dall'art. 210 comma 2 lett. c) (sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida).

In sintesi, due sono le teorie:

la prima che ritiene l'illecito amministrativo, in special modo quello punito con sanzione pecuniaria, una categoria autonoma da quella dell'illecito penale, con la logica conseguenza di un superamento dei principi regolatori del diritto penale nella costruzione delle regole fondamentali degli illeciti amministrativi;

la seconda, invece, per la quale non sussisterebbero sostanziali differenze tra le due categorie di illeciti, cosicché sarebbe meramente formale il criterio distintivo tra le stesse, costituito dal tipo di sanzione prevista per ciascun illecito: pena per l'illecito penale e sanzione per amministrativa per quello amministrativo.

A sostegno della prima, l'uso del termine «assoggettamento» che il legislatore ha fatto nell'art. 1 della legge n. 689/1981 (a differenza del «punito» dell'art. 1 c.p.), come se la sanzione amministrativa avesse un valore diverso dalla pena, tanto che alcuni accostarono l'illecito amministrativo a quello civile, individuandone il fondamento costituzionale nell'art. 23 Cost.: «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge».

Contra, la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza hanno evidenziato che, mentre dall'illecito civile scaturisce l'obbligo di risarcire danno provocato al fine di reintegrare il patrimonio oggetto di lesione, da quello amministrativo deriva quello di sottostare alla sanzione amministrativa in quanto si è violata una norma dettata per la tutela di interessi generali, obbligo che non può essere frazionato tra più autori.

Pertanto, come nel diritto penale, il carattere punitivo, generalpreventivo e specialpreventivo della sanzione amministrativa esclude la trasmissibilità agli eredi dell'obbligazione di pagare la pena pecuniaria alla morte del trasgressore.

In ultima istanza è il legislatore, nel momento in cui si predispone a regolamentare dei fatti, che sceglie la collocazione della materia nel sistema sanzionatorio penale od in quello amministrativo, in base a proprie valutazioni politiche.

Comunque, all'obiezione che l'illecito amministrativo non ha la natura risarcitoria o reintegratoria tipica di quello civile, si può tranquillamente replicare che esistono nell'ordinamento sanzioni amministrative ripristinatorie, volta ad eliminare il danno od il profitto dell'agente, soprattutto in materia urbanistica o di bellezze naturali, ma anche nel codice della strada, come l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive.

Una lettura meramente formale dell'art. 27 Cost., valida esclusivamente per la materia penale, aprirebbe comunque un *vulnus* nella tutela dei diritti difesa del cittadino, considerato che il legislatore potrebbe mascherare vere e proprie fattispecie penali sotto una copertura formalmente amministrativa; come ha fatto recentemente con l'introduzione della responsabilità amministrativa dell'ente contenuta nel d.lgs. n. 231/2001, formalmente amministrativa, ma sostanzialmente di carattere penale, desumibile dal collegamento diretto e non solidale della responsabilità della società con la commissione dei reati, e sull'accertamento della stessa demandata al giudice penale con l'insieme delle garanzie del processo penale.

Tutto quanto sin qui esposto, comporta automaticamente l'avvallo della teoria in base alla quale l'incompatibilità costituzionale della responsabilità oggettiva prevista dall'art. 27 Cost. non riguarda la violazione di natura amministrativa.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in relazione all'art. 126-bis comma 2 c.d.s. (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come modificato con il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 (legge di conversione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003), per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, per le ragioni di cui in motivazione;

Dispone la sospensione del processo in corso;

Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti costituite;

Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte.

Cesena, addì 28 giugno 2004

Il giudice di pace: PEPOLI

N. 966

Ordinanza del 29 aprile 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 ottobre 2004) emessa dal Giudice di pace di Pisa nel procedimento civile vertente tra Sanpaolesi De Falena Luca contro Comune di San Giuliano Terme

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Denunciata introduzione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva estranea al sistema sanzionatorio penale e amministrativo - Contrasto con il principio della responsabilità personale in materia penale (estensibile alle sanzioni amministrative) - Lesione del diritto di difesa e del diritto al silenzio - Irragionevole disparità di trattamento fra proprietari (a seconda che siano titolari o meno di patente, e che si tratti di persone fisiche o giuridiche).

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 27, primo comma.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 167/2004 R.G., promossa da: Sanpaolesi De Falena Luca, residente in Pisa, via Niosi 11, rappresentato e difeso come da mandato in atti, dall'avv. Lorenzo Pappalardo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Oberdan 41, Pisa, ricorrente;

Contro Comune di San Giuliano Terme, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Michela Consani resistente.

Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa *ex art.* 22 legge n. 689/1981 e succ. modif.

1. — Con ricorso presentato in data 23 gennaio 2004, il prof. Luca Sanpaolesi De Falena, con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Pappalardo, ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione n. 004055/03 - 002244/A/03, emesso in data 1° ottobre 2003 dalla Polizia municipale del Comune di San Giuliano Terme (Pisa), nel quale gli è stata contestata la violazione dell'art. 142, comma 8, codice della strada, avvenuta in data 1° ottobre 2003, alle ore 11,42 in via Lenin all'altezza del civico 183, il conducente del veicolo Nissan Maxima trg. BL739DG, di proprietà del ricorrente Luca Sanpaolesi De Falena, aveva commesso l'infrazione di cui all'art. 142, comma 8, codice della strada, in quanto «percorreva un tratto di strada sottoposto a limitazioni di velocità, superando il limite di oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h.

Velocità accertata km/h 85,00, consentita km/h 50, superata 30, calcolata tenendo conto della tolleranza del 5% (comunque non inferiore a 5 km/h) stabilita dall'art. 197 d.P.R. n. 610/1996.

Direzione veicolo Pappiana. Rilevatore: accertato con apparecchiatura Autovelox AX104C2 omologata con protocollo Min. LL.PP. del 10 novembre 1993 n. 2483, costantemente tenuta sotto controllo da parte del personale del Corpo, la documentazione fotografica è giacente agli atti di questo ufficio». Si precisava nel verbale impugnato che la violazione non era stata immediatamente contestata per «perché la pattuglia posta a valle del punto di rilevazione, munita di misuratore remoto, al momento del rilevamento era impegnata in altra contestazione, perciò lo stesso rilevatore remoto non poteva segnalare la velocità indicata nel presente verbale, che viene necessariamente contestata a mezzo di notifica»; in detto verbale inoltre viene specificato che la violazione contestata determina «la decurtazione di punti 2 che verranno poste a carico della S.V. in qualità di responsabile in solido, salvo che, entro 30 giorni dalla ricezione del presente verbale, non pervenga a questo ufficio una dichiarazione sottoscritta contenente l'indicazione delle generalità ed i dati della patente di colui che, al momento dell'accertamento conduceva il veicolo».

2. — Tra i motivi sui quali è fondato il ricorso è stata sollevata, in via incidentale e preliminare, questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2, codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come modificato con il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede, in caso di mancata identificazione del conducente, la decurtazione dei punti dalla patente del proprietario del veicolo, salvo che quest'ultimo indichi, entro 30 giorni dalla richiesta dell'autorità competente, le generalità dell'effettivo conducente, per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.

3. — Il ricorrente motiva la propria istanza rilevando come la illegittimità della norma impugnata risulti sia che si voglia ritenere la decurtazione dei punti una misura di carattere sanzionatorio, sia che la si voglia ritenere una misura di carattere cautelare.

Laddove si ritenga la natura sanzionatoria del provvedimento, il ricorrente rileva che le sole sanzioni per le quali è possibile prevedere una solidarietà passiva del conducente e del proprietario del veicolo sono le sanzioni pecuniarie (art. 196 d.lgs. n. 285/1992); inoltre l'art. 210 d.lgs. n. 285/1992 prevede l'intrasmissibilità delle sanzioni non pecuniarie ad altri soggetti diversi da chi ha commesso la violazione. Tali disposizioni costituiscono applicazione dei principi costituzionali che, affermati con riferimento ai reati dall'art. 27 Cost., possono essere estese a tutte le violazioni per le quali sono previste sanzioni che colpiscono la persona. Da ciò il ricorrente deduce che mentre è legittima la solidarietà tra conducente e proprietario dell'autoveicolo relativamente alle sanzioni pecuniarie, è assolutamente contraria ai principi costituzionali ogni disposizione che introduca ipotesi di responsabilità oggettiva per le sanzioni amministrative personali, come nel caso dell'art. 126-bis, comma 22, c.d.s.

Laddove invece si ritenga che la decurtazione dei punti dalla patente di guida abbia natura cautelare, il ricorrente rileva come la legge risulterebbe contraria al principio di ragionevolezza non comprendendosi quale finalità cautelare possa perseguirsi applicando la sanzione ad un soggetto diverso da quello che ha commesso l'illecito. Ulteriore elemento di irragionevolezza e di violazione del principio di uguaglianza viene dedotto dal ricorrente in relazione al fatto che la decurtazione dei punti anche al proprietario del veicolo si presenta come una sanzione intermittente o eventuale, essendo applicabile solo se il proprietario sia una persona munita di patente. La sanzione non colpisce poi il proprietario in quanto tale, ma consegue alla mancata comunicazione all'organo accertatore dei dati del conducente.

Infine il ricorrente rileva l'oggettiva impossibilità per il proprietario del veicolo di rendere la dichiarazione prevista dal comma 2 dell'art. 126-bis del codice della strada, atteso che il proprietario che non fosse presente sul luogo dell'accertamento potrà al massimo fornire i dati della persona a cui aveva affidato il veicolo, ma non potrà mai dichiarare che il conducente che ha commesso l'infrazione fosse effettivamente la persona a cui lo aveva consegnato. Da ciò risultando contraria al principio di ragionevolezza, oltre che a quello di legalità ed uguaglianza, l'applicazione di una sanzione personale al proprietario del veicolo, in quanto questa non potrebbe legittimamente conseguire all'omissione di un comportamento attivo naturalmente impossibile.

4. — La questione di legittimità costituzionale dedotta dal ricorrente appare rilevante nel giudizio in corso, pur non essendosi ancora effettivamente verificata la decurtazione del punteggio, stante la pendenza del giudizio di opposizione, in quanto l'eventuale rigetto del ricorso (proposto non dal conducente, rimasto sconosciuto, bensì dal proprietario del veicolo) comporterebbe la automatica decurtazione del punteggio per il proprietario del veicolo, alla luce della dichiarata impossibilità da parte dello stesso di indicare chi fosse alla guida del veicolo il giorno in cui fu rilevata l'infrazione, giorno in cui il ricorrente ha dedotto di essersi trovato altrove; inoltre la legge non ha introdotto alcun meccanismo di contestazione «successiva» alla comunicazione della avvenuta decurtazione dei punti, come si ricava altresì dalla circostanza che quando sia persa del tutto la dotazione del punteggio l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri dispone la revisione della patente e il relativo provvedimento è indicato *ex lege* come definitivo, non suscettibile di alcuna impugnazione.

5. — La questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente nei motivi sopra esposti, appare inoltre non manifestamente infondata, atteso che la decurtazione dei punti ad un soggetto diverso dall'autore della violazione risulta applicata a titolo di responsabilità oggettiva, istituto estraneo al vigente diritto sanzionatorio penale e amministrativo.

La legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce infatti all'art. 3 che «nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa», venendo sancito anche nell'ambito delle sanzioni amministrative il principio che la responsabilità è personale (*cf.* art. 27, comma primo, Cost.) ciò comportando l'impossibilità di chiamare a rispondere un soggetto al posto di altri.

Altresì censurabile, in relazione all'art. 24, comma secondo, Cost. appare la norma che prevede l'obbligo di denuncia a carico del proprietario, quando gli organi di polizia non siano riusciti ad identificarlo, atteso che l'obbligo di denuncia sussiste solo in capo a determinati soggetti che rivestano pubbliche funzioni, laddove per contro l'imposizione al proprietario di denunciare il conducente del veicolo responsabile della violazione appare limitare il diritto di difesa del cittadino, obbligato a parlare, mentre il diritto al silenzio è ormai patrimonio acquisito del nostro ordinamento. Appaiono altresì emergere dubbi sulla ragionevolezza della norma contestata (art. 3 Cost.) laddove appare applicabile solo nelle ipotesi in cui il proprietario sia munito di patente, mentre nell'ipotesi in cui il proprietario fosse una persona giuridica essa non colpirebbe nemmeno il proprietario del veicolo ma il suo legale rappresentante o addirittura un soggetto ulteriore scelto con criteri soggettivi e casuali.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in relazione all'art. 126-bis, comma secondo, del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come modificato con decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 (legge di conversione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003), per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, per le ragioni di cui in motivazione;

Dispone la sospensione del procedimento in corso;

Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti costituite;

Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri;

Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte.

Pisa, addì 27 aprile 2004

Il giudice di pace: CECCARINI

04C1305

N. 967

Ordinanza del 23 luglio 2004 emessa dal Giudice di pace di Sorso
nel procedimento civile vertente tra Pintus Daniela contro Polizia municipale di Sorso

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Limitazione del diritto di difesa e del diritto al silenzio - Violazione del principio della responsabilità personale in materia penale, estensibile alle sanzioni amministrative che colpiscono la persona - Contrasto con la finalità di rieducazione del trasgressore.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 [rectius: introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 24 e 27, commi primo e terzo.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 70/04, avente per oggetto «opposizione a sanzione amministrativa» tra Pintus Donatella, elettivamente domiciliata a Sassari, viale Sicilia n. 1, presso lo studio dell'avv. Sergio Oggiano che la rappresenta e difende, ricorrente;

E Polizia municipale di Sorso, in persona del sindaco *pro tempore* di Sorso, domiciliato per la carica presso la Casa comunale di Sorso, resistente.

FATTO

Con ricorso in data 6 luglio 2004, depositato il 9 luglio 2004, Pintus Donatella proponeva opposizione avverso accertamento di violazione n. 3082/2004/V prot. 238/2004 della Polizia municipale di Sorso in data 2 marzo 2004, per violazione dell'art. 173/2-3 del codice della strada, poiché quale conducente di veicolo faceva uso durante la marcia di apparecchio radiotelefonico. La violazione non è stata immediatamente contestata poiché il contravventore non si fermava all'alt in quanto probabilmente non ha udito il trillo del fischiello. Veniva applicata la sanzione pecuniaria di € 68,25 + € 8,39 per spese, = totale € 76,64 e la detrazione di punti cinque (5) dalla patente di guida.

In via preliminare e pregiudiziale la ricorrente eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2 del codice della strada per violazione degli articoli 24 e 27, primo e secondo comma, della Costituzione.

Nel merito la ricorrente dichiarava di non aver personalmente commesso l'infrazione contestata e di non essere in grado di ricordare, a distanza di oltre quattro mesi, chi fosse alla guida del proprio veicolo.

Rilevanza della questione

La questione è di fondamentale importanza poiché il caso in questione non può essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità che rappresenta una pregiudiziale.

Incidente di incostituzionalità

Per i seguenti motivi:

Non manifesta infondatezza.

L'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge n. 214/2003 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge n. 151/2003, è illegittimo nella parte in cui prevede che, in caso di mancata identificazione del conducente da parte dell'organo che provvede ad elevare la sanzione, la segnalazione per la decurtazione dei punti dalla patente di guida sia fatta a carico del proprietario del veicolo, qualora lo stesso non provveda a comunicare, entro trenta giorni, i dati personali e della patente del conducente al momento della commissione dell'infrazione, costringendolo, di fatto, a rinunciare al diritto di difesa esercitabile anche tramite il silenzio, nonché imputandogli una sanzione, quale la decurtazione dei punti, esclusivamente per responsabilità oggettiva.

Violazione dell'art. 24 Costituzione.

L'obbligo del proprietario del veicolo di fornire le generalità di colui che era alla guida del veicolo (al momento della commissione dell'infrazione, nonché di fornire gli estremi della patente di guida dello stesso conducente, sancito dall'art. 126-bis del codice della strada, contrasta con il principio dell'art. 24, comma 2, della Costituzione, in quanto limita il diritto di difesa del cittadino, che è costretto a parlare, mentre il diritto al silenzio è un patrimonio acquisito del nostro ordinamento, senza considerare che tale imposizione può dover costringere un soggetto ad esporre un familiare nei cui confronti la stessa legge consente l'esonero dal testimoniare in sede giudiziaria.

Violazione dell'art. 27, comma 1, Cost.

Il disposto dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 introdotto dalla legge n. 214/2003 che ha convertito in legge, con modifiche, il decreto-legge n. 151/2003, contrasta, nella parte richiamata, con l'art. 27, comma 1, della Costituzione che sancisce «la responsabilità penale è personale». Il principio della norma costituzionale deve, infatti, estendersi a tutte le violazioni per le quali sono previste sanzioni che colpiscono la persona, pertanto applicabile anche alle sanzioni amministrative, come confermato dall'art. 3 della legge n. 689/1981, laddove dispone «nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa».

Pertanto, il soggetto è chiamato a rispondere soltanto per i fatti a lui riferibili, coscienti e volontari, vietando certamente che un soggetto possa rispondere per fatto altrui: la responsabilità oggettiva è un istituto estraneo al nostro sistema sanzionatorio, per cui il secondo comma dell'art. 126-bis del codice della strada contrasta con il disposto di cui all'art. 27, comma 1, della Costituzione.

Violazione dell'art. 27, comma 3, Cost.

La sanzione della decurtazione dei punti al proprietario del veicolo si presenta come una sanzione intermitte od eventuale, poiché si applica solo se quest'ultimo è munito di patente e non colpisce il proprietario in quanto tale, ma solo se non comunica all'organo accertatore, entro trenta giorni, i dati dell'effettivo conducente, introducendo così degli elementi di palese disuguaglianza tra i cittadini. Infatti, posto che la sottrazione dei punti dalla patente è una sanzione diretta alla rieducazione di colui che viola il codice della strada, la sottrazione di punti a colui che risulta solo essere il proprietario del veicolo, munito di patente di guida, e non l'esecutore materiale dell'infrazione, rappresenta una violazione dell'art. 27, comma 3, della Costituzione.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 introdotto dalla legge n. 214/2003, che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. n. 151/2003 in relazione agli articoli 24 e 27 della Costituzione, per le ragioni enunciate.

Sospende il presente procedimento e l'efficacia della sanzione irrogata alla ricorrente sino all'esito della questione.

Manda alla cancelleria per l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale la notificazione della presente ordinanza alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento Italiano.

Sorso, addì 23 luglio 2004

Il giudice di pace: GAROFALO

04C1306

N. 968

*Ordinanza del 14 maggio 2004 emessa dal Giudice di pace di Codogno
nel procedimento civile vertente tra Rizzi Emanuela contro Polizia locale di Maleo*

- Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Denunciata introduzione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva in contrasto con il principio di personalità della sanzione amministrativa e enunciato dall'art. 3 della legge n. 689/1981 e con il sistema sanzionatorio del codice della strada - Irragionevolezza sotto più profili - Disparità di trattamento fra titolari di patente (a seconda che siano o meno intestatari di veicoli) e fra proprietari di veicoli (a seconda che siano titolari o meno di patente) - Indeterminatezza della sanzione applicabile alla mancata comunicazione (variabile in rapporto all'infrazione commessa dal trasgressore) - Contrasto con le regole *nemo tenetur se detegere e neminem laedere.***
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2.
 - Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 7 maggio 2004, osserva quanto segue:

quanto alla prima questione preliminare relativa alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis n. 2 del codice della strada in relazione agli articoli 27 e 111 della Costituzione, laddove prevede la decurtazione dei punti della patente di guida al proprietario del veicolo in caso di mancata identificazione del conducente che ha commesso la violazione, ritiene questo giudice che la stessa, così come posta, sia manifestamente infondata.

Osserva l'opponente che, a seguito della più recente riforma del codice stradale, gli inasprimenti del regime sanzionatorio degli illeciti previsti non riguardano solo l'entità delle sanzioni, ma anche i soggetti alle quali le stesse devono essere applicate. Proprio per conseguire una sorta di effettività della sanzione, il legislatore ha previsto l'applicazione della sanzione, qualora non venga identificato il conducente del veicolo, al proprietario dello stesso. Si chiede il ricorrente quali siano gli effettivi adempimenti ai quali è tenuto il proprietario dell'autoveicolo al fine di evitare delle sanzioni, quando si abbia effettivamente una rilevante condotta omissiva e quali siano le possibili conseguenze.

Rileva, ancora, l'opponente l'inammissibilità di una sanzione accessoria — collegata ad una condotta materiale oggetto di contravvenzione — che venga estesa ad un soggetto estraneo alla violazione medesima; in realtà, si sostiene in ricorso, la sanzione accessoria sulla patente di guida può essere addebitata al proprietario del veicolo, ma solo a condizione che sia accertata la coincidenza fra conducente e proprietario del veicolo, condizione realizzabile solo grazie alla contestazione immediata. In tutti gli altri casi le conseguenze sono — allo stato attuale — quelle di vedere decurtati punti dalla patente di guida di colui che risulta formalmente intestatario del mezzo, nonostante il medesimo non abbia circolato, non abbia violato alcuna normativa collegata alla circolazione stradale e non abbia, in ogni caso, consapevolmente partecipato alla violazione. Eccepisce l'opponente il contrasto sia con il principio della responsabilità personale previsto dall'art. 27 Cost. applicabile in materia di sanzione amministrativa accessoria, sia con l'applicazione delle regole del c.d. giusto processo (art. 111 Cost.) che deve riguardare ogni procedimento giurisdizionale, nonché amministrativo; sostiene, infatti, la medesima che «la patente di guida è un provvedimento amministrativo *ad personam* (atto ampliativo di natura autorizzativa)» e che «non è ammissibile che esso risenta degli effetti della condotta materiale di altro soggetto non identificato (il conducente del veicolo). Dunque, così come è senza dubbio legittima la solidarietà tra conducente e proprietario del veicolo relativamente alle sanzioni pecuniarie, per le stesse ragioni più di un dubbio di legittimità costituzionale sorge nel caso in cui disposizioni di legge prevedono la possibile irrogazione di sanzioni amministrative personali per una sorta di “responsabilità oggettiva”, e i dubbi sarebbero, ovviamente, ancora maggiori nel caso in cui si ritenga che la decurtazione di punti è una misura cautelare, in quanto non si comprenderebbe quale finalità cautelare possa mai perseguirsi applicando la relativa misura a soggetto diverso da quello che ha commesso l'illecito.»

La questione di illegittimità sollevata ha per oggetto la norma descritta dall'art. 126-*bis*, secondo comma del codice della strada il quale testualmente prevede che «L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente; tale comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.»

Premesso che debba ritenersi condivisibile la definizione di cui al ricorso secondo la quale «stante la natura afflittiva della decurtazione dei punti si può ragionevolmente affermare che essa sia una sanzione amministrativa personale», si ritiene che, come detto in premessa, la questione di legittimità posta dal ricorrente sia manifestamente infondata.

Non ritiene, infatti, questo giudice che la disposizione in esame violi il dettato di cui all'art. 27 della nostra Carta fondamentale, né quello dell'art. 111 della stessa.

Occorre considerare sul punto che la prima delle norme invocate riguarda esclusivamente la personalità della responsabilità penale, principio che non trova applicazione né per legge né per analogia alle norme che regolano la circolazione stradale e, in particolare, alla regola della solidarietà passiva nelle sanzioni amministrative (pecuniarie e non).

Tantomeno pare a questo giudice pertinente il semplice richiamo alla norma costituzionale relativa al giusto processo, atteso che il ricorrente omette di esporre sotto quale profilo si assumerebbe violata la norma in esame, la quale — peraltro — attiene all'esercizio ed all'organizzazione dell'attività giurisdizionale, con particolari precisazioni attinenti al processo penale.

Ritiene, tuttavia, lo scrivente che la norma contenuta dall'art. 126-*bis* secondo comma del codice della strada presenti un profilo di illegittimità per la violazione dell'art. 3 della Norma fondamentale e per il contrasto con il principio di ragionevolezza che deve governare l'operato del legislatore (Corte costituzionale, 11 luglio 1989, n. 390), oltretutto l'attività della pubblica amministrazione in generale.

Come già ha giustamente evidenziato il giudice di Pace di Voltri con l'ordinanza dell'8 novembre 2003 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1^a serie speciale - n. 11 del 17 marzo 2004 la norma in esame «istituisce un caso di responsabilità oggettiva a carico del proprietario del veicolo per fatto altrui».

Si ritiene di aderire alla tesi del predetto giudice *a quo* laddove rileva che l'art. 3 della legge n. 689/1981 ribadisce il principio della responsabilità personale in materia di sanzioni amministrative, mentre — nel caso in esame — la decurtazione dei punti a carico del proprietario del mezzo, per il solo fatto di non aver comunicato (in detta sua formale qualità) i dati del conducente, assume i connotati della tipica responsabilità oggettiva che prescinde dall'analisi dell'elemento psicologico del responsabile (in questo caso neppure agente).

Tale norma si pone in chiaro contrasto con il principio della personalità della sanzione amministrativa dettato dalla norma testé richiamata nonché con l'art. 3 della nostra Costituzione in quanto si viene — in tal modo — a creare un diverso criterio valutativo di responsabilità (in questo caso oggettiva in quanto avulsa da ogni indagine circa la sussistenza dell'elemento psicologico) in ordine alle violazioni che comportano la detrazione dei punti dalla patente di guida rispetto alle altre violazioni del codice stradale che non implicano tale sanzione accessoria. Per tale motivo deve essere sottoposto al giudizio della Corte adita l'ipotesi di illegittimità della norma qui censurata per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Non solo: anche sotto un ulteriore profilo, del resto già sottoposto al vaglio di legittimità dalla citata giurisprudenza remittente, l'art. 126-*bis*, secondo comma del codice della strada genera una ingiusta disparità di trattamento tra i cittadini i quali risultano titolari di un documento di guida, a seconda che i medesimi siano o meno nel contempo formalmente intestatari di veicoli registrati presso il pubblico registro.

Poiché non vi è norma del nostro ordinamento che richieda all'intestatario di uno o più veicoli il previo conseguimento della patente di guida, si deve evidenziare l'irragionevolezza della norma e la disegualianza dalla stessa creata laddove, da un lato, per il solo fatto di risultare proprietario di auto o motoveicoli si addebita a titolo di responsabilità oggettiva (per una condotta di terzi non identificati) al cittadino giudicato idoneo alla guida la sanzione della decurtazione di punti mentre, dall'altro, la medesima condotta violatrice della norma (cioè la mancata comunicazione dei dati del conducente) rimane priva di sanzione qualora l'intestatario non sia titolare di patente.

È palese l'irragionevolezza della norma creata che, anzi, consente all'assiduo utente della strada l'intestazione simulata del proprio mezzo ad un prestanome (ovviamente privo di patente) al solo scopo di eludere la sanzione della decurtazione dei punti. Anche sotto tale profilo si ritiene opportuno il giudizio della Corte sulla irragionevolezza della norma e sul suo mancato rispetto dell'art. 3 della Costituzione.

Ancora: sotto altro punto di vista emerge l'illegittimità della norma, ovverosia dall'indeterminatezza della sanzione. La mancata comunicazione, dolosa, colposa o incolpevole che sia, non cagiona l'applicazione di una precisa e tassativa sanzione, comportando essa la decurtazione del medesimo punteggio che avrebbe dovuto subire l'effettivo trasgressore per la specifica contravvenzione commessa (la casistica in materia è analiticamente disciplinata dall'art. 126-*bis* del codice della strada) o per le più contravvenzioni commesse; in tal modo ragionando si giungerebbe alla paradossale situazione che l'intestatario del mezzo — se titolare di patente — per la medesima violazione (mancata comunicazione dei dati del conducente) potrebbe vedersi decurtati dalla propria abilitazione alla guida da uno a venti punti indifferentemente, a seconda della violazione commessa in concreto dall'effettivo conducente.

Tutto questo ogni volta in cui l'autorità procedente non applichi — per i più svariati motivi, oggettivi o meno — la regola generale della contestazione immediata. In mancanza di quest'ultima, per non vedere applicato o subire il meccanismo sanzionatorio della norma censurata non rimarrebbe altro rimedio (per il conducente) che denunciarsi *ex post* all'autorità (violando la regola di estrazione penale ma di valenza universale del *nemo tenetur se detegere*) o (per l'intestatario risultante al pubblico registro, peraltro non sempre corrispondente all'attuale effettivo proprietario) di comunicare i dati del conducente o di un conducente (violando in questo caso la regola del *nemimen laedere*).

Anche sotto i cennati profili si ritiene opportuno il giudizio della Corte sulla irragionevolezza della norma e sul suo mancato rispetto dell'art. 3 della Costituzione.

Ai fini del presente giudizio ritiene questo giudice che il medesimo non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale qui sollevata e che, per tale motivo, lo stesso debba essere sospeso.

Quanto, infine, alla seconda questione preliminare relativa alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 204-bis, terzo comma del codice della strada, la stessa deve ormai ritenersi superata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 5-8 aprile 2004. Alla luce di detta decisione deve, in ogni caso, disporsi l'immediata restituzione alla ricorrente della cauzione a suo tempo versata portata dal libretto postale n. 000022014115 rilasciato in data 14 febbraio 2004 dall'ufficio postale di Maleo;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, secondo comma, legge n. 87/1953 dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità sollevata dalla difesa della ricorrente.

Visto l'art. 23, terzo comma, legge n. 87/1953 solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, secondo comma del codice della strada, per le ragioni di cui in motivazione, nella parte in cui prevede che nel caso di mancata identificazione del conducente, la segnalazione debba essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Sospende il giudizio.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al presidente del Consiglio dei ministri.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Dispone l'immediata restituzione alla ricorrente della cauzione a suo tempo versata, portata dal libretto postale n. 000022014115 rilasciato in data 14 febbraio 2004 dall'ufficio postale di Maleo.

Così deciso in Codogno, il 12 maggio 2004.

Il giudice di pace: GIUFFRIDA

04C1307

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

(G405048/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 4 1 2 1 5 *

€ 6,40